This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

3 2044 097 723 464

145

Oct 1924

HARVARD LAW LIBRARY

Received Feb 2. 1925

Italy

Dott. GIOVANNI CICOGNA

Cic 222
105

CONSILIUM PRINCIPIS

CONSISTORIUM

Ricerche di Diritto romano pubblico
e di Diritto privato

TORINO
FRATELLI BOCCA, EDITORI
Librai di S. M. il Re d'Italia

ROMA
Corso, 216-217

MILANO
Corso Vitt. Eman., 21

FIRENZE
(P. Lumachi Succ.)
Via Cerretani, 8

Deposit. gener. per la Sicilia: O. FIORENZA, *Palermo*

1902

su quelle tra le fonti, che sembravano più ovvie e spontanee, sì che appariscono, indiscusse, quasi per tradizione scientifica, di trattato in trattato. Certo che quasi a paro delle fonti abbiamo posta la letteratura (1). Il lettore troverà sovente citate le due ben note monografie dell'Haubold e del Cuq; l'una e l'altra insigni, ma alla prima mancava necessariamente quel corredo prezioso di materiale e di critica, che si svolge e si amplia a partire dalla scuola storica.

Nelle fonti, scarse e saltuarie dapprima, quindi sovrabbondanti, ma spesso indecise, noi abbiamo tentato d'intravvedere un criterio unico direttivo, che da Augusto s'accompagni al consiglio fino a Giustiniano, un elemento di continuità attraverso i vari momenti storici, pur non dissimulandoci le sensibili divergenze, che presenta il consiglio del basso impero. Per questo aspetto, e forse avremo sbagliato, ci scostiamo notevolmente dal Cuq, nel metodo e più ancora nei risultati.

Perchè la trattazione riesca veramente completa, si deve, a nostro credere, aver cura che il *consilium principis* si disegni costantemente sopra lo sfondo del diritto pubblico imperiale. Anche se il consiglio apparisse, e fosse invero, l'organo privato del principe, e non altro, non si potrebbe, studiandolo, prescindere dalla costituzione politica. Per non aprire digressioni troppo larghe e troppo frequenti, siamo stati spesso costretti a presupporre dei principii e delle ipotesi di diritto pubblico, senza enunciarli, laddove raccoglievano quasi unanime consenso o di presupporre le discussioni già fatte e di

---

(1) Haubold, *De consistorio principum romanorum* negli *Opuscula academica*, 1825, I, p. 187 sgg.; Cuq, *Le Conseil des empereurs d'Auguste à Dioclétien*, Parigi, 1886 (*Mémoires presentés par divers savants*, IX, 2, p. 310 sgg.); Brugi, nel *Digesto italiano*, v. *consistorium*; Humbert, in Daremberg et Saglio, *Dictionnaire des antiquités grècques et romaines d'après les textes et les monuments*, Parigi, 1877 sgg. v. *consilium, consistorium*; Jacquelin, *Le Conseil des empereurs romains*, Poitiers, 1887; Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte*, Lipsia, 1885 sgg., I, p. 546-547; Landucci, *Storia del diritto romano*, Padova, 1898, I, p. 506 sgg.; Madvig, *Die Verfassung und Verwaltung des römischen Staates*, Lipsia, 1882-84, II, p. 572 sgg.; Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, Berlino, 1887, II, p. 948 sgg. (*Handbuch der römischen Altertümer* del Marquardt e del Mommsen, I-III); Willems, *Le droit public romain*, Louvain, 1888, p. 459).

discutere per conto nostro; del resto l'analisi del consiglio, anche se istituto, non è tale da richiedere sempre una critica minutissima degli altri organi.

Determinare il carattere del consiglio e ricercare la sua costituzione rappresentavano per noi due domande di uno stesso problema; risolta la seconda, si era oramai bene avviati a rispondere alla prima. Di più, la costituzione, determinata con sufficiente larghezza, spiana la via ad un'altra ricerca, che noi stimiamo non meno fondamentale, quella dell'azione e dell'influenza del collegio. E in questo dissentiamo un'altra volta dall'Haubold e dal Cuq. Il primo ne prescinde quasi per intero; si riserba tuttavia di esplorare *ex novo*, in una appendice o in un'altra monografia, questo punto ignoto del consiglio, insieme con altri argomenti, di cui aveva appena sfiorata la trattazione. Quest'ultimo lavoro, che avrebbe degnamente coronato i precedenti, a nostra conoscenza, non venne mai in luce.

Il Cuq attingendo, con rara maestria, ai testi epigrafici, dedica, a dir vero, molte pagine all' importante argomento, però in un senso diverso dal nostro, prendendo per punto di partenza l'azione estrinseca del consesso imperiale, il meccanismo suo proprio con opportune applicazioni ai principii più generali di legislazione e di giurisprudenza. Noi invece siamo partiti dalla legislazione in rapporto alla giurisprudenza, e abbiamo solamente cercato di cogliere e di seguire il nesso tra queste e il consiglio. Per il rimanente non avremmo trovato di meglio che ripetere le conclusioni del Cuq; così per l'indole dei processi, trattati dal principe, per la forma e per la compilazione delle costituzioni, per l'organizzazione degli uffici imperiali, alla quale il Cuq è naturalmente portato, che egli anzi considera intimamente connessi al consiglio.

Quando nel collegio degli imperatori si ravvisi in tutte le età un gruppo speciale di membri, fuori dei rapporti privati onde per avventura fossero uniti al principe; quando si possa valutare il numero approssimativo di questi membri e la loro influenza e il loro rango; quando, procedendo ancora più oltre, si giunga a determinare chi fossero singolarmente e quale azione esercitassero, s' avrebbe, per un lato,

una base sufficiente affine di precisare quale sia tra le diverse forme di operosità del consiglio quella, se non per la intensità, più efficace — in tal modo giustifichiamo il lungo capitolo che abbiamo dedicato ai giureconsulti.

La fisonomia di molti giureconsulti di Roma è posta oramai nella sua vera luce. Anche in questo ramo di ricerche figurano numerosi lavori d'italiani, la più parte superiori perfino a quella solenne critica tedesca, che, prima del nostro risveglio nazionale e scientifico, sembrava avesse oramai raggiunto il limite più elevato della perfezione.

A tali ricerche siamo spesse volte ricorsi, volendo specificare quell'azione del consiglio dei Cesari, con l'indagare se e in quale misura i giureconsulti, che ne erano stati ornamento, avessero lasciata la loro impronta nelle costituzioni imperiali. Nè con questo abbiamo inteso di tracciare un quadro sintetico della legislazione dell'impero, forse tuttora trascurata, ben distinta dalla giurisprudenza propriamente detta; e non abbiamo nemmeno preteso ad un disegno storico della legislazione. In ogni capitolo sovra il *consilium* e nel capitolo speciale dei giureconsulti abbiamo dedicato una parte, più o meno estesa, alla legislazione.

Forse sarebbe stato meglio, a scapito però del nesso logico, trattare complessivamente del consiglio e poi della azione legislativa e giudiziaria. Tra i due mali crediamo di aver scelto il minore e abbiamo tentato di rimediare con frequenti riepiloghi.

Infine di molti elementi, d'onde resulta la vita giuridica e sociale romana nell'impero, meno fiorente che durante la repubblica, ma senza dubbio più ricca e più complessa, abbiamo dovuto spesso tener calcolo; così delle *stationes* e delle loro *dissentiones*, delle riforme politiche di Diocleziano e di Costantino, delle vicende politiche del tempo per determinare il carattere preciso di alcune magistrature del basso impero e quindi il loro posto nel *consistorium*. Così stimiamo di non avere, almeno in parte, obliato quella tendenza modernissima degli studi storici del diritto, che si compendia nel presentare gli istituti — tale forse è il consiglio — non soltanto nel loro rigido aspetto giuridico, bensì nella forma e nel modo con cui praticamente si svolgevano nella vita

reale, come effettivamente s'atteggiavano ed erano veramente sentiti (1).

Chiudiamo esprimendo riconoscenza vivissima all'insigne maestro, prof. L. Landucci, per i suoi incoraggiamenti alti e autorevoli. A lui, all'altro nostro illustre maestro, professore B. Brugi, i nostri voti grati e reverenti di scolari e di ammiratori.

G. C.

---

(1) Brugi, *Di alcuni caratteri psicologici della proprietà fondiaria romana nel suolo diviso dallo Stato o appartenente ad esso*, nella *Rivista italiana di sociologia*, anno IV, fasc. I (gennaio - febbraio 1900).

PARTE PRIMA

INTRODUZIONE

Capitolo I.

Sommario. — 1. Denominazione del consiglio degli imperatori — 2. *Consistorium*: origine e significato (Ipotesi dell'Haubold, del Ritter, del Fillean; glosse; ipotesi del Brissonius, del Lübker, del Ducange; conclusioni nostre) — 3. *Auditorium*: origine e significato, specialmente in raffronto a *consistorium* — 4. Denominazioni speciali e loro carattare.

1. — Il consiglio degli imperatori romani vien detto nell'uso comune *consistorium*, vocabolo di bassa latinità, come ci attestano gli scrittori filologi e indirettamente i giureconsulti, nuovi ed antichi.

Con questa denominazione viene designato non già dunque perchè essa gli sia stata sempre propria, bensì perchè propria di quei periodi di massimo sviluppo, quando la potenza del Senato viveva solamente nelle memorie e nella dicitura pomposa dei bizantini. Di *consistorium* sussiste qualche accenno fugace per la prima volta durante Diocleziano e Massimiano, e forse per opera dei compilatori; degli scrittori il vocabolo apparisce anzi tutto in Ammiano Marcellino (1).

Anteriormente il nome consueto era, o doveva essere, *consilium*, il quale, a differenza di *consistorium*, indistintamente s'applicava a tutti i vari consessi, sia di magistrati,

(1) Haubold, *De consistorio principum romanorum*, negli *Opuscula academica*, Lipsia, 1825, I, cap. I, § 1, p. 192-193.

sia di privati (1). Forse per questo fatto o forse invece perchè tuttora era in corso di formazione l'idea d'un organo nuovo, ausiliario di Cesare, d' un nuovo congegno nel sistema di costituzione politica, gli storici, anche i giureconsulti, riferendosi al consiglio imperiale, non fanno di regola menzione d'un *consilium*, ma di amici, di famigliari, di giuristi *circa principem occupati*, di consiglieri, alludono piuttosto che al consesso collettivamente, ai personaggi, ai membri che ne sono parte.

2. — Accenniamo ai diversi significati, che, secondo l'origine etimologica, vennero attribuiti alla denominazione, che potremmo considerare tecnica, di *consistorium*, in breve giacchè altri se ne occupò con bastante larghezza e perchè altre indagini meno indirette serviranno meglio a lumeggiare il carattere del consesso.

Secondo l' Haubold *consistorium* scende da *consistere* e risponde al concetto di riunione, di adunanza appresso l'imperatore dei *consiliarii* e dei *comites* (?) onde coadiuvare l'imperatore nell'esercizio delle sue funzioni (2).

Per il Ritter *consistorium* deriva da ciò che *ubicumque Princeps consistat, ibi de rebus ad salutem reipublicae, civium subditorumque pertinentibus statui potuisse* (3). Il vocabolo anzichè ai membri del consiglio, si riferisce pertanto, secondo il Ritter, al principe.

Il Filleau invece risguarda *consistorium* da un punto di vista sostanzialmente disforme, dal soglio imperiale, *in quo deliberantibus consistorianis suis ipse (imperator) consideret* (4). Le glosse spiegano senz'altro κονσιστόριον con θεῖον συνέδριον — συνέδριον s'incontra parecchie volte nelle storie di Dione Cassio a designare il *consilium* — talora con βασιλικὸν σέκρετον ovvero βασιλικῶν σέκρετον, anche σεκρετάριον βασιλικόν (5).

---

(1) Cuq, *Le conseil des empereurs d'Auguste à Diocletien*, Parigi, 1886 (inserito nelle *Mémoires presentés par divers savants*), p. 315.

(2) *Op. cit.*, § 1, p. 191. — V. ancho autori quivi citati.

(3) Ad Io. Gottl. Heinecci, *Hist. iur. civ.*, I, § 280 (V. Haubold, *op. cit.*, § 1, p. 191, n. 9).

(4) V. Haubold, *op. cit.*, cap. I, § 1, p. 191.

(5) Haubold, *op. cit.*, cap. I, § 1, p. 192.

Secondo il Brissonius « *consistorium* — originariamente — *est locus ubi iudices consistunt; et ut Suidas interpretatur*: συνέδριον καὶ τὸ σύστημα, ἔνθα περὶ τῶν ἐπειγόντων βουλεύεται (1).

Pei moderni non possiamo lasciar passare sotto silenzio il Lübker (2) e il Ducange (3), quantunque nè l'uno nè l'altro manifestino idee nuove.

Per il primo il nome del luogo venne successivamente ad indicare l'adunanza. Secondo il Ducange *consistorium* (anche per lui *locus ubi consistitur*) serviva dapprima a designare il vestibolo, dove i cortigiani attendevano il momento di essere introdotti per presentare al sovrano le espressioni del loro omaggio.

Tutte queste definizioni o commentari sono concordi in vedere nel *consistorium* un organo ufficiale, in uso solamente presso le corti dei principi.

Per parte nostra stimiamo ozioso approfondire una indagine in sè non giuridica e nelle sue ultime risultanze accademica. Saremmo tuttavia propensi a considerare il problema da un lato molto più semplice, scorgendo in *consistorium* null'altro che una modificazione, meglio una corruzione, dell'antico *consilium*.

In fatto il *consistorium* del basso impero venne preceduto dal *consilium principis*. Per infiltrazione orientale, col rinnovamento degli ordini politici, avviato da Diocleziano e compiuto da Costantino, sovra il modello delle grandi despotie asiatiche, alla prima modesta espressione (*consilium*) prettamente romana, si sostituì l'altra, esclusiva del consesso del principe, meglio rispondente al fasto della corte bizantina, al lusso dei nomi e dei titoli. E non è di lieve importanza il fatto che essa si presenta a cominciare da Diocleziano e nell'impero di Costantino diventa stabile e costante.

L'atteggiarsi poi del *consistorium* come organo particolare del principe non deve far velo sulla sua origine e sovra la

---

(1) *De verborum quae ad ius civile pertinent significatione*, Lione, 1559, voce *Consistorium*.

(2) *Lessico dell'antichità classica*, Roma, 1891, voce *Consistorium*.

(3) *Glossa mediae et infimae latinitatis*, Parigi, 1840-50.

sua ragion d'essere. La abdicazione immediata del senato a favore del principe fece sorgere la necessità di una istituzione analoga, surrogatrice, qual era il *consilium principis*. Non tanto nel suo carattere aulico, cortigiano, quanto in una serie complessa di cause di più alto grado, risolventisi nel diritto pubblico con l'impero, devesi ravvisare il fondamento del consiglio degli imperatori, il quale prendendo alimento dalla autorità medesima del principe, si svolge e si consolida a detrimento di quegli organi, che durante la repubblica fiorivano nel loro massimo rigoglio.

3. — Affine a *consistorium* è l'altra denominazione: *auditorium*, più antica, più lata, ma nel tempo stesso meno propria. Per *auditorium* s'intende originariamente un luogo dove: « *quis audiatur vel orans vel legens vel iudicans* » (1). Questa designazione si applica alle *scholae*, così alle scuole di diritto, come a quelle di grammatica e di filosofia (2). È ufficiale e tutte le comprende nella celebre costituzione di Teodosio II e Valentiniano III (3). Per determinare quando sorse e come sorse soccorre il passo di Seneca: *initio, contumeliae causa, a deridentibus discipuli Labeonis auditores vocabantur* — da questo, osserva il Brissonius, scaturì *auditorium*; e continua: *deinde in usu verbum esse coepit et promiscue poni pro discipulo auditor* (4).

Sesto Pomponio nello *Enchiridion* enumerando i maggiori discepoli di Q. Mucio li designa col nome di *auditores* (5), facendo risalire per tal guisa ad una età, precedente Labeone, una espressione adoperata più tardi, prima accidentalmente, a titolo di scherno, poscia diventata comune.

Auditorium designa più propriamente e in seguito usualmente il luogo dove si amministra giustizia, cioè il tribu-

---

(1) Haubold, *op. cit.*, cap. I, § 2, p. 194.

(2) Svetonius: in *vita Augusti*, 85; in *v. Claudii*, 41; anche Quintiliano e Plinio.

(3) L. 16, *de studiis*, ecc., XI, 18 (19).

(4) Brissonius, *op. cit.*, voce *Auditorium* (= ἀκροαθήριον).

(5) L. 1, §§ 42, 44, D. *de origine iuris*, I, 2.

nale e presenta riflessa l'idea del procedimento (1). Per antonomasia può significare il supremo tribunale dell'imperatore (2); però in questo caso è il più delle volte preceduto o susseguito dall'epiteto *sacrum* (3), e anche allora non sempre si riferisce al principe, ma può concernere i cosidetti *vice sacra*. Designando il tribunale nell'esercizio delle sue attribuzioni comprende il consiglio. Però non sempre deve comprenderlo, il consiglio imperiale, perchè non sempre prendeva parte il consiglio alle deliberazioni giudiziarie del principe. Inoltre se nell'uso generale *auditorium* si connette col procedimento in genere, nel suo significato rigoroso, filologico, e non mancano gli esempi giuridici, meglio si riferisce ai momenti iniziali del processo, a cui il consiglio non interviene, a quelle fasi, che in taluni processi, pei quali non era richiesto lo svolgimento normale degli atti, diventavano essenziali.

Prendiamo ad esempio la L. 18 D. *de minoribus etc.*, IV. 4. In questo frammento ci si imbatte parecchie volte nella voce *auditorium* e in altre d'identica derivazione. Queste, combinate con l'uso che si fa di quella, confermano la nostra ipotesi sul significato preciso del vocabolo, di cui teniamo discorso. La frase: *et induci in auditorium suum*, completata col resto, designa chiaramente in via immediata il tribunale; di riflesso per induzione, il procedimento. Infatti nel § 2 si legge; « *Sed et Perennio Severo contra res bis indicatas in integrum restitui, Divus Severus et Imperator Antoninus permiserunt in auditorio suo examinari* », dove appunto le ultime parole suppongono i vari atti processuali e specialmente anteriori alla decisione definitiva.

Che questi sieno ci sembra confermarlo più che altro il rimanente del brano (§§ 3-4), in uno con la L. 6, D. *de accus. et inscript.*, XLVIII, 2 — tralasciamo la L. 26, D. *a quibus*

---

(1) L. 1, D. *an per alium*, ecc., XLIX, 9; L. 5, D. *de off. ass.*, I, 22; L. 40, D. *de rebus creditis*, XII, 1; L. 22, pr. D. *ad Scs. Trebell.*, XXXVI, 1; L. 36, C. Th. *de appell.*, XI, 30.

(2) Haubold, *op. cit.*, § 2, p. 196.

(3) Id., *id.*, § 2, p. 197.

app. non licet, XLIX, 2 ed altre ancora. Nella L. 6, D. (1), ecc. *audire* (*causam audire*) non significa che ricevere l'accusa e udire la discolpa, nemmeno significa vagliare l'accusa e la scusa, tanto meno pronunziare il giudizio, giacchè ad *audire* sussegue immediatamente *discutere*, che comprende questo e quell'ordine di atti, i primi esclusi.

Ora, nel caso della L. 18, p. 2, *de minoribus etc.*, ammessa la legittimità giuridica della *in integrum restitutio* anche contra *res bis iudicatas*, per la giurisprudenza del consiglio di Severo e Caracalla, invalsa naturalmente prima del caso di Percennio Severo, l'opera del supremo tribunale limitavasi soltanto a constatare se gli estremi di fatto corrispondessero al provvedimento giuridico adottato da quel consiglio. Nè a questa constatazione, siamo d'avviso, era il consiglio necessario, nè esso interveniva per la sentenza, trattandosi di una massima giuridica già posta in essere. Non ignoriamo infatti che il procedimento imperiale, secondo uno speciale aspetto, suole distinguersi in due stadi, sia per la cosidetta *consultatio ante sententiam*, sia per l'appello, fors'anche per la così detta *supplicatio*; il primo, di disamina dei fatti e delle prove, spettava agli *scrinia*, sotto la guida, oltre Costantino, del *Quaestor Sacri Palatii*, il secondo rispondente alla valutazione della questione di diritto, entrava nelle attribuzioni del *consilium* o *consistorium* (2). Ma questo secondo non aveva sempre luogo, come quando, nel caso ad esempio della legge in discorso, la questione era stata già prima definita e non si sentiva la necessità di tornarvi sopra.

Il processo, tolta la sentenza, si esauriva allora nel primo stadio, tanto più che la discussione nel concistoro, quando avveniva, concretavasi con massima probabilità in vagliare le proposte del Questore, talora associato al Prefetto del Pretorio, e stava all'Imperatore, ossia a questi due sommi funzionari di decidere se, data l'importanza specifica della

---

(1) « Levia crimina audire et discutere de plano proconsulem oportet; et vel liberare eos quibus obiiciuntur, vel fustibus castigare, vel flagellis servos verberare ».

(2) Bethmann-Hollweg, *Der römische Civilprocess*, Bonn, 1864 sgg., II, p. 18; III, p. 17, 34.

causa, si rendesse necessario indire il voto solenne dei consiglieri (1).

Il Cuq (*op. cit.*, p. 367) più brevemente, per altra via, giunge ad una consimile conclusione, nei riguardi del *consilium*. Certamente era ben diversa, molto più semplice, l'organizzazione dei palazzi durante il *consilium*. Tuttavia anche prima di Diocleziano, specialmente quando a capo di uno *scrinium* stava alcuno tra i più celebri giureconsulti, talora si attenevano i Cesari al giudizio di questi, senza d'uopo di adunare il *consilium*. Vi s'attenevano, secondo noi, di regola in casi simili al suddetto della L. 18 citata.

Secondo queste premesse a noi sembra che si debba procedere con somma cautela quando nella voce *auditorium* si intenda scorgere una attinenza col consiglio imperiale. Riesce impossibile tracciare un criterio di regola fissa; il contenuto dei passi volta per volta può dar luce. In ogni modo, mentre *consistorium* designa costantemente il consiglio degli imperatori, e non altro, invece in *auditorium* il significato di consiglio è relativo, indiretto, nè è proprio esclusivo del consiglio del principe. *Auditorium* corrisponde rigorosamente al tribunale, sia del principe, sia di qualunque magistrato. L'unica relazione che in esso è implicita è quella del procedimento.

Lo dimostrano, oltre che i frammenti citati, le Novelle giustinianee: XXIV, *de praetore Pisidiae*; XXV, *de praetore Lycaoniae*; XXVII, *de comite Isauriae*. L'ultima per esempio si esprime: « *Si vero* in Isauria quaedam causa minor quingentis aureis sit et in ea appelletur, ipse (comes) audiet secundum formam sacrorum auditoriorum » (Cap. II, in fine); il senso di queste parole è precisamente tale, che in caso d'appello da una sentenza di un giudice d'Isauria, quando il valore della causa risulti inferiore alla somma di cinquecento aurei, l'appello spetti al *Comes Isauriae*, e il processo si svolga nella forma e negli effetti dei processi del principe. In modo analogo commenta la frase « auditorium sacrum » uno scoliaste: *Auditorium sacrum dicebatur ubi formalibus*

---

(1) V. parte quinta, cap. II, 2.

verbis causae adlegabantur, et vestem induebant, qualem in Palatio, etc. (1). Però anche in questo brano risalta in prima linea il significato precipuo di *auditorium*, il luogo ove si amministra giustizia.

4. — Oltre che nei modi suddetti, il consiglio viene, quantunque molto di rado, altrimenti designato. Trattasi però, come ben disse l'Haubold, piuttosto che di *nomina* propriamente detti, di *elogia* o di predicati onorifici. Son tali ad esempio il *Romanum collegium* di Trebellio Pollione, il *Secretarium* di Lattanzio, il *Sacrarium* di Ausonio. Talvolta alcune frasi ed alcune perifrasi: « suis altaribus », « sacri comitatus » (*comitatus* abbraccia tutto il corpo dei funzionari di palazzo, tra i quali vanno inclusi i consistoriani), « iudicii principalis », « ad nos », « ad Scientiam Nostram », « ad imperatoriam Maiestatem », presuppongono o comprendono il consesso imperiale (2).

Capitolo II.

Sommario. — 1. Esposizione dell'ipotesi dell'Haubold sulla distinzione del consiglio imperiale in due consessi distinti, in seguito chiamati: *consistorium, auditorium* — 2. Critica e opinione nostra — 3. Argomenti speciali.

1. — Una fondamentale controversia s'agita intorno alla unicità o dualità del consiglio coadiuvante l'imperatore. L'Haubold l'affronta direttamente e accoglie quasi senza eccezioni l'ipotesi della dualità, che, si può dire, trova in lui il suo primo e più accurato e più valido sostenitore.

Secondo l'Haubold erano due i consigli: uno esercitava funzioni politico-amministrative e legislative e si trovava a contatto immediato con l'imperatore (*consistorium*), dell'altro consiglio eran proprie attribuzioni principalmente giudiziarie (*auditorium*). Quello più ristretto annoverava personalità di

(1) V. Haubold, *op. cit.*, cap. I, § 2, p. 197.

(2) V. per le citazioni dei passi relativi: Haubold, *op. cit.*, § 3, p. 198-99.

altissimo rango, senatorie, specie magistrati ed ex magistrati; questo più lato, comprendeva tutti i membri del primo ed altri ancora di minor grado, senza regola fissa (1).

L'Haubold suffraga la sua ipotesi con le seguenti argomentazioni:

a) un passo dello storico Sparziano, nella vita di Adriano, così espresso: « quum iudicaret (Hadrianus), in consilio habuit non amicos suos aut comites solum, sed iuris consultos — quos tamen senatus omnis probasset » (2) palesa il dualismo del massimo consesso, nel senso che agli atti d'*imperium* partecipavano gli *amici* e i *comites* soltanto, agli atti di *iurisdictio* questi e inoltre i giureconsulti, approvati dal senato.

Altri due brani del medesimo autore sul medesimo principe confortano questa interpretazione: *a*) « erat enim tunc mos, ut quum princeps causas cognosceret, et senatores et equites romanos in consilium vocaret » (3), mentre altrove ricorda lo storico; *b*) « optimos de senatu in contubernium imperatoriae maiestatis adscivit » (4). Il primo si riferisce all'*auditorium* (*caussae* (*causae*) ha significato processuale), massime in contrapposto a *negotia*, che ha invece il significato di affari pubblici), di cui sono membri senatori e cavalieri; il secondo al *consistorium*, di cui partecipano i soli senatori, quei senatori che sono *amici* dell'imperatore e come tali sono in *contubernium imperatoriae maiestatis*.

b) due passi (5) di Lampridio, su Alessandro Severo, lasciano scorgere la distinzione fra *consistorium* e *auditorium*, considerando nel *consistorium* gli *scriniorum principes*, *doctissimi iurisperiti et sibi fideles*, ossia in generale *amici* e *comites*,

---

(1) *Op. cit.*, cap. III, § 2, p. 232 sgg.

(2) *Hadr.*, c. 17.

(3) *Id.*, c. 8.

(4) V. n. (3).

(5) *Alex. Sev.*, c. 14: « *Negotia et causas prius* a scriniorum principibus et doctissimis iurisperitis et sibi fidelibus, quorum primus tunc Ulpianus fuit, tractari ordinarique atque ita referri ad se praecepit »; — c. 15: « Leges de iure populi et fisci moderatas et infinitas sanxit, neque ullam constitutionem sancivit sine viginti iuris peritis et doctissimis ac sapientibus viris, iisdemque disertissimis non minus quinquaginta ».

nell'*auditorium* questi ed insieme venti altri giureconsulti e personaggi dotti ed esperti in numero non inferiore a cinquanta. Il seguito del secondo passo, così concepito: « *Fuit praeterea illi consuetudo, ut, si de iure aut de negotiis tractaret, solos doctos et disertos adhiberet, si vero de re militari, milites veteres et senes ac bene meritos, et locorum peritos ac bellorum et castrorum et omnes literatos; et maxime eos, qui historiam norant...* » suffraga questo modo di vedere.

c) un passo di Zosimo, relativo a Giustiniano: αἱρεθεὶς παρα Στελίχωνος πάρεδρός τε ὁμοῦ καὶ σύμβουλος, con πάρεδρός allude alla qualifica di assessore nell'*auditorium*, con σύμβουλος alla qualifica di membro del *consistorium*.

d) la Novella XXIII di Giustiniano, cap. II: *Ad haec sancimus, si quando lis speratur in nostrum inferri consistorium, si forte contingerit imperatoriam maiestatem occupatam publicis causis ex mundanis provisionibus non posse convocare patres, quatenus causa agitetur, non ex hoc litem periclitari* (1).

2. — Veniamo a far la critica alla opinione prediletta dell'Haubold, la quale ebbe rare e fuggevoli confutazioni, com'ebbe del resto pochi sostenitori (2); a ragione, perchè soltanto una monografia può comprendere una trattazione diffusa su questa particolarità, per quanto essenziale, del consiglio degli imperatori; e mancano in proposito ricerche monografiche. Quella magistrale del Cuq, limitata com'è a Diocleziano, non potè approfondire una consimile indagine, nè lo doveva. Lascia però il Cuq intravvedere di non accogliere l'ipotesi, che all'Haubold si potrebbe senz'altro intitolare (3).

a) anzitutto il passo di Sparziano: « *quum iudicaret etc.* » presenta un grado di determinatezza molto relativo, e l'Haubold stesso non può negarlo.

Inoltre quella contrapposizione, quella diversità di tratta-

---

(1) *Hist. Nov.*, lib. V, c. 30, § 8.

(2) V., oltre gli autori citati dall'Haubold, Bethmann-Hollweg, *Der römische Civilprocess.*, II, p. 18; III, p. 17, 34.

(3) *Op. cit.*, p. 482.

mento tra gli *amici* e i *comites* ed i giureconsulti, che l'Haubold ravvisa, viene, a nostro parere, completamente smentita.

Tra gli amici della prima classe, *primae admissionis*, s'annoveravano intanto personaggi appartenenti in prevalenza all'ordine senatorio — che avessero occupato alti ed importanti uffici, oppure che si fossero procurati, prescindendo dalle cariche, grande rinomanza (1). Questi secondi dovevano essere indubbiamente i giureconsulti, perchè quanti primeggiavano nella filosofia, nelle lettere, nelle arti e godevano del favore del principe, non erano ascritti alla prima classe, ma ad una categoria speciale di amici (2). Quindi anche i giureconsulti appartenevano a quella suprema classe di amici donde veniva tratto il massimo contingente del consiglio (3).

L'Haubold, ciò che sarebbe stato di somma importanza per la sua opinione, non adduce invece alcun motivo a giustificare la sua affermazione, che i giureconsulti non fossero amici.

Ma v'ha di più. — Quando si scorrano le singole biografie dei giureconsulti dell'impero, si osserva, malgrado l'incompletezza delle fonti, pel maggior numero, notizia di altissime cariche, consolato, pretura, ecc., di cui essi furono titolari (4); d'alcuni, p. e. Cascellio, Labeone è facile comprendere perchè non percorsero intero il *cursus honorum*. Vedremo più oltre, diffusamente, in qual decoro fosse nell'impero tenuta la scienza del diritto, com'essa rispondesse al mezzo più sicuro e più pronto per conseguire, tosto raggiunta l'età legale, i più alti onori. Perciò non soltanto i giureconsulti erano *amici primae admissionis*, ma appartenevano al gruppo più eletto di questi, al gruppo dei magistrati e degli ex-magistrati, ed erano ammessi alle più intime cose della Corte e della *respublica*.

S'aggiunga che il passo di Sparziano, completato con

---

(1) Daremberg et Saglio, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments*, voce *Amici* (vol. I) e *Consilium consistorium* (vol. II).

(2) Id., *Id.*, voce *Amici* (vol. I).

(3) Id., *Id.*, voce *Consilium consistorium*.

(4) Landucci, *S. D. R.*, I., § 56 sgg., p. 183 sgg.

l'inciso che l'Haubold stimò di tralasciare, s'oppone direttamente alla ipotesi dell'illustre A. In questo inciso nomina lo storico *exempli causa* tre dei giureconsulti, partecipi del consiglio adrianeo — « *quum iudicaret, in consilio habuit non amicos suos aut comites solum, sed iuris consultos et praecipue Iurentium Celsum, Salvium Iulianum, Neratium Priscum, aliosque, quos tamen senatus omnis probasset* ». — Ora, questi tre giureconsulti, secondo l'Haubold, non dovrebbero essere *comites* nè *amici*. Eppure la L. 17, D. *de iure patr.*, XXXVII, 14, contenente un rescritto dei *Divi Fratres*, qualifica Salvio Giuliano come *amicus* (... *sed et Salvii Iuliani, amici nostri, clarissimi viri hanc sententiam fuisse*), qualifica nella stessa guisa Volusio Meciano e tutti gli altri giurisperisti del consiglio, senza fare alcuna distinzione dagli altri consiglieri non giureconsulti. Egualmente amici di Adriano, in modo certo risulta, furono Celso e Nerazio; con tutta probabilità furono anche degli immediati antecessori di Adriano (1) (2).

Non senza ragione lo storico, tra gli *amici* e i *comites*, ricorda distintamente i giureconsulti, perchè infatti questi costituivano il contingente più autorevole dei consiglieri, davano al *consilium* l'impronta di consesso prevalentemente giuridico. Tale esso era sin da Augusto (3), malgrado l'origine politica, e si mantenne anche con Adriano, ciò che Sparziano, per questo imperatore, spesso constata.

Del resto su questo passo torneremo più oltre, trattando della pretesa rinnovazione adrianea nella organizzazione del *consilium principis* (4).

L'Haubold avvicinando due discoste affermazioni di Sparziano, che il principe (Adriano) *optimos quosque de senatu in contubernium imperatoriae maiestatis adscivit — quum causas cognosceret et senatores et equites romanos in consilium vocaret*, prende ancora argomento alla dualità del *consilium principis*.

A parte il nesso, molto problematico, tra questi due

(1) V. parte seconda, cap. VI, 2.
(2) V. parte terza, cap. II.
(3) V. parte terza, cap. II (giureconsulti dell'età di Augusto e successivi).
(4) V. parte seconda, cap. VI, 2.

brani, a parte che l'ipotesi mostra di avere un fondamento non troppo sicuro, giacchè prima ha per sua base la condizione dei giureconsulti nel consiglio, ora la condizione degli *equites*, quasi che gli uni si potessero scambiare con gli altri, l'Haubold dimentica che alla frase di Sparziano in *contubernium imperatoriae maiestatis* risponde perfettamente l'altra, meno recente, *circa principem occupati*, che viene usata a preferenza per i giureconsulti del *consilium* (1). Non si occupa nemmeno di accennare ai dubbi spontanei che possono ingenerare le due espressioni, avvicinate l'un l'altra. Che in *contubernium imp. maiest.* equivalga a *circa princ. occupatus* desumiamo dal Mommsen, il quale dimostra la stretta sinonimia che esiste tra le due frasi e inoltre conclude che ambedue convergono nell'unico significato di essere in *consistorium* (2). Invece secondo l'H. i giureconsulti e gli *equites* rimangono dal *consistorium* esclusi. E avvertiamo che il Mommsen si palesa in generale propenso all'ipotesi dell'Haubold; eppure da questo lato la considera virtualmente insostenibile.

Anche il significato che l'H., per suffragare la sua opinione, attribuisce rispettivamente a *causae* (*causae*) e a *negotia* non ci sembra conforme al vero. *Negotium* ha un significato generico, che si determina volta per volta e talora coincide con quello di *causa*, come nella L. 3, C. *de legibus*, I, 14: *interlocutiones quas in uno negotio iudicantes protulimus* (3).

Se Lampridio parla distintamente di *causae* e di *negotia*, ed invero non sono sinonimi, Svetonio, in uno dei passi (4) che l'Haubold adduce, con *negotia*, comprende le attribuzioni in generale del senato, e quindi anche quelle giudiziarie, che invece, secondo l'H., dovrebbero essere comprese nel nome di *causae*. L'altro passo (5) contraddice ancor più direttamente col modo di vedere dell'Haubold; in questo brano lo storico fa menzione veramente di *affari pubblici*, di perti-

---

(1) L. 11, § 2, D. *de min.*, IV, 4.
(2) *Römisches Staatsrecht*, Berlino, 1887-88, II, p. 948 sgg.
(3) Dernburg, *Pandekten*, Berlino, 1884. I. § 42, p. 94 (5), Anm. (in fine).
(4) *Aug.*, c. 35.
(5) *Tib.*, c. 55.

nenza del *consilium*, e appunto perchè si tratta di affari d'ordine pubblico aggiunge espressamente al sostantivo (*negotiis*) l'aggettivo (*publicis*). Se *negotium* avesse il significato che l'Haubold gli attribuisce, l'epiteto, più che un'imprecisione, costituirebbe un errore inesplicabile.

b) quanto ai due passi di Lampridio, l'H. si fonda anche questa volta unicamente sovra una certa corrispondenza, o meglio, sovra una certa contrapposizione, che sembra esistere tra due diversi fatti che lo storico afferma. Vero è che ora i due fatti contemplano ambedue il consiglio. Ma intanto lo storico non fa menzione alcuna di senatori, di cavalieri o di giureconsulti, sicchè l'ipotesi dell'Haubold, che in massima parte prende argomento dalla diversa condizione rispettivamente dei senatori e dei giureconsulti e cavalieri nel consiglio in generale, in guisa che gli uni costituissero il consesso più sacro, poi detto *consistorium*, gli altri *l'auditorium*, avrebbe, in ordine a questa prova, un valore affatto indiziario.

Inoltre l'H. non avverte le gravi contraddizioni in cui cade. Prima egli aveva fissato il criterio di distinzione fra le attribuzioni del *consistorium* e quelle dell'*auditorium* in modo che all'uno incombessero funzioni politico-amministrative, legislative, al secondo funzioni giudiziarie e s'appoggiava sul significato di *negotia*, affari pubblici, vocabolo che si riscontra in un passo di Sparziano, secondo l'Haubold riferentesi al *consistorium*, e di *causae*, controversie giudiziarie, vocabolo che in un altro passo, secondo l'Haubold, riferentesi all'*auditorium*, serve a designare le attribuzioni di quest'ultimo collegio.

Ora invece Lampridio nel brano che l'A. fa riferire al futuro *consistorium* incomincia precisamente così: *Negotia et causas etc.*; sicchè l'Haubold è costretto a modificare un'altra volta la sua ipotesi nel senso che al *cons.* e all'*aud.* spettassero attribuzioni eguali, ma che il primo esercitasse una azione più intima e più importante. Tali successive modificazioni, che non risguardano elementi accessori, ma la parte costitutiva, scuotono, quasi per sè sole, la geniale ipotesi che esse tendono di adattare ai testi reluttanti. Non basta. I *principes scriniorum*, data la tesi dell'Haubold, sono parte del *consistorium*; eppure figurano soltanto nell'ordine degli

equites. Di più appartengono per la prima volta al consiglio con Alessandro Severo, al quale Lampridio si riferisce (1); ci pare strano che entrando per la prima volta nel consiglio sieno subito entrati nel sacro, nell'intimo consesso, come l'Haubold chiama il *consistorium*, senza passare per il tramite dell'*auditorium*. Poi, secondo l'Haubold, tutti i membri del *consistorium* formano parte dell'*auditorium*, eppure nel passo che dovrebbe concernere quest'ultimo, dei *principes scriniorum* non è fatta menzione alcuna.

Inoltre: secondo l' Haubold, secondo la sua ipotesi modificata *consistorium* ed *auditorium* hanno in massima eguali attribuzioni; ma il secondo passo di Lampridio (Leges etc.) considera propria di quello che dovrebbe rappresentare l'*auditorium* l'azione legislativa propriamente detta e tace di qualsiasi altra azione; quindi la modificazione dell' H. non sarebbe nemmeno essa precisa e bisognerebbe rinnovarla a sua volta nel senso che all'*auditorium* spettassero attribuzioni legislative esclusivamente al *consistorium* politico-amministrative e giudiziarie. Allora però l'*auditorium* verrebbe a trovarsi in una condizione superiore al *consistorium*, sarebbe l'*auditorium* il sacro ed intimo collegio dei Cesari, l'organo più diretto dei principi, giacchè la competenza legislativa viene considerata, ed è davvero, come la più alta, la più nobile prerogativa del principe, sia come imperatore, sia come magistrato.

Lungi pertanto dal ravvisare nei due passi di Lampridio qualsiasi attinenza ad un duplice consesso noi pensiamo che essi risguardino il supremo consiglio nell'unica sua forma; che nel secondo lo storico insista sull' attività legislativa propriamente detta del consiglio e forse accenni al fatto che per la compilazione delle leggi era richiesto maggior numero di consiglieri presenti che per altri oggetti, come non è improbabile supporre data l'importanza dell'argomento.

In seguito Lampridio ci tramanda che avendo a trattare di cose militari era solito il principe Alessandro adunare nel suo palazzo i veterani più prodi, i cultori di scienza militare, gli intendenti di topografia, infine i letterati, sovratutto

---

(1) *Alex. Sev.*, c. 14.

gli storici. L'Haubold afferma che questo brano suffraga gli altri due (1). Ignoriamo in quale maniera; forse si dovrebbe ricostruire accanto al *consistorium*, accanto all' *auditorium*, un altro consesso anonimo, con funzioni d' indole militare. Certo questo brano non si riferisce al consiglio; nulla si riscontra in Lampridio che induca a ritenerlo. Di più Lampridio avverte che con ciò seguiva Alessandro una abitudine di molti altri imperatori; però nè Lampridio, trattando dei consigli d'altri Cesari, nè gli altri scrittori, trattando di Alessandro e di tutti gli altri consigli, annoverano tra i membri degli stessi i personaggi che or ora abbiamo enunciati.

c) Per quanto concerne Zosimo (αἱρεθείς (*imp.*) παρὰ Στελίχωνος πάρεδρός τε ὁμοῦ καὶ σύμβουλος) dobbiamo per ora limitarci ad affermare, rimandando la prova a più tardi, quando tratteremo della organizzazione del *consistorium* (2). Oltre i *comites consistoriani* propriamente detti, pur essi con Giustiniano ufficiali dello Stato, sono membri del *consistorium* quasi tutti i funzionari illustri e molti altri spettabili, scelti, di regola, da alcune categorie determinate. Sia gli illustri, come questi spettabili presentano una duplice qualità ufficiale, quella del loro grado e quella del *consistorium*, coprono insomma con Giustiniano, a cui Zosimo si riferisce, due diversi uffici simultaneamente, i quali però perfettamente s'integrano. Ora Zosimo allude nel passo citato a queste due diverse qualifiche: παρεδρός, come anche ne indica l'etimologia, corrisponde ad una carica di palazzo, σύμβουλος all'altra carica, pur essa di palazzo, concomitante, di membro del *consistorium*.

d) La Nov. XXIII di Giustiniano, nel suo capo 2° a noi sembra sia in diretta contraddizione con l'ipotesi dell'Haubold. L'H. l'adduce a dimostrare la promiscuità nell'uso di *consistorium* e *auditorium*, derivante dal fatto che tutti i membri del *consistorium* sedevano altresì nell'*auditorium*. Ma siccome la Novella si riferisce puramente ed esclusivamente alla procedura avanti il tribunale e il consiglio dell'imperatore, e siccome, secondo l'H., *auditorium* designa particolarmente il

(1) *Alex.*, 14.
(2) V. parte quinta, cap. II.

consiglio imperiale, costituito e raccolto in sede giudiziaria, ci pare che l'occasione più propizia alla tesi dell'insigne scrittore, dovrebbe sussistere nella Novella in esame, che in nessun altro luogo come in questo sarebbe stato nel suo vero posto il vocabolo *auditorium*. Invece dal modo con cui il cap. 2° incomincia: ....., *ad haec sancimus, si quando lis speratur in nostrum inferri consistorium*..... è d'uopo, data l'ipotesi dell'H., addossare in ultima analisi al legislatore una deplorevole imprecisione di linguaggio.

3. — In molte altre costituzioni imperiali il consiglio convocato in sede giudiziaria vien detto *consistorium* (1), ciò che ci rende ancor più alieni dal riconoscere che l'uso di *consistorium* nella suddetta novella dipenda da una eventuale promiscuità di termini.

Del resto l'Haubold medesimo, pur palesandosi incline alla opinione che all'*auditorium* incombessero attribuzioni d'indole prevalentemente giudiziaria, non determina qual fosse precisamente il campo d'azione del *consistorium*, quale quello dell'*auditorium*, tant'è vero che ad un certo punto dice che al *consistorium* spettavano quei *negotia* e quelle *caussae*, che erano proprie dell'*auditorium*. Se la sua ipotesi avesse un fondamento reale vi sarebbe stata materia nelle molteplici costituzioni, che indirettamente o direttamente alludono al consiglio degli imperatori, per una esatta demarcazione degli affari.

Anche la genesi e la evoluzione del consesso imperiale, quali sono scolpiti in brevi linee dal Becker, s'oppongono all'ipotesi dell'Haubold:

« Allein bald änderte sich diess Verhältniss, scrive il Becker (tra principe e senato), dass die eigentlich wichtigen Regierungmassregeln als *arcana imperii* nur in dem *consilium* beraten, nicht an den Senat gebracht wurden und dass anch Nichtsenatoren, namentlich *römische Ritter*, in das *consilium* eintraten, wodurch dieser Kabinetsrat *anfhörte* ein Ausschuss des Senates zu sein und von demselben sich gän-

(1) L. 5, § 2, C. *de tempor. et reparat. appell.*, VII. 63; L. 5, § 3, C. *eod.*, Nov. XXIV.

zlich löste, bis endlich unter Hadrian die ganze legislative und richterliche Thätigkeit des Senates auf das *consilium* überging » (1).

Per parte nostra avremmo desiderato che il Becker avesse ritratto a tinte più cariche l'attività iniziale del *consilium* nel campo legislativo e giudiziario. In ogni modo è certo, come a più riprese ci sarà data occasione di constatare, che le attribuzioni politiche del *consilium* vennero prestissimo oscurate dalle attribuzioni giuridiche, che fin da principio il *consilium*, non ostante l'origine strettamente politica, ebbe impronta schiettamente di corpo legislativo e giudiziario, ciò che non sarebbe avvenuto se l'amministrazione vera e propria fosse stata nel mondo romano disgiunta dal potere legislativo e giudiziario; fino a sovrapporsi per intero al senato, di cui era filiazione immediata. Di più, essendo i membri del consiglio, da Costantino a Giustiniano in grandissima maggioranza, con Giustiniano nella loro totalità funzionari od ex-funzionari (2), mancherebbe una qualsiasi ragione, appunto per la fusione costante, che nelle maggiori dignità, permane tra amministrazione e giurisdizione — la legislazione era prerogativa esclusiva del principe — a supporre, conformemente al sistema d'attribuzioni dei membri, una scissione del supremo collegio in due parti aventi funzioni diverse e distinte.

---

(1) Becker-Marquardt, *Handbuch der römischen Alterthümer*, II, 3, p. 231-235.

(2) V. parte quinta, cap. II.

PARTE SECONDA

I CONSIGLI DEGLI IMPERATORI

(Da AUGUSTO ad ALESSANDRO SEVERO)

Capitolo I.

Consilium di Augusto.

Sommario. — 1. Il *consilium principis* nel diritto pubblico dell'impero (ipotesi della « diarchia ») — 2. Periodi fondamentali del consiglio di Augusto; *lectio* e *adlectio* in correlazione al consiglio imperiale — 3. Primo e secondo consiglio di Augusto (costituzione, attribuzioni, caratteri, ecc.) — 4. *Amicitia* e partecipazione al consiglio; *consilium principis* e commissioni senatorie — 5. Due passi di Seneca e di Dione Cassio — 6. Cenno sopra la legislazione.

1. — Il prof. Cuq apre la sua magistrale monografia rilevando come la genesi e le vicende del *consilium principis* sieno strettamente legate alle vicende del senato al dischiudersi e col succedersi dell'impero (1). Il *consilium* sorge allora quando il senato, pur mantenendo le apparenze di depositario del potere sovrano, in realtà non si riduce che ad un docile strumento nelle mani del principe. Se dunque in parte il consiglio degli imperatori è il portato dell'usanza vetusta presso i Romani di non prendere alcuna notevole deliberazione senza il concorso di consiglieri, in massima

(1) *Op. cit.*, p. 311 sgg.

parte esso trae origine da un altro fatto storico o meglio da un insieme di fatti. Scende cioè come logica conseguenza dalla abdicazione dei poteri del senato, dalla costituzione e dal rapido estendersi dei poteri del principe. Sopra l'accentramento imperiale ai primi secoli il Mommsen palesa implicitamente dei dubbi. Disseminati qua e là in vari punti delle profonde sue ricerche sovra il senato e sul principato, essi assurgono a teorica positiva nelle ultime pagine, laddove una sintesi sapiente dischiude intera la visuale del senato nell'impero (1). Effettivamente nell'assetto teorico i due campi d'azione, del principe e del senato, sono nettamente divisi; questa impronta si conserva negli atti politici, legislativi, giudiziari. Però se ben si afferrino i preliminari di questi atti, se si percepiscano alcuni eventi retrospettivi, in apparenza di poca o veruna importanza storica, forse si può comprendere come anche laddove l'opera del senato sembra spontanea e naturale, in fatto essa risalga se non all'autorità, al volere del principe, da cui trae origine e a cui si informa. — Il Mommsen, nell'intento di ricostruire il diritto pubblico in sistema, era indotto ragionevolmente a considerare l'iniziativa del senato molto più frequente di quanto era in fatto, in tutti quei casi in cui teoricamente avrebbe dovuto verificarsi. Il concetto della « diarchia » risale in ultima analisi al metodo, che il Mommen intese seguire; tuttavia pur condividendo nel metodo è lecito dissentire dalla conseguenza indiretta della diarchia. Ammettere od escludere la diarchia, oppure scegliere una via intermedia e stabilire col Cogliolo la diarchia nel primo secolo soltanto dell'impero (2), significa considerare il campo d'azione del *consilium* diverso d'ampiezza, perchè il *consilium* doveva necessariamente uniformarsi alle facoltà dell'imperatore.

Dal canto nostro non discutiamo nessuna delle ipotesi suddette; ci basta aver determinato in somme linee quello che per noi rappresenta il substrato del consiglio. Procedendo,

---

(1) *Römisches Staatsrecht*, ediz. francese (Humbert), Paris, 1887 sgg., Tome 7, p. 484 sgg.

(2) Padelletti-Cogliolo, *Storia del diritto romano*, Firenze, 1886, cap. III, p. 374, n. (*f*).

forse ci sarà possibile giungere a fissare con relativa precisione, oltre che l'organizzazione, le attribuzioni reali del consesso a rilevare in qual modo praticamente si svolgesse l'azione dell'imperatore, via via a rassodare alcuni criteri sulle relazioni tra il principe e gli altri organi, come sul funzionamento degli stessi.

2. — Il lungo governo di Augusto può andar diviso dal nostro punto di vista in due diversi periodi: I. Dal cominciamento dell'impero e dalla istituzione del consiglio senatorio (727) alla riforma verificatasi, consoli Lucio Munazio Planco e Silio Cecina, nel 765; II. Dalla riforma del consiglio alla morte di Augusto, nel 767.

Forse non è fuor di ragione ravvisare un nesso logico tra questi due fatti, che superficialmente sembrano tra loro disgiunti, tra la prima *lectio* dei senatori, secondo il Landucci avvenuta nel 726 (1) e la genesi del consiglio senatorio. Taluni fanno risalire l'origine del consiglio al 726 (2), perciò i due fatti sarebbero contemporanei; è probabile tuttavia che il consiglio di senatori sia stato istituito dopo che Ottaviano « *cuncta, discordiis civilibus fessa, nomine principis sub imperium accepit* » (3), perchè la dignità imperiale non gli era stata dianzi ufficialmente riconosciuta, perchè altrimenti l'istituzione del collegio, che, badiamo, rappresenta tutt'altro che un atto privato, avrebbe avuto base men forte di legalità.

La *lectio* dei senatori, come anche l'*adlectio*, schiude la via a preparare e a consolidare il potere dell'imperatore, migliorando, è vero, il senato, ma costituendolo in maggioranza di creature del principe. Sebbene la nomina o la promozione dei senatori non venga considerata come un diritto imperiale se non in avanti con Domiziano (4), rappresenta in sè tuttavia un'arma possente nelle mani del principe, tanto più quando se ne guardino le risultanze pratiche. Rientra nelle attribuzioni dei censori, e fu in qualità di censore che

(1) *S. D. R.*, I, § 244, p. 544, 545.
(2) Lübker, *Lessico dell'antichità classica*, voce *Lectio*.
(3) Tacitus, *Annales*, I, 1.
(4) Landucci, *S. D. R.*, I, § 244, p. 544, nota 3.

Ottaviano vi die' opera (1). Però questi rimaneggiamenti delle liste senatorie si avverano frequenti volte al declinare della repubblica e vengono compiuti da personaggi, protagonisti di quei periodi storici, che si possono ritenere precursori dell'impero (2). Più accurata e più estesa delle precedenti, l'opera di Ottaviano di riordino del senato lascia intravedere lo scopo, che essa aveva, di plasmare nel senato una maggioranza flessibile e condiscendente. Subito dopo, Ottaviano depone il suo potere costituente e riceve dal senato il nome di Augusto (3), (4); nello stesso anno sorge il consiglio di senatori, che surroga il senato e quando non lo sostituisce gli segna la via da percorrere.

3. — Più larghe notizie intorno al consiglio di Augusto si ricavano tra gli storici dai libri di Dione Cassio. Era fino al 765 costituito dai consoli, da un rappresentante per ogni magistratura, da quindici senatori sorteggiati di sei in sei mesi (5). Siamo quindi di fronte ad un consiglio stabile e costante, se non nelle singole personalità, negli ordini e nel numero dei membri. È, come si vede, costituito essenzialmente da *senatores* e l'opera sua, oltre che di coadiuvare l'imperatore negli atti di sua podestà, è di vera e completa sostituzione del senato; anche quegli affari che soleano risolversi di mutuo accordo del principe col senato erano in fatto preparati e definiti preventivamente da questo consiglio più ristretto di senatorii (Svetonio) (6). Forse, interpretando Svetonio più largamente, si avrebbe del resto Tacito favo-

---

(1) V. n. precedente.

(2) Alludiamo al tentativo di Caio Gracco, a Silla, a Giulio Cesare (Landucci, *S. D. R.*, I, § 243, p. 543).

(3) Landucci, *S. D. R.*, I, § 200, p. 494, 495.

(4) Forse avremo mostrato di confondere il concetto di *lectio* con quello di *adlectio*. Non ignoriamo tuttavia che l'*adlectio* consisteva nella inscrizione da un grado senatorio inferiore in un grado superiore, oppure nella inscrizione di privati in un grado senatorio; la *lectio* rispondeva alla nomina, alla elezione dei senatori. Però una *lectio* generale, come quella di Augusto, involgeva l'*adlectio*, questa nel suo secondo modo non presenta veruna diversità dalla *lectio*.

(5) Lib. 53, cap. 21.

(6) *Aug.*, c. 35.

revole (1), si potrebbe dire che l'imperatore, esercitando fin da principio una vera signoria dispotica, trattasse nel suo consiglio qualsiasi affare, limitandosi talvolta alla formalità della sanzione senatoria.

Dagli storici, massime da Dione Cassio, si desume che questo primo consiglio perdurò inalterato fino al 765; si desume altresì che libera ivi fervea la discussione, libera l'iniziativa dei singoli membri, perfetto era l'accordo tra il principe e i coadiutori (2). Nel 765 il consiglio venne in questa guisa modificato: i senatori vennero elevati al numero di venti e il sorteggio, quasi a compenso, fu reso annuale; rimasero i consoli, degli altri magistrati del primo non troviamo menzione; vennero inclusi altresì i consoli designati, Tiberio, che poco prima era stato insignito della *tribunicia potestas*, i nepoti adottivi del principe, più tutti quei cittadini, senatori o non senatori, che il principe avesse stimato degni di aggiungere (3).

Con la istituzione di questo secondo consiglio, con la sanzione ch'essa ebbe per mezzo di apposito *senatus consultum* (4) l'iniziativa e l'influenza del senato rimasero completamente assorbite dai poteri del principe. Incomincia fin d'ora quell'accentramento, che contraddistingue tutto il diritto pubblico dell'impero. Quantunque a primo aspetto sembri che il senato abbia conservato, se non accresciuto, con l'impero la sua potenza e la sua autorità, in realtà, ben osserva tra gli altri Padelletti, esso erasi ridotto ad un'ombra vana di fronte ai diritti, o meglio alla supremazia reale, fin dai primordi sconfinata, del principe (5). Lo provano, a nostro vedere, più chiaramente che altro, le attribuzioni del *consilium principis*, quali vengono meglio che da Svetonio, enumerate e classificate da Dione Cassio, attribuzioni vastissime, universali, che lo storico designa in correlazione al caduto potere del senato (6). D'altra parte la facoltà che il principe si riconobbe d'ag-

(1) *Annales*, I, specialmente c. 1, 25.
(2) Dione Cassio, 53, 21. V. anche pr. I. *de codic.*, II, 25.
(3) Id., 56, c. 28.
(4) Id., 56, c. 28.
(5) Padelletti-Cogliolo, *S. D. R.*, cap. XXX, p. 370.
(6) Id., 53, c. 21.

giungere ai senatori, altri consiglieri, a qualunque ordine appartenessero, probabilmente giureconsulti, dimostra che il consiglio perdette molto presto il suo carattere originario di organo, emanazione del senato, per conseguire una esistenza propria, autonoma, ciò che il Becker splendidamente rileva (1) e fa precisamente iniziare con la partecipazione al consiglio di membri non senatori, senza però specificare quando questa abbia avuto veramente origine.

Quando verremo ad altri consigli, vedremo come tutti sieno approssimativamente conformati su questo definitivo di Augusto; anche il consiglio di Adriano non presenta se non che lievissime modificazioni (2).

4. — Finora abbiamo parlato di consiglieri magistrati, senatori, di giureconsulti e di cavalieri, seguendo fedelmente la dicitura degli storici, che solo di rado, giammai Dione Cassio, parlano di *amici* del *consilium* (3). Con questo avvalorano le fonti la nostra idea che pure nei primordi il consiglio non era considerato come organo privato del principe, ma in pari tempo non escludono che i consiglieri fossero *amici*, Nell'impero i magistrati venivano prescelti da una lista di candidati, preparata dall' imperatore (4). È logico pensare che questa lista dovesse essere costituita da personaggi che godevano piena e completa la fiducia dell'imperatore, che i prescelti fossero quelli che erano o si ritenevano i più intimi, i più provati amici. Così per avere accesso al senato era d'uopo trovarsi in ottima vista del principe. In ogni modo sotto Tiberio, venendo meno la politica abile e sagace di Augusto, fu eliminata la possibilità che nel Consiglio sedessero senatori simpatizzanti in teoria per l'antico regime, lasciando cadere per dissuetudine il sorteggio annuale (5).

---

(1) V. p. 17-18.

(2) V. parte seconda, cap. VI.

(3) Talvolta Seneca, *De Clementia*, I, c. 9 : « Consilium amicorum advocari iussit — renuntiavit autem extemplo amicis, quos in consilium rogaverat, imperavit et Cinnam unum ad se, dimissisque omnibus a cubiculo » — Vedi anche III, 7.

(4) Landucci, *S. D. R.*, I, § 207, p. 502.

(5) V. p. 32 sgg.

Nè dobbiamo d'altronde trascurare, che l'espressione *amicus* in ordine all'imperatore, fors'anche al consiglio, non ha in questo periodo ed in seguito il significato stretto, rigoroso di favorito del principe, bensì un più largo significato, nell'uso comune, che suole applicarsi a quanti godevano la benevolenza del principe a quanti si mostravano propensi al nuovo ordine di cose: ad esempio Svetonio chiama *amici* i senatori favorevoli all'impero, *minus amici* gli indifferenti o timidamente contrari (1). - Quanto alla commissione senatoria e ai rapporti di essa col *consilium principis* propriamente detto, abbiamo ben poco ad osservare.

Il primo consiglio di Augusto corrisponde alla commissione di senatori: noi però prima ed ora abbiamo senz'altro adoprato il termine « *consilium* », perchè effettivamente questa commissione, stimiamo di averlo implicitamente dimostrato, non è che un vero e proprio consiglio, Se si vuole, si può dire benissimo che il *consilium principis* abbia avuto inizio solamente nel 765. Allora il nucleo del consiglio era costituito dalla commissione ossia dai membri senatori. In breve questa commissione cessò di rappresentare un gruppo particolare di consiglieri, una sezione non autonoma, ma distinta, venne totalmente assorbita nel *consilium* propriamente detto; nè a ciò fu senza dubbio estranea la prevalenza, che nel *consilium* avevano rapidamente assunto gli *equites* (2); prevalenza in breve così accentuata da provocare espressamente per parte di Adriano il tentativo di ridare al consesso il suo primitivo carattere di corpo senatorio (3).

5. — Per ultimo noi possiamo lasciar correre in silenzio due passi uno di Seneca, l'altro di Dione Cassio, che a torto si potrebbe considerare relativi al consiglio sotto Augusto, ingenerando così dei dubbi sulla organizzazione, quale abbiamo tentato di porre in luce.

---

(1) Per es. *Aug.*, cap. 53. — Lo storico, a dir vero, adopera in questo passo il vocabolo *familiaris* (*minus familiaris*). Non ignoriamo però che nell'uso comune, per alcuni scrittori specialmente, *familiaritas* è sinonimo di *amicitia*.

(2) V. successivi consigli.

(3) V. cap. VI, 1, 2.

Secondo Seneca, Ottaviano: *Sallustium et Cocceios et Deillos et totam cohortem primae admissionis ex adversariorum castris conscripsit. Iam Domitios, Messallas, Asinios, Cicerones et quidquid floris in civitate erat clementiae suae debebat* (1).

Queste parole del filosofo si riferiscono soltanto alla *cohors primae admissionis*, alla classe più eletta degli *amici* e mettono in chiaro la clemenza e la sagacia di Ottaviano, che, secondo l'insigne maestro di Nerone, aveva saputo affascinare del suo nome e delle sue virtù tutti i suoi più illustri avversari, tutto il fiore della cittadinanza. Presentano riferimento ad un fatto, che allorquando Ottaviano diventò Augusto, allorquando sorse il consiglio, era ormai un fatto compiuto, nè hanno alcuna relazione con la commissione senatoria o col *consilium*. Certamente molti dei personaggi che Seneca enumera. dovevano più tardi figurare tra i coadiutori del principe.

Il passo di Dione Cassio si riferisce invece propriamente ad Augusto. È così espresso: Μετά δὴ σοῦ ἀεὶ μὲν οἱ ἐντιμότατοι καὶ τῶν βουλευτῶν καὶ τῶν ἱππέων, ἤδη δὲ καὶ ἕτεροι τινες ἔκ τε τῶν ὑπατευκότων καὶ ἐκ τῶν ἐστρατηγηκότων ἄλλοι ἄλλοτε διαγιγνωσκέτωσαν. A nostro credere, non concerne direttamente il *consilium principis* (2).

In altri luoghi che invece direttamente alludono al *consilium* adopera lo storico ben altre espressioni: καὶ συμβούλους..... ἠτήσατο — τὰ μὲν ἄλλα αὐτὸς μετὰ τῶν συνέδρων καὶ διεσκέψατο καὶ ἐδίκαζεν — σύμβουλους ἐς ἑξάμηνον (3).

Secondo il frammento in esame farebbero parte del consiglio οἱ ἐντιμότατοι καὶ τῶν βουλευτῶν καὶ τῶν ἱππέων, mentre trattando indubbiamente e diffusamente del consiglio ci tramanda altrove lo storico che i senatori erano sorteggiati e per di più non fa menzione alcuna dei cavalieri; ne farebbero parte i *consulares* e i *duces*, mentre altrove accenna distintamente ai consoli e tace dei duci. Sarebbe poi assurdo ritenere che l'opera dei coadiutori del principe si risolvesse in un esame

(1) *De Clementia*, I, 10.
(2) Lib. 53, cap. 13.
(3) V. passi citati.

della loro capacità e delle loro attitudini, davanti l'imperatore, che non si peritava, continua lo storico, di riprendere le opinioni errate, quando si volga per un istante il pensiero al carattere del consiglio, ai nomi dei personaggi che sappiamo farne parte.

Le parole di Dione Cassio si possono altrimenti spiegare. Ricordiamo che Augusto nella sua sapiente politica soleva concedere di frequente, specie ai nobili — *coeteri nobilium*, scrive infatti Tacito, *opibus et honoribus extollerentur* (1) — le insegne di senatore. *quaestoria*, *praetoria*, *consularia* (2). Questa concessione risolvevasi in una vera e propria *adlectio*, ma non dava diritto in avvenire a coprire il grado corrispondente. Però dei consolari taluni venivano preposti al governo delle provincie col nome di legati o propretori (3).

Ora noi crediamo che il passo di Dione Cassio e in genere l'intero articolo XXXIII che lo contiene, si riferisca ad un divisamento, realizzato, di Augusto, di accogliere intorno alla sua persona molti di questi nuovi insigniti dei più alti gradi senatorii perchè acquistassero il senso pratico degli affari, facendoli spesso presenziare alle riunioni del *consilium*. Rammentiamo che lo storico parla distintamente di ὑπατευκότων ossia di *consulares*, ossia di futuri governatori provinciali. Nemmeno erano escluse delle personalità appartenenti all'ordine equestre; s'annoverano per di più dei comandanti militari, che soltanto molto più tardi figurano tra i consiglieri, ma che potevano essere chiamati ad assistere al consiglio per dare degli schiarimenti d'indole tecnica, essendo le attribuzioni del supremo consesso anche d'ordine militare.

Tutti questi personaggi assistevano talvolta alle adunanze del collegio, come in seguito assisteva gran parte del personale di palazzo, manifestavano la loro opinione, se richiesti,

---

(1) *Annales*, lib. I, cap. 2. — E Svetonio (cap. 38): « Liberis senatorum, quo celerius reipublicae assuescerent, protinus virilem togam, latum clavum induere, et curiae interesse permisit; militiam auspicantibus non tribunatum modo legionum, sed et praefecturas alarum dedit (e rammentiamo che Dione Cassio, nel passo suddetto, parla appunto di τίνες... ἐκ τῶν ἐστρατηγηκότων); ac ne quis expers castrorum esset, binos plerumque laticlavios praeposuit singulis aliis ».

(2) Landucci, *S. D. R.*, § 244, p. 544, n. (2).

(3) Dione Cassio, lib. 53, cap. 13.

ma non avevano alcuna ingerenza nelle attribuzioni del consiglio.

6. — L'operosità legislativa del consiglio di Augusto non fu esigua. Le *leges*, tra cui celebri la *lex Julia de annona*, *iudiciorum privatorum et publicorum*, *de ambitu*, *de vi publica et privata*, *peculatus et de sacrilegiis*, *de adulteriis coercendis et de pudicitia*, *sumptuaria*, la cosidetta *lex Julia et Papia Poppaea* (1), risalgono indubbiamente all'opera del consiglio imperiale: abbiamo poco dianzi determinato le attribuzioni del *consilium* in correlazione all'esercizio di fatto dei poteri del principe; ora possiamo aggiungere le testimonianze degli scrittori storici, i quali, con raro accordo, attribuiscono tutti esclusivamente ad Augusto l'iniziativa, la compilazione, la promulgazione di queste leggi (2).

Queste rappresentano il maggior contingente del momento legislativo attuale. Altre disposizioni in forma di *Edicta* disciplinano, come del resto le leggi, svariati argomenti, sia i rapporti tra coniugi, vietando ad esempio l'*intercessio* della moglie pel marito (3), sia le *servorum quaestiones*, permesse soltanto nel caso di gravi reati o quando per altra via non fosse possibile giungere alla scoperta del reo (4), massimamente la distribuzione delle acque, alla quale sono precisamente dedicati due Editti, uno generale (5) l'altro più ristretto, che prendendo occasione dal dono fatto alla colonia di Venasco d'un acquedotto, scioglieva alcune particolari questioni, a cui avrebbero potuto dar motivo le concessioni d'acqua (6).

Un editto dichiara nulla la vendita della cosa litigiosa fatta allo scopo di poi rivendicarla, e statuisce in confronto

---

(1) Landucci, *S. D. R.*, I, § 32, p. 111 seg.

(2) Citiamo ad esempio: Dio Cassius, lib. 53, c. 21; lib. 54, c. 3 — Plinius, *Hist. Nat.*, 6, 31 — Zonaras, 10, 34 — Plutarch., *Apoph. Aug.*, 8 — Tacitus, *Ann.*, 3, 25.

(3) L. 2, pr. D. *ad Sc. Vell.*, XVI, 1 (Cuq, *op. cit.*).

(4) L. 8, pr. D. *de quaest.*, XLVIII, 18 (Id.).

(5) Frontinus, *De aquaeductibus*, XIX (Id.).

(6) *Corpus Inscriptionum Latinarum*, X, 4842 (Id.).

dell'acquirente una multa a profitto del fisco (1); un'altra costituzione, probabilmente un *decretum*, riconosce validità ai *codicilli* (2).

Alcune norme son dedicate al diritto sacro, che, ancora in questo periodo, quasi fronteggia per importanza il diritto civile (3). Molte concernono la costituzione politica dello Stato, il diritto pubblico in genere a differenza delle legislazioni successive, in cui le costituzioni sul diritto privato vi sono infinitamente più numerose e più notevoli delle costituzioni in diritto pubblico.

Venne particolarmente determinata e regolata la divisione amministrativa dell' impero (4); nello stesso tempo, massime per le provincie imperiali, venne provveduto alla riorganizzazione delle magistrature (5).

Per le provincie senatorie gli ordinamenti amministrativi, fiscali, ecc., rimasero probabilmente gli stessi: l'*ordo* tuttavia dei magistrati venne fissato dal principe (6). Altre norme, alcune dispongono che i magistrati scaduti d'ufficio, debbano trovarsi entro mesi tre in Roma, affine di render conto eventualmente del loro operato (7), alcune stabiliscono delle modalità per rendere meno gravosa l'applicazione delle imposte (8), concernono, a nostro credere, secondo le fonti, tanto i magistrati delle provincie imperiali, quanto quelle delle senatorie e scuotono per tal guisa la geniale ipotesi della diarchia.

Tutte queste disposizioni presentano speciale importanza anche considerate da un altro punto di vista. Son note le condizioni tristissime delle provincie al cadere della repubblica. Il principato fu per le provincie un vero e proprio sollievo, e non per le sole provincie imperiali, ma anche per

---

(1) Fragm. *de iure fisci*, 8 (Cuq, *op. cit.*).

(2) Pr. I. *de codic.*, XI, 25.

(3) Pernice, *Marcus Antistius Labeo*, Halle, 1873 sgg., I, p. 4; cfr. p. 40-51.

(4) Strabo, 17 in fine, p. 1197; 3, p. 253 sgg.; Dio Cass., lib. 53, cap. 12; Svet., in *vita Augusti*, c. 47.

(5) Padelletti-Cogliolo, *S. D. R.*, capo XXI, p. 382 sgg.

(6) Dio Cass., lib. 53, cap. 13.

(7) Id., lib. 53, cap. 15; lib. 57, cap. 10.

(8) V. nota precedente.

le senatorie, alle quali s'estese legalmente dal 731 l'autorità imperiale in forza del potere proconsolare su tutte le provincie, che in quel tempo Augusto ottenne (1). Le costituzioni che abbiamo ricordate, e parecchie altre rispondono a quest'opera riparatrice dell'impero. D'allora veramente, dal 731, incomincia tutta quella serie di norme che son volte ad un migliore riordino della amministrazione provinciale; alcune però risalgono ad un tempo anteriore, e, comuni come sono probabilmente per tutte le provincie, preparano il conferimento del potere proconsolare all'Augusto e la conseguente legislazione. I successori di Augusto continuarono, sebbene con molto minore intensità, nello stesso programma, come di volta in volta avremo occasione di constatare: a mo' di esempio, per la giurisprudenza del *consilium principis*, i procedimenti contro i governatori provinciali avean luogo di regola al tribunale del principe (2), gli appelli, anche dalle più lontane provincie, all'imperatore vennero, per quanto possibile, facilitati (3), alle provincie è in gran parte dedicato un lungo, completo Editto di Nerone, che richiamerà a suo tempo la nostra attenzione (4); anche nel basso impero l'azione imperiale su questo campo non s'arresta, quantunque assuma un indirizzo nuovo, come nuovi erano i disagi e le cause (5).

Rammentiamo infine come ad Augusto risalga la nuova imposta fondiaria su tutte le terre dell'impero, tranne quelle dichiarate *iuris italici* (6), e sieno opera di lui molte costituzioni che istituiscono nuove colonie (7), in Italia, nello scopo di allogare la popolazione affluente nella metropoli e di dividere terreni fra i veterani, fuori d'Italia, a nostro avviso,

---

(1) Padelletti-Cogliolo, *S. D. R.*, capo XXI, p. 382 sgg.

(2) V. *consilium* di Nerone (parte seconda, capo IV).

(3) Cuq, *op. cit.*, p. 454.

(4) V. parte seconda, cap. IV, 2.

(5) V. parte quinta, cap. II (Logislazione).

(6) Landucci, *S. D. R.*, I, c. 320, p. 685, 686.

(7) Plinius, *Hist. Nat.*, 5, 1, 18, 29. — Lib. Colon, I, p. 227, 233, 237, 238; II, p. 254, 255, 256. — Tacitus, *Annales*, V, 10. — Pausanias, *Archaic.*, VII, 18, L. 1, § 1, D. *de censibus*, L. 15, e Tacitus, *Germ.*, 41. — Dio Cass., 54, 23. — Eutropius, VII, 6, e Aurelius Victor, *Epit.*, 2; *De Caesaris*, 2.

per iniziare quel processo, lento e graduale, di romanizzazione delle provincie, che in seguito, a cominciare da Adriano, ebbe nuovo e vigoroso impulso, con la progressiva sostituzione di norme giuridiche prettamente romane alle norme e agli usi locali (1).

Un'altra categoria di leggi imperiali risguarda strettamente l'assetto politico dello Stato. Non sono radicalmente innovatrici e si comprende laddove si pensi alla natura e al carattere del principato, o istituiscono nuove, modeste magistrature, che in avvenire diventano supreme e soppiantano le antiche cariche repubblicane; oppure contemplano le precedenti magistrature, senza modificarle sostanzialmente, accrescendone il numero dei titolari o regolandone le funzioni. Molte nascondono dietro lievi trasparenze l'assoluta supremazia del principe.

Rammentiamo a titolo d'esempio, rilasciando al lettore di dividere per classi, la *cura operum publicorum*, la *cura viarum*, *aquarum*, *alvei Tiberis*, *frumenti populo dividundi*, il *triumviratus legendi senatus*, il *triumviratus cognoscendi turmas equitum*, i pretori aumentati al numero di sedici (2), i censori, *creari desitos longo intervallo* (3), infine la *praefectura urbi* e la *praefectura praetorio* (4). La *praefectura praetorio* figura tra le cariche imperiali; del pari viene considerata la *praef. urbi*, quantunque non nuova all'impero. Però sia perchè cessò da lunghissimo tempo con la istituzione della pretura (5), sia perchè da Augusto venne restaurata su basi essenzialmente diverse, Dione Cassio e gli altri considerano questa magistratura come un portato esclusivo dell'impero. Molto superiore da principio alla *praef. praetorio*, lo desumiamo anche dalla circostanza che per primo l'ottenne Messalla Corvino, giureconsulto, amico del principe, membro autorevolissimo del consiglio imperiale, quantunque dopo soli sei giorni dimissionario, avendo, ci tramanda Gerolamo (6),

---

(1) Cuq, *op. cit.*, p. 440-441.
(2) Svet., in *vita Augusti*, c. 37.
(3) L. 2, § 32, D. *de orig. iuris*, I, 2.
(4) Dio Cass., lib. 52, c. 21.
(5) Landucci, *S. D. R.*, I, § 174, p. 460, 461.
(6) Hyeronimus, in *Euseb. Chron. Olymp.*, 188, 3.

constatato l'indegnità della carica, venne presto sorpassata in prestigio dalla prefettura del pretorio, che, sotto Adriano, apparisce oramai come il più alto ufficio, a cui un cittadino potesse aspirare (1). D'allora ed in seguito il *praefectus urbi* copre il secondo posto nella gerarchia degli onori (2).

Infine anche su questo campo alcune disposizioni, di genere diverso — venne ad esempio statuito che il senato non dovesse adunarsi che in giorni determinati (3), venne posto ai senatori il divieto di allontanarsi dall'Italia senza aver avuto il permesso dall'imperatore (4) —, servono a mettere in chiaro l'estensione dei poteri effettivi del principe e concorrono esse pure a rendere praticamente insostenibile l'ipotesi, a cui più volte ci siamo riferiti, della diarchia.

Capitolo II.

Consilium di Tiberio.

Sommario. — 1. Costituzione; continuità tra il *consilium* d'Augusto sia per l'organizzazione sia per le attribuzioni; funzione preparatoria ai processi penali del senato; il *consilium* a Capri — 2. Cenno sopra la legislazione.

1. — Tra il *consilium* di Augusto e quello di Tiberio sussiste a nostro credere una assoluta continuità. Fino al 772 rimase integralmente il precedente *consilium* salvo qualche modificazione nelle persone, modificazione inerente al tempo e al cambiamento di governo. Nel 772 o in quel torno, nell'intento certamente di coprire i vuoti, restando fermi i precedenti consiglieri (*super veteres amicos et familiares*) Tiberio assunse nel consiglio *viginti e numero principum civitatis*, tra i quali s'annoverava Seiano (5), il quale forse talora, come più tardi da Costantino per una apposita legge il Pre-

(1) V. parte terza, cap. I.
(2) V. nota (1), e parte quinta, cap. II (*praefectus urbi*).
(3) Dio Cass., lib. 55, cap. 31.
(4) Id., lib. 52, cap. 42.
(5) Svet., *Tib.*, cap. 55. V. anche Dio Cass., lib. 57, capo 21.

fetto del Pretorio, occupava in nome dell'imperatore la presidenza del supremo consesso (1). Nessuna innovazione venne in questo modo recata nella costituzione organica del consiglio, quale sussiste dianzi con Augusto; magistrati, senatori, cavalieri rappresentano allora come ora le categorie dalle quali vengono tratti i consiglieri del principe; anche le proporzioni numeriche crediamo non differissero gran che. Soltanto riferendosi a Tiberio le fonti mostrano di escludere che per i membri senatori continuasse il sorteggio; però dobbiamo riflettere che già con Augusto le rinnovazioni di parte del *consilium* col sorteggio dei membri senatori vennero rese più discoste, essendosi prorogate da sei in sei mesi da anno per anno (2). Di più, i *viginti e numero etc.* di Tiberio non significano esclusivamente dei *senatores*, bensì comprendono senatori insieme e cavalieri (3); corrispondendo essi in certo modo ai venti senatori del secondo, definitivo consiglio di Augusto, e annoverandosi senza dubbio tra i precedenti (*amici et familiares*) tanto dei senatori, quanto dei cavalieri, il sorteggio, almeno secondo i criteri e le forme dell'anteriore consiglio, non avrebbe potuto esattamente aver luogo. D'altronde il senato consulto, che durante Augusto diede sanzione legale alla istituzione del *consilium principis*, risguarda, anzichè la organizzazione le attribuzioni e le funzioni (4) del consiglio. Queste innovazioni di Tiberio non menomano l'autorità della deliberazione senatoria.

Nel consiglio di Tiberio, le fonti lasciano indurre, erano gli *equites* accresciuti di numero; anche questo fatto trova dapprima un presupposto, in quanto che il consiglio di Augusto in origine costituito da soli senatori, poscia innovan-

---

(1) Svet., in *vita Tiberii*, cap. 35.

(2) V. p. 23.

(3) Ed infatti dei tre consiglieri che seguirono l'imperatore a Capri era *Curtius Atticus, eques ex inlustribus* (Tac., *Ann.*, IV, 58). Pare che anche Seiano, altro consigliere imperiale a Roma e a Capri, fosse soltanto degli *equites* (Tac., *l. c.*). Basta del resto ricordare che Svetonio parla chiaramente di *principes cuiusque ordinis*, ossia dei due ordini, senatorio ed equestre (V. *Aug.*, cap. 66).

(4) Dio Cass., lib. 56, cap. 28. — Tacito del resto narra: « Id quoque morum Tiberii fuit continuare imperio ac pluresque ad finem vitae in iisdem exercitibus et iurisdictionibus habere » (*Annales*, I, 80).

dosi lasciò un certo adito agli *equites* (1). In avvenire questi prevalsero del tutto.

Svetonio, alludendo alle attribuzioni dei consiglieri di Tiberio, fa menzione solamente di affari pubblici (2), quindi politici, legislativi, amministrativi, forse in riferimento al carattere precipuo del *consilium* di essere organo di sostituzione del senato. Anche trattando del consiglio di Augusto parla lo storico soltanto *de negotiis, ad senatum referendis* (3), mentre Dione Cassio, più particolareggiato insiste anzitutto sugli argomenti d'ordine pubblico, non obliando però di fare un accenno anche a quegli uffici che sono inerenti alla giurisdizione del principe (4).

È un fatto però che con Tiberio questa giurisdizione non aveva motivo di svolgersi così di spesso come sotto Augusto. Tutti i processi penali, che Tacito ricorda o descrive, ebbero corso in senato (5). Quantunque il principe fosse ben lungi dall'esercitare nell'assemblea senatoria quell'azione e quella influenza soltanto, che gli venivano dal suo ufficio di *princeps senatus* e dalla podestà imperiale, non si può negare tuttavia che questi processi rientravano od erano stati deferiti alla competenza giudiziaria del senato.

L'opera preliminare e, potremmo dire, decisiva era però del *consilium*. Le *orationes* con le quali l'imperatore portava i processi davanti i senatori, contengono ben altro che una semplice esposizione dei fatti e dell'accusa, ma un'accurata disamina dei capi d'imputazione e delle prove, che include implicitamente il giudizio (6). Del resto, nel processo di Pisone, che Tacito, più diffusamente che per gli altri, segue nelle varie sue fasi, sappiamo, dallo storico medesimo, che l'imperatore prima del senato raccolse i suoi consiglieri, indi coordinò le deposizioni dei testi, determinò la natura del

---

(1) V. Consiglio di Augusto.

(2) *Tib.*, cap. 55: « Velut consiliarios in negotiis publicis ».

(3) *Aug.*, cap. 35.

(4) Lib. 53, cap. 21.

(5) *Annales*, I, 74; III, 12; III, 22; III, 67. — V. anche Dio Cass., lib. 58, cap. 3.

(6) V. nota precedente.

reato, poi rimise il tutto al senato, l'opera del quale, anche per chi ignorasse l'attitudine passiva dei senatori, doveva ridursi, secondo questi precedenti, ad una effimera formalità. Basta scorrere in ogni caso l'*oratio* introduttiva, che Tacito riporta nella sua integrità. I senatori che in questo ed in altri processi soleano prendere la parola nell'assemblea erano probabilmente membri del consiglio, a ciò destinati.

Il consiglio di Tiberio, però grandemente falcidiato, seguì l'imperatore nel volontario esilio di Capri. « *Profectio arcto comitatu*, narra Tacito, *fuit, unus senator consulatu functus Cocceius Nerva, cui legum peritia, eques Romanus, praeter Seianum, ex inlustribus Curtius Atticus* (1).

Degli altri cortigiani, del personale subalterno di palazzo non fa lo storico cenno alcuno, mentre di questi tre personaggi fa breve, ma diligente menzione sia dei nomi, sia della qualifica e del grado. Avevano titolo più che ogni altro a sedere nel consiglio. Nerva pel suo valore di giureconsulto, per la dignità di senatore consolare, perchè infine il più intimo amico dell' imperatore (2); Curzio Attico, perchè, come Seiano, dei più illustri dell'ordine degli *equites*; di Seiano è inutile discorrere, perchè è nota la sua immensa influenza. *Comitatus* involge quasi sempre l'idea del *consilium*; nel caso attuale ci sembra che al *consilium* particolarmente si riferisca, in quanto che, nel contesto, s'applica direttamente ai tre personaggi che subito susseguono. Tacito, del resto, non adopera mai il vocabolo *consilium* a designare il consiglio dell'imperatore. Per ultimo, anche lungi dalla capitale, seguiva Tiberio ed imprimeva della sua ferrea volontà l'andamento delle pubbliche cose; nè i processi senatorî, nei quali tanta parte, abbiamo tentato di provare, esercitava il *consilium*, erano di molto scemati (3). Tutto ciò ne induce a ritenere che il *consilium* fosse allora a Capri rappresentato da Nerva, da Curzio Attico, da Seiano, tanto più che Svetonio ci

---

(1) *Ann.*, IV, 58; la partenza, a dir vero, fu per la Campania (*Ann.*, IV, 57); ma dopo breve permanenza, quivi, passò l'imperatore, stabilmente, nell'isola di Capri (*Ann.*, IV, 67).

(2) Tacito, *Ann.*, VI, 26.

(3) Id., *Ann.*, IV, 68, 75; V, VI.

tramanda che del consiglio di Tiberio al principio del regno, pochi o nessuno furono i superstiti (1), ed invero anche di questi tre, Seiano cadde presto in disgrazia, Cocceio Nerva preferì il suicidio alla vergogna di essere complice, anche involontario, della tirannide.

2. — La legislazione di Tiberio rientra in massima parte nella provincia del diritto privato, che s'intitola alla *familia*. In rapporto alla precedente legislazione e alla successiva, di Claudio, non presenta grande originalità; molte norme si possono ritenere di coronamento alla legge *Julia et Papia Poppaea*, o introducono nuove disposizioni o mirano alla applicazione rigorosa della legge suddetta e d'altre affini, alle quali per vie traverse si tentava di eludere.

Facciamo menzione saltuariamente di poche specifiche disposizioni.

Secondo Svetonio, *matronas prostratae pudicitiae, quibus adcusator publicus deesset, ut propinqui more maiorum de communi sententia coercerent (imperator), auctor fuit* (2). Questo atto legislativo, entra probabilmente nel novero degli editti, ripristina una vecchia usanza del tribunale domestico, e quando si ponga mente alle cause generali che lo determinarono, può ritenersi come un indice sicuro del grado di corruzione, oramai invalsa, e dell'effetto che in pratica aveano avuto le leggi di Augusto. Del pari dimostra la corruzione e l'inefficacia delle leggi, il *decretum* con cui l'imperatore *equiti Romano iurisiurandi gratiam fecit ut uxorem in stupro generi compertam dimitteret, quam se nunquam repudiaturum ante iuraverat* (3). Presenta pure importanza, di riflesso, anche per le condizioni generali del tempo, una costituzione, che a nostro credere risponde alle prime avvisaglie del cristianesimo in Roma. Venne in questa legge disposto che gli israeliti giovani fossero relegati — non adopriamo il vocabolo

---

(1) *Tib.*, cap. 55. Così si comprende Dione Cassio, secondo il quale Claudio rinnovò l'uso dei consigli imperiali, che con la dimora di Tiberio a Capri era stato interrotto (lib. 60, cap. 4).

(2) *Tib.*, cap. 35.

(3) Svet., *Tib.*, cap. 35.

in senso giuridico penale — nelle provincie di clima più aspro, gli altri tutti *eiusdem generis vel similia sectantes* dovessero abbandonare Roma, sotto pena di perpetua servitù, se nol facessero (1). La costituzione è diretta propriamente contro gli israeliti; ma si riferisce ancora a delle sette, come allora si diceva, affini, e tale è infatti il cristianesimo e tanto più lo era nei principî, nel concetto monco ed impreciso anche dei più dotti. Di più, siccome Augusto aveva raffermato per gli israeliti piena e completa la libertà di coscienza e di culto, sempre che allo Stato non venisse un pericolo (2), saremmo propensi a ritenere, non nascondendoci tuttavia la possibilità di altre cause, quali sarebbero la politica rigida e autocratica del successore, o che gli israeliti avessero dato essi stessi motivo a delle norme coercitive, che alla legge vessatoria di Tiberio abbia prestato occasione il sorgere anche in Roma dei primi proseliti del cristianesimo, che erano o si consideravano confusi tra gli israeliti, tanto più quando si pensi che il cristianesimo suonava fin da principio come una minaccia per l'assetto politico e sociale dello Stato. Infine Svetonio, da cui abbiamo derivato questa legge, poco oltre, nella vita di Claudio, ci narra di nuove perturbazioni che avvenivano in Roma per opera degli israeliti *impulsore Christo* (3); non ignoriamo del pari che subito dopo, con Nerone, ebbero principio le persecuzioni contro i cristiani. Tutti questi elementi, presi nel loro insieme, non ci sembrano di lieve entità per far datare dall'impero di Tiberio i primi sintomi della nuova religione e la necessità immediata di leggi repressive.

Per ultimo, nei riguardi della servitù, la quale sarà nostra cura seguire nelle varie sue fasi legislative, è nostro convincimento che fin dai primordi dell' impero, e precisamente nel momento attuale, si scorgano i primi vestigi, nella legislazione, di quella tendenza benevola ai servi, che poi ebbe così largo sviluppo. Vero è che la *lex Petronia* risale

---

(1) Svet., in *vita Tib.*, cap. 30.
(2) Iosephus-Antiq., 16, 6, 25.
(3) V. p. 43-44.

al IX secolo di Roma (1); tuttavia crediamo che non si possa completamente destituire di fondamento il passo di Gellio, donde si desume l'esistenza di una norma consimile ai tempi di Tiberio (2), norma avente però efficacia ristretta, speciale, come un *decretum* (3), da cui probabilmente resultava, ciò che giustifica, fors'anche spiega, la promulgazione successiva della legge. Nella legislazione imperiale non è infrequente il caso che un imperatore ritorni sovra una disposizione d'un suo predecessore: un esempio chiarissimo sussiste a proposito dell'*Edictum* sullo *status defunctorum*, che Svetonio attribuisce a Tito (4), Callistrato a Nerva (5), mentre in realtà i due imperatori promulgarono lo stesso editto, l'uno però con efficacia ristretta ad alcuni casi determinati, l'altro con efficacia generale (6).

Facendo risalire a Tiberio una norma preliminare alla legge Petronia s'avrebbe poi un presupposto logico alla successiva legislazione, di Claudio, veramente innovatrice in materia di servitù (7) e in pari tempo verrebbe costituito anche in questo periodo un certo nesso tra la legislazione e la scienza del diritto, questa a sua volta, preceduta dalla letteratura e dalla filosofia, che, sebbene timidamente, assume un indirizzo favorevole ai servi (8). Certamente nel periodo attuale siamo ancora ai primi passi, anzi alcune norme sembrano introdurre delle rigide sanzioni; così in conformità alla dottrina di Labeone, Tiberio abrogò, non però pei servi soltanto, qualsiasi *ius moremque asylorum* (9). Però, se ben si guardi, anche questa disposizione, per il fatto che si rese necessario promulgarla, suppone un progresso avve-

---

(1) Landucci, *S. D. R.*, I, § 33, p. 117. Questa legge tolse ai padroni il diritto di dare arbitrariamente i servi alle belve.

(2) Gellius, 5, 14. 27.

(3) I *decreta* in origine non differivano per l'efficacia dalle altre sentenze (Landucci, *op. cit.*, I, § 64, p. 243).

(4) *Tib.*, cap. 8.

(5) Lib. I, *de iure fisci* (L. 4, D. *ne de statu defunct*, XL, 15).

(6) V. *consilium* di Vespasiano-Traiano, cap. V, 2.

(7) V. p. 44 sgg.

(8) Pernice, *Marcus Antistius Labeo*, I, p. 113, 115.

(9) Svet., *Tib.*, cap. 37.

nuto nella coscienza giuridica comune, suppone l'esistenza di un diritto consuetudinario d'asilo che Augusto non impedì, da cui forse erano i servi che ritraevano maggior beneficio.

Capitolo III.

Consilium di Claudio.

Sommario. — 1. Costituzione e rapporti — Un esempio di funzioni straordinarie affidate a membri del *consilium* — 3. La legislazione in riguardo specialmente alla schiavitù e ai liberti.

1. (1) — Quel rapporto di stretta colleganza che sussiste tra il consiglio di Augusto e quello di Tiberio permane tra questo e il consiglio di Claudio. Le fonti non dicono in quali proporzioni numeriche fossero in questo consiglio i *senatores* e gli *equites*; però è lecito asserire, dati i precedenti, che gli *equites* non fossero diminuiti di numero; forse aumentarono. Dei membri senatori rammentano i testi distintamente i consoli, i pretori, i prefetti dell'erario (2). Veramente negli anteriori consigli appariscono soltanto i consoli, probabilmente perchè, quantunque di nome, sommi magistrati, mentre gli altri vengono probabilmente sottintesi fra i *senatores*, tra i quali quelli che meglio godevano l'amicizia dell'imperatore, i membri più autorevoli del *consilium* erano o divenivano titolari delle maggiori cariche, come precisamente, dopo il consolato, la *praetura* e la *praefectura aerarii*.

Le fonti ci attestano altresì della attività del *consilium*, massime nella giurisdizione e nella legislazione e facendo menzione di frequenti giudizi pronunziati dall'imperatore col concorso del senato non escludono che nei processi senatorî

---

(1) Sarebbe ozioso fare indagini sul *consilium* di Caligola, quantunque non si possa escludere nemmeno allora l'esistenza di un consesso imperiale, narrandoci Dione Cassio (lib. 59, cap. 18) che l'imperatore talvolta « ἐδίκαζε δὲ καὶ ἰδίᾳ καὶ μετὰ πάσης τῆς γερουσίας ».

(2) Dio Cass., lib. 60, cap. 4.

esercitasse il *consilium* una funzione preparatoria, simile al *consilium* di Tiberio (1).

2. — In rapporto al consiglio di Claudio abbiamo notizia di un incarico straordinario affidato ad un membro perchè tale, in dipendenza del suo ufficio di consigliere. Già sotto Augusto al giureconsulto Alfeno Varo, amico del principe, era stata affidata la distribuzione di terra ai veterani nei territori di Mantova e di Cremona (2), ma l'incarico attribuito al consigliere di Claudio, Giulio Planta, è ben più importante, meglio risponde alle più alte funzioni del *consilium*, s' immedesima nell'azione di questo e, astraendo dal caso isolato che le fonti necessariamente presentano, serve a dar lume sul genere e sul carattere delle attribuzioni staordinarie dei σύμβουλοι, attribuzioni che col *consistorium* diventarono così frequenti e varie da essere sottoposte a regole fisse.

L'incarico era il seguente. Con Tiberio era pervenuta notizia al palazzo che alcune circoscrizioni poste sul versante a mezzogiorno delle Alpi retiche s'erano sciolte dalla sovranità imperiale; l'affare allora non ebbe seguito. Quando Claudio venne assunto all'impero, certo Camurio Statuto ripetè la delegazione, la quale oltre che i *Comenses*, come prima, comprendeva i Trentini e designava altresì come territori del principe le località degli Assauri, dei Tulliani e dei Sinduni. Fu allora che l'imperatore diede a Giulio Planta, indubbiamente giureconsulto, *amicus et comes*, quindi partecipe del consiglio, l'incarico di recarsi sul luogo affine di rilevare *de visu* lo stato dei fatti e di designare i provvedimenti del caso, con l'obbligo per i *procuratores Caesaris* dei luoghi di mettersi a completa disposizione dell'inviato imperiale. — Sulla relazione fatta dal commissario straordinario, il principe, ossia il *consilium*, pronunciò il suo giudizio in conformità alle conclusioni presentate e il commissario ebbe poi l'ulteriore ufficio di curare l'applicazione delle deli-

---

(1) Dio Cass., lib. 60, cap. 4.
(2) V. parte III, cap. II (Alfeno Varo).

berazioni, provvedendo di sua autorità al modo più acconcio (1).

Questo il còmpito dell'inviato del principe, quale si desume da un lungo Editto del 15 marzo 46, scoperto nel 1869 in Tirolo, non lungi da Trento, che il Mommsen illustrò con la consueta potenza di critica (2).

Come vedesi, all'opera dell'incaricato era rilasciata una larga iniziativa; il *consilium* limitandosi a vagliare, nel caso presente, a ratificare le sue proposte; nelle indagini e nella applicazione dei provvedimenti, agiva in nome dell'imperatore e perciò era autorizzato a servirsi del personale locale e a prendere tutte quelle misure speciali che gli sembrano più convenienti, di sua volontà, forse senza obbligo di resoconto.

A designare l'importanza dell'incarico di Giulio Planta, non è poi di lieve efficacia la doppia qualità che egli aveva di *amicus e di comes*, rappresentando il grado di *comes* un vincolo più stretto dell'*amicitia*, quantunque non involga che una preminenza d'onore (3).

3. — La continuità fra la legislazione augustea e la legislazione claudiana resulta evidente, non ostante vi sia

---

(1) Riportiamo l'editto nella parte che ci interessa:

Cum ex veteribus controversis pendentibus aliquandiu, etiam / temporibus. Ti Caesaris patrui mei, ad quas ordinandas / Pinarium Apollinarem miserat, quae tantum modo, / inter Comenses essent (quantum me moria refero) et / Bergaleos, isque primum apsentia pertinaci patrui mei, / deinde etiam Gai principatus quod ab eo non exigebatur / referre non stulte qui dem / neglexerit; et posteac / debulerit Camurius Statutus ad me agros plerosque / et saltus mei iuris esse: in rem praesentem misi / Plantam Iulium amicum et comitem meum, qui / cum, adhibitis procuratoribus meis qu/i/que in alia regione, quique in viciina erant; summa cura inqui / sierit et cognoverit, cetera quidem, ut mihi demons/trata commentario facto ab ipso sunt, statuat pronun / tietque ipsi permitto.

(2) *Edict des Claudius*, in *Hermes*, IV, p. 99 sgg.

(3) Mommsen, *Die Comites Augusti der früheren Kaiserzeit* in *Hermes*, t. IV, p. 129 sgg.

il periodo intermedio di Tiberio. Di fronte alla legislazione di Augusto, quella di Tiberio può considerarsi nel suo insieme come una derivazione, come un necessario complemento della prima (1); invece le costituzioni di Claudio denotano un periodo di vero rigoglio legislativo, quale non si ravvisa dianzi, con Tiberio, e per taluni rispetti avvicinano il periodo nel quale vennero promulgate, ai periodi di Adriano, degli Antonini, dei Severi, al secolo d'oro insomma della legislazione imperiale. Anche l'attività giudiziaria dell'imperatore e del *consilium* non è esigua e non si presenta inferiore alla legislazione (2). Sia dei giudizi come anche in parte delle leggi, e per queste riuscirà facile constatarlo, è carattere predominante, per testimonianza esplicita delle fonti, l'interpretazione larga ed esauriente delle norme e dei principî, quel senso di fine e di ingegnosa interpretazione, che dai giureconsulti si trasfonde intero nei monumenti legislativi (3).

Tra le norme legislative innovatrici di Claudio, possono a nostro avviso prender luogo le seguenti: venne affidata ad un apposito magistrato, creato a vita la giurisdizione in materia di fedecommessi e per le provincie fu attribuita ai magistrati locali (4); ai consoli fu data l'autorità di nominare, in Roma, i tutori; la tutela agnatizia muliebre venne abolita (5). Una grave lacuna della legge *Julia et Papia Poppaea* venne colmata riconoscendo ai *milites*, ai quali in forza di un precetto di disciplina non potevano contrarre legittimo matrimonio, i diritti dei coniugati, per sottrarli alle pene comminate ai celibi dalla legge Giulia (6). La *plus petitio* che secondo l'antico diritto fino allora in vigore faceva perdere l'azione, a cominciare da Claudio non ebbe più questo rigoroso effetto,

---

(1) V. p. 36 sgg.

(2) Svet., *Claud.*, cap. 14; Dio Cass., lib. 60, cap. 4.

(3) Id., *Claud.*, c. 14: « Nec semper praescripta legum secutus, *duritiam* lenitatemve multarum ex bono et aequo, perinde ut afficeretur, moderatus est ». V. anche Dio Cass., lib. 60, cap. 4 (Cuq, *op. cit.*, p. 321).

(4) *Claud.*, cap. 23.

(5) *Id.*, cap. 23. — Gai, I, 157, 171.

(6) Dio Cass., lib. 60, cap. 24. V. Costa, *Corso di storia del diritto romano*, Bologna, 1901, I, cap. II, § 28, pagg. 254 sgg.

quando non fosse intervenuto dolo (1). Il disposto di Claudio, salvo leggere modificazioni, passò nel diritto giustinianeo. Alcune norme mirano direttamente ad incoraggiare e a facilitare il traffico marittimo, e preludono per il loro carattere essenzialmente economico ad un prossimo, completo editto di Nerone; concernono particolarmente i costruttori di nave, di cui migliorano la condizione, lasciando loro libertà di contrarre matrimonio, senza incorrere, non contraendolo, nelle rigorose sanzioni d'Augusto, ai latini concedendo l'*ius quiritium*, alle donne quei privilegi onde godevano quelle che aveano quattro figliuoli (2).

Alle norme si riferiscono al diritto pubblico: a provare quali fossero le condizioni del senato in quel tempo e il cammino fatto dalla monarchia assoluta rammentiamo che, mentre Augusto aveva vietato ai senatori di partirsi dall'Italia senza permesso del principe, Claudio pose loro il divieto di allontanarsi da Roma oltre la VII pietra miliare (3). Una costituzione per noi indirettamente d'alta importanza associa alla responsabilità del magistrato provinciale quella dei suoi assessori (4); in tal modo i consigli degli assessori, di riverbero dal consiglio imperiale, venivano ad acquistare un carattere ufficiale e si infirmava l'antica regola che il magistrato fosse indipendente dal parere dei suoi assessori.

Due passi, uno di Dione Cassio, di Svetonio l'altro, si riferiscono a delle costituzioni imperiali sugli israeliti e sono tra loro antinomici. Secondo Dione Cassio concesse l'imperatore agli israeliti libertà civile e libertà di credenza, compatibilmente con la sicurezza e il prestigio dello Stato e con i diritti dei *cives* (5), secondo Svetonio invece *Judaeos, impulsore Chresto*

---

(1) *Ist.*, lib. IV, tit. 6. V. un esempio degli effetti rigorosi della ***plus petitio*** in Plauto, ***Mostellaria***, IV, 1: ***creditor:*** nihilo plus peto; ***debitor:*** velim quidem hercle, ut uno nummo petas (in tal modo sarebbe caduta la pretesa del creditore).

(2) Svet., *Claud.*, 19.

(3) Suidas, v. Κλαύδιος: Ὅτι Κλαύδιος, ὁ βασιλεὺς Ῥωμαίων, νόμον προὔθηκε, μὴ δύνασθαι βουλευτὴν ὑπὲρ ἑπτὰ σημείων τῆς πόλεως ὁδεύειν, χωρὶς τῆς τοῦ βασιλέως κελεύσεως.

(4) Dio Cass., lib. 60, cap. 25.

(5) Lib. 60, cap. 6.

(*Christo*) *adsidue tumultuantes, Roma expulit* (1). A noi sembra però che l'antinomia si possa evitare attribuendo la notizia di Svetonio ai cristiani, anzichè agli israeliti. *Chrestus* (e crediamo che in qualche edizione delle opere di Svetonio si trovi « *Christus* ») a detta di Tertulliano e di Lattanzio è corruzione di *Christus*. Svetonio d'altra parte, nella vita di Tiberio, parlando di provvedimenti presi contro gli israeliti osserva che questi provvedimenti erano diretti anche contro alcuni altri *similia sectantes* e non è improbabile, abbiamo tentato di provare, che questi sieno i primi proseliti del cristianesimo (2). Di più con Nerone cominciarono le persecuzioni, e non sarebbe logico supporre che la lotta contro il cristianesimo si fosse subito sviluppata nella sua forma più acuta, più intensa, che gli immediati antecessori di Nerone fossero rimasti completamente oziosi di fronte ai rapidi progressi del cristianesimo. Che questi progressi fossero tali desumiamo dal seguente brano di Tacito: « *Auctor nomine eius Christus, Tiberio imperitante, per procuratorem Pontium Pilatum supplicio affectus erat, repressaque in praesens exitiabilis superstitio rursum erumpebat non modo per Judaeam, originem eius mali, sed per urbem etiam, quo cuncta undique atrocia aut pudenda confluunt celebranturque* (3). Però il capitolo più importante della legislazione claudiana si connette alla servitù ed è importante non per la estensione, quanto perchè costituisce il fondamento della legislazione avvenire su questo tema.

Abbiamo dianzi avvertito dei timidi accenni ai servi nelle legislazioni di Augusto e di Tiberio, abbiamo rilevato il movimento precursore della filosofia e della scienza giuridica; ora entriamo in un periodo più risoluto e più determinato (4). Basta il semplice fatto che il legislatore abbia stimato doveroso occuparsi delle persone dei servi per giudicare che in esse s'incominciava ad intravvedere un prin-

---

(1) *Claud.*, cap. 25. Cfr. Orosii, *Hist.*, 7, 6. V. però Luc., *Act. Apost.*, 18, 2; Euseb., *Hist. Eccl.*, 2, 18.

(2) V. p. 36, 37.

(3) *Annales*, 15, 44.

(4) V. p. 37 sgg.

cipio di umana dignità, apportassero o meno tutte le relative disposizioni un reale miglioramento nella loro condizione.

Il senatoconsulto Claudiano (1) (52-805) si riferisce nella sua prima parte ai liberi, pure in correlazione ai servi; allora però che dichiara liberi i maschi nati dal conturbenio d'un libero e di una schiava, supposta libera, concerne del pari i liberi come i servi e restringe, ciò che più interessa, la portata d'uno dei modi di origine della servitù, la nascita.

Due editti contemplano i servi direttamente e provano meglio che il senato-consulto l'esistenza d'un nuovo, reciso indirizzo. Uno riconosce ai servi veste d'accusatori in confronto dei loro padroni ogniqualvolta li sapessero colpevoli d'un reato, l'altro risguarda e i servi e i padroni; dichiara liberi i servi, abbandonati infermi nell'isola di Esculapio, *taedio medendi*, anche venendo a guarigione; dichiara omicidi i padroni i quali, anzichè esporli nell'isola, preferissero ucciderli (2). Come si vede trattasi di poche norme, ma sufficienti. La libertà concessa allo schiavo abbandonato infermo si risolve in una punizione per il padrone; anzi riteniamo che in questo esclusivamente sussista il fondamento del disposto imperiale, non potendosi addurre invece che la libertà provenisse dalla rinuncia alla proprietà, implicita nell'abbandono, in quanto che lo schiavo non sarebbe divenuto perciò libero, ma sarebbe diventato una *res nullius* e quindi proprietà del primo occupante, anche del padrone che lo aveva abbandonato.

Di più l'editto che faceva lecito ai servi di farsi accusatori dei loro padroni e l'altro editto, nella parte che considera rei d'omicidio i padroni uccisori dei servi, s'integrano e si rafforzano vicendevolmente; quello costituisce la base di questo: ogniqualvolta un *dominus* avesse ucciso o tentato di uccidere un suo schiavo, piuttosto almeno di abbandonarlo nell'isola, gli altri servi o il servo medesimo, se super-

---

(1) Landucci, *S. D. R.*, vol. I, § 37, p. 130.

(2) Svet., *Claud.*, cap. 25. V. L. 2, D. *qui sine manum.*, etc., XL, 8; L. 1, § 3, C. *de lat. lib. toll.*, VII, 6. — Cfr. Dio Cass., lib. 60, cap. 29; Zonar., lib. 11, cap. 9.

stite, avevano facoltà di accusare per questo fatto il *dominus*; così la tutela dello schiavo e la garanzia che la legge venisse obbedita rimanevano vieppiù assicurate.

Da tutte queste norme, dalla loro concatenazione è lecito affermare che le prime prove decisive della legislazione imperiale contro i rigori del diritto civile s'iniziarono, per la servitù, con lieto auspicio, nel *consilium* di Claudio.

La legislazione claudiana si occupò ancora dei liberti; tra le varie norme, una, sull'*accusatio ingrati*, diede luogo a grave e lunga discussione (1).

Già il Lipsius dubitava, commentando Tacito (2), se l'*accusatio ingrati* avesse avuto origine, per opera di Claudio, da una sentenza ovvero da un *edictum* e concludeva per la prima versione, essendo che alla *revocatio in servitutem propter ingratitudinem*, conseguenza eventuale dell'*accusatio ingrati* venne posteriormente dedicata una costituzione vera e propria. Sicchè l'efficacia della decisione di Claudio non avrebbe oltrepassato il caso specifico — tale infatti era nei primordi il valore dei *decreta*.

Oggi la controversia ha assunto una forma scientificamente più complessa: si discute primieramente se la *revocatio in servitutem propter ingratitudinem* rappresenti veramente una conseguenza diretta ed esclusiva dell'*accusatio ingrati*, che non si esclude possa coincidere con l'impero, oppure se risulti da altri elementi, in guisa che non si possa asserire che essa (la *revocatio*) sia stata introdotta dall'*accusatio ingrati*, che la legislazione imperiale abbia recato per questa parte una innovazione reale.

Nell'ipotesi che la *revocatio* abbia avuto origine soltanto dall'*accusatio ingrati* sorge il problema se l'*accusatio* venne introdotta dalla legislazione di Claudio, oppure da un'altra legislazione, quale sarebbe ad esempio la legislazione di Commodo, data la costituzione inserita nella L. 6, D. *de agnosc. et alend.*, lib. XXV, 3 (*Modestinus*, *Lib. singulari de*

---

(1) Pernice, *Marcus Antistius Labeo*, III, I Abteilung, p. 79-87 (v. specialmente n. 3). Rimandiamo a questa nota per ulteriori citazioni.

(2) Tac., *Opera, cum comment. Iusti Lipsii et notis Iosiae Mereuri*, Parisiis, 1606; ad ann. XIII, 26, 27.

manumissionibus). In questo caso l'atto di Claudio è senza dubbio un *decretum*, e per di più rigorosamente limitato alla specie particolare, si risolve in sostanza in un atto di autorità (*ein Machtspruch*, secondo il Pernice), costituisce un fenomeno accidentale della storia del patronato e perciò devesi ammettere che l'*accusatio ingrati* e la *rev. propter ingr.*, che ne consegue, abbiano veramente avuto origine in un periodo posteriore a Claudio, di Commodo o forse di Nerone (1).

Siccome la controversia si connette al *consilium*, considerato da un punto di vista intrinseco, dell'azione, ne esponiamo per sommi capi le risultanze.

Secondo il Leist (2) il patrono aveva diritto di revocare in servitù il liberto sconoscente fin da tempi remoti, mediante la *manus iniectio*.

Le costituzioni di Claudio e di Commodo, avessero effetti speciali o generali, nulla innovano, tranne che rafforzano l'antico principio, il quale, riposando presumibilmente sulla tradizione giuridica, poteva lasciare talvolta qualche dubbio di applicazione. Dapprima la *revocatio* avveniva per puro atto di volontà del patrono, poi venne reso necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria, per la evoluzione intrinseca del patronato, che mostra di circondare di sempre maggiori garanzie la condizione del liberto. A questo controllo dell'autorità giudiziaria, aggiungiamo noi, data l'ipotesi del Leist, forse rispondono le norme suddette degli imperatori.

Il Pernice, rimandiamo alla grande opera sua per le prove specifiche, combatte intanto, e a noi sembra con vantaggio, l'affermazione del Leist, che sia carattere precipuo della storia del patronato una diminuzione, o meglio una attenuazione, progressiva nei diritti del patrono. Il grado di personale dipendenza del liberto rimpetto al patrono rimase in ogni tempo uguale. Se l'ingratitudine del liberto venne punita, se la pena giunse fino alla revoca della libertà, questo avvenne in forza dell'indirizzo assunto dalla giurisprudenza e dalla legislazione con l'impero, nella stessa guisa che furono innovazioni imperiali le revoche per motivo consimile delle dona-

(1) Tacitus, *Annales*, lib. 13, cap. 26.
(2) V. p. 46, n. (1).

zioni e della emancipazione. Ammettendo l'ipotesi del Leist si verrebbe in ultima analisi a far rivivere quelle concessioni precarie di libertà, di cui non si ha più sentore oltre le XII tavole; le manomissioni praticamente verrebbero a ridursi in una concessione di libertà condizionata.

L'unica prova positiva a dimostrare l'efficacia in questo campo della *manus iniectio* desume il Leist, come anche il Loon, da un passo di Terenzio (*Andr.*, 1, 1, 13): il padrone ha manomesso uno schiavo; dice il liberto: *in memoria habeo* il *dominus* risponde: *non muto factum*; il liberto soggiunge: *gaudeo*; dunque, conclude il Leist, poteva il *dominus* mutare il fatto proprio, cioè togliere la libertà. Ma, osserva il Pernice, *factum* è participio, non sostantivo; *non muto factum* corrisponde a *quod feci non muto*; numerosi testi lo dimostrano, ad esempio: Plauto (*Bacch.* 1202 (5, 2, 82): « *quod dixi semel, haut mutabo* »; Cicerone (*Ep.*, 11, 26, 5): *an quod adulescens praestiti... id nunc aetate praecipitata commutem et me ipse retexam?* » (*Ep.*, 1, 4, 2) « *illud quidem non muto quod ei... neque crudeliter quidquam eripui nec quidquam remisi* ».

In ogni modo le parole di Terenzio si riferiscono al patronato nel diritto ellenico, precisamente nel diritto attico, dov'era nella natura intrinseca dell'istituto la revoca eventuale della libertà, mentre in diritto romano la revoca presenta ognora carattere di provvedimento straordinario, eccezionale.

A noi sembra pertanto che delle due ipotesi, del Leist e del Pernice, presenti quest'ultima maggiore attendibilità.

Sorge ora il quesito se la *rev. in serv. propter ingrat.* sia stata stabilmente introdotta dal *consilium* di Claudio, oppure da un successivo *consilium*. Secondo noi l'apparente generalità che la norma di Claudio, così come ci viene tramandata presenta, non è di veruna importanza per trarre argomento sulla natura e sugli effetti dell'atto imperiale, in quanto che esso non è riportato nella sua integrità, ma viene soltanto fuggevolmente accennato; del resto nulla sussiste nelle fonti su Claudio che permetta d'inferire pel carattere, speciale o generale, dell'atto medesimo.

Per determinare qual fosse precisamente questo carattere

soccorre a nostro credere in modo indubbio, un passo di Tacito relativo all'impero di Nerone (*Ann.* XIII, 26, 27). Quivi narra lo storico di una proposta fatta in senato, non per iniziativa dell'imperatore, affinchè i patroni fossero premuniti dalla ingratitudine dei liberti, proposta che si concretava nella *revocatio in servitutem*. La maggioranza dei senatori, pur dimostrandosi propensa — e lo storico lascia sottintendere l'esistenza di una forte minoranza contraria — non venne ad alcuna decisione. Per proposta dei consoli, venne rimesso al principe di decidere. Questi poscia comunicò al senato il tenore del provvedimento adottato, nel senso che a qualunque si lamentasse dei suoi liberti si facesse ragione — senza però specificare il modo — in generale nulla venisse innovato.

Ora se l'atto di Claudio avesse avuto carattere veramente legislativo, la notizia precisa, sicura, su cui non vi possono essere dubbi d'interpretazione, di Tacito apparirebbe destituita d'ogni fondamento. Lo storico in ogni modo avrebbe fatto menzione d'un consimile importantissimo precedente nella legislazione claudiana e avrebbe giustificata, coordinandola, la nuova proposta.

Se questo precedente fosse veramente esistito, detta proposta non avrebbe poi sollevato una così viva discussione, disparità ed incertezze di vedute e di provvedimenti, infine il disinteressarsi del senato dalla questione, che senz'altro l'abbandonò all'imperatore. Forse non v'erano nemmeno due partiti, quasi egualmente forti, però ben definiti, ben determinati nell'intento e nei mezzi, forse i dissensi s'agitavano anche in seno alle due parti contrarie e il consiglio imperiale rispecchiava gli antagonismi del senato, come ci sembra resulti probabile dall'indole della decisione stessa dell'imperatore. Questa decisione pare conseguenza di reciproche transazioni, sembra sussistere per un miracolo di equilibrio tra opposte tendenze, senza accettarne per intero alcuna, nessuna ne respinge. Non esclude la *revocatio in servitutem propter ingratitudinem*, ma nemmeno la stabilisce; lascia intravvedere la necessità di sanzioni contro l'ingratitudine dei liberti, ma non ispecifica quali sanzioni; sembra rimettere la questione volta per volta al prudente arbitrio del giudice, che

ignoriamo di qual mezzo potesse disporre, oltre che della *rev. in serv.*

Dopo aver solennemente dichiarato che a chiunque si lamentasse dei proprii liberti dovesse farsi ragione, ed in questo accentravasi intera la questione, soggiunge che i rapporti del patrono col liberto dovessero rimanere tali e quali, ciò che a primo aspetto può sembrare superfluo, per non dire inesplicabile, quantunque in fatto possa giustificarsi con la preoccupazione che agitava il legislatore che la timida, indefinita innovazione arrecata potesse per avventura involgere un orientamento disforme nello stato generale dei rapporti tra patrono e liberto.

Date queste premesse, noi non esitiamo ad attribuire al disposto anteriore di Claudio un carattere ristretto, speciale, come in genere i decreti in questo tempo; siamo pure convinti che esso abbia avuto origine in forza di circostanze affatto eccezionali e che perciò non rappresenti nemmeno una applicazione isolata, prematura, ma normale della *revocatio propter ingratitudinem*, propriamente considerata.

Il periodo di Nerone può risguardarsi come periodo di transizione; nel frattempo da Nerone a Commodo il concetto della *revocatio in servitutem* del liberto ingrato prese vieppiù coesistenza sì che non abbiamo più traccia di opposizioni (forse non si rese nemmeno necessario consultare il senato) alla *constitutio* di Commodo (1), la quale sancisce l'*accusatio ingrati* col suo fine immediato della revoca in servitù.

Stimiamo pertanto che questa e quella sieno state per la prima volta introdotte nel diritto positivo sotto gli auspici dell'imperatore Commodo, pur non escludendo per la legislazione claudiana il merito di avere lontanamente ed indirettamente influito a questa importante innovazione nell'istituto del patronato.

---

(1) Ecco il passo dei Digesti (L. 6, § 1, D. *de agn. et al.* etc. XXV, 3): « Imperatoris Commodi *constitutio* talis profertur, quum probatum sit, contumeliis patronos a libertis esse violatos, vel illata manu atroci esse pulsatos, aut etiam paupertate vel corporis valetudine laborantes relictos, primum eos in potestatem patronorum redigi, et ministerium dominis praebere cogi; sin autem nec hoc modo admoneantur, vel a Praeside emtori addicentur, et pretium patronis tribuetur ».

Capitolo IV.

Consilium di Nerone.

Sommario. — 1. Costituzione e carattere — 2. Legislazione.

1. — Unico ma esplicito accenno al consiglio di Nerone sussiste negli annali, laddove lo storico facendo menzione di una costituzione imperiale dice, riferendosi alla compilazione della stessa: *consuluit inter primores civitatis Caesar* (1). *Primores civitatis* corrisponde agli ἐντιμότατοι di Dione Cassio, ai *principes civitatis* di Svetonio in rapporto a Tiberio e comprende i più insigni personaggi dell'urbe, senatori e cavalieri (2).

Anche per i consiglieri di Nerone si osserva pertanto quella designazione generica comprensiva, che attesta del progressivo aumento nel consiglio degli *equites* in confronto dei *senatores* e tanto più lo attesta in quanto che le fonti quando alludono ai primi consigli, e precisamente alla commissione senatoria e al *consilium* di Augusto istituito nel 765, consigli costituiti esclusivamente o in grande maggioranza da senatori, parlano senz'altro di *senatores* o insistono nella preponderanza assoluta di membri *senatores* (3).

Ignoriamo in qual numero fossero rispettivamente i senatori e i cavalieri nel *consilium* di Nerone; però siccome nei vicini consigli di Tito e di Domiziano erano i senatori all'incirca in numero di sette (4), crediamo che con Nerone non sorpassassero di gran lunga questa cifra.

2. — Alla legislazione di Nerone ci siamo in parte riferiti nel capitolo precedente, trattando della *revocatio in serv.*

---

(1) Lib. 15, cap. 25.

(2) V. parte seconda, cap. II, 1.

(3) Dio Cass., lib. 53, cap. 21; lib. 56, cap. 28. — Svet., in *vita Augusti*, cap. 35.

(4) Cuq, *op. cit.*, p. 323.

propter ingratitudinem (1). Abbiamo allora rilevato che il senato discorde rimise la questione, se il liberto ingrato poteva e doveva venir ricondotto in servitù, all'imperatore; abbiamo constatato la diversità d'opinioni che agitava il *consilium* e come la decisione imperiale risentisse dell'influsso di questi antagonismi. Le fonti ci dànno questa volta notizia in modo succinto della discussione (2), ciò che, fatta naturalmente astrazione dal caso particolare e sovratutto dal suo speciale carattere, ci dà idea del come le discussioni fossero solite svolgersi nel *consilium*.

Ecco i principali argomenti pro e contro dell'alta, serena discussione. Affermava una parte del *consilium*: nulla infrena i liberti; se i patroni s'attentano a moderarne il contegno, si ribellano e non si peritano di giungere alla violenza. Eppure, fatti liberi, dovrebbero perseverare in quei sentimenti di reverenza dai quali ebbero la libertà. I patroni mancano di mezzi adeguati. È nell'indole della concessa libertà revocarla, quando vengono a cessare quelle cause, di fedeltà e di devozione, che indussero a manomettere. Chi si è palesato indegno di essere uomo libero, torni servo. Se non altro serva di freno il timore di ricadere in servitù.

Opponeva un'altra parte: le colpe di alcuni, di molti non devono ricadere su tutti; basta vagliare caso per caso. Ammettere in generale la revoca della libertà sarebbe ricadere da un estremo all'altro; senatori, cavalieri, insigni personaggi sono d'origine servi; essendo difficile fissare praticamente i confini dell'ingratitudine, col pretesto dell'ingratitudine potrebbero celarsi abusi gravissimi. La libertà raffigura un concetto altissimo, a cui una norma legislativa in generale non può derogare; così l'intendevano anche i maggiori.

Di queste due tendenze, non ben definite, una innovatrice, conservatrice l'altra, l'imperatore tenne d'ambedue, o meglio le due parti s'accordarono in una versione, che per quanto in certo senso ambigua, prelude alla costituzione, definitiva in argomento, di Commodo (3).

---

(1) V. p. 48.
(2) Tacito, *Annales*, XIII, 25, 26.
(3) V. p. 50.

Un altro lato della legislazione di Nerone, dei più notevoli, presenta un duplice carattere, amministrativo e commerciale. Risguarda particolarmente le provincie e risponde a quel sistema di norme che son proprie esclusivamente dell'impero e che sono radicalmente innovatrici dell'amministrazione provinciale nell'intento, in parte raggiunto, di un migliore assetto, di un più equo riordino (1). L'opera di Nerone si compendia in un lungo editto, il quale principalmente dispose, per infrenare le vessazioni e gli abusi dei publicani, durante la repubblica complici necessari di magistrati in dissanguare le provincie, che le tariffe venissero rese pubbliche, dispose che la pretesa pel risarcimento di un contributo insoddisfatto dovesse cadere se l'azione non fosse stata iniziata entro l'anno, sottopose i publicani alla competenza *extra ordinem* del pretore, nelle provincie del propretore o del proconsole, diede ai soldati l'immunità, tranne per coloro che esercitavano un traffico. In correlazione a queste norme le illecite riscossioni vennero in gran parte impedite, scemarono le tratte di grano a provincie oltremare per iscopo di speculazione, le navi mercantili non vennero più computate nel censo dei commercianti, nè continuarono ad essere gravate di dazi opprimenti (2).

Sicchè l' importante atto legislativo raggiunse in molte parti lo scopo, per altre parti rimase tuttavia inefficace (Tacito) (3).

Così i processi contro Sulpizio Camerino e Pomponio Silvano, proconsoli d'Africa, processi condotti avanti il tribunale dell' imperatore, servirono indubbiamente di esempio affinchè l'editto non venisse debolmente applicato (4).

D'altre costituzioni non facciamo parola per non derogare al sistema, che ci sembra adatto per l'indole della nostra ricerca, di fissare soltanto alcuni tratti più accentuati per ogni momento legislativo affinchè l'azione del *consilium* meglio

---

(1) V. *Legislazione di Augusto* (cap. I, 6); *di Claudio* (cap. III, 3).

(2) Tacito, *Annales*, 13, 50; 13, 51. V. anche Svetonio, in *vita Neronis*, cap. 10.

(3) *Annales*, 13, 51.

(4) *Annales*, 15, 1.

risalti, avendo cura sovratutto di far rilevare la continuità dei vari momenti. Del resto il periodo di Nerone non è dei più produttivi, tanto più che i senatoconsulti, per quanto si debbano presumere inspirati dal *consilium*, sfuggono a rigore alle nostre indagini, rientrando nelle attribuzioni del Senato.

Terminiamo mettendo in rilievo un fatto, che non ci sembra di lieve importanza, che, a proposito di Nerone, abbiamo particolarmente constatato, il fatto cioè che alla legislazione imperiale offre talvolta appiglio l'esercizio della giurisdizione, in altre parole che dalla azione giudiziaria del *consilium* scaturisce talvolta l'azione legislativa. L'una talvolta prepara, determina l'altra: così il processo contro il questore dell'erario, Obulturnio Sabino, diede argomento alla costituzione che togliendola ai *quaestores aerarii*, poneva la cura *tabularum publicarum* nel novero delle attribuzioni dei prefetti (1).

Capitolo V.

Consilium di Vespasiano - Traiano.

Sommario. — 1. Costituzione, carattere; la discussione in questi consigli e in generale — 2. Alcuni rapporti con la legislazione.

1. — Anche trattando di questi principi non mancano gli scrittori, specialmente storici, di fare volta per volta un breve, ma preciso accenno al rispettivo consiglio (2). A dir vero, tranne Giovenale d'incidenza per l'impero di Tito, non determinano il numero complessivo dei consiglieri, il numero rispettivo dei *senatores* e degli *equites*, ciò che, se ben si guardi, costituisce una riprova della stabilità del consiglio, del suo assetto non difforme dai primi tempi, dal *consilium* di Augusto, di cui invece gli scrittori, costituendo esso la base, trattano più diffusamente.

---

(1) *Annales*, 13, 28.

(2) Plinius, *Epist.*, III, 5. — Svet., in *vita Vespasiani*, c. 21. — Iuvenalis, *Sat.*, IV, V, 72. — Svet., in *vita Titi*, c. 7. — Dio Cass., lib. 66, cap. 10, C. I. L., IX, 5420. — Dio Cass., 68, 2.

Soltanto gli *equites* continuano ad aumentare con corrispondente diminuzione dei *senatores*, i quali, da almeno venti com'erano da principio, scendono con Tito all'incirca al numero di sette (1). Così il *consilium* perdeva, lentamente ma sensibilmente, il suo carattere originario di consesso senatorio per conseguire un carattere suo proprio, autonomo, ciò che Adriano avvertì, procurando di ricondurre il collegio alla sua forma primitiva (2).

A questo periodo si connette una esplicita attestazione della presenza nel *consilium* di due cospicui magistrati imperiali, il *Praefectus urbi* e i *Praefecti praetorio* (3); per il *Praefectus urbi* trattasi piuttosto di una conferma, giacchè fin da Augusto a questa carica venivano di regola prescelti dei *senatores* e primo ad occuparla fu Messalla Corvino, del consiglio imperiale (4). Invece possiamo calcolare che il *Praef. p.* abbia ora cominciato a figurare tra i consiglieri (*equites*), segno che il suo ufficio era cresciuto rapidamente d'importanza e nella dignità (5).

Quanto alle attribuzioni del *consilium* è inutile discorrere; quadrano perfettamente con le funzioni dell'imperatore, che sono e permangono identiche in principio come oggi massime in relazione al senato (6).

Per ultimo da un passo di Svetonio, nella biografia di Vespasiano, possiamo ricavare una notizia sicura sulla frequenza delle convocazioni del *consilium* sotto questo imperatore. Avvenivano quotidianamente (7) e, ci è lecito arguire,

---

(1) Iuvenalis, *Sat.*, IV, V, 72.

(2) V. p. 61 sgg.

(3) Iuvenalis, *l. c.*

(4) V. parte seconda, cap. I, 6.

(5) Già Adriano chiama il P. P. ἔπαρχος μοῦ. (Dosith., *Sent. D. Hadrian.* cap. 5).

(6) Plinio e Tacito, scrittori tra loro così diversi, sono perfettamente concordi nel commisurare l'estensione dei poteri imperiali. Alle parole del secondo, relative ad Augusto, *cuncta discordiis civilibus fessa nomine principis sub imperium accepit* — in generale a tutto il Capo I e II degli *Annali* — esattamente corrisponde Plinio, con Traiano, dicendo: « Sunt quidem cuncta sub unius arbitrio, qui pro utilitate communi solus omnium curas laboresque suscepit (*Ep.*, XII, 20).

(7) In *vita Vespasiani*, c. 21.

dovevano verificarsi con frequenza non di gran lunga dissimile sotto gli altri principi. Lo storico medesimo rileva l'assoluta libertà di discussione che i consiglieri godevano (1). Non è la prima volta che troviamo posta in luce questa particolarità, non secondaria, della libertà d'opinioni in seno al *consilium* — s' intende senza veruna attinenza ad opinioni politiche, che del resto non avevano più ragione d'esistere —, nè crediamo che ciò provenga da spirito di cortigianeria per parte degli scrittori. Maggiore senza raffronti doveva manifestarsi la indipendenza d'opinioni nel consesso aulico che nell'assemblea senatoria; questa raffigurava un potere separato da quello del principe, una podestà che stava a lato della podestà imperiale e la sorpassava per istoria e per tradizioni. Ma per le condizioni del tempo, per la natura medesima del principato le facoltà senatorie venivano assorbite dalle facoltà dell' imperatore, sì che la vetusta, solenne assemblea diventava in fatto, salvo qualche momentaneo risveglio, docile strumento nelle mani del principe. Invece il *consilium*, immedesimandosi nella persona e nei poteri di questi, non era vincolato a limiti di sorta e rispecchiava, sia nel suo complesso, sia nei singoli membri, la supremazia e l'indipendenza del monarca.

2. — In questo periodo la produzione legislativa non è scarsa, ma nemmeno così intensa come nei periodi di Augusto e di Claudio e per nessun conto uguaglia la successiva produzione di Adriano, di Antonino Pio, di Marco Aurelio, dei Severi, quando la legislazione imperiale raggiunge il suo apogeo. Havvi per dir così un maturarsi di forze e di energie, che si svilupparono in seguito nella loro più vivida potenza; però la legislazione di Traiano, sotto certi rispetti, può reggere il confronto con le posteriori legislazioni.

Rammentiamo una costituzione di Tito in quanto che storicamente può dar luogo a dei dubbi, ritrovandosi la stessa norma che essa sancisce, in un atto legislativo posteriore di Nerva. Di questa costituzione abbiamo fatto cenno in ad-

---

(1) In *vita Vespasiani*, c. 21 (*amicorum libertatem*, ecc.).

dietro, a titolo d'esempio (1); ora vi torniam sopra in breve, oltre che per il contenuto, nell'intento di rassodare quel criterio di interpretazione storica, che allora abbiamo stimato di seguire.

Per reprimere abusi, a cui potevano dar origine atti in sè e per sè non contrari alla legge, ma in contrasto con l'equità, dispose Tito che una parte non dovesse defatigare l'altra, esperendo successivamente molteplici azioni; di più, che cadesse qualsiasi pretesa inerente allo *status* di un defunto, trascorso un quinquennio dalla morte: questo in modo indubbio da Svetonio (2). Però un frammento dei Digesti, tratto da Callistrato (lib. I *de iure fisci*) è antinomico rispetto all'autore della costituzione, designando come tale Nerva (3).

Svetonio presenta maggiore attendibilità di Callistrato in quanto visse quasi contemporaneo a Tito; d'altro lato la recisa affermazione di Callistrato e la qualità sua di giureconsulto, rendono perplessi a ritenere a priori che egli siasi ingannato.

Tuttavia, senza costringere le fonti a riavvicinamenti forzati, noi crediamo che l'antinomia si possa facilmente dirimere.

Le costituzioni imperiali, fin che non sopravvennero le *leges generales*, avevano efficacia ristretta, o in riguardo al contenuto o in riguardo a limiti territoriali. Erano conformate nell'indole, nel valore, nella durata alle magistrature in forza delle quali l'imperatore le promulgava, e teoricamente cadevano tutte ad ogni cambiare di principe (4).

Ora date queste limitazioni, che in un modo o nell'altro tutti i diversi generi di costituzioni presentano, non sarebbe affatto improbabile che un imperatore tornasse sovra una disposizione anteriore, promulgandola di nuovo, sia in forma diversa, sostituendo ad esempio ad una legge precedente un'altra di più larga efficacia, come un *edictum* ad un *decretum*,

---

(1) V. parte seconda, cap. II, 2.
(2) In *vita Titi*, cap. 8.
(3) L. 4, D. *ne de statu defunct.*, XL, 15.
(4) Landucci, *S. D. R.*, I, § 64, p. 241 sgg.

sia nella stessa forma. In quest' ultimo caso devesi però attentamente indagare se la norma legislativa posteriore è proprio identica alla precedente, oppure se tra l'una e l'altra sussiste una qualche differenza, anche in vista della presunzione, oramai invalsa, specialmente per gli *edicta*, che gli atti di un imperatore sussistessero, salvo disposto contrario, con i successori. Orbene, in correlazione ai due editti sullo *status defunctorum*, a noi sembra che il primo non corrisponda esattamente al secondo. L'editto di Tito era in via principale diretto contro i *delatores* e i *mandatores* (o *subornatores*). Se ben si consideri il passo di Svetonio, l'editto conteneva dapprima delle disposizioni penali a loro carico ; poi in via secondaria, a titolo quasi di rimedio preventivo, il divieto sullo *status defunctorum*. Questo presentava un carattere di unilateralità, era forse esclusivamente rivolto contro i delatori e i loro istigatori, era come un corollario di altre disposizioni di diverso genere. Sicchè fu effettivamente l'imperatore Nerva che pel diritto privato introdusse la prima volta nella legislazione il divieto di far questione sullo *status* di un defunto, o di riferirvisi, dopo un quinquennio dalla morte, in generale, senza riguardo speciale ai *delatores* e ai *mandatores*, pei quali vigevano altresì le sanzioni penali promulgate dall'imperatore Tito. Invece nulla restò innovato nella prima parte, nell'altro divieto di defatigare esperendo numerose azioni. In tal modo l'antinomia resta, a nostro credere, completamente eliminata. Del resto anche se la norma di Tito fosse identica alla norma di Nerva, secondo quello che abbiamo prima rilevato, non vi sarebbe a parlare rigorosamente di antinomia.

Sotto l'impero di Nerva, si osservano per la prima volta i principî di alcuni istituti a vantaggio delle città italiche e delle città provinciali, istituti i quali rappresentano un portato di quella tendenza, nata con l'impero e in principio rivolta anzitutto a riorganizzare, migliorandola, l'amministrazione provinciale, ora, direttamente, ad alleviare le condizioni economiche delle popolazioni provinciali, ad attenuare l'abisso, che divideva la metropoli dalle altre città. Le cosidette fondazioni alimentarie datano appunto dall'impero

di Nerva e sono fin d'allora numerose per l'iniziativa dell'imperatore, dei consiglieri, degli alti funzionari, specialmente dei governatori delle provincie. La costruzione precisa dello istituto risale tuttavia alla legislazione di Traiano, come di questo imperatore è la più antica costituzione, secondo le fonti, che dà carattere giuridico alle *pollicitationes* (1). Pure al *consilium* di Nerva può ricondursi il diritto riconosciuto alle città di essere istituite legatarie (2).

Nel momento attuale diventano pure frequentissime le distribuzioni di grano, alle quali davano l'esempio specialmente gl'imperatori e i più cospicui personaggi della Corte e del governo. Non ignoriamo che l'efficacia reale di queste distribuzioni era per lo più negativa, concorrendo esse a formare e ad accrescere il pauperismo di mestiere.

Nel medesimo tempo si ravvisa un incremento nei collegi, mentre dianzi sono dagli imperatori talvolta favoriti, talvolta ostacolati. Non vengono fissate delle norme generali per il loro riconoscimento, bensì si riserba lo Stato di valutare caso per caso (3). Crediamo che questa facoltà, del resto logica e naturale, che l'imperatore si attribuiva non dipendesse, come il Pernice opina, dal timore che sorgessero dei sodalizi repubblicani, giacchè a quest'ora l'idea di una restaurazione repubblicana, se mai aveva preso coesistenza, doveva essere completamente tramontata, bensì derivasse da ragioni generali d'ordine pubblico e di opportunità, tanto più che nelle piccole città i sodalizi di operai d'un dato mestiere avrebbero potuto aprire l'adito a dannosi monopolî. Dalla importante corrispondenza di Plinio con Traiano, per parte nostra, desumiamo che questa condizione, essenziale pei sodalizi, del riconoscimento dello Stato venne definitivamente cresimata da Traiano (4), troncandosi per tal modo quella incertezza di vedute che esisteva dapprima, o forse

---

(1) Pernice, *M. A. L.*, I, p. 283 sgg.

(2) Ulp., *Sent.*, 24, 28.

(3) V. n. (1).

(4) V. specialmente: *Ep.*, X, 43; cfr. L. 3, § 1, D. *de coll. et corp.*, XLVII, 22.

seguendosi un indirizzo disforme da quello usato finora, consistente nel determinare a priori in generale le condizioni di esistenza dei sodalizi: tant'è probabile che alcuni imperatori vietano senz'altro la costituzione di sodalizi, altri senz'altro incondizionatamente l'ammettono (1).

Lo stesso criterio adottato pei sodalizi venne assunto, da Traiano, per i cristiani, fossero o si ritenessero raccolti in sodalizi, con le istruzioni impartite ai funzionari, che si compendiano in riconoscere ai cristiani assoluta libertà ed uguaglianza, quando non si dimostrassero colpevoli di *scelus aliquod* oppure di *flagitia inhaerentia nomini* (2).

Terminiamo dando notizia di una costituzione di Domiziano, la quale nota d'infamia i giudici venali assieme al loro consiglio (3).

Claudio aveva associato alla responsabilità dei magistrati provinciali quella degli assessori (4), Domiziano con questa sua costituzione accomuna nella responsabilità del giudice in generale, quindi non dei soli magistrati delle provincie, la responsabilità del consiglio. L'antico principio che il magistrato fosse affatto indipendente dal parere dei suoi assessori viene pertanto in modo implicito del tutto escluso. In tal guisa ai consigli dei magistrati viene attribuito un carattere schiettamente di organi ufficiali, segno che anche il *consilium principis* veniva considerato tutt'altro che come organo privato dell'imperatore, ma come un vero organismo politico e giudiziario, annesso al principe.

---

(1) Tra i primi Caligola, forse Tiber. (Dio Cass., 60, 5); tra i secondi Augusto, Claudio (Dio Cass., 60, 5).

(2) *Ep.*, lib. X, 98. — V. Tertull., *Apol.*, 2.

(3) Svet., *Domit.*, 8.

(4) V. *Legislazione di Claudio* (cap. III, 3).

Capitolo VI.

Consilium di Adriano.

Sommario. — 1. Costituzione, rapporti coi precedenti, prevalenza dei *senatores* sugli *equites*; magistrati ed ex magistrati — 2. Giureconsulti nel *consilium* (critica della opinione dominante; nostra opinione) — 3. L'*edictum perpetuum* e il *consilium principis*; le *stationes* (sabiniani e proculiani) — 4. Seguito allo svolgimento dell'ipotesi sull'influenza delle *stationes* sovra il *consilium* — 5. Le *stationes* e la legislazione imperiale — 6. Legislazione (principî generali introduttivi; caratteri speciali della legislazione di Adriano).

1. — Il *consilium* di Adriano è come gli altri costituito da senatori e da cavalieri (1); tra i membri senatori rammentano le fonti distintamente i consoli e i pretori (2), che di solito per i consigli antecedenti vengono sottintesi nei *senatores*, perchè la rappresentanza senatoria nel *consilium* era molto diminuita di numero e d'importanza di fronte alla prevalenza degli *equites* (3). Il contingente più importante dei consiglieri di Adriano era invece rappresentato dai senatori: così il consiglio riacquistava quel carattere, che nei primordi gli era intrinseco, di organo derivato del senato, carattere che dopo Adriano, e forse con Adriano stesso, andò rapidamente smarrendo, fino a perderlo del tutto, imperando Costantino. Dallo storico Sparziano desumiamo l'impronta senatoria che, conforme alle origini sue, riebbe con Adriano il *consilium*; scrive infatti Sparziano trattando dell'imperatore in ordine al suo consiglio: *(Hadrianus) execratus est denique principes, qui minus senatoribus detulissent* (4) e d'altra parte ci sembra resulti in modo certo che nei precedenti consigli i senatori fossero effettivamente in numero molto ristretto.

---

(1) Dio Cass., lib. 69, cap. 7. — Spart., *Hadrian.*, cap. 8, 17, 21.
(2) V. nota (1).
(3) V. parte seconda, cap. IV, 1; cap. V, 1.
(4) *Hadrian*, cap. 8.

Di più Sparziano medesimo altrove, riferendosi al *consilium* di Adriano, insiste particolarmente sui membri senatori (1), a quella guisa di Dione Cassio, di Svetonio per il *consilium* di Augusto, costituito pur esso in grande prevalenza da membri della vetusta assemblea, mentre per i consigli intermedi adoperano questi ed altri storici o espressioni generiche che comprendono così i *senatores* come gli *equites*, oppure insistono esclusivamente sovra i magistrati consiglieri, senza dar rilievo all'*ordo* cui appartenevano (2).

Tra i *senatores* e gli *equites* del *consilium* figurano anche gli ex magistrati. Questo osserviamo specialmente in ordine al *consilium* di Adriano e in generale per tutti gli altri da Augusto ad Alessandro Severo.

Veramente le fonti su questo punto non sono chiare. Militano tuttavia a nostro favore delle fortissime ragioni di carattere essenzialmente pratico. Sarebbe strano invero ammettere una così frequente mutabilità di consiglieri, quale s'avrebbe supponendo che i magistrati, cessando dai rispettivi uffici, cessassero dal *consilium* — in questa età, specialmente dei maggiori, era brevissima la durata in carica —, quasi che l'aver coperto un' alta carica involgesse come conseguenza una retrocessione di dignità; a parte l'anomalia che di individualità, come per esempio Salvio Giuliano, Giovenzio Celso, Nerazio Prisco, ecc., legate al principe da un rapporto di intima amicizia, si dovrebbe supporre la partecipazione al supremo consesso in rigorosa dipendenza dai loro uffici temporanei di magistrati. Secondo noi pertanto, tra i consiglieri *senatores* s'annoverano gli ex magistrati e per di più magistrati, nella dignità esteriore, minori di quelli (consoli, pretori, ecc.), che le fonti quando a quando ricor-

---

(1) Cap. 17, 21.

(2) V. ad es. Svetonio per il consiglio di Tiberio (cap. II, 1), Tacito per quello di Nerone (cap. IV, 1), Dione Cassio per quello di Claudio (cap. III, 1). — V. anche Giovenale per il consiglio di Tito (cap. V, 1).

Non solo con Adriano i *senatores* prevalgono, ma gli *equites* non prendono parte, come consiglieri, a quei processi imperiali, dov'erano coinvolti *senatores* (Svet., *Hadr.*, 8, 22). Così veniamo implicitamente a conoscere che i processi, civili e penali, contro *senatores*, erano di preferenza avocati al principe.

dano, come il *Praefectus Urbi*, che fin dalla sua istituzione figura nel *consilium*, sebbene venga di rado nominato (1). Del resto Sparziano in relazione al *consilium* di Adriano non parla di semplici senatori, bensì di *optimi quique de senatu* (2); deve con ciò indubbiamente riferirsi ai senatori più cospicui, primi della lista (*consulares*, *praetorii* ecc.) ossia, di solito, ex magistrati.

Un analogo ragionamento dovremmo fare in rapporto agli *equites*, tra i quali doveano oramai figurare in prima linea i prefetti del pretorio (che stabilmente appariscono nel *consilium* dall'impero di Tito (3); ed invero, in un passo di Dositeo sono considerati come i più cospicui funzionari dello Stato, come luogotenenti immediati dell'imperatore (4).

2. — Tra i *senatores* e gli *equites*, tra gli amici del *consilium* di Adriano sono i giureconsulti numerosi.

In tal modo devesi a nostro credere semplicemente interpretare Sparziano nel passo che qui in nota riportiamo (5).

Inveee per la *communis opinio* diede Adriano per la prima volta una rappresentanza ufficiale — ci si consenta di adoperare questa frase di sapore moderno -- ai giureconsulti nel consiglio. Essi non erano *amici*, nè *comites*, formavano una categoria speciale di consiglieri, possono ritenersi membri straordinari del consesso imperiale, prendevano parte soltanto ad alcune deliberazioni, specie ai *decreta* (6). Come si scorge, quest'ipotesi conduce in fondo a vedere nel *consilium principis* una scissione in due organi, l'uno rispondente al futuro *consistorium*, l'altro all'*auditorium*; l'Haubold infatti pone in massima a fondamento della sua geniale teoria

---

(1) V. *Consilium* di Augusto.

(2) Cap. 8.

(3) V. p. 55.

(4) *Sentent. D. Hadriani*, cap. 5 : ὁ ἐξοχώτατος ἀνὴρ, ἔπαρχος μοῦ. περὶ τούτου πράγματος ἐκτινάσει, καὶ ἐπαγγελεῖ μοι.

(5) Cap. 17 : « Quum indicaret, in consilio habuit non amicos suos aut comites solum, sed iuris consultos et praecipue Iuventium Celsum, Salvium Iulianum, Neratium Priscum, aliosque, quos tamen senatus omnis probasset ».

(6) Cuq, *op. cit.*, p. 328 sgg.; Haubold, *op. cit.*, cap. III, § 1, p. 230 sgg.

del dualismo nel *consilium principis* la condizione e il grado dei giureconsulti consiglieri, non diversi l'uno e l'altro dallo stato degli *equites*. Confutando l'ipotesi dell'Haubold abbiamo implicitamente provato che i giureconsulti dell'impero, con e prima Adriano, quando appartengono al consiglio, figurano tra gli *amici* e i *comites*, al paro e fors'anche a più titolo dei non giureconsulti, che il passo di Sparziano e tutti gli altri, che si presumono complementari non presentano alcuna attinenza ad un diverso grado di dignità, tanto meno ad una divisione del consiglio (1).

Quasi per intero abbiamo allora esaurito il nostro còmpito e siam giunti alla conclusione che la pretesa innovazione di Adriano manchi di qualunque fondamento.

D'altronde, pure ammettendo la tradizionale ipotesi avversaria, si verrebbe in ultima analisi a constatare un fatto senza veruna importanza pratica, si rimarrebbe ancora ben lontani dal ravvisare nel *consilium* di Adriano la pietra angolare di un nuovo periodo nella storia del consiglio degli imperatori. Quasi tutti i giureconsulti sin dai primordi figurano tra i coadiutori del principe, tra i più autorevoli e tra gli insigniti dei più alti *honores*; rimandiamo per la prova a quel capitolo apposito che abbiamo dedicato esclusivamente ai giureconsulti consiglieri (2). Certamente vi sono delle lacune, ma risguardano precisamente quei giureconsulti, di cui le traccie sono così scarse e così dubbiose che è molto se rendono certi del nome, della identità personale, del titolo di qualche opera.

Non solo i giureconsulti erano in grandissima maggioranza coadiutori imperiali, ma il carattere, l'azione istessa del *consilium* presentano fin da principio un'impronta schiettamente giuridica per l'indole propria del principato, per l'ambiente in cui il principato si svolse, per le condizioni generali del tempo, per il decoro con cui nell'impero, ben più che nella repubblica, era tenuta la scienza del diritto (vedi più diffusamente parte terza, cap. II).

---

(1) V. parte prima, cap. II.
(2) V. parte terza, cap. II.

Perchè l'ipotesi avversaria possedesse un fondamento reale sarebbe stato necessario provare che solo con Adriano i giureconsulti entrarono stabilmente, durabilmente nel consiglio degli imperatori, e a ciò l'Haubold, nè il Cuq, il quale sebbene con qualche riserva ammette con Adriano un riordino definitivo, non si accingono, forse perchè tralasciarono di considerare il consiglio in uno dei suoi più notevoli aspetti, cioè in correlazione ai giureconsulti.

Date queste premesse la riorganizzazione adrianea, anche se veramente avvenuta, non avrebbe avuto alcuna efficacia pratica, perchè giureconsulti facevano parte del *consilium* e ne improntavano l'azione anche prima, nè risulta che con Adriano sieno stati in numero maggiore. Bisognerebbe allora concludere che per iniziativa di Adriano i giureconsulti costituissero nominalmente un gruppo distinto di consiglieri senza veruna attribuzione specifica, bisognerebbe insomma riconoscere al riordino adrianeo del consiglio un carattere ed una efficacia puramente decorativi.

Per parte nostra siamo convinti che il *consilium* di Adriano non solo non differisce dai precedenti, ma s'avvicina, quasi s'identifica, per molti rispetti al *consilium* di Augusto, mentre gli altri lievemente si scostano da questo consiglio per la prevalenza che in essi si ravvisa degli *equites* sopra i *senatores*.

Quando si ponga a raffronto col *consilium* di Adriano quello di Augusto, si osserva anzitutto che i *senatores* costituiscono sia nel primo come nel secondo il maggior contingente di consiglieri (1). Gli *equites* non mancano, ma sono in ambedue in numero molto limitato. Dei magistrati i consoli e i pretori vengono dalle fonti per ambedue distintamente ricordati. Il *Praefectus Urbi* siede in tutti e due i consigli, non così il *Praefectus praetorio*, ciò che si spiega ad uno sguardo superficiale sopra lo svolgimento storico della carica.

La scelta d'alcuni consiglieri veniva con Augusto rilasciata alla estrazione a sorte tra i senatori; alcuni di Adriano

(1) V. *consilium* di Augusto (parte seconda, cap. I, 1).

venivano nominati dall'imperatore, previo consenso del senato. Gli ex magistrati, s'intende alcune categorie superiori, dovevano appartenere al consiglio di Augusto pel medesimo titolo per cui dovevano formar parte del *consilium* di Augusto. Ammesso, com'è probabile, che le proporzioni numeriche si aggirassero intorno alla medesima misura, è d'uopo convenire che la corrispondenza dei due consigli è quasi perfetta.

3. — Il problema del rinnovamento operato da Adriano nel *consilium* può tuttavia presentarsi sotto un nuovo aspetto. Lo splendido rigoglio legislativo, quale si osserva da Adriano a Diocleziano, deriva, secondo il Cuq, da due importanti fattori che coincidono con l'impero di Adriano: la compilazione dell'editto perpetuo, che avvenne per iniziativa e cogli auspici dell'imperatore, da cui l'azione del *consilium* trasse un forte incremento, rimanendo o quasi estinta quella fonte inesauribile del diritto, quale era la magistratura pretoria; l'inclusione nel *consilium* in equa proporzione di rappresentanti delle due scuole famose, *sabiniana* e *proculiana*, inclusione che presuppone una rifioritura delle scuole nel periodo di Adriano, di cui l'imperatore seppe tener calcolo per la costituzione del suo *consilium* (1).

Delineando il problema in questi termini, la organizzazione diventa subordinata all'azione. La maggiore operosità del *consilium* richiedette maggior numero di consiglieri giureconsulti. Il grado, la dignità di questi consiglieri, che sono essenziali per il problema nella sua prima forma, sfuggono a questa seconda.

A nostro avviso il primo fattore preso in sè medesimo non può spiegare l'incremento del consiglio adrianeo. È d'uopo tener calcolo in via principale delle cause, degli elementi che condussero alla compilazione di un editto finale, definitivo. Fin dall'impero, e non con Adriano, il pretore aveva perduto la primitiva originalità d'interprete delle leggi e limitava l'opera sua a riprodurre nella *lex annua* gli editti dei suoi antecessori. Le *constitutiones* assumevano il posto

(1) *Op. cit.*, p. 328 sgg.

degli editti pretorii. L'indiscussa attività del *consilium* sotto Adriano non può avere il suo fondamento nel fatto isolato dell'editto perpetuo, bensì corrisponde ad una serie di cause, che si estrinsecavano nella decadenza della magistratura pretoria e nel moto inverso ascendente della azione giuridica imperiale. Di questa evoluzione, svolgentesi parallelamente ad una involuzione, il periodo di Adriano non rappresenta che un momento. Un tentativo diretto a raccogliere e a coordinare le norme sparse dei vari editti risale a Cesare (1); allora e in avanti le *leges annuae* presentano un'originalità vieppiù decrescente, del resto poco diversa da quella che presentano nei primordi di Adriano, anche allora la legislazione s'accentua esclusivamente nel principe. Soltanto il materiale, donde potevano attingere i consiglieri, prima disperso, con l'editto fu coordinato ed organizzato. Certamente l'editto migliorò e perfezionò l'opera del *consilium*, la rese più facile e più pronta, ma in sè stesso non l'accrebbe; tanto meno accrebbe il numero dei consiglieri giureconsulti, chè anzi, se si volesse procedere a fil di logica, semplificando l'azione avrebbe dovuto diminuirlo, ciò che però siamo ben lontani dall'ammettere.

Il secondo fattore, delle scuole, richiede una più ampia trattazione.

A parte la natura e l'indole delle scuole, bisognerebbe provare che i dibattiti sotto Adriano raggiunsero il loro stadio più acuto, che in ogni modo essi furono tali da rendere più ardua, contradditoria la giurisprudenza se Adriano venne indotto ad introdurre nel suo consiglio giureconsulti dell'una e dell'altra *statio* in equa proporzione per trarre, come opina il Cuq, nuova luce dalle loro divergenze scientifiche, per attutire i conflitti, perchè le opposte dottrine fossero sviscerate e la loro applicazione diventasse caso per caso regola fissa. Invece il Cuq tralascia completamente di indagare qual fosse lo stato delle scuole con l'impero di Adriano. Ora quasi tutti gli scrittori convengono nel ravvisare il decadimento o la scomparsa delle scuole con l'impero

---

(1) Landucci, *S. D. R.*, vol. I, § 44, p. 146.

di Adriano; dei non recenti, il Mascow per la compilazione dell'editto perpetuo, onde si venivano a recidere tutte o moltissime delle controversie fra le scuole; il Karlowa degli ultimi per l'epilogo, che sotto Adriano si rileva in forza delle frequentissime concessioni di cittadinanza, di quel processo di « snazionalizzazione » del diritto, dal quale, per il Karlowa, dipendeva l'antagonismo tra le scuole (1).

Altri fa coincidere la fine delle scuole col sorgere di una nuova eclettica, degli *Herciscundi*; altri pone il fondamento della loro dissoluzione nello spirito d'indipendenza dei giureconsulti, che si sentivano refrattari a legami e a vincoli scolastici; altri all'opposto nella decadenza della scienza o meglio della originalità scientifica; altri infine, a prescindere d'altre opinioni, assume un modo di vedere, che ci sembra degno d'alta considerazione: le due scuole non scomparvero del tutto, ma continuarono a vivere offuscate da altre scuole che nel frattempo erano sorte o sorgevano (Baviera, p. 36). Comunque queste ipotesi ed altre pure discordi, che per brevità abbiamo omesso, s'accordano in ciò che prendendo per punto di partenza la serie dei giureconsulti, che è fama appartenessero alle scuole, chiusa la serie, poco oltre Adriano, o considerano estinte le scuole o considerano la loro attività grandemente sminuita o sotto alcuni rispetti assorbita in quella d'altre scuole. Non soltanto nel periodo di Adriano le *stationes* non rifiorirono, non solo nulla sussiste nello svolgimento delle *stationes*, che in qualche modo giustifichi la pretesa innovazione di Adriano, ma forse con Adriano incominciò invece quella decadenza, che ebbe poco più tardi il suo epilogo (2); non sarebbe logico ammettere che essa sia comin-

---

(1) Baviera, *Le due scuole dei giureconsulti romani*, Firenze, 1898, p. 35 sgg., a cui rimandiamo per queste e per molte altre ipotesi in argomento e da cui in generale, per le *stationes*, abbiam preso le mosse onde pervenire al *consilium*.

(2) Avevamo già espresso questa nostra supposizione quando la vedemmo autorevolmente confermata dal Kipp nella recensione all'opera del prof. Baviera (nella *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*, XXI. Band (Romanistische Abtheilung, Weimar, 1900, p. 397, 398). Il Kipp ravvisa la causa del decadimento e della scomparsa delle scuole (non però, come del resto nessuno, delle *dissentiones*) anzi che, esternamente, nella concorrenza di

ciata e siasi compiuta d'un tratto, scomparsi Nerazio Prisco e Salvio Giuliano. Inoltre, il passo più volte citato di Sparziano, che per le ipotesi dell'Haubold e del Cuq costituisce il maggiore fondamento, dato pure che suffraghi il modo di vedere dei due insigni autori, presenterebbe, secondo noi intanto, a questo riguardo, un carattere puramente indiziario, nè autorizzerebbe a pervenire a conclusioni così vaste e così complesse. Di poi esso non significa che i tre giureconsulti particolarmente nominati e gli altri sieno entrati nel consiglio con Adriano, bensì che pure con Adriano essi fecero parte del consiglio; tranne Salvio Giuliano, Nerazio e Celso appartennero indubbiamente a precedenti consigli, ed Adriano li confermò nel suo. Quando poi risalendo in addietro nella serie dei giureconsulti e dei consigli si scorga che tutti o quasi i giureconsulti, sabiniani o proculiani, parteciparono al consesso imperiale, come a suo tempo proveremo, fino a Masurio Sabino e a Proculo, fino anche a Labeone e a Capitone, se son questi i fondatori delle scuole, l'innovazione adrianea non ha più ragione d'essere e quello che gli avversari affermano per Adriano può benissimo affermarsi per Augusto, per Tiberio, per qualsiasi altro Cesare.

Giuliano, Nerazio, Celso vengono da Sparziano distintamente ricordati perchè più celebri, perchè più intimi dell'imperatore — che fossero dei più intimi, dei più influenti consiglieri vedremo, rispettivamente, nel capitolo apposito —, fors'anche perchè a loro riguardo non fu necessaria la conferma del senato, come per gli altri consiglieri di Adriano: infatti il pronome « *quos* » del passo molto probabilmente si riferisce al precedente « *aliosque* », l'avverbio « *tamen* » trova la sua spiegazione nella relazione del pronome.

4. — Il Cuq, svolgendo ampliamente e completamente la sua ipotesi dell'azione delle *stationes* sul *consilium*, suffraga

---

altre, nelle scuole istesse, nella ragione che esse si scindettero, suddividendosi, e perdettero il loro carattere originario. Pel nostro studio il motivo, qualunquo sia, presenta una importanza molto relativa. Ci basta aver rilevato lo stato delle due *stationes* al tempo di Adriano o in quel torno; il Kipp (*l. c.*) considera poi implicitamente il momento di Adriano come l'ultimo delle *stationes* e riconduce gli inizi della decadenza a periodi anteriori.

e a ragione questa sua ipotesi con la opposizione, che secondo lui correva tra le *stationes* (1). Secondo l'illustre A. v'era tra le due scuole un vero, costante divario. Per una di esse bastava la semplice, materiale interpretazione dei fatti e dei bisogni sociali onde assurgere alla norma giuridica; per l'altra era d'uopo spingersi oltre questa interpretazione e conciliarne le resultanze con le esigenze teoriche del diritto; la norma, che scaturisce, è allora al di sopra dei fatti, ne è interprete e li costringe. Nella pratica il disaccordo si estrinseca quasi sempre.

Non è nostro ufficio iniziare una ricerca sulla natura e sulle relazioni delle scuole. La questione venne tanto e così a lungo discussa che non resta che o sottilizzare per una nuova ipotesi o adottare una opinione e cercare di sostenerla, possibilmente con nuovi argomenti.

Far consistere il divario in principii superiori di scuola, sì che l'una e l'altra dovessero seguire un programma rigorosamente fisso, ci sembra davvero in contrasto con l'indole eminentemente pratica dei romani e dei giureconsulti. L'eco dei dibattiti sarebbe stata allora vivace in seno al consiglio, ove dovremmo sempre constatare due correnti contrarie, soverchiantesi a vicenda.

Il Cuq ammette un divario di sistema e di metodo; del resto il metodo segna la via per giungere al sistema. In fondo il suo modo di vedere suppone nelle *stationes* un costante antagonismo, dipendente da principii generali diversi.

Per parte nostra siamo convinti che fra le scuole sussistesse una vera divergenza.

Lungi dal prestar cieca fede al frammento di Pomponio (2), siamo persuasi che i frequenti errori, che in esso si rilevano, non permettano una critica costantemente negativa.

Conveniamo pure col Girard (3) che un tal gusto classico di simmetria abbia fatto contrapporre l'una all'altra scuola, nel senso — questa è forse anche l'idea del Girard — che la tradizione storico-giuridica abbia accentuato le tinte

---

(1) *Op. cit.*, p. 332 sgg.

(2) L. 2, D. *de origine iuris*, ecc., I, 2.

(3) Girard, *Manuel élém. de dr. rom.*, p. 62.

per far risaltare il contrasto che doveva necessariamente sussistere; diciamo necessariamente perchè l'esistenza stessa di due scuole è subordinata ad un certo dualismo tra l'una e l'altra, risale ad una certa disparità psicologica d'intenti.

A nostro credere l'opposizione delle scuole assume un aspetto tutto speciale. Opposizione v'era certamente, non son poche, nè apparenti le controversie. Però essa dovrebbe risguardarsi non già nel suo complesso, ma nei singoli casi in cui si svolse; al più raggruppando alcuni casi affini, si potrebbe giungere a fissare qualche principio, avente carattere meno speciale. Dobbiamo pensare che il diritto era ed è in via di continua formazione, di rapida formazione nel periodo fiorente, in cui brillarono le scuole, che i giureconsulti dimostravano piena indipendenza di opinioni, malgrado la *pietas* verso i maestri, che il loro sommo valore doveva renderli poco propensi a legami e a vincoli scolastici. Quando si voglia trascorrere dai singoli casi ad un criterio unico, costante, sia esso pur flessibile, indeciso nei suoi confini, riteniamo che s'incontrino ostacoli gravissimi, forse insuperabili perchè la straordinaria intensità della vita giuridica e l'azione propria dei giureconsulti dovevano rendere incompatibile un criterio unico di differenziazione (1).

Secondo noi, localizzando ai singoli casi o al più a gruppi di casi affini nel tempo e nel contenuto, devesi tentar di scoprire i fondamenti delle tendenze, quivi in lotta fra loro, e considerare questi come indici delle tendenze inspiratrici in quel dato momento delle scuole. L'opposizione delle scuole devesi insomma guardare alla stregua d'un perpetuo mutamento, con un criterio essenzialmente d'ordine storico e pratico.

Così vengono tolte di mezzo alcune stridenti contraddizioni, che si avrebbero considerando una scuola più o meno conservativa, più o meno innovatrice l'alba, che il Baviera fa limpidamente risaltare nella citata sua monografia (2),

---

(1) Cfr. Brugi, nell'*Archivio giuridico « Filippo Serafini »*, vol. III (vol. LXII dell'intera collezione), p. 164 sgg. — Pacchioni, nella *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, vol. XXVII, p. 222 sgg.

(2) *Op. cit.*, p. 130 sgg.

così si spiega, senza d'uopo di sottoporlo ad una critica dissolvente, il § 47 di Pomponio. Pomponio rileva la divergenza, che esisteva fra le dottrine di Labeone e le dottrine di Capitone, ai quali riconduce l'*origo* delle *dissentiones*; la sua affermazione risguarda adunque il primo periodo delle scuole. Poi soggiunge che le *dissentiones* rimasero in sostanza inalterate con Masurio Sabino e Nerva; per i giureconsulti posteriori non fa menzione di antagonismi, quali esistevano fra i due suddetti dei due partiti.

Il fatto che lo scrittore rileva solamente che la natura del contrasto fra Labeone e Capitone rimase uguale tra i due capi successivi, Sabino e Nerva, a noi sembra presenti un certo valore ad inferire sul mutabile svolgimento delle scuole.

Dati questi concetti sulla opposizione delle *stationes*, esclusa pertanto l'idea di un antagonismo sovra i principii fondamentali del diritto, l'azione delle scuole sul consiglio imperiale diventa molto più semplice ed assume una importanza del tutto secondaria. Non v'è più ragione di supporre nel consesso cesareo una lotta continua fra due diverse dottrine, un contrasto permanente tra il consiglio dell'imperatore e i consigli dei magistrati, tra questi fra loro, donde scaturì un riordino del *consilium principis* con la inclusione di numerosi giureconsulti dell'una e dell'altra scuola, e ne venne un incremento nell'azione giuridica del massimo consesso, che quasi si atteggiava a giudice inappellabile sugli antagonismi delle scuole.

Certamente, secondo la nostra opinione, quando s'affacciavano le questioni su cui ferveva il disaccordo, l'eco delle *stationes* doveva udirsi nel consiglio; invece, secondo l'ipotesi avversaria, quasi ogni costituzione, ogni giudizio avrebbero prestato motivo all'antagonismo tra i consiglieri giureconsulti.

5. — Se le scuole non ebbero alcuna influenza esteriore sul consiglio, ebbero tuttavia grande e durevole influenza sul valore intrinseco dell'azione del consiglio. Basta uno sguardo superficiale sull'azione che esercitarono allo svolgimento del diritto romano (1) per comprendere l'im-

(1) Bavera, *op. cit.*, p. 137 sgg.

portanza di quest'azione trasferita alla legislazione per mezzo del *consilium* dove sedevano i titolari e seguaci più illustri dell'una e dell'altra cattedra. Per mezzo delle *stationes* le opinioni dei maestri venivano trasmesse, studiate, commentate, sviscerate, anche combattute, e dal contrasto scaturiva nuova luce; i casi pratici donde prendevano inspirazione le dottrine ne rendevano meravigliosa l'adattabilità; come la glossa bolognese, così la giurisprudenza romana pel carattere dell'insegnamento, per la libertà d'indagine propria, per la tradizione scientifica da maestri a scolari, che diventavano maestri, procedeva nei tempi severa ed elegante, arricchendosi di sè stessa, compiendosi, determinandosi.

Scorrendo sui vari momenti legislativi, trattando dei singoli giureconsulti, membri del *consilium*, ci accingeremo di quando in quando a rilevare il nesso strettissimo, talora risolventesi in una relazione d'identità, che esiste tra la scienza del diritto e la legge positiva; vedremo come questa si svolga in piena rispondenza con quella, quasi immedesimandosi, come anche nelle ultime decadenti costituzioni appariscano non di rado i nomi e le dottrine dei giureconsulti classici in tutta la loro freschezza, pur talvolta modificate secondo le nuove esigenze.

A questa continuità della legislazione sulla base della continuità scientifica influirono massimamente le *stationes*; queste scomparse, rimasero le controversie, sì che alcuni consigli imperiali nel contrasto delle opinioni preferivano di attenersi costantemente ed esclusivamente alle risoluzioni di una scuola, obliando completamente l'altra (1). Sull'opera stessa dei compilatori giustinianei, sopra il suo grande valore intrinseco, a parte gli inevitabili errori, dovette massimamente influire la tradizione scolastica con lo spirito di romanità che essa aveva mantenuto vivo e fecondo mediante la conservazione delle opere classiche.

6. — Da Adriano a Diocleziano la legislazione raggiunge il suo apogeo. Se in avvenire le costituzioni sono numeri-

---

(1) Landucci, *S. D. R.*, I, § 51, p. 164.

camente superiori, per il valore del contenuto stanno a notevole distanza, o procedono sulle orme delle precedenti oppure sono realmente innovatrici, ma non sono inspirate alla pura romanità.

Mai come oggi sentiamo la necessità di ripetere che questi nostri capitoli sulla legislazione non rappresentano una sintesi dei vari momenti legislativi, ma piuttosto consistono in ritrarre alcuni lati caratteristici ; non possiamo perciò pretendere nè alla precisione, nè a mantenere assoluta la continuità.

Delle costituzioni di Adriano più frequenti sono i rescritti, ai quali per taluni rispetti si avvicinano i decreti. Le *orationes* sono in minor numero che in addietro, e si comprende laddove si volga lo sguardo alla rapida irresistibile decadenza del senato, d'onde la necessita, sempre minore di *orationes in senatu*. Del resto non fu mai *l'oratio* forma prediletta degli imperatori, forse per la generalità degli argomenti che essa usualmente disciplina: concessione e riconoscimento di diritti alle città e quindi disposizioni generiche sulla capacità giuridica delle stesse, effetti generali d'istituti, come per Adriano della *causae probatio*, del *matrimonium iuris gentium*, disposizioni generiche di procedura, principii generali insomma, che a lor volta non escludono l'opera successiva del principe sullo stesso argomento, diretta a risolvere casi specifici (1).

Il maggior contingente delle costituzioni adrianee, e, in genere, di tutti gli altri imperatori, almeno fino a Diocleziano, viene dunque fornito dai rescritti. Considerati dal punto di vista delle materie essi propriamente concernono le seguenti :

1° *Status* delle persone ; 2° Successioni ereditarie ; 3° Procedura ; 4° Diritto penale ; 5° Imposte (2).

Si comprende ch'essi abbiano nel loro complesso tali argomenti. Lo stato delle persone, per l'indole dei rapporti quivi compresi, per le conseguenze morali ed economiche, vaste e

---

(1) Cuq, *op. cit.*, p. 424 sgg.

(2) Id., *op. cit.*, p. 429. D'altri argomenti, connessi ai suddetti, come la condizione speciale dei *milites* e i fedecommessi, o disgiunti, come il diritto municipale, che pure richiedettero precipuamente l'attività dei consigli, avremo occasione di trattare distintamente.

complesse, come doveva sospingere le parti ad invocare di preferenza il giudizio solenne e definitivo del principe, così doveva rendere più frequenti che in altri casi le consultazioni dei magistrati. Le successioni ereditarie presentano pure particolare importanza, giacchè al testatore permane ancora la antica sua qualità, come se legiferi, donde il tribunale speciale dei *centumviri* per le questioni ereditarie, che di spesso era sostituito dal tribunale dell'imperatore, anchè perchè talvolta alle controversie successorie andavano connessi gli interessi del fisco (1).

Le costituzioni procedurali si spiegano ripensando che per l'accentramento, per la completa sottoposizione all'imperatore di tutti i magistrati, l'azione di questi e il modo dovevano essere di preferenza determinati dall'autorità, che a loro sovrastava, ossia dall'imperatore.

Pur si comprende la prevalenza di argomenti penali quando si rifletta agli intendimenti, che animavano gli imperatori, di cui discorreremo più oltre perchè più tardi raggiunsero il massimo loro sviluppo, di cementare la forza e l'unità politica dell'impero con una legislazione penale straordinaria, che ha in fatto carattere politico, legislazione, la quale non poteva e non doveva scaturire che dal principe (2).

Si spiegano altresì le costituzioni fiscali in causa della fusione in breve definitiva del fisco col patrimonio privato del principe.

Queste distinzioni non si debbono però intendere in senso rigoroso; alcune norme rientrano in una categoria in via principale, in un'altra in via secondaria, altre norme non potrebbero a rigore prender posto in una piuttosto che in un'altra categoria; però l'impronta non muta.

Non soltanto la legislazione di Adriano, ma in tutti gli altri momenti legislativi fino a Diocleziano prevalgono i caratteri estrinseci, che abbiamo or ora avvertiti; perciò non esitiamo ad attribuire a questi brevi accenni preliminari carattere d'introduzione generica alle nostre osservazioni così sopra la legislazione adrianea, come sopra le legislazioni successive.

---

(1) Cuq, *op. cit.*, p. 444.
(2) V. p. 94.

Veniamo ora ad alcuni punti più salienti della legislazione di Adriano. — Quella tendenza benevola ai servi, che per la prima volta si riscontra in forme concrete nella legislazione claudiana (1), risalta con notevole progresso nelle leggi di Adriano. Tra le più efficaci rammentiamo il disposto che al servo, istituito erede e onorato fedecommessariamente della libertà, attribuisce il diritto di costringere l'erede fiduciario ad adire (2), l'altro disposto per il quale la violazione del patto *ne serva prostituatur*, apposto alla vendita della schiava, importava per questa l'acquisto della libertà (3), la costituzione che riconosce valide le manomissioni eseguite in seguito a codicilli, poscia dichiarati falsi (4); infine tutte quelle norme, d'altra indole, ma affini, che concorrono ad affermare il diritto del servo alla vita, all'assistenza ed alla integrità personale (5).

Da queste norme risulta che nel periodo adrianeo la tendenza favorevole ai servi si estrinseca nella stessa guisa del periodo di Claudio, cioè nel *favor libertatis*, ossia in rendere più frequenti i casi, per i quali il servo potesse addivenire alla libertà. Al medesimo criterio è informata la legge, la quale dispone che una libera, nubile o maritata, la quale nel periodo di gestazione viene condannata all'ultimo supplizio, od una legata da *iustae nuptiae* alla pena dell'*aquae et ignis interdictio*, l'una e l'altra partoriscono un libero, mentre era dapprima controverso lo stato di libertà del figlio nato da una donna non maritata (6).

Anche nella storia della patria podestà le costituzioni di Adriano segnano una impronta notevole, che è però senza dubbio inferiore a quella lasciata dai Severi in continuazione agli Antonini. Per ritrovare un periodo di importanza corri-

---

(1) V. parte seconda, cap. III, 3.

(2) Costa, *Papiniano. Studio di storia interna del diritto romano*, Bologna, 1894 sgg., vol. II, Capo 3, § 1, p. 17.

(3) V. nota precedente.

(4) L. 47, D. *de fideicomm. libert.*, XL, 5 (Costa).

(5) Costa, *Corso di storia del diritto romano*, Bologna, 1901, I, pagine 347, 348.

(6) L. 18, D. *de statu hom.*, I, 5.

spondente bisogna risalire fino ad Augusto, quantunque nel frattempo non manchino disposizioni legislative, vertenti la famiglia in generale, la podestà paterna in ispecie.

Ci limitiamo soltanto a qualche esempio. Augusto, sia per evoluzione avvenuta nel concetto della podestà paterna, sia pel sopravvenire di quei principii, che condussero poi alla formazione di un vero diritto militare in contrapposto al diritto comune, sia per questo ed insieme per quella, aveva disposto che l'equipaggiamento, il soldo, il bottino, tutto ciò insomma che al *filius familias* fosse pervenuto dal servizio militare, diventasse proprietà esclusiva del *filius* medesimo; Adriano riprende la disposizione di Augusto e la completa estendendo il diritto di disporre sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volontà anche allora che il figlio fosse dimesso dalla milizia; di più includendo nel *peculium castrense* anche l'eredità lasciata dalla moglie al marito militare (s'intende *filius familias*) (1).

In generale, e qui si scorge in modo indubbio la prova d'un vero mutamento operato nei rapporti tra padre e figlio, venne poi statuito che se il padre incomincia a dissipare una eredità fedecommessaria, la quale, al cessare della podestà patria, egli deve restituire al figlio, possa il padre essere obbligato a farne subito la restituzione, decadendo da qualsiasi diritto sulla eredità, sì che il figlio entri egli nel pieno esercizio del suo diritto di proprietà (2).

L'importanza di una disposizione siffatta appare di per sè. Tanto è innovatrice che al tempo dei Severi, quando il concetto di patria podestà aveva assunto un indirizzo veramente decisivo si sentì il bisogno di mitigare per ragioni di pietà e di reverenza filiale, il valore del disposto adrianeo.

Infine il rescritto che accorda al marito, *alieni iuris*, la facoltà d'intentare l'accusa di adulterio anche invito il padre, rafferma in uno con le precedenti norme, la nostra convinzione che nel momento adrianeo cominciasse oramai

---

(1) L. 13, D. *de castr. pec.*, XLIX, 17; cfr. 19, § 3, D. *eod.* — Costa, ecc. I, p. 305, sgg.

(2) L. 50 (52) D. *ad scs. Trebell.*, XXXVI, 1.

a disegnarsi il distacco delle personalità dei figli dalla personalità del padre (1).

Non è di minore importanza il contributo arrecato in materia di successioni, sia per i testamenti militari (2), sia per la adozione della eredità (3), per la revoca delle usucapioni *pro herede* (4), per taluni effetti del giudizio *de inofficioso testamento* (5) e via di seguito, anche per i legati, specie per i diritti inerenti (6) e per i fedecommessi (7).

La molteplicità degli argomenti, siam lungi dall'aver esaurito la serie, vieta di determinare quale sia il criterio informatore che presiede alla legislazione ereditaria di Adriano. Ci limitiamo a tenere specifica menzione di due costituzioni, che ci sembrano presentare una importanza speciale, e che si mantennero nel diritto giustinianeo, l'una che riconosce all'erede scritto la *bonorum possessio contra tabulas* in caso di premorienza del postumo preterito al testatore (8), l'altra che dichiara invalide le usucapioni dei singoli beni ereditarii e per ogni eventualità attribuisce all'erede la *reivindicatio* (9).

Nel capitolo della proprietà è fra le altre innovatrici una costituzione sovra la scoperta del tesoro. Essa precisamente dispone che il tesoro, se venne scoperto nel fondo proprio o fortuitamente in luogo sacro o religioso, appartiene allo scopritore, se in luogo d'altri per metà al proprietario, per metà allo scopritore, se in luogo di Cesare metà a Cesare, metà allo scopritore (10). Nelle obbligazioni, in ordine alla fideiussione, venne per legge sanzionata l'istituzione del *beneficium divisionis* (11).

---

(1) L. 6, § 2, D. *ad leg. Iul.*, XLVIII, 5.

(2) L. 34, pr. D. *de testam. milit.*, XXIX, 1; L. 6, § 6, 7, D. *de iniusto*, ecc., XXVIII, 3; L. 41, § 1, D. *de test. mil.*, XXIX, 1; § 25, Inst., *de leg.*, II, 20; L. 28, D. *de inoff. test.*, V, 2.

(3) § 6, Inst., *de her. qual.*, II, 19.

(4) Gai, II, 57.

(5) L. 8, § 16, D. *de inoff. test.*, V, 2.

(6) L. 22, D. *de usu*, VII, 8; L. 8, § 5, D. *de leg.*, II.

(7) V. L. 57, D. *de leg.*, II; Gai, II, 280.

(8) L. 12, pr. D. *de iniusto*, XXVIII, 3.

(9) Gai, II, 54.

(10) Spart, *Hadr.*, cap. 18, § 39, I. *de rerum divis.*, II, 1.

(11) Costa, *Pap.*, vol. IV, cap. II, § 3, p. 21, 22.

Questi brevissimi cenni sul momento attuale della legislazione romana appariscono, e sono invero, affatto inadeguati. Tuttavia, a nostra scusa, rammentiamo che della gran mole di norme adrianee, quali sono scrupolosamente raccolte nel *Corpus* dello Haenel (1), una parte non indifferente vien derivata da commenti dei giureconsulti, specie Ulpiano, all'editto e a senatoconsulti; ora, l'editto è opera, come proveremo (2), d'un giureconsulto, Salvio Giuliano, non del *consilium principis*, i senatoconsulti escono a rigore dal campo di attribuzioni del *consilium* ed entrano in quello del senato.

Invece ebbe la sua origine nella solita officina del *consilium* una serie abbastanza estesa di disposizioni penali, che, a nostro credere, possono distinguersi in due classi: disposizioni di polizia e disposizioni penali propriamente dette. Queste sono in molto maggior numero. Delle prime ricordiamo un rescritto, il quale, riannodandosi alle XII tavole, vieta la sepoltura dei morti entro le mura della città e pel caso di trasgressione commina una pena; contiene poi altre disposizioni di importanza secondaria, complementare (3).

Nelle seconde, di cui una parte è dedicata ai *milites* (4), si scorge in alcune, quasi a conferma dell'indirizzo assunto dal diritto privato, una piega decisiva in favore sia dei figli di famiglia, sia dei servi. Basta rammentare due costituzioni (*decreta?*), una che condanna alla deportazione in un'isola un padre uccisore del proprio figlio adultero con la matrigna, *quod latronis magis, quam patris iure eum interfecit* —; e assurgendo dal caso speciale ad un altissimo principio morale informatore del nuovo diritto della famiglia chiude la legge, a guisa di motivazione: *nam patria potestas in pietate debet, non atrocitate consistere* (5). L'altra condanna alla relega-

---

(1) Haenel, *Corpus legum ab imp. rom. latarum*, Lipsia, 1857; V. *Hadrianus*, p. 85 sgg.

(2) V. parte terza, cap. II (*Salvius Iulianus*).

(3) L. 3, § 5, D. *de sep. viol.*, XLVII, 12.

(4) L. 12, D. *de custodia*, XLVIII, 3; L. 5, 6, D. *de re mil.*, XLIX, 16; L. 5, § 8.

(5) L. 5, D. *de lege Pompeia*, XLVIII, 9.

zione per un quinquennio una matrona, la quale *ex levissimis causis* puniva le schiave con atroci tormenti (1).

Venne altresì determinata la pena del parricidio (2), instaurato il principio generale che nei reati, specie nei reati di sangue, debbasi aver riguardo alla intenzione del reo e non solamente al nudo fatto (3).

Non sono poi scarse le traccie di riforme arrecate alla procedura (4), quantunque nel loro maggior numero le costituzioni procedurali spettino in questo momento legislativo alla procedura civile (5).

Capitolo VII.

Consilium di Antonino Pio.

Sommario. — 1. Continuità del *consilium principis*. — 2. Legislazione, con riguardo speciale alla famiglia, alle successioni, alla tutela.

1. — Su questo *consilium* abbiamo in particolare poco a dire. I membri del precedente rimasero in questo, come in modo indubbio si scorge per quelli di cui abbiamo specifica menzione, cioè per i giureconsulti (6).

Non solo la continuità del *consilium*, ma sussiste ben anche la continuità dei membri, tanto più che quei consiglieri i quali erano chiamati ad uffici che importavano la

---

(1) *Coll. Leg. Mos. et Rom.*, 3, 34.

(2) L. 9, pr. D. *de lege Pomp.*, XLVIII, 9.

(3) L. 1, § 3, 4, D. *ad leg. Corn. de sicariis*, XLVIII, 8 (cfr. L. 14, *eod.*). — Si può dire che la prima, esatta determinazione della *culpa* nei delitti e i criteri da seguirsi nella pena, risalgono alla legislazione di Adriano; parecchie sue costituzioni in questo senso servirono di fondamento indiscusso per giureconsulti e per legislazioni posteriori (Pernice, *Labeo*, Halle, 1900, B. II, Abt. II, 1, p. 42 sgg).

(4) L. 1, pr., § 1, D. *de quaest.*, XLVIII, 18; L. 1, § 2, D. *eod.*; L. 1, § 22, D. *eod.*; L. 17, § 2, D. *eod.*, ecc.

(5) L. 48, D. *de iudiciis*, V, 1; L. 8, D. *de postul.*, III, 1; L. 47, D. *de iud.*, V, 1; L. 37, D. *eod.*; L. 3, § 1-4; L. 6, D. *de test.*, XXII, 5; L. 7, pr., D. *de appell. recip.*, XLIX, 5; L. 1, C. *quo modo et quando*, VII, 43, ecc.

(6) V. parte terza, cap. II.

residenza lungi da Roma e dall'Italia (1), nominalmente continuavano ad appartenere al sommo consesso, — non perdevano la qualifica di amici — sì che, l'imperatore trovandosi nella città o nella provincia ove risiedevano, partecipavano di pien diritto alle adunanze del *consilium* (2), il quale, come è noto, soleva accompagnare il principe in tutte le sue *peregrinationes* (3).

Dallo storico Capitolino (4) desumiamo qual fosse e quanto intensa l'operosità del *consilium* di Antonino. Ciò che non rappresenta una particolarità di questo consiglio; basta raffrontare con le attestazioni di Dione Cassio e di Svetonio per il *consilium* di Augusto, degli stessi e di altri storici per altri *consilia*. La testimonianza di Capitolino costituisce più che altro una riprova, un punto di appoggio nella lunga storia del *consilium* ed è conferma della esatta, identica corrispondenza che esiste tra i poteri dell'imperatore e le attribuzioni del collegio.

Abbiamo poi rilevato che le fonti su Antonino Pio per designare i membri del consiglio adoperano il vocabolo « *amici* » (5), vocabolo generico, indeterminato, che comprende così i senatori come i cavalieri, che di spesso s'incontra nei riguardi dei consigli posteriori ad Augusto sino Adriano, nei quali gli *equites* indubbiamente prevalgono sovra i *senatores* (6). Siam d'avviso perciò che con Antonino Pio i membri nuovi del *consilium* — la continuità che in generale esiste non deve e non può naturalmente intendersi per tutti i singoli membri — sieno stati scelti di preferenza tra gli *equites*. Tanto più che riferendosi ad Adriano, come anche ad Augusto, dove invece i senatori sono in maggior numero, le fonti avvertono questo fatto e vi insistono (7). Sicchè è

(1) Per esempio il giureconsulto Ulpio Marcello, consigliere di Antonino Pio, da Marco Aurelio venne nominato pro-pretore, governatore della Britannia da Commodo (Landucci, *S. D. R.*, vol. I, § 59, p. 212).

(2) Flavius Vopiscus, *Aurelian.*, 13.

(3) Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, II, p. 948 sgg.

(4) *Ant. P.*, cap. VI.

(5) Capitolino, *Ant. P.*, cap. VI.

(6) V. parte II, cap. II, 1; III, 1; IV, 1; V, I.

(7) Svet., *Hadr.*, 8; cfr. Dio Cass., lib. 69, cap. 7. — Dio Cass., lib. 53, cap. 21; Svet., *Aug.*, cap. 35.

lecito asserire che dopo Augusto il *consilium principis* subito perdette l'impronta di organo senatorio, di emanazione del senato e, tranne una breve parentesi con Adriano, conservò un carattere speciale e distinto dal senato.

2. — La legislazione di Antonino si svolge su quella di Adriano; invero coincidono o quasi i rispettivi *consilia* così nella organizzazione, come pei singoli membri. I principii del *favor libertatis* e della *pietas* nei rapporti familiari vanno sempre più ampliandosi, presentano nuove e svariate applicazioni, alle quali molte volte risalgono i successivi giureconsulti, da cui s'informano le successive legislazioni. Per la servitù l'indirizzo e il modo sono uguali con Adriano e con Antonino (1); per la *familia* nel momento legislativo di Antonino si nota, nei suoi inizi, un concetto informatore veramente nuovo. Nella legislazione di Adriano la *familia* resulta tuttora costituita sovra il classico fondamento della patria podestà, acquistata così per procreazione da giuste nozze, come identicamente per ogni rapporto ed effetto per assunzione in luogo di figlio coll'adozione. Perciò il vincolo civile predomina tuttora quasi esclusivamente sopra il vincolo di sangue; nè si può ritenere unico primo riconoscimento di una reale prevalenza di questo su quello, nel momento adrianeo, il senatoconsulto Tertulliano in quanto nella successione intestata preferisce agli agnati la madre (2). Invece con Antonino Pio saldamente si inizia, per accentuarsi poi via via con moto più intenso e ininterrotto, il predominio del vincolo del sangue ed è precisamente la legislazione, non tanto la giurisprudenza che denota, instaurandolo, il nuovo indirizzo (3); così alcuni rescritti, e la molteplicità delle norme nello stesso senso altro non prova se non che la novità della cosa, accordano alla madre di opporsi,

---

(1) Gai, I, 53, L. 1, § 2, D. *de his.*, ecc., I, 6; L. 17 (16), § 17, D. *ad scs. Trebell.*, XXXVI, 1; L. 34. § 1. D. *de statu liberis*, XL, 7. — V. Costa, *Corso* ecc., p. 349 sgg.

(2) Costa, *L'*hereditas *e la* familia *da Adriano ai Severi*, Bologna, 1893, p. 10; *Corso* ecc., Capitolo II, p, 204 sgg.

(3) Id., *Ibid.*, p. 11.

concorrendo determinati motivi, all'interdetto con cui il padre richiede il figlio che essa trattiene presso di sè (1). Certamente in questo caso v'è ben più che una semplice applicazione di un principio di *pietas* materna, come invece nel senatoconsulto Tertulliano, tanto è vero che le altre legislazioni, dove la prevalenza del vincolo di sangue è oramai assicurata, tornano su questo disposto di Antonino, considerandolo tra gli effetti più importanti del rinnovato organamento famigliare.

Senza dubbio la legislazione di Adriano, che del resto è preceduta da tutte le altre, fu di grande preparazione alla legislazione antoniniana nella sua nuova impronta; però le norme che in quella si osservano, per quanto segnano un notevole progresso, sono tuttavia affatto inadeguate ad inferire sovra un radicale mutamento nei fondamenti della famiglia.

Oltre che per la *familia*, la legislazione di Antonino risalta nei riguardi delle successioni ereditarie. Con essa incomincia quella tendenza favorevole al fedecommesso, d'onde numerose norme e una migliore determinazione dell'istituto, che ebbe poscia così fiorente sviluppo nella giurisprudenza di Papiniano e nella corrispondente legislazione dei Severi (2). A differenza di Adriano, alcune importanti costituzioni concernono i legati o vi si riferiscono. Una ad esempio, sull'oggetto dei legati, è realmente innovatrice: premesso che oggetto del legato può essere non solamente la cosa del testatore o dell'erede, ma anche la cosa altrui, o in natura o secondo *aestimatio*, fuorchè se la cosa non sia in commercio, rescrisse l'imperatore che il legato di cosa altrui allora è valido, quando il testatore non ignorava che la cosa era d'altri (3).

Evidentemente, conoscendo il defunto che la cosa era d'altri poteva e non poteva legarla. D'altro canto è più logico e più equo che al legatario, anzichè all'erede, incomba

---

(1) Costa, *L'hereditas e la familia da Adriano ai Severi*, Bologna, 1893, p. 11; *Corso* ecc., pag. 230, 231.

(2) Id., *Papiniano*, Bologna, 1894 sgg., vol. III, cap. IV, § 12, p. 72.

(3) § 4, I. *de legatis*, II, 20.

la prova — che il defunto sapeva la cosa essere altrui —, che perciò sia egli che funga da attore.

Nè dobbiamo lasciar passare in silenzio un'altra costituzione che alla eredità intestata estende gli effetti della Falcidia (1). Già durante Vespasiano, essendo console il giureconsulto Pegaso, la legge era stata estesa dai legati ai fedecommessi (2).

Anche per la legislazione di Antonino Pio, stimiamo valevole quella classificazione degli atti legislativi secondo il loro maggior numero con la quale abbiamo dato inizio al capitolo sulla legislazione adrianea. Come allora teniamo fermo anche in questo momento che tale distinzione non deve intendersi con esclusività di concetti. La legislazione di Antonino specialmente, mentre sfiora tutte le provincie del diritto privato, disciplina con cura speciale i patti di donazione, le cessioni dei crediti, colma delle importanti lacune nel campo dei diritti reali, massime del diritto di proprietà, che ella circonda di maggiori garanzie. Pur non discostandosi in massima nelle somme linee dalla precedente legislazione, presenta tuttavia due importanti distacchi, nella famiglia, come abbiamo constatato, e di riflesso nella tutela.

Una conseguenza ed insieme una prova del mutamento operatosi nella organizzazione della famiglia, mutamento che da Antonino Pio prende origine, si ravvisa pur anche nello assurgere allo Stato di funzioni, prima affidate esclusivamente alla famiglia, in ispecie alla tutela (3). Ne deriva per quest'ultima, tra le altre resultanze, il carattere a cui nel corso della sua evoluzione, e precisamente nel momento di Papiniano, essa provenne, di rappresentanza, di assistenza ristretta essenzialmente ai rapporti patrimoniali, con esclusione dell' elemento famigliare, che dianzi prevaleva del tutto (4).

Un primo segno del trasformarsi della tutela in un *munus publicum* si osserva sotto Marco Aurelio (5); un primo ve-

(1) L. 18, pr. D. *ad leg Falc.*, XXXV, 2.
(2) § 5, I. *de fideic. hered.*, II, 23.
(3) Costa, *Pap.*, vol. II, capo 4, § 43, p. 188.
(4) Id., *Id.*, vol. II, capo 4, § 53, p. 208-210.
(5) Id., *Id.*, vol. II, capo 4, § 44, p. 188; *Corso* ecc., p. 326 sgg.

stigio, nel senso che si prendeva a considerare la tutela in un modo disforme dall'usuale, si osserva a nostro avviso già prima con Antonino Pio. Non vogliamo dire perciò che d'allora siasi veramente cominciato a vedere nella tutela un ufficio d'indole pubblica; soltanto, un rescritto di Antonino Pio mostra d'intendere il rapporto del tutore col pupillo in una maniera relativamente nuova, dando rilievo a quell'elemento patrimoniale, che in seguito, con l'assurgere allo Stato della funzione della tutela, diventò normalmente principale ed esclusivo.

Antonino Pio rescrisse che se il tutore in giudizio vinse o fu soccombente, l'*actio iudicati* spetta preferibilmente al pupillo o contro il pupillo e specialmente allora, in un altro rescritto, quando non fu egli, il tutore, che ingaggiò spontaneamente la lite, ma non potè autorizzare il pupillo ad accettare il giudizio perchè assente o perchè infante (1). In una parola l'*actio iudicati* spetta di regola al pupillo o deve essere esperita contro il pupillo.

In questa guisa l'azione del tutore viene precisata entro determinati confini, viene limitata ad una sostituzione materiale, formale nell'esercizio dei diritti, nel ramo più importante, che poteva dar luogo a maggiori dubbi, ossia nel ramo processuale, viene considerata come una semplice necessaria assistenza, sulla base del patrimonio, come fu più tardi in modo stabile ed organico, piuttosto che nell'aspetto di un vero e proprio surrogato, quale si sarebbe avuto continuando a prevalere l'elemento famigliare. Che in generale corrisponde nel suo maggiore o minore sviluppo allo sviluppo maggiore o minore del fondamento civile della famiglia, nel quale a sua volta si apre precisamente dalla legislazione di Antonino la prima breccia.

In favore di questo nostro modo di vedere milita un altro rescritto del medesimo imperatore, il quale concede l'azione contro il pupillo, che fece dei *negotia*, in quanto e per quanto egli si sia arricchito (2). Questo rescritto contrasta con le

---

(1) L. 2, pr. D. *de adm. tut.*, XXVI, 7.

(2) L. 3, pr. D. *comm.*, XIII, 6; cfr. L. 5, pr. D. *de auct et cons. tut.*, XXVI, 8.

opinioni personali di due giureconsulti, Nerazio e Giuliano, ambedue consiglieri di Antonino (1), per i quali il pupillo è in ogni caso irresponsabile (2).

Il rescritto, che abbiamo prima ricordato, riconosce alla tutela una funzione di assistenza patrimoniale; questo secondo presuppone, e forse meglio, nella tutela il predominio dell'elemento patrimoniale; si arresta essenzialmente sulla funzione patrimoniale della stessa, lascia completamente nell'ombra l'elemento famigliare. La funzione del tutore, alla quale corrisponde la irresponsabilità del pupillo, rimane subordinata a delle ragioni d'indole essenzialmente economica, che si compendiano nel bisogno che il patrimonio pupillare venga mantenuto possibilmente integro; al solo cessare di queste ragioni cessa l'irresponsabilità, e l'esistenza del tutore più non protegge il pupillo da una eventuale azione. Sicchè il carattere e il fondamento della tutela è d'ordine essenzialmente economico, mentre s'attenua di molto l'elemento famigliare.

D'altra parte la divergenza che esiste tra il rescritto e i due giureconsulti, tra la legislazione e la giurisprudenza palesa che questo nuovo concetto della tutela cominciò per la prima volta a delinearsi nella legislazione con Antonino Pio e che non era condiviso da una minoranza cospicua di giureconsulti, ai quali l'innovazione imperiale, quantunque non ancora esattamente definita, doveva sembrare troppo audace. Nerazio e Giuliano rappresentano insomma, per questa parte, la vecchia giurisprudenza, il rescritto imperiale prepara la via alle nuove dottrine di Papiniano e alla esauriente legislazione dei Severi (3).

Il Pernice (4) rileva il divario tra i giureconsulti e l'imperatore e lo giustifica con un criterio che nelle sue grandi linee non diversifica dal nostro, facendo desumere dal raffronto tra la costituzione imperiale e i passi dei giurecon-

---

(1) V. parte terza, cap. II.

(2) L. 41, D. *de cond. ind.*, XII, 6 (*Neratius*); L. 16, D. *loc.*, XIX, 2 (*Iulianus*).

(3) V. parte seconda, cap. IX, X.

(4) Pernice, *Marcus Antistius Labeo*, I, p. 223, 224.

sulti l'idea di uno sdoppiamento operatosi in quel torno, con Antonino Pio, nel concetto della tutela. Mentre cioè l'irresponsabilità del pupillo era, secondo la classica giurisprudenza, assoluta, con la costituzione antoniniana in quei casi in cui l'obbligo scaturiva da una pura e semplice contingenza di fatto, come l'arricchimento, il lucro, la irresponsabilità diventava parziale, rimanendo intera in tutti gli altri casi, nei quali l'obbligo soleva discendere da una manifestazione della volontà. Nei primi si aveva una applicazione della teoria delle *actiones ex re venientes*, la quale, continua il Pernice, non rappresentava una novità, perchè esisteva, anche in correlazione alla responsabilità del pupillo, fin nelle dottrine di Labeone.

Per parte nostra in massima aderiamo al celebre romanista. Soltanto, mentr'egli si limita a rilevare il nudo fatto di uno sdoppiamento nel concetto della tutela, avvenuto con Antonino Pio, salvo a giustificarlo in modo affatto estrinseco, prendendo una curva molto larga, con la dottrina delle *actiones ex re*, noi invece, anche tenendo conto dell'altro rescritto, ci permettiamo di seguire un criterio diverso, ponendo la causa diretta ed intrinseca della costituzione di Antonino in un primo mutamento nel concetto generale della tutela. E facciam propria la distinzione di casi del Pernice, però in coerenza alla nostra tesi, noi non facciamo desumere dalle due categorie una diversa applicazione per l'una e per l'altra della tutela, bensì prendendo le mosse dall'istituto facciamo derivare dal concetto nuovo di questo un nuovo criterio di applicazione pratica. Un nuovo criterio di applicazione, tanto più se ci troviamo di fronte ad una apposita norma legislativa, lascia presumere una innovazione nell'istituto, massime quando come nel caso nostro la innovazione concerne un elemento indispensabile, la cui importanza non venne mai sconosciuta. Secondo noi la costituzione di Antonino concorre alle posteriori legislazioni, dando maggiore importanza all'elemento patrimoniale della tutela sul famigliare, determinando la irresponsabilità del pupillo sovra una base puramente economica.

La divergenza, non si può parlare di antinomia, tra il rescritto e i passi dei giureconsulti si può facilmente spie-

gare con un criterio d'indole storica; rappresentano rispettivamente due momenti giuridici attigui, ma distinti l'un l'altro. I due rescritti imperiali si completano e si raffermano a vicenda, il primo determinando il carattere della tutela, l'altro il fondamento.

Capitolo VIII.

Consilium di Marco Aurelio.

Sommario. — 1. Costituzione, raffronti, designazioni e significato; uffici straordinari dei consiglieri e distinzioni. — 2. Legislazione in generale.

1. — Per il *consilium* di Marco Aurelio nulla si riscontra nelle fonti che valga ad interrompere la continuità che esiste tra i vari consigli, massime da Adriano a Diocleziano. Quantunque sieno gli accenni frequenti, tutti però si riconducono quasi a titolo d'onore per il principe, alla grande operosità e alla libertà dei consiglieri (1), e in sè e per sè non differiscono dalle attestazioni dei medesimi e d'altri storici per altri Cesari, a cominciare da Augusto (2). Anche il fatto che gli scrittori s' occupano ben più dell'azione estrinseca che della organizzazione non è di lieve entità a ritenere che questa non presentasse nei vari momenti sensibili divergenze.

Come di regola, i consiglieri di Marco Aurelio vengono designati col nome di *amici* (3). In questa età gli amici del principe godono di una vera preminenza ufficiale, ciò che permette di inferire a maggior ragione sul carattere ufficiale del *consilium principis*. Questa preminenza si desume anche dalle stesse formalità costituzionali, che, rade ed effimere in apparenza, sono non di rado l'indice sicuro di un lento e diverso avviamento d'idee, d'una trasformazione già com-

---

(1) Dio Cass., lib. 70, cap. 3; lib. 71, cap. 6; *Verus imp.*, cap. 8; Capit., *Ant. Phil.*, cap. 22.

(2) V. per esempio, per Augusto, Dio Cass., lib. 53, cap. 21; per Vespasiano ed altri imperatori, Svet., *Vesp.*, cap. 21.

(3) Herodianus, cap. 5, 6, 7.

piuta — ad esempio il Mommsen fa approssimativamente coincidere il mutamento della monarchia in *despotia* con l'epiteto di *dominus* aggiunto agli altri titoli imperiali (1) — così Marco Aurelio, già prossimo al sepolcro, affidava il giovane suo successore alle cure degli amici, e tra gli amici, fra i quali s'annoveravano invero parecchi senatori, appariva il nuovo principe nelle solenni cerimonie augurali del senato, del popolo e dell'esercito (2).

In ordine al consiglio di Marco Aurelio ricaviamo ulteriori notizie sulle mansioni straordinarie che gli imperatori solevano affidare ai membri dei rispettivi consigli. Queste mansioni non si possono esattamente classificare dal punto di vista del loro carattere; ci è lecito però arguire che fossero per lo più d'indole giudiziaria (3). S'attribuivano così ai magistrati del *consilium*, come ai consiglieri propriamente detti; per i primi sotto Marco Aurelio abbiamo un esempio nei prefetti (4), per i secondi sussiste una prova specifica nell'incarico affidato dall'imperatore Claudio al consigliere Giulio Planta, sovra il quale, a suo tempo, ci siamo sufficientemente estesi (5).

Il commissario faceva la sua relazione, formulava le sue proposte ed infine, su queste e su quella, decideva il *consilium* (6).

Alcuni incarichi avevano però un carattere tutto speciale nel senso che non era necessaria la sanzione finale del *consilium*, ma il commissario decideva egli stesso in via definitiva.

Di uffici di tal genere abbiamo veramente ricordo soltanto nei riguardi del Consiglio di Marco Aurelio. Sono d'indole esclusivamente giudiziaria. Secondo Capitolino soleva l'imperatore devolvere ad alcuni *senatores*, consolari o pretori, dei processi civili e penali, che erano stati avocati al suo tribu-

---

(1) *Römisches Staatsrecht*, II, p. 733 sgg., p. 746.
(2) Herodianus, *l. c.*, cap. 5.
(3) Almeno le singole notizie risguardano dei giudizi.
(4) Haubold, *op. cit.*, cap. II, § VI, p. 222.
(5) V. *Consilium* di Claudio (cap. II, 2).
(6) V. nota (5), e Haubold, *op. cit.*, cap. II, c. VI, p. 222.

nale, sui quali essi giudicavano inappellabilmente, a guisa di *vice sacra* (1). I giudizi *vice sacra* diventarono in seguito frequentissimi, ma erano pronunciati quasi sempre da magistrati; qui trattasi realmente di funzioni affidate saltuariamente a personaggi, che presentemente non rivestivano cariche di sorta, tranne che la dignità senatoriale del *consilium*. Non nascondiamo però che Capitolino tace di quest'ultima, e per di più attribuisce all'imperatore l'intento di un doveroso, tardivo omaggio all'assemblea senatoria. Ma intanto dobbiamo pensare che i *senatores* del *consilium* dovevano essere, nella loro quasi totalità, consolari e pretori.

D'altronde l'idea di un senso di deferenza verso il Senato non esclude punto che i senatori prescelti a *vice sacra* fossero del *consilium*.

Non per nulla venne del resto adottata questa forma indiretta di delegare la suprema giurisdizione a singoli senatori, tanto più se del *consilium*, piuttosto che lasciar svolgersi nella sua integrità la competenza giudiziaria del Senato.

2. — Parecchie costituzioni di Marco Aurelio, una, ad esempio, obbliga il padrone a manomettere lo schiavo, *suis nummis redemptus* (2), un'altra concerne l'*addictio bonorum libertatum conservandorum causa* (3), una terza dispone l'acquisto *ipso iure* della libertà per parte degli schiavi, alienati colla condizione che siano manomessi (4), mostrano che in questo periodo la legislazione procede con intensità sempre maggiore a beneficio dei servi, per la stessa via che in addietro, facilitando il conseguimento della libertà (5).

Egualmente per la *familia*, vieppiù si rafferma sul modello delle leggi di Antonino Pio il predominio del vincolo del sangue sul rapporto civile (6): tra le norme radicalmente innovatrici

---

(1) *Ant. Phil.*, cap. 6.

(2) L. 4, D. *de man.*, XL, 1. Cfr. L. 67, D. *de iudiciis etc.*, V, 1; L. 5, D. *de man.*, XL, 1.

(3) Vedi complessivamente, anche per la nota precedente, Costa, *Pap.*, vol. II, cap. III, § 1, p. 18 sgg.; *Corso*, ecc., p. 361, 362.

(4) Costa (V. nota precedente).

(5) V. *Legislazione di Claudio* (cap. III, 3).

(6) Costa, *Corso* ecc., p. 230.

in questo senso rammentiamo il scs. Orfiziano, inspirato sicuramente come tutti i senatoconsulti dal *consilium principis*, che ai figli attribuisce il diritto di successione alla madre (1).

Quanto alla tutela è importante l'istituzione di un apposito magistrato, *praetor tutelaris*, a cui spettavano l'assegnazione dei tutori, la sorveglianza sulla gestione dei tutori, la soluzione delle controversie inerenti, ecc. (2). La costituzione corrispondente è uno dei primi atti legislativi che in modo diretto appalesano il graduale trasformarsi della tutela in un *munus publicum* da un incarico essenzialmente familiare come era prima, trasformazione, la quale è conseguenza ed effetto del mutamento verificatosi nella organizzazione stessa della famiglia per la prevalenza di cui sopra (3).

In conformità al nuovo concetto della tutela venne fra l'altro considerato *suo periculo cessans* e tenuto con l'azione utile il tutore che non avesse entro un dato termine assunta la tutela o fatto valere il suo diritto all'esonero (4).

A differenza dei più riteniamo che la legislazione di Marco Aurelio in materia di tutela abbia un presupposto nell'anteriore legislazione di Antonino Pio (5).

Per quanto si riferisce alle successioni, ci limitiamo a far menzione distintamente di talune norme, le quali ci paiono decisive. Venne diminuito l'obbligo dell'erede in ordine alla prestazione di liberalità singolari in caso che l'eredità diminuisca per motivi, ai quali l'erede risulti estraneo (6), venne riconosciuto al figlio della patrona il diritto di pretendere sui beni del liberto defunto la quota che sarebbe spettata alla madre (7), definito l'obbligo del fiduciario in mora nell'eseguire la restituzione (8), venne disposto che le spese necessarie dovessero andare proporzionalmente ripartite tra il patri-

---

(1) Costa, *L'*hereditas *e la* familia *da Adriano ai Severi*, p. 11.
(2) Id., *Pap.*, vol. II, cap. IV, § 44, p. 189; *Corso* ecc., p. 326 sgg.
(3) V. Costa, *Corso* ecc., p. 230.
(4) Costa, *Pap.*, vol. II, cap. IV, § 44, p. 189.
(5) V. p. 84 sgg.
(6) L. 11, § 2, D. *ad leg Falc.*, XXXV, 2.
(7) L. 42, § 3, D. *de bonis libert.*, XXXVIII, 2.
(8) L. 3, pr. D. *de usuris etc.*, XXII, 1.

monio proprio del fiduciario e la sostanza ereditaria (1), venne infine completamente abrogato il diritto di usucapione sia della *universitas*, sia dei singoli beni ereditari, che Adriano aveva bensì vietato in rapporto all'erede, lasciando adito di perseguire in via straordinaria come un delitto la sottrazione di eredità (2).

Abbondano pure in questa parte del diritto i *decreta*, e non per la sola legislazione di Marco Aurelio. Il Cuq, abbiamo anche dianzi rilevato, fa dipendere questa particolarità, del maggior numero di decreti in materie successorie, dal carattere proprio del testamento romano. Esso è quasi un atto legislativo; legislatore è il *pater familias*.

Tale concetto si conserva nell'età classica; il testamento continua ad esser considerato come una legge e le questioni ereditarie vengono sottoposte ad un tribunale speciale, dei *centumviri*, rappresentante l'assemblea popolare. Per questo carattere speciale del testamento ed anche nell'interesse del fisco, di riflesso nel loro interesse, solevano gl'imperatori avocare al loro tribunale gran parte dei processi ereditari. Essi profittano d'una larga interpretazione, finisce il Cuq, per far prevalere lo spirito sulla lettera del testamento, ma talvolta anche per meglio assicurare i diritti del fisco (3).

Oltre che su questioni ereditarie vertono di regola i giudizi imperiali frequentemente su controversie fiscali, su contestazioni sorte fra creditori e debitori, sullo *status* delle persone, su concessioni di dignità, su questioni fra città per delimitazioni di territori (4).

Non sono rari neppure gli esempi di decreti penali (5).

A differenza delle questioni civili, dove la condizione sociale delle parti ha pochissima o nessuna influenza, più che la natura delle controversie, la qualità dell'accusatore o del reo influisce nei processi penali a che la questione venga

---

(1) L. 56 (54), D. *ad scs. Trebell.*, XXXVI, 1.
(2) L. 1, 2, D. *exp. hered.*, XLVII, 19.
(3) *Op. cit.*, p. 444.
(4) Cuq, *op. cit.*, p. 446 sgg.
(5) Id., *id.*, p. 443.

risolta o in prima ed ultima istanza o in appello dal supremo tribunale (1).

Tornando alle norme legislative propriamente dette rammentiamo, fuor delle successioni, che con Marco Aurelio venne introdotta una forma speciale di stipulazione a favore dell'onorato di una liberalità singolare, il quale *ex testamento* ottenne la condanna dell'erede, per il periodo in cui pende l'appello dalla sentenza di condanna (2); venne determinata la responsabilità del compratore in rapporto agli oneri ordinari del fondo a beneficio del fisco (3); venne infine estesa la capacità giuridica dei collegi col diritto loro riconosciuto di manomettere e inoltre di essere istituiti legatari (4).

Per ultimo la legislazione di Marco Aurelio ebbe parte notevole alla introduzione di quelle nuove forme procedurali, che concorsero a rendere la procedura più facile, più flessibile, che prese nel loro insieme dànno alla procedura imperiale una impronta sostanzialmente diversa dalla procedura nel periodo repubblicano. A lato del *vadimonium* venne introdotto un equivalente nella *denunzia* (5), al magistrato venne riconosciuta la facoltà di accordare dilazioni per la presentazione degli strumenti, secondo le varie circostanze di tempo e di luogo (6), la *confessio in iure* venne, qualunque

---

(1) Secondo il Cuq la condizione sociale delle parti o d'una parte influiva anche nei riguardi dei processi civili. Agli esempi che egli adduce contrapponiamo degli altri, i quali non danno alcun rilievo allo stato delle parti: L. 49, pr. D. *de legatis*, I; L. 3, D. *de his*, ecc., XXXIV, 9; L. 1, c. 14, D. *ad leg. Falc.*, XXXV, 2; L. 50, D. *ad scs. Trebell.*, XXXVI, 1; L. 56 (54), D. *eod.*; L. 5, pr. D. *de iure patr.*, XXXVII, 14; L. 23, § 2, D. *de lib. causa*, XL, 12; L. 4, § 1, D. *de lege Cornelia*, XLVIII, 10. — A nostra conoscenza non v'è poi alcuna allusione negli storici e nei biografi, i quali ad ogni imperatore fanno menzione della sua attività giudiziaria, che comprovi l'ipotesi del Cuq. Il fatto che essa ammette poteva talvolta avvenire, ma non mai per regola fissa.

(2) L. 5, § 1, D. *ut legat. seu. fedeic.*, XXXVI, 3. — V. Costa, *Pap.*, vol. IV, cap. V, § 1, p. 49, nota 1.

(3) L. 7, D. *de publ.*, ecc., XXXIX, 4. — V. Costa, vol. IV, c. X, § 6, p. 117, n. 10.

(4) L. 1, D. *de manumiss.*, XL, 3; L. 2, D. *ut in possess. legat.*, XXXIV, 6.

(5) *Aurel. Vict. de Caes.*, 16. — *Coll. leg. Mos. et Rom.*, II, 6.

(6) L. 7, D. *de feriis*, ecc., II, 12. Cfr. L. 10, D. *eod.*

fosse l'oggetto, equiparata negli effetti alla sentenza. Aggiungi la riforma del calendario giudiziale (1). e la istituzione stabile e ordinata dei giudizi *vice sacra* (2).

Non è limitato il numero delle costituzioni che rientrano nell'orbita del diritto penale. Vennero meglio regolate le conseguenze dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (3), fatti dalle precedenti legislazioni non contemplati furono resi passibili di pena, sovratutto fu esteso l'ambito dei delitti di maestà, le pene furono rese più gravi, più severe le conseguenze, non limitate solo ai colpevoli (4). Il contrasto, fra queste ultime, rigorose, ferree disposizioni e l'equità, che invece quasi sempre inspira le costituzioni di diritto civile sembra, ed è invero, stridente. Sembra quasi impossibile che le une come le altre siano scaturite dal medesimo consiglio. Però non è difficile comprendere gli opposti caratteri della legislazione civile e penale, quando si volga lo sguardo al movente di questa seconda, che, nell'impero, era essenzialmente politico. Il grande e antichissimo concetto della supremazia assoluta dello Stato si mantiene costante con gli imperatori, quando non si rafforza, ed è naturale che trovi la sua più rigida applicazione in quelle leggi, che avevano per fine la sicurezza ed il prestigio dell'imperatore, in cui la *respublica* s'impersonava. Alle legislazioni penali, augustea e sullana, presto si sostituì un diritto penale straordinario di carattere in gran parte politico, che nel corso dell'impero trasse un incremento sempre maggiore e di cui la legislazione di Marco Aurelio rappresenta un momento non trascurabile. Si comprende perciò che i giureconsulti del *consilium* nella compilazione delle costituzioni penali dovessero piegarsi a delle esigenze, che non erano sempre quelle del diritto e

---

(1) L. 56, D. *de re iudicata*, XLII, 1.

(2) Capit., *Ant. Phil.*, cap. 10; Aurel. Vict. *de Caes.*, XVI, 9, 1 pr. D. *de feriis*, II, 12; L. 1, § 2, D. *eod.*; L. 2, D. *eod.*

(3) L. 1, § 4, D. *a quibus app.*, XLIX, 2.

(4) L. 13, D. *quod metus causa*, IV, 2; § 1, I. *de vi bon rapt.*, IV, 2; L. 11, D. *ad leg. Iul. maiest.*, XLVIII, 4; L. 20, D. *de accus. et inscript.*, XLVIII, 2; L. 1, § 3, D. *si tabulae*, ecc., XXXVIII, 6.

della scienza e appare facilmente giustificata la divergenza che esiste tra i due campi di legislazione.

Tuttavia allora quando il movente politico non ha, e non può avere alcuna ragione di manifestarsi, anche nelle leggi penali si scorgono quella acutezza, quel sapiente equilibrio di principî, che sono guida costante delle norme di diritto privato. Basta ricordare un rescritto, in seguito alla consultazione di un magistrato, secondo il quale l'omicida per provata follia doveva andare esente da pena — al magistrato incombeva l'obbligo di provvedere affinchè il pazzo non fosse più in grado di offendere (1).

Tale il rescritto di Marco Aurelio, nella sua concisione esauriente. Parte dal principio generale della assoluzione del reo; mette però in chiaro la possibilità della simulazione nell'interesse della società, onde premunirla da ulteriori attacchi; dispone doversi assoggettare il reo a rigorosa custodia. A differenza della anteriore legislazione, con Marco Aurelio, dimostra il presente testo di legge, s'incominciò a dare giusto peso nei reati allo stato delle facoltà volitive dell'individuo.

Il rescritto è propriamente di diritto penale. Però quando ben si guardi al principio informatore si può estendere la norma ivi compresa a quel capitolo del diritto privato, il quale concerne le condizioni naturali, che modificano lo stato giuridico delle persone nella parte che si riferisce alla salute fisica e mentale, tanto più che su questo riguardo i giureconsulti non fanno assoluta distinzione di materia e gli stessi dubbi sulla responsabilità penale del pazzo delinquente s'agitano altresì sulla validità degli atti giuridici compiuti dal pazzo.

---

(1) L. 14, D. *de officio praesidis*, I, 18. Da questo rescritto trasse il Ferri un autorevole argomento storico a suffragio dell'istituto dei manicomi criminali, a quel modo che lo vorrebbe generalizzato la nuova scuola dei positivisti (*Rivista penale*, diretta da Luigi Lucchini, serie II, anno IV, 3° vol. complementare).

Capitolo IX.

Consilium di Settimio Severo e di Caracalla.

Sommario. — 1. Costituzione. — 2. Sguardo generale sulla legislazione, norme speciali, rapporti con la giurisprudenza.

1. — Le notizie di questo consiglio risguardano sovratutto i membri giureconsulti. Quindi nell'intento di evitare inutili ripetizioni rimandiamo a quel capitolo apposito, dove tratteremo dei singoli giureconsulti consiglieri. Allora vedremo quali si possano annoverare nel momento attuale tra i coadiutori dei principi, come e in qual modo l'opera di molti abbia avuto svolgimento. Mettendo in luce i giureconsulti e possibilmente l'azione che esercitarono, potremo dire di aver posto in chiaro il *consilium* in sè e nell'opera sua, perchè, e le fonti militano apertamente in nostro favore, ora più che mai presenta il *consilium* impronta di organo giuridico ed è massimamente giuridica la sua attività; tanto è sicuro che gli scrittori nell'attuale momento tra i consiglieri pongono in primissima linea i giureconsulti, quando, come non è raro il caso, non comprendono con i giureconsulti l'intero consesso.

2. — Nuove ed ardite riforme si ravvisano innanzitutto in ordine alla servitù e alla famiglia. Le costituzioni relative alla servitù possono distinguersi in due gruppi, a seconda cioè che sono dirette a facilitare per i servi il conseguimento della libertà (1), sia che si tratti di libertà ordinate per atti tra vivi, sia per atti *mortis causa*, oppure a riconoscere nel servo i singoli attributi della personalità romana. Di queste ultime disposizioni rammentiamo la nota d'infamia attribuita a chi s'era dimostrato colpevole di ingiurie *ex persona quoque servi* (2) — non ignoriamo che

(1) Le precedenti legislazioni (V. p. es. Claudio o Adriano) hanno in massima questo fine soltanto.

(2) L. 10, C. *ex quibus causis infamia*, ecc., II, 12 (11).

l'accusa e la condanna avvenivano per opera e nell'interesse del padrone, ma di riverbero dal servo — la *quaestio* per adulterio estesa anche ai servi dell'accusato, a richiesta di un estraneo accusatore; delle prime è importante la norma che non esclude per il servo il conseguimento della libertà, in caso che la condizione *ut servus exportaretur*, apposta al contratto di vendita, non fosse stata adempiuta, anche per colpa del servo medesimo (1).

Nei rapporti familiari, la personalità « patrimoniale » del figlio continua a delinearsi sempre più marcata, rilevandosi dalla personalità del *pater*, dov'era nel periodo di Adriano ancora compenetrata. La podestà patria subisce nuove, maggiori restrizioni e il classico organamento familiare si sfascia con la prevalenza, oramai assicurata, del vincolo di sangue sopra il vincolo di familiarità civile. Come per la tutela nel momento di Antonino Pio (2), così in generale per la *familia* nel momento del primo Severo si osserva che talvolta la legislazione è più audace, più innovatrice della giurisprudenza: ad esempio, mentre Papiniano considera non valida la condizione di emancipare il figlio, apposta ad una liberalità ordinata a favore dell'ascendente (3), ciò che effettivamente apriva una larga breccia nell'edifizio quasi crollante della podestà patria, Settimio Severo invece sanziona il contrario, e soltanto più tardi è seguito dalla giurisprudenza, auspice Ulpiano (4).

Più di spesso tuttavia legislazione e giurisprudenza procedono sulle medesime orme, e l'una e l'altra segnano un notevole progresso dai momenti anteriori. Così, non uscendo dal campo della famiglia, in piena rispondenza con le dottrine dei giureconsulti contemporanei e in corrispondenza col nuovo indirizzo assunto dalla *familia* e dalle funzioni annesse, venne introdotta la possibilità di rimuovere il tutore dato contro

---

(1) Abbiamo desunto questi nostri concetti e le prove dalla insigne opera del prof. Costa, *Papiniano* (Vol. II, p. 19 sgg.; p. 46; § 21, p. 73, 74; p. 85, 86); V. anche *Corso* ecc., p. 349 sgg., p. 362 sgg.

(2) V. p. 84 sgg.

(3) L. 92, D. *de cond.*, XXXV, 1.

(4) Id., *id.*

l'ultima volontà della madre (1), all'*accusatio suspecti tutoris* venne ammesa anche la sorella (2), la *confirmatio tutoris* venne meglio regolata in conformità al carattere che aveva assunto la tutela di un *munus publicum* (3), furono determinati i motivi di esonero (4), determinati, con criteri restrittivi, i casi della *potioris nominatio* (5). Di più, l'esercizio dell'*accusatio suspecti tutoris* venne reso più agevole (6), molte e svariate disposizioni assicurarono la regolarità della gestione, fu vietata la alienazione dei predi rustici e suburbani, vietato il pignoramento dei mobili pupillari (7).

Pure nelle successioni il momento legislativo attuale lasciò una notevole impronta. Dalle eccezioni, introdotte per opera precipua di Papiniano, alla antica regola « *nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest* », venne un riavvicinamento del testamento civile col testamento militare, venne cioè di molto attenuata quella condizione di inferiorità del primo rispetto al secondo. Una esplicita tendenza in questo senso costituisce uno dei lati più importanti della legislazione successoria di Severo e di Caracalla (8). Del pari, anche qui sul fondamento delle dottrine di Papiniano, si osserva in essa per la prima volta una spiccata prevalenza del principio della « *voluntas testantium* » invece del classico principio del « *favor testamentorum* », e sovra questa prevalenza si modella per questa parte il tardo diritto giustinianeo (9).

Del resto son numerose le norme di Severo o di Caracalla o d'ambedue che costituirono un materiale prezioso pei commissari di Giustiniano. Ne ricordiamo alcune anche perchè concorrono a dare un concetto generale dello stato presente della legislazione. Venne ad esempio statuito che la preghiera

---

(1) L. 1, C. *si contra matris*, V, 47.
(2) L. 1, § 7, D. *de suspectis etc.*, XXVI, 10.
(3) Costa, *Pap.*, vol. II, p. 176; V. in generale *Corso ecc.*, cap. VI.
(4) Id., *Id.*, vol. II, p. 190.
(5) Id., *Id.*, vol. II, p. 191.
(6) Id., vol. II, p. 191.
(7) Id., vol. II, p. 192.
(8) L. 29, D. *ad scs. Trebell.*, XXXVI, 1.
(9) V. p. e. L. 13, D. *de adimendis etc.*, XXXIV, 4.

di non testare importi un fedecommesso a favore delle persone alle quali, senza il testamento dell'erede, l'eredità si devolve (1), venne l'erede obbligato a riscattare la cosa legata, quando sia stata pignorata o ipotecata (2), venne disposta la decadenza del prelegato in caso di mancata persecuzione degli uccisori del defunto (3), vietato di ripetere come indebito il prestato, pur a torto, *ex causa fideicommissi* (4), risolto qualche dubbio sulla prestazione della *cautio Muciana* (5), venne riconosciuto al creditore di rivalersi sopra l'eredità del fideiussore, acquistata bensì dal debitore principale, ma disgiunta, mediante il *beneficium separationis* chiesto ed ottenuto dal creditore, dal patrimonio proprio del debitore ed erede (6), ecc., ecc.

Per quanto concerne i rapporti giuridici sulle cose la legislazione di Severo e di Caracalla è, come dianzi, frequenti volte innovatrice. Anche qui si scorge un continuo rinnovarsi di regole e di principî, una lenta ma incessante sostituzione di nuove norme, che, senza distruggere le precedenti, finiscono col modificare radicalmente e casi ed istituti. Così introdusse il legislatore il principio: « *per liberam personam ignoranti quoque acquiri possessionem* (7) », principio non nuovo alla giurisprudenza (e gli imperatori stessi lo affermano — *tam ratione utilitatis quam iuris pridem receptum est* —), bensì alla legislazione. Esso ebbe una lunga storia; si scorge in parte disegnato nelle dottrine di Labeone (8), in Giavoleno appare più chiaro (9), meglio ancora si deter-

---

(1) L. 76 (74), D. *ad scs. Trebell.*, XXXVI, 1 (Costa, *Pap.*, vol. III, p. 53).

(2) § 5, I. *de legatis*, II, 20 (Id., vol. III, cap. V, § 8, p. 95).

(3) Id., ibid., p. 103.

(4) L. 9, § 5, *de iuris et facti ign*, XXII, 6 (Id., vol. III, cap. VII, § 5, p. 156 sgg.).

(5) L. 72, § 1, D. *de cond.*, XXXV, 1 (Id., vol. III, p. 147, n. 38).

(6) Cfr. L. 2, 3, C. *de fideiuss.*, VIII, 41 (40) (Id., vol. III, p. 195, testo e n. 38).

(7) L. 1, C. *de acq. et ret. poss.* VII, 32. V, Savigny, *Das Recht des Besitzes*, 7ª ed. tradotta in francese dallo Staedtler, Parigi, 1886, § 26.

(8) L. 51, D. *de acq. vel amitt. possess.*, XLI, 2.

(9) V. nota precedente.

mina negli scritti di Nerazio. Nel suo svolgimento dovette incontrare dei gravi ostacoli: infatti alcuni giureconsulti, abbastanza recenti, giungevano perfino a dubitare della validità di acquisto del possesso a mezzo delle persone in *mancipium* o *in manus*, forse dimostrandosi meno titubanti nei riguardi dei servi, giacchè, dicevano, il possesso del servo può coinvolgere il possesso mediante il servo (1).

Oltre che al possesso e alla proprietà non poche costituzioni sono dedicate ai diritti frazionari del dominio. Merita di essere particolarmente ricordata la L. 1, C. *de serv.*, III, 34 perchè entra forse, pel contenuto, nel novero dei rescritti generali e perchè rappresenta un esempio testuale di legislazione edilizia romana. Mentre gli statuti di molte città erano animati dall'intento che le costruzioni nuove o completamente restaurate dovessero conservare la forma e l'ordine delle precedenti costruzioni, in vista del danno che i vicini potessero risentire, invece il *consilium*, pur facendo propria in tesi principale la norma sancita dagli statuti, lasciò una maggiore libertà di costruzioni, sempre però che il vicino non avesse acquistato *longa quasi possessione* un diritto di servitù. Così, d'altra parte, la legislazione imperiale dava una esplicita conferma alla norma pretoria che le servitù possono costituirsi per lungo uso (2).

Una notevole costituzione (o meglio, pare, una serie di costituzioni) risguarda il pegno. Essa statuisce che il pegno (o l'ipoteca) possa costituirsi anche per atto d'ultima volontà (3).

Quando il pegno ipotecario sia stato esteso dalla locazione dei fondi rustici ad ogni altro rapporto obbligatorio, è impossibile determinare (4). Crediamo però che ciò sia avvenuto gradatamente, dai rapporti affini a quelli, che chiameremo, più discosti e che la citata costituzione rappresenti uno dei momenti di questa progressiva estensione. E le parole gene-

---

(1) Gai, II, 90, 95.
(2) Puchta, *Institutionen*, X. Auflage, Lipsia, 1893, II, d. 256, p. 291.
(3) L. 26, p. D. *de pign. actione*, ecc., XIII, 7.
(4) Serafini, *Istituzioni di diritto romano*, Firenze, 1897, I, § 91, p. 404.

ralizzatrici di Ulpiano (*non est mirum, si ex quacunque causa magistratus in possessionem aliquem miserit, pignus constitui* (l. c.)) ci rendono anzi persuasi che la legislazione di Severo e di Caracalla rappresenti effettivamente l'ultimo stadio.

Per quanto si riferisce alle obbligazioni, in ordine ai contratti, facciamo menzione di un rescritto, che, a nostro avviso, segna un notevole progresso. I giureconsulti avevano dianzi fissato il principio, che l'erede succede nella usucapione del suo autore (1); era però controverso se *l'accessio possessionis* non involgesse per avventura l'inizio di un nuovo periodo di usucapione. Ora gli imperatori, nei riguardi del caso più importante e più facile a verificarsi, la compravendita, stabiliscono definitivamente « *inter venditorem quoque et emptorem coniungi tempora* »; a questo principio s'informò la giurisprudenza, che ne generalizzò la efficacia (2).

Anche questa volta il legame tra legislazione e giurisprudenza apparisce evidente. In molti altri casi, nella stessa materia dei contratti, esso risulta del pari chiarissimo (3).

Non dobbiamo poi lasciar passare in silenzio un rescritto, pur esso innovatore, sulla locazione d'opere, per il quale, sopraggiunta pel conduttore l'impossibilità di accettare pel tempo convenuto la prestazione del locatore, questi poteva ugualmente pretendere la pattuita mercede (4).

Per le donazioni rammentiamo l'*oratio* (di Caracalla) che assimila, rispetto alla convalidazione, alle donazioni tra coniugi *mortis e divortii causa* le altre donazioni (5).

---

(1) L. 30, pr. D. *ex quib. caus. maiores*, IV, 6; L. 20, L. 40, D. *de usurp.*, XLI, 3; L. 2, § 19, D. *pro emt.*, XLI, 4; L. 30, § 5, D. *de acq. rel. amitt. poss.*, XLI, 2.

(2) § 13, I. *de usucap.*, II, 6; Paulus, libro LIV *ad Edictum*: L. 2, § 16, § 20, D. *pro emtore*, XLI, 4.

(3) L. 2, C. *de usuris*, IV, 32; L. 1, C. *mandati*, IV, 35, e L. 13, § 20, D. *de act. emti et venditi*, XIX, 1; L. 18, § 2, D. *de usuris*, ecc., XXII, 1; L. 5, C. *de evict.*, VIII, 44, e L. 25, D. *de act. emti et venditi*, XIX, 1; L. 5, § 4, D. *de doli mali etc.*, XLIV, 4; L. 13, § 8, D., *de act. emti et vend.*, XIX, 1.

(4) V. Costa, *Pap.*, vol. IV, cap. XII, § 1, p. 137 sgg.

(5) L. 32, § 2, D. *de donationibus*, XXIV, 1 (Costa, *Pap.*, vol. IV, cap. XVI, § 9, p. 191 sgg.).

Venne altresì stabilito che in caso di sostituzione nella persona del debitore, dal patto tra il debitore e l'assuntore del debito derivi soltanto la liberazione del (precedente) debitore, rimanendo fermi i diritti del creditore (1), vennero risolti molti dubbi intorno alla evizione (2); precisato il concetto e il valore della cessione, disponendo che il cessionario non solo sottentri nei diritti accessori, ma anche nei privilegi del cedente e non soltanto nei *privilegia causae*, ma anche in quelli *personae cedentis* (3), vennero infine disciplinati molti casi di compensazione e di esecuzione delle obbligazioni.

Passando ad un altro campo è d'uopo avvertire che non poche sanzioni legislative concernono l'istituto della dote. Fu ad esempio stabilito che il marito abbia facoltà di agire per l'evizione della dote quando la cosa sia stata sottoposta ad « *aestimatio* » ovvero quando preventivamente siasi avuto riguardo al caso dell'evizione (4). — Formulando in questa guisa il senso della costituzione imperiale, stimiamo di non andare contro nè all'ipotesi dell'Arndts (5) e del Windscheid (6), nè all'ipotesi del Dernburg (7), questa che ammette l'azione per parte del marito solo nei due casi menzionati dagli imperatori, quella in qualunque caso. Fu pure determinato il criterio di distinzione fra la *datio* e la *numeratio dotis*, nel senso che la prima concerna il compimento di una promessa di dote, l'altra il passaggio immediato dell'oggetto dotale nel patrimonio del marito. Infine venne implicitamente riconosciuto sufficiente alla costituzione di dote il semplice patto, anzichè la forma solenne, prima dominante, della *stipulatio* (8).

Per ultimo, chiudendo questa serie talvolta saltuaria di costituzioni, scelte dalle più importanti, teniamo parola di

---

(1) L. 2, C. *de pactis*, II, 3.

(2) L. 1, L. 2, L. 3, L. 4, L.5, C. *de evict.*, VIII, 44. Cfr. L. 24, pr. D. *de pign. act.*, XIII, 7.

(3) L. 2, C., VIII, 18 (17). Cfr. L. 43, D. *de usuris*, XXII, 1.

(4) L. 1, C. *de iure dotium*, V, 12.

(5) *Pandekten*, § 403. *Civilistische Schriften*, B. I, § 487.

(6) *Lehrbuch des Pandektenrechts*, Frankfurt, 1891, B. II, § 495, Anm. 5.

(7) *Pandekten*, B. III, § 30, Anm. 16.

(8) L. 1, C. *de pactis conventis*, ecc., V, 14.

due non trascurabili norme sancite in argomenti di procedura. Una contempla la *litis contestatio*; mentre nel processo ordinario essa rappresentava l'ultimo stadio del procedimento *in iure*, nel processo straordinario per questa costituzione essa viene a designare uno dei primi momenti processuali, che si estrinseca nel dibattito delle parti avanti il magistrato (1), e tale essa rimane in avvenire, specie nel basso impero (2).

L'altra costituzione contempla il giudizio arbitrale, di cui determina il carattere e i confini (3).

Capitolo X.

Consilium di Alessandro Severo.

Sommario. — 1. Nostra opinione sulla commissione senatoria durante la reggenza di Giulia Mammea — *Consilium* di Alessandro in correlazione alla storia in generale del *Consilium principis* — 2. Legislazione.

1. — Oltre Macrino ed Eliogabalo s'apre il periodo in cui governò Alessandro Severo, che chiude degnamente per la storia e per la giurisprudenza una delle grandi fasi onde l'impero può distinguersi e, secondo noi, la prima del *consilium*.

Durante la reggenza di Giulia Mammea sussisteva una commissione di sedici senatori (4), che, con frase moderna, potremo designare come un consiglio di reggenza. Secondo le fuggevoli notizie, che di questa commissione ci permangono, essa non presenta veruna attinenza col « *consilium principis* »; neppure è lecito pensare che essa costituisca come una parentesi nella storia del *consilium*. Taluno potrebbe forse manifestare l'opinione che le fonti, con l'accenno ai sedici senatori, vogliano significare, come di raro avviene, la parte più cospicua, di più alto rango del collegio, non escludendo che altri personaggi di grado minore lo completino.

---

(1) L. 1, C. *de litis contestatione*, III, 9.
(2) L. 14, § 4, C. *de iudiciis*, III, 1.
(3) L. 1, C. *de receptis arbitris*, II, 56 (55). V. Paulus, *Sent.*, V, 1.
(4) Dio Cass., lib. 80, cap. 1. V. anche Herodianus, *Hist.*, VI, 1.

Ma ognuno vede come nel caso nostro una consimile ipotesi resulti affatto infondata; nostro malgrado, lo confessiamo, quantunque dalla identificazione della commissione suddetta al consiglio degli imperatori scaturirebbero pel carattere e per gli uffici di quest'ultimo varie ed importanti considerazioni. Non neghiamo che molti e forse tutti i commissari saranno stati o saranno divenuti partecipi del consesso imperiale (1), ma prendendo la commissione nel suo insieme non ci resta altro mezzo che di paragonarla a quelle brevi, transitorie commissioni di senatori, di cui abbiamo alcuni esempi, specie al finire della repubblica e nei primordi dell'impero.

Nel primo periodo del *consilium* — il secondo, di Diocleziano, del resto non diversifica che per la forma — i due consigli di Augusto e di Alessandro Severo rappresentano i due punti estremi. Eppure nel loro insieme, tranne qualche divergenza facilmente giustificabile, non presentano nessun divario (2). Insistiamo su questo fatto, per noi d'importanza principalissima, perchè esso si dimostra essenziale ad indurre su quella continuità del *consilium*, che insigni scrittori obliarono di rilevare, scorgendo nella storia del massimo consesso una successione di tanti momenti tra loro disgiunti, rinnovantisi ogni qualvolta si rinnovava l'impero. Certamente vi sono delle differenze dai primi agli ultimi consigli; alcuni funzionari che dapprima non figuravano tra i consiglieri, in seguito fanno parte, come i *Praefecti praetorio* (3), o acquistano una maggior dignità, come, egualmente, i P. p. che da Alessandro Severo sono *senatores* (4). In genere si osserva una preminenza ognora più accentuata delle magistrature imperiali sulle magistrature repubblicane (5). Di più con Alessandro entrano nel *consilium*, allora soltanto che era convocato in sede giudiziaria, i *principes scriniorum* (6).

---

(1) Ulpiano senza dubbio, Dio Cass., lib. 80, cap. 1.

(2) Per il consiglio di Alessandro massima fonte sono le storie di Lampridio, *Alexand.*, 14, 15, 25, 67.

(3) V. parte terza, cap. I.

(4) Landucci, *S. D. R.*, vol. I, lib. II, § 215, p. 508, n. 2.

(5) V. singoli consigli.

(6) Lampridio così chiaramente si esprime (*Alexand.*, c. 14): « Negotia et causas prius a *scriniorum principibus*, et doctissimis iurisperitis et sibi

Nel *consilium* di Alessandro continuano a prevalere sui *senatores* i membri non *senatores*, su tutti i giureconsulti. Le fonti non parlano neppure di *senatores* del *consilium*, ma anche qui, come dianzi, partono per designare i consiglieri dal rapporto dell' *amicitia*, dalla dignità, indipendentemente dall'*ordo*, e specialmente dalla qualità di giureconsulti (1), mentre a quest'ultima, per i precedenti imperatori, a mo' d'esempio per Adriano (2), annettono bensì una importanza reale, ma riflessa, non come ora primaria.

Del consiglio di Alessandro sappiamo anche il numero approssimativo dei membri. Per gli affari politico-amministrativi erano richieste settanta presenze, di cui venti dovevano essere almeno di giureconsulti (3). Probabilmente doveva intervenire la totalità o quasi di membri. Per gli affari giudiziari bastava probabilmente la maggioranza, col solito predominio di giureconsulti, a cui s'aggiungevano i *principes scriniorum* (4).

Anima e vita del consiglio di Alessandro fu il giureconsulto Ulpiano, intimo dell'imperatore, che per l'unanime consenso delle fonti, può ben considerarsi come la maggiore personalità di quel periodo storico. Forse dalla sua autorità, esagerata, di giureconsulto e dalla grande influenza che esercitò nella vita pubblica, venne l'antagonismo di Paolo, collega nel *consilium* e nella prefettura del pretorio.

2. — La legislazione di Alessandro si annoda strettamente ai periodi anteriori.

Le costituzioni sulla *familia*, sulla schiavitù, sulla eredità vengono animate dai medesimi intendimenti di quelle di Settimio Severo, di Marco Aurelio, di Antonino Pio; però in genere non sono come queste innovatrici ed originali. Anzi, col substrato certamente delle anteriori legislazioni,

---

fidelibus, quorum primus tunc Ulpianus, tractari ordinarique atque ita referri ad se praecepit ».

(1) Specialmente Lampridio, *Alexand.*, c. 15.

(2) V. p. e. Sparziano, *Hadr.*, cap. 8.

(3) Lamprid., *Alex.*, cap. 15.

(4) Id., *Id.*, cap. 15.

le norme sulla *familia* non sono tanto dirette ad affermare più recisamente ancora il vincolo del sangue in confronto del vincolo di famigliarità civile, quanto a rassodare nei rapporti famigliari quel senso di *pietas*, a cui sono esclusivamente rivolte le legislazioni anteriori ad Antonino Pio, massime di Traiano e di Adriano. Oggi però le norme in questo senso hanno un carattere preventivo, anzichè come dapprima repressivo: ad esempio il padre viene obbligato ad accusare il figlio colpevole presso i tribunali ordinari (1); sotto Traiano (2) e sotto Adriano (3) vennero promulgate delle costituzioni — adoperiamo il vocabolo in senso lato — che regolano bensì le facoltà punitive del *pater*, ma in conseguenza di abusi commessi, in dipendenza di casi speciali, avocati probabilmente al tribunale del principe.

Inoltre, se ben si guardi, nella legislazione di Traiano e di Adriano i poteri punitivi del *pater* vengono semplicemente regolati; qui sono all'incontro realmente modificati.

Alle norme anteriormente promulgate, dalle quali si desume il modificarsi nel concetto della tutela in forza del nuovo fondamento, aggiungiamo, per Alessandro Severo, un rescritto, che alla madre conferma espressamente la facoltà di nominare il tutore ai propri figli, anche allora, tale ci sembra lo spirito della legge, che essa non li abbia istituiti eredi salvo, per questo caso, la conferma del magistrato (4). Siamo ancora lontani dalla costituzione di Valentiniano, Teodosio ed Arcadio del 390 che ammette a gerir la tutela anche la madre od altra ascendente (5); tuttavia un passo notevole anche per questa via s'era fatto. Anzi un'altra costituzione di Alessandro, in quanto è diretta precisamente a raffermare nella tutela il carattere di un *virile munus* (6), in quanto si trovava costretta a ribadire questo concetto essenziale, mostra che esso era oramai vacillante e che molti dubitavano del suo valore pratico.

---

(1) L. 3, C. *de patria potestate*, VIII, 47 (46).
(2) L. 5, D. *si a parente etc.*, XXXVII, 12.
(3) V. *consilium* di Adriano, cap. VI, 6.
(4) L. 4, C. *de test. tut.*, V, 28.
(5) L. 2 C. *quando etc.* V, 35.
(6) L. 1, C. *quando mulier etc.*, V, 35.

Altre numerose costituzioni palesano da altri punti di vista l'intervento sempre più diretto dello Stato nella funzione della tutela, spesso anche della cura, in conformità al nuovo carattere assunto dall'istituto (1).

A questa ricostruzione della *familia* e degli istituti annessi sulla base del vincolo del sangue, risponde a nostro credere anche la costituzione la quale dispone che il vincolo matrimoniale di per sè non si spezza pel motivo che il marito sia stato condannato ad una pena, come la *deportatio*, l'*aquae et ignis interdictio* quando permanga il vincolo dell'*affectio* (2). Saggiamente aggiunge il legislatore, quasi a compenso e per facilitare l'applicazione della sua disposizione, che alla donna spetti l'usufrutto della dote. Per tal modo l'*affectio maritalis*, che anche nel diritto classico stava a fondamento del matrimonio, persisteva, e, forse meglio, risaltava col nuovo organamento famigliare.

Nè probabilmente è a questo del tutto estraneo un altro rescritto del medesimo Cesare, per il quale la madre passando a seconde nozze perde il diritto di educare i figli, al quale, osserva Giustiniano, facendo propria la norma del suo predecessore, niuno sarebbe di lei più degno, niuno più adatto (3).

In tal modo s'apre del resto la via a quelle così dette *poenae secundarum nuptiarum*, che nell'impero cristiano ebbero così largo sviluppo.

Ecco nelle sue grandi linee uno dei lati più importanti e più caratteristici della legislazione di Alessandro Severo. Secondo noi, per le altre provincie del diritto privato non è possibile determinare con una rapida sintesi volta per volta i principî informatori. Ci limitiamo perciò a ricordare distintamente talune costituzioni fra le più cospicue, che prese nel loro insieme non sono affatto inadeguate a dare un'idea complessiva della operosità giuridica — l'operosità politica entra ne' dominii della storia generale — del *consilium* nel periodo attuale.

---

(1) L. 1 e. L. 3, C. *de confirm. tut.*, V, 29; L. 2, C. *in quibus casibus etc.*, V, 36; L. 3, C. *eod.*, L. 9, C. *de adm. tut.*, V, 37; L. 3, C. *de susp. tut.*, V, 43.

(2) L. 1, C. *de repudiis etc.*, V, 17.

(3) Nov. XXII, cap. 38.

In perfetta rispondenza con le dottrine di cui abbiamo traccia in Callistrato (1) e in Paolo (2) venne stabilito che l'acquisto del possesso a mezzo di rappresentanti è legittimo anche allora che il rappresentante abbia intenzione di acquistare, prima, il possesso per sè e poi di rendere l'altro possessore (3). Pei rapporti di vicinanza in modo analogo agli interdetti pretori: *Si arbor in alienas aedes impendebit, si in alienum agrum impedebit*, che debbano rimuoversi le radici, le quali dall'area del vicino si diffondono nell'area propria, massime allora quando mettono in pericolo le fondamenta della casa (4).

Più recisamente che in addietro, venne posto il divieto di dispensa dalla « *cautio usufructuaria* » anche disposta per atto d'ultima volontà (5).

In ordine al pegno fu statuito, però con riserva, che il risarcimento possa aver luogo anche col valore dei frutti (6); che alcune cose future, come la *spes eorum praemiorum quae pro athletis pensitanda sunt*, non possano essere oggetto di pegno (7); furono disciplinati molti casi relativi all'*ius offerendi* (8), venne stabilito che quando al creditore d'una somma di danaro sia stata offerta a titolo di pegno la pretesa d'un'altra somma — spettante cioè al debitore — il creditore stesso non possa pretendere più di quanto il proprio debito comporti (9).

Si considerò *non perfetta* la vendita quando l'oggetto è costituito da un numero determinato, ma non precisato di pezzi o di unità di misura o di peso, tolti da una massa (10). Disponendo che chiunque gestisce gli affari di taluno, in conseguenza del mandato di un terzo, possa esperire contro

---

(1) Libro 2 *quaestionum*, L. 59, D, *de acq. rer. dom.*, XLI, 1.
(2) Libro 62 *ad edictum*: L. 74, D. *pro socio*, XVII, 2.
(3) L. 2, C. *de his etc.*, VII, 10.
(4) L. 1, C. *de interdictis*, VIII, 1.
(5) L. 7, C. *ut in possessionem etc.*, VI, 54.
(6) L. 1, C. *de distract. pignorum*, VIII, 28 (27).
(7) L. 5, C. *quae res pignori*, VIII, 17 (16).
(8) L. 1, C. *si antiquior creditor*, VIII, 20 (19).
(9) L. 4, C. *quae res pignori*, VIII, 17 (16).
(10) L. 2, C. *de periculo etc.*, IV, 48.

quest'ultimo l'*actio mandati*, contro l'altro l'*actio negotiorum gestorum* si fece, forse *ex novo*, una precisa applicazione della regola, che la gestione di affari non può in sè medesima presupporre nè un mandato, nè per esempio una tutela (1).

Nella evizione il consiglio di Alessandro, appoggiandosi forse sul parere di Paolo (2), dettò, insieme con altre, la norma che il diritto, da cui l'evizione scaturisce, debba sussistere al tempo del contratto (3). Quanto al *sub-locatio* stabilì non essere in generale necessario, perchè avvenga, il consenso del locatario (4); quanto alle donazioni tra fidanzati implicitamente cresimò il principio della ripetibilità di esse donazioni, allo sciogliersi degli sponsali, quando sieno state fatte *adfinitatis contrahendae causa*, permanendo irrepetibili se fatte *simpliciter* (5).

Così per la prima volta in un rescritto di Alessandro *l'in duplum revocare* trovasi menzionato a fianco della *appellatio* (6). Nello stesso campo di giudizi abbiamo riscontrato una migliore determinazione dell'azione pretoria « *de eo quod certo loco dari oportet* (7) ». Venne pure introdotto, o confermato nella legislazione, il principio che se il debitore è chiamato in giudizio per l'esecuzione di un contratto o pel risarcimento del danno, proveniente dalla mancata esecuzione, se egli attesta la sua liberazione per impossibilità, a lui non imputabile di addivenire ai suoi obblighi, possa essere liberato, quando abbia dato in giudizio la prova di quanto afferma (8).

---

(1) L. 14, C. *de negotiis gestis*, II, 19 (18). — Cfr. 16, D. *de negotiis gestis*, III, 5.

(2) L. 11, pr. D. *de evictionibus etc.*, XXI, 2.

(3) C. *de evictionibus*, VIII, 45 (44); L. 1, C. *de periculo etc.*, IV, 48.

(4) L. 6, C. *de loc. et cond.*, IV, 65.

(5) L. 2, C. *de donationibus etc.*, V, 3.

(6) *Cod. Greg.*, lib. X, tit.: « Quibus res indicata non noceat; 1: ...reum, qui per contumaciam absens condemnatur, nec appellationis auxilio, uti ant in duplum revocare posse... ».

(7) L. 1, C. *ubi conveniatur, qui etc.*, III, 18.

(8) L. 9, § 4, D. *loc., cond.*, XIX, 2. — Cfr. L. 5, C. *de pign. act.*, IV, 24.

PARTE TERZA

Capitolo I.

Praefectus praetorio e *consilium principis.*

1. — Di tutte le magistrature, imperiali e repubblicane, è la prefettura del pretorio che presenta maggiori attinenze col consiglio degli imperatori, per il grado d'importanza, che in breve essa raggiunse, perchè, come il *consilium*, è organo immediato della autorità imperiale. È nostro ufficio indagare quali sieno questi rapporti.

Il prefetto del pretorio sotto Adriano partecipa sicuramente del *consilium principis* (1). A quest'ora egli figura oramai tra i primi ufficiali dell'impero; di lui dice infatti l'imperatore nel mentre gli assegna una *cognitio*: « ὁ ἐξοχώτατος ἀνὴρ, ἔπαρχος μοῦ, περὶ τούτου πράγματος ἐκτινάσει, καὶ ἐπαγγελεῖ μοι (2). Da questo passo desumiamo intanto lo stato gerarchico della prefettura del pretorio e inoltre una prima, importante relazione della carica col *consilium*, alla quale abbiamo anche dianzi accennato. Talvolta le controversie avocate al tribunale imperiale venivano dall'imperatore affidate al prefetto del pretorio, che le esaminava, formulava le sue proposte e su queste proposte decideva poscia il *consilium* in via definitiva. Del pari su Marco Aurelio tramanda Capitolino: *habuit secum praefectos, quorum auctoritate et periculo semper iura dic-*

(1) Già v'appartiene, benchè con minore autorità, nel periodo Vespasiano-Traiano, V. parte seconda, cap. V, 1; VI, 1.

(2) Dositheus, *Sent.*, D. *Hadr.*, cap. V.

tavit (1). Discorrendo del *consistorium* vedremo che questo rapporto del prefetto col consiglio, questa fusione nell'azione erano costanti e sottoposti a regole determinate. Trattasi pertanto non già di una delega della giurisdizione o dell'appello, ma in ultima analisi dell'azione del *consilium*, esaurita nei primi suoi stadi da uno dei membri più cospicui, certamente con la cooperazione degli uffici annessi al consiglio, ossia degli *scrinia*, come in ordine al *consistorium* in modo chiaro apparisce. Che non si possa parlare finora di una delega della giurisdizione o dell'appello è più che sufficiente il passo, da cui abbiamo preso le mosse, su Adriano: l'imperatore adopera quivi il verbo « ἐκτίνασει » anzichè « ἐδικάζει », che sempre nei testi greci ha significato di *giudicare*, *sentenziare*; il primo corrisponde invece a *riferire*, e che nel passo abbia esclusivamente questo significato lo prova il susseguente καὶ ἐπαγγελεῖ μοι.

Di certo questa iniziativa che assumeva il prefetto nelle cause imperiali doveva avvenire di spesso, per l'importanza della carica e massimamente perchè il prefetto era capo degli *scrinia* (2), ai quali incombeva tutto il lavoro preparatorio, anteriore al *consilium*. Nè di lieve importanza è il fatto, che quando al prefetto venne tolta la direzione degli uffici di palazzo (3) egli continuò nelle sue mansioni giudiziarie in ordine al *consistorium*; anzi allora vennero rese costanti (4). Oltracciò, la delega della giurisdizione imperiale o dell'appello si verificava, come per tutti i funzionari, nei riguardi del p. p., sicuramente per l'altissima importanza della carica, con maggiore frequenza che per gli altri (5), come più solenni doveano essere i giudizi.

I titoli d'onore dei prefetti superano quelli di qualsiasi altra magistratura; conosciamo le espressioni adoperate da Adriano; altri imperatori quasi in senso di designazione tecnica chiamano i prefetti *parentes*; talvolta la loro dignità vien

---

(1) *Ant. Phil.*, cap. 6.
(2) Cuq, *op. cit.*, p. 474.
(3) Con l'istituzione del *Vicarius a consiliis sacris*.
(4) V. parte quinta, cap. II, 2.
(5) Landucci, *S. D. R.*, I, § 204, p. 499, 500.

designata « *specula honorum* », talvolta « βασιλείαν ἀπόρφυρον », talora « *honor alter ab augusto imperio* », Zosimo considera « τὴν τῶν ὑπάρχων ἀρχὴν » come « δευτέραν μετὰ τὰ σκῆπτρα νομιζομένην » (1). Da queste e da moltissime altre denominazioni, che non soltanto attestano del supremo grado gerarchico della carica, ma in pari tempo che in essa si rifletteva l'autorità medesima dell'imperatore, che essa quasi integrava quest'autorità, dalle deleghe frequentissime della giurisdizione o dell'appello, dai rapporti, sebbene non esattamente vagliati, della prefettura col consiglio, da tutti questi elementi scaturì l'ipotesi che « *auditorium principis* » e « *auditorium praefecti praetorio* » sieno talvolta sinonimi.

Nel senso che i prefetti del pretorio presiedessero talvolta il *consistorium* e fossero liberi talvolta di ricorrere sia al loro consiglio di assessori sia al consiglio dell'imperatore (ciò che si spiega con la circostanza che moltissimi assessori dei prefetti erano a un tempo consiglieri imperiali), in modo che le loro decisioni avevano spesso identico valore di quelle del principe (2).

Questa facoltà del prefetto incominciò, secondo l'Haubold, a cui risale l'ipotesi suddetta, con Adriano. A sostegno di questa nuova sua ipotesi l'Haubold adduce vari argomenti, che or ora prenderemo in esame.

Passiamo sopra ai due passi, di Dositeo su Adriano (ὁ ἐξοχώτατος ecc.), di Capitolino su Marco Aurelio (*habuit* ecc.), che del resto l'H. non commenta, sovra i quali abbiamo a lungo manifestato il nostro pensiero: a null'altro si riferiscono che all'opera del P. p. preparatoria, preliminare all'opera collettiva dei consiglieri.

Degli altri, uno di Sidonio Apollinare così espresso: « *Praefectus praetorio adsessores consiliis suis tribunalibusque sociavit* (3) » allude soltanto al consiglio e agli assessori proprii (*suis*) del prefetto in quanto erano gli stessi per gli affari politici e per l'esercizio della giurisdizione. D'origine

---

(1) V. per la citazione di queste e per altre numerose designazioni onorifiche, in fondo non dissimili, Haubold, *op. cit.*, cap. III, § IV, p. 242 sgg.

(2) Haubold, *op. cit.*, cap. III, § IV, p. 241 sgg.

(3) Id., *Id.*, cap. III, § IV, p. 247.

vetusta, l'uso degli assessori dei magistrati crebbe progressivamente d'importanza. I giureconsulti se ne occuparono, Paolo appositamente; gli imperatori promulgarono apposite costituzioni nelle quali nulla, a nostra esperienza, si riscontra che accenni alla possibilità, a cui l'Haubold annette speciale importanza, di assessori comuni al principe e al prefetto del pretorio (1).

Il passo di Lampridio relativo ad Alessandro Severo: « *Paulum et Ulpianum in magno honore habuit, quos praefectos ab Heliogabalo alii dicunt factos, alii ab ipso. Nam et consiliarius Alexandri et magister scrinii Ulpiani fuisse perhibetur; qui tamen ambo adsessores Papiniani dicuntur* » (2), non prova, come vorrebbe l'Haubold, che i due giureconsulti fossero ad un tempo consiglieri del principe e assessori di Papiniano. — Anzi è d'uopo escluderlo recisamente, giacchè è risaputo che Papiniano venne a morte ai primissimi dell'impero di Caracalla.

Degli altri frammenti facciamo due gruppi, dei quali uno comprende la L. 1, § 4, D. *ne de statu defunct* XL, 15, e la L. 78, § 4, D. *de jure dotium* XXIII, 3; l'altro la L. 38, D. *de minoribus* IV, 4, la L. 97 (96) D. *de acq. vel omitt. hered.* XXIX, 2 e la L. 50, D. *iure fisci* XLIX, 14. Per ogni gruppo basta sottoporre a critica un testo.

Nella L. 1, § 4, *ne de statu defunct.*, troviamo scritto a proposito di una controversia « *Et Marcellus libro quinto de Officio Consulis scripsit, posse; ego quoque in auditorio publico idem secutus sum* ».

Anche se fosse soltanto « *in auditorio* » sarebbe molto difficile provare se nel caso concreto si tratti dell'*auditorium* del prefetto oppure del principe. Ignoriamo poi quale rapporto di connessione potrebbe in ogni modo sussistere tra l'una o l'altra di queste due versioni e l'ipotesi dell'Haubold. Ma l'epiteto « *publico* » aggiunto ad « *auditorio* » dà al nome il suo preciso significato di scuola, di *statio* (3). È inammissibile l'epiteto aggiunto ad un « *consilium* » di assessori, che s'in-

(1) V. specialmente C. *de assess.*, I, 51.

(2) *Alexandr. Sev.*, cap. 26.

(3) Landucci, *S. D. R.*, vol. I, libro I, § 50, p. 161, n. 4.

tegra nel magistrato; inammissibile ed irriverente rispetto al consiglio degli imperatori, laddove l'epiteto, per dir così tecnico, è: *sacrum* (1).

L'espressione « *in auditorio* » della 78 *de jure dotium*, può riferirsi soltanto ad una *statio* oppure al *consilium principis*. Non è escluso che « *auditorium* » isolato, senza ulteriori determinazioni possa significare per antonomasia l'auditorio dell'imperatore.

Del secondo gruppo la L. 38, *de minoribus*, contiene espressamente un giudizio dell'imperatore, in disaccordo con l'opinione di Paolo, presente al *consilium*. E pure contengono decisioni del principe la L. 97 (96) *de acq. vel omitt. hered.* e la L. 50 *de iure fisci*, quantunque in esse venga omesso il sostantivo, *Imperator*, *Imperator noster*, *Caesar*, *Divus etc.* Ma la stessa fonte dei *decreta* di Paolo, d'onde come le altre vennero attinte e, se questo non bastasse, il fatto che nessun indizio sussiste che uno dei giureconsulti nominati abbia quale magistrato, quale P. p., pronunziato la sentenza, che anzi i giureconsulti vengono perciò nominati in quanto personificavano tendenze disformi, che un'autorità superiore, vagliandole, accolse o respinse, ci rendono convinti che questa autorità non fosse se non che l'imperatore.

A noi sembra pertanto che nulla provi che il P. p. — consideriamo impersonalmente la carica — abbia a cominciare da Adriano assunta quando a quando la presidenza del consiglio imperiale, che una parziale fusione di membri possa sussistere tra l'*auditorium* del pref. e l'*auditorium* dell'imperatore.

Fino a Costantino l'azione ordinaria, speciale del P. nel *consilium* rimase quale in principio e trattando di alcuni consigli abbiamo tentato di porre in luce; rimase giudiziaria nell'indole e, nella forma, preparatoria all'azione collegiale, definitiva del consesso, a cui naturalmente prendeva parte anche il P.

Con l'impero di Costantino crebbe d'importanza e di autorità, ma secondo noi in modo affatto diverso da quello che l'Haubold e gli altri opinano, a partire da Adriano.

---

(1) V. parte prima, cap. I.

Ci appoggiamo in massimo grado sopra un atto legislativo di Costantino, che fino ad ora ci sembra completamente dimenticato.

Ne abbiamo ricordo in questi termini: « Νόμος ἐξοίτησε τὸν ὕπαρχον ἀκροάσασθαι τῶν σακρῶν διατυπῶν » (1); latinamente: « *Lex prodiit ut Praefectus praetorio sacras causas audiret* ».

Questa costituzione noi consideriamo, pel nostro assunto, fondamentale. Le deleghe dell'appello a magistrati, ex-magistrati avvenivano, di regola, a mezzo di singoli atti del principe, che si potrebbero ritenere costituzioni improprie, in senso moderno ordinanze, atti che rientravano nel processo e ne rappresentavano il substrato. Invece il disposto di Costantino apparisce, così come ci viene tramandato, come una vera e propria costituzione; nè si può dire che essa sancisca l'inappellabilità dei giudizi del P. p , perchè un'altra costituzione, pur di Costantino, è appunto diretta esclusivamente a questo scopo (2). Nemmeno si può considerare come un atto generale di delega della giurisdizione o dell'appello, perchè *causae sacrae* si dicevano veramente quelle soltanto che venivano avocate al tribunale dell'imperatore, mentre quelle trasferite ai maggiori funzionari erano *sacrae* di riflesso, in quanto si svolgevano nelle forme ed avevano gli effetti dei giudizi imperiali (3). Con *sacras causas audiret*, a nostro credere, devesi intendere pertanto che le controversie, pur essendo giudice di fatto il prefetto, restavano avocate al principe, non erano come ne' più dei casi trasferite dal principe al magistrato, e allora fungeva il tribunale del magistrato e la causa perdeva il suo carattere veramente sacro, ma rimanevano del principe, rimaneva il procedimento imperiale con tutte le sue particolarità, con tutti i suoi gradi, primo fra tutti quello del *consistorium*, solo mutandosi la persona del presidente, che in fatto era il p., di nome continuava l'imperatore. Perciò di tutti i funzionari, anche della prima classe degli illustri,

---

(1) Ioann. Laur. Lydus, II, 16.

(2) L. 19, C. *de appell.*, VII, 62.

(3) La frase tecnica era: « Secundum formam auditoriorum, nov. XXVII (*de comite Isauriae*), nov. XXIV (*de praetore Pisidiae*), nov. XXV (*de praetore Lycaoniae*) ». V. L. 67, C. *Th. de appell.*, XI, 30.

è il P. p. *qui (et) vice sacra* **vere** *iudicat* (19); gli altri giudicavano *vice sacra* per delegazione dell'imperatore, giudicavano nel loro tribunale come titolari di quel determinato ufficio che rivestivano, ciò. che appare evidentissimo nei riguardi della delega generale dell'appello; e molte costituzioni, specie novelle giustinianee, lo dimostrano, laddove fra le attribuzioni proprie dei funzionari figura quella di giudicare in ultima istanza, *vice sacra*, su alcune questioni limitatamente a un certo valore (20).

In favore della nostra ipotesi sulle relazioni del P. p. col *consistorium* milita indirettamente la L. 1, D. *de off. p. p.* I, 11, tratta dal *liber singularis de officio p. p.* di Arcadio Carisio, *magister libellorum*, giureconsulto del quarto secolo (21). In ordine al divieto di appello dalle sentenze del supremo funzionario dice il giureconsulto: « *credidit enim princeps, eos qui ob singolarem industriam, explorata eorum fide et gravitate, ad huius officii magnitudinem adhibentur, non aliter indicaturos esse pro sapientia ac luce dignitatis suae, quam ipse foret indicaturus* ».

Certamente il frammento si riferisce soltanto al divieto di appello; tuttavia noi stimiamo di ravvisare, specie dalle ultime parole, un accenno non tanto, forse, a quella prerogativa, che con Costantino assunse il prefetto, di sostituire l'imperatore nella presidenza del consiglio, quanto un accenno a quella fusione, che talvolta esisteva fra l'autorità imperiale con l'autorità del prefetto, a quel carattere quale era proprio della pref. del pretorio di organo immediato, intimamente connesso all'esercizio diretto dei poteri imperiali, carattere che dà la ragione della preminenza, che nel consiglio era al prefetto attribuita.

S'aggiunga che il divieto d'appello dalle sentenze del P. p. venne definitivamente sancito dall'imperatore Costantino (22). Il rapporto tra questa norma e l'altra *ut P. p. sacras causas*

---

(1) Cassiodoro (*Gothofredo*, ad L. 16, C. *Th. de appell.*, XI, 30). Vedi L. 16, C. *Th. de appell.*, XI, 30.

(2) V. passi citati.

(3) Landucci, *S. D. R.*, § 78, p. 267.

(4) L. 19, C. *de appell.*, VII, 62 (V. L. 16, C. *Th. de appell.*).

audiret riesce evidente. L'una completa e giustifica l'altra; se dai giudizi del prefetto fosse rimasto aperto, per quanto limitato, l'adito all'imperatore, non sarebbe stata esclusa la possibilità che di fatto il giudice rimanesse il medesimo. Nè ad eliminare tale gravissima irregolarità sarebbe stata bastevole la diversità del consiglio, nè la circostanza che di nome giudice sarebbe stato l'imperatore. Su questi fondamenti noi pensiamo che l'ipotesi dell'Haubold e d'altri debba modificarsi nel senso che al P. p. spettasse talvolta, a cominciare da Costantino, la presidenza del consiglio imperiale in sostituzione del principe, che al consiglio rimanesse, ciò malgrado, anche allora, il suo carattere esclusivo di organo del principe e che le deliberazioni prese, anche allora, apparissero come deliberazioni dell'imperatore (1).

Quindi non escludiamo che tra *aud. principis* e *auditorium p. p.* possa aver luogo una certa sinonimia, nel senso che il consiglio imperiale era di fatto quando a quando presieduto dal prefetto.

Più oltre non estendiamo la nostra ipotesi, sino al punto da ravvisare una equivalenza reale, come se il prefetto sovra argomenti rientranti nel suo campo d'attribuzioni decidesse col concorso del consiglio imperiale oppure, col medesimo consiglio, decidesse nel suo proprio nome, per delegazione imperiale.

La sostituzione dei P. p. all'imperatore nella presidenza del consiglio avveniva soltanto per i giudizi, quando cioè il consiglio era adunato in sede di supremo tribunale. La costituzione citata di Costantino si riferisce esclusivamente alla funzione giudiziaria del *consistorium*. Nessun'altra costituzione, nessun altro passo di scrittore, a nostra conoscenza, lasciano supporre diversamente. Il passo suddetto di Arcadio

---

(1) Tale prerogativa del prefetto del pretorio e la delega in suo confronto della giurisdizione e dell'appello, rappresentano due figure affatto distinte. L'una non esclude l'altra; anche dopo la costituzione di Costantino il prefetto continuava, e di spesso, a giudicare per delegazione imperiale (gli esempi non mancano: V. Haubold, *op. cit.*, p. 243, nota 69, *c, d*); allora però evidentemente giudicava col proprio consiglio di assessori.

Carisio si connette pur esso in via principale alle supreme attribuzioni giudiziarie del prefetto.

Di riverbero, il vicario del P., nel rimanente pari per dignità ad altri funzionari dello stesso grado gerarchico, nel ramo giudiziario li precedeva di gran lunga (1).

La legislazione invece era troppo alta, troppo gelosa prerogativa del principe, perchè egli in qualsiasi modo, in qualche contingenza, vi rinunciasse. L'autorità del prefetto si sarebbe allora smisuratamente accresciuta a danno dell'autorità medesima dell'imperatore, in contrasto con quella tendenza, che animava talora gli imperatori, di restringere i larghissimi poteri del sommo funzionario, tendenza, di cui rappresenta una chiarissima prova l'istituzione del *Vicarius a consiliis sacris*.

Del resto la detta sinonimia esiste solamente tra *auditorium principis* e *auditorium praetorio*. — Nessuno pensa che tra *consistorium* e *auditorium p. p.* possa per avventura sussistere eguaglianza di significato. Ora siccome *auditorium* designa propriamente il tribunale, sia del principe, sia d'un magistrato, e anche allora quando comprende il consiglio, vi si riferisce soltanto nella sua funzione giudiziaria (2), per tal modo i termini istessi, tra i quali il problema si svolge, stanno circoscritti entro l'azione strettamente giudiziaria del prefetto nel consiglio degli imperatori.

---

(1) L. 1, C. *de off. vic.*, I, 38, in quanto che, siccome « praefecturae meritum ceteris dignitatibus antestet, et vicaria dignitas ipso nomine eius se trahere indicet portionem, et sacrae cognitionis habeat potestatem, et iudicationis nostrae soleat repraesentare reverentiam.

(2) V. parte prima, cap. I, 3.

Capitolo II.

Giureconsulti.

a) Giureconsulti da Augusto alla fine del primo secolo di Cristo.

Sommario. — I. Principî generali introduttivi.
II. 1. M. A. Labeo — 2. P. Alfenus Varus — 3. C. Trebatius — 4. Q. Aelius Tubero — 5. Valerius Messala C. — 6. C. Ateius Capito — 7. C. Masurius Sabinus — 8. M. Cocceius Nerva p. — 9. M. Cocceius Nerva f. — 10. C. Cassius Longinus — 11. Cn. Arulenus Caelius Sabinus — 12. Pegasus — 13. Atilicinus — 14. Domitius Afer.

I. — Ragioni di diritto pubblico e di opportunità politica consigliarono la istituzione di un consesso imperiale. Però, sin dal suo primo sorgere, le funzioni legislative e giudiziarie dello stesso superano nella efficacia e nella frequenza le attribuzioni politiche, che secondo l'origine avrebbero dovuto essere preponderanti; ma antagonismi tra gli organi dello Stato, sui quali si svolge gran parte di storia dell'ultima repubblica, non aveano più ragion d'essere e nemmeno lotte di personalità, chè a tutti e a tutte sovrastava l'imperatore. Per tal modo dei tre massimi fattori che durante la repubblica spianavano la via agli *honores*, eloquenza forense, prestigio delle armi, giurisprudenza, col cessare delle divergenze dei partiti e dei grandi processi politici, col chiudersi del ciclo delle grandi imprese militari, rimaneva soltanto la giurisprudenza e s'avvantaggiava dal decadimento degli altri due (1). Se i giureconsulti più celebri di Augusto e di Tiberio non ascesero tutti ai primi gradi della gerarchia, quindi al *consilium*, devesi ascrivere in massima parte alle idee politiche conservatrici di alcuni; del resto, malgrado queste, offerse Ottaviano a Cascellio e a Labeone le cariche supreme, mostrando in tal guisa, a parte un criterio di abile politica, di considerare la scienza del diritto ben al disopra delle tendenze politiche, quali fossero. Perciò si comprende come i

(1) Cfr. Pernice, *Marcus Antistius Labeo*, I, specialmente p. 1, 2.

giureconsulti magistrati non fossero in massima uomini politici in senso vero. Statisti e insieme giureconsulti furono forse soltanto Nerazio e Celso. Valore di giureconsulto, forse congiunto agli altri natali, innalzò Cassio Nerva al consolato. Per la profonda conoscenza del diritto ebbero Capitone, Pegaso, Giavoleno l'onore del consolato, all'ordo degli *equites* venne ascritto Sabino. La preminenza nel diritto per parte di Labeone e di Longino fu causa che questi due nomi insigni spesso risaltano anche nella storia politica di Roma. Il genio indiscusso, la profonda versalità, fors'anche gli alti natali, influirono massimamente sovra la splendida carriera politica di Salvio Giuliano (1).

Senza moltiplicare gli esempi è lecito concludere che nell'impero i maggiori giureconsulti, appunto perchè tali, salvo in principio rade eccezioni, pur esse giustificate, onorano le maggiori dignità, le cariche più elevate. All'incontro degli statisti più noti della repubblica alcuni sono veramente giureconsulti, i più posseggono soltanto quel largo corredo di cognizioni giuridiche, necessarie agli uffici, onde erano insigniti. Nel *consilium* dovevano i giureconsulti nella loro generalità appartenere alla classe più eletta di membri, ai *senatores*; sono infatti quasi tutti d'ordine senatorio (2).

Quando scadevano dagli uffici, a cui erano stati chiamati, non uscivano dal consiglio, fatta eccezione del primo di Augusto (3), ma continuavano ad appartenervi, tra i *senatores* oppure tra gli *equites* (4). Siccome le mansioni straordinarie, che si solevano attribuire ai consiglieri, sono, come abbiamo constatato, in massima d'indole giudiziaria o in generale giuridica (5) è d'uopo pensare che a giureconsulti quasi sempre venissero affidate.

Questo legame strettissimo, che esclusivamente sussiste tra i giureconsulti dell'impero e il *consilium principis*, si rafferma intrinsecamente dal rapporto che esiste tra la giu-

(1) Cfr. Pernice, *Marcus Antistius Labeo*, I, p. 3.

(2) Padelletti-Cogliolo, *S. D. R*, capo XXXIII, p. 423, nota *d*.

(3) Si procedeva ogni semestre al sorteggio dei membri. V. parte seconda, cap. I, 2, 3.

(4) V. avanti, singoli giureconsulti.

(5) V. parte seconda, cap. III, 2 ecc.

risprudenza e le vestigia che ci rimangono della legislazione imperiale.

Nel primo secolo dell'impero la giurisprudenza passa in una fase nuova, che corrisponde alla produzione scientifica di Labeone e di Sabino, e con essa la legislazione (1). Certamente se l'impero ebbe grande influenza in dare alla scienza del diritto veste e decoro di prima delle scienze, non ebbe veruna efficacia sul progresso intrinseco della giurisprudenza. Del resto niuno può asserire che la straordinaria attività di Labeone e di Sabino siasi svolta all'ombra del trono. Come il fiorire della scienza all'aprirsi dell'impero determinò le lotte feconde tra le scuole giuridiche e non furono le scuole che produssero l'incremento scientifico, così le innovazioni di Labeone e di Sabino furono causa del perfezionamento della legislazione, e non questo fece sorgere quelle.

Non riteniamo conveniente di far qui menzione della immensa opera di Labeone, in quanto che apriremmo una troppo larga parentesi, la quale rimarrebbe assai facilmente incompiuta e in ogni caso sarebbe di seconda mano. Ci limitiamo solo a rammentare che Labeone intuì con profondo criterio il concetto della organizzazione sistematica del diritto, assurgendo dalla nuda analisi dei casi pratici alla loro concezione scientifico-positiva. Per questo nuovo indirizzo gli istituti vennero meglio definiti nella loro natura e nei loro confini, giacchè mentre la anteriore giurisprudenza aveva di mira nei singoli casi il fatto, isolatamente, invece Labeone immedesima nella esauriente analisi del fatto la costruzione sistematica dell'istituto, che o appare completa o quando il carattere particolare, ristretto del caso giuridico non lo richiede, sussiste limitata a quel capitolo determinato dell'istituto (Pernice, *op. c.*, I., p. 90-92). Questo ci sembra il criterio fondamentale, che informa le dottrine di Labeone e possiam dire tutta la giurisprudenza imperiale, mentre nessuna divergenza sussiste tra gli ultimi periodi della repubblica e i primi anni dell'impero, precedenti Labeone. Ora, come la grande importanza riconosciuta alla scienza del diritto influì altamente

---

(1) Pernice, *M. A. L.*, I, p. 2.

sull'assetto del *consilium*, così il nuovo indirizzo scientifico, anche per quel senso eminentemente pratico che è comune alle dottrine di giureconsulti e alla legislazione imperiale, esercitò una influenza innegabile sull'opera intrinseca del *consilium*. Si trasferì in una parola dalla scienza alle costituzioni e ai giudizi imperiali, come in seguito avremo occasione di constatare col rapporto tra l'operosità scientifica di alcuni giureconsulti e il momento legislativo in cui vissero, prendendo talvolta argomento dal raffronto, che esiste tra l'una e l'altra, all'ipotesi che abbiano preso parte tra i consiglieri del principe, quando altrimenti essa riesca dubbia.

II. 1. — **M. A. Labeo**. — Se Labeone appartenesse alla categoria dei giureconsulti a così dire imperialisti, si potrebbe senz'altro ammettere che egli fosse del consiglio, tranne che se le fonti suonassero affatto contrarie. Ed invero dato che al consiglio appartenessero giureconsulti di minore, sebbene di altissima autorità, tanto più esso dovrebbe annoverare Labeone, la cui fama, dalla tradizione poco o nulla accresciuta, rendevano ancora più fulgido lo splendore della famiglia e il prestigio dei maestri. Ma il silenzio delle fonti e le aspirazioni politiche, in fondo eterodosse, del giureconsulto inceppano la via a conclusioni sicure. Le tendenze conservatrici di Labeone vennero, a nostro credere, esagerate, essendosi attribuito soverchia importanza al giudizio di Capitone, riferito da Gellio (1), che Labeone fosse animato da un amore sconfinato, eccessivo per la libertà, e alle parole di Tacito, che allude ad un sentimento profondo, indomabile di libertà e poi soggiunge che a Labeone pretore, posposto per le sue virtù a Capitone console, venne alto motivo di lode, mentre per Capitone l'invidia partorì odio (2). Non si sono ben vagliate due circostanze: che in Capitone sussiste il maggiore antagonista di Labeone, e non nel solo campo della politica (3), e che Tacito d'altra guisa non isfugge alle occasioni di rievocare con senso di profonda amarezza e d'alta ammirazione

(1) Gellius, 13, 12, § 4.
(2) *Annales*, III, 75; V. Landucci, *S. D. R.*, vol. I, § 56, p. 189, n. 23.
(3) Pernice, *M. A. L.*, I, p. 81 sgg.

le età repubblicane e di esaltarne gli ultimi campioni, massime Bruto e Cassio (1).

Del resto il passo dello *Enchiridion*: « *ex his Ateius fuit etc.* » adduce invece a ragione della offerta che Labeone declinò, del consolato, secondo Tacito per le opinioni politiche del giureconsulto in contrasto diretto con quelle di Capitone, il tenore di vita di Labeone dedito esclusivamente all'insegnamento e agli studi, sei mesi dell'anno a Roma, sei fuor di Roma, il desiderio di continuare in questo metodo (2) e, lascia scorgere il Pernice, la notizia di Pomponio nella sua positiva semplicità val meglio delle antitesi letterarie di Tacito.

In ogni modo l'essere Labeone nominato senatore in età giovanissima (3), l'esser stato prescelto fra i trenta *senatu legundo* (4) e quindi ad un ufficio alto e delicato, a cui Ottaviano doveva annettere speciale importanza, e l'imparzialità sua nel compiere questo ufficio (5), in cui taluno vorrebbe ravvisare un segno esplicito di idee repubblicane, non prova in sostanza se non che l'indipendenza morale dell'uomo, che può benissimo conciliarsi col rispetto al nuovo regime, ma che tanto più risalta davvicino alla cortigianeria di Capitone e d'altri cospicui personaggi, ed inoltre la carica di pretore conferitagli (6), l'offerta del consolato, che invece Cascellio rifiutò, probabilmente per le sue opinioni intransigenti repubblicane, tutto ciò ne induce a ritenere che il solenne giuramento, pur essendo repubblicano per intima convinzione e per sentimento, accogliesse l'ordine costituito dell'impero e considerasse non incompatibile con lo stesso un certo grado di libertà, come se il principe si fosse rigorosamente contenuto entro i confini tracciati dalla *lex de imperio* (7).

---

(1) P. e. *Annales*, III, 76.

(2) L. 2, D., § 47, *de origine iuris*, I, 2.

(3) Nel 736 (Dio Cass., lib. 54, cap. 13, 15).

(4) Pernice, *M. A. L.*, I, p. 14-15.

(5) V. nota precedente.

(6) V. Pernice, *M. A. L.*, pag. 14-15.

(7) Il Pernice lo chiama, con frase felice, un repubblicano legittimista (*M. A. L.*, I, p. 14).

Su questi fondamenti a noi non sembra che dalle idee politiche di Labeone, le quali, si vuole, costituiscono il maggiore ostacolo, si possa giungere a negare a priori la partecipazione di lui, sia pure non frequente, al *consilium principis*. Tanto più, ripetiamo, che il consiglio è ben lungi dal rappresentare un insieme di cortigiani, di amici, nel senso di creature del principe, e allora evidentemente non si potrebbe parlare di Labeone tra consiglieri; esso invece apparisce come una emanazione del senato nei primordi, poscia come un organo a sè stante; lo compongono magistrati, senatori, cavalieri, sotto la denominazione blanda, generica di *amici*.

Per di più, la operosità scientifica di Labeone e la legislazione di Augusto presentano alcuni punti comuni, più di quello che se tra l'una e l'altra sussistesse il mero rapporto di colleganza dipendente dalla continuità. E si badi che le fonti sono scarse, che il vincolo di parentela non risalta, ma può soltanto desumersi, che Labeone infine non dovette appartenere al consiglio che temporaneamente, data la forma della scelta, per sorteggio, prima semestrale, poscia annuale, dato il tenore di sua vita. Un'estesa provincia della produzione del nostro giureconsulto risguarda il diritto sacro, che nel primo mezzo secolo dell'impero quasi fronteggia per importanza e per assiduità di cultori il diritto privato (1), e d'altra parte concernono il diritto sacro, interamente dedicate o in parte, alcune costituzioni di Augusto, forse non numerose, almeno per quelle che ci restano, ma importanti pel contenuto (2).

In questa materia sussiste un esplicito nesso tra la costituzione di Augusto, che alle vergini vestali riconosce l'*ius trium liberorum* (3) e il fatto che Labeone s'accinse per

---

(1) Pernice, *M. A. L.*, I, p. 4, p. 40-51.

(2) V. Dio Cass., lib. 54, cap. 17. — Mommsen, *Anegr.*, tab. II, 14, 15. — Svet., *Aug.*, cap. 31. — Cfr. Dio Cass., lib. 51, cap. 20. — *Porphyrius ad Horat.*, Serm. 2, 3, 281. — Ovidi, *Fastes*, V, 128, 148. — Tac., *Annales*, III, 71. — Svet., *Aug.*, cap. 29, 44. — V. inscrizione in Mommsen, *Zeitschr. für gesch. Rechtsw.*, tomo XV, p. 354-358.

(3) Dio Cass., lib. 56, cap. 10. Cfr. Ulp., III, 1.

primo o ben più diffusamente d'ogni altro nei suoi commentari alle XII tavole, a determinare in modo organico lo stato delle vestali sia in rapporto al puro diritto sacro, sia in rapporto al diritto privato (1). E presuppone appunto una esatta delimitazione della condizione giuridica delle vestali l'*ius trium liberorum* loro riconosciuto, e tra le due versioni, che l'imperatore e il consiglio abbiano attinto dagli scritti del giureconsulto, versione incerta perchè bisognerebbe provare la data di questi scritti, oppure che il giureconsulto abbia recato nel consiglio il contributo dell'opera sua, ci sembra più verisimile quest'ultima, tanto più che allora non v'erano, come più tardi, uffici di palazzo, ai quali spettassero la cura e la ricerca del materiale scientifico.

Alcune note sulla legge *Julia et Papia Poppaea* sono di Labeone. E in genere muovono critica alla dicitura in qualche parte della legge, mettendo in luce qualche punto vulnerabile (2), e in generale hanno pure questo carattere alcune disposizioni legislative di Augusto nel senso che tendono ad impedire arbitrarie interpretazioni allo scopo di eludere in certi suoi punti la legge, ovvero, come di consueto, sono di puro ed esclusivo commento (3). In ordine alle prime v'è a nostro credere una fortissima analogia fra un concetto esposto da Labeone negli sponsali e un atto legislativo di Augusto, quale ci è tramandato dallo storico Zonara. Secondo Zonara, Augusto vietò che si facessero *sponsalia* con degli infanti, ciò che avveniva di spesso, rileva lo storico, in frode alla legge, per evitare gli svantaggi del celibato, disponendo che fossero privi completamente di valore gli sponsali, quando, scorso un biennio, non susseguissero le nozze, e, in generale, essendo di dodici anni l'età minima del matrimonio, che al momento degli sponsali la donna dovesse avere raggiunto il decimo anno di età (4). Ora se la donna,

---

(1) Pernice, *M. A. L.*, I, p. 178-182.

(2) V. p. es. L. 64, § 6, 10, D. *sol. matr.*, XXIV, 3. Non nascondiamo però che le notizie che abbiamo di queste note sono tutte indirette (Cfr. Pernice, *op. cit.*, p. 66).

(3) L. 51, D. *de bonis lib.*, III, 8. Cfr. L. 7, § 1, D. *de senat.*, I, 9.

(4) Zonar., X, 34.

pur avendo dieci anni, venne *in domum deducta*, permane il divieto sancito nella costituzione suddetta, giacchè la *deductio in domum* è lungi dall'apparire come un surrogato, come un equivalente degli sponsali; rendesi assolutamente necessario il fatto dello sponsalizio. Così decise Labeone (1) con rispondenza alla legislazione imperiale. Si può dubitare soltanto se la costituzione presupponga, sull'opinione di Labeone, il concetto e il valore della *deductio in domum*, oppure se dalla legge o in forza della legge sia il giureconsulto pervenuto alla sua decisione.

Tralasciamo di ricordare che un altro legame, diremo quasi d'identità, sussiste, per l'uso dei codicilli, tra un *decretum* di Augusto e il modo di vedere, implicitamente manifestato, del giureconsulto (2). Pertanto sul fondamento del mutuo rapporto, anzi talora necessario, che quando a quando sussiste fra l'azione del *consilium* e l'operosità scientifica di Labeone, sull'altro fondamento, forse più sicuro dei concetti politici di Labeone, che non erano in diretto contrasto col regime imperiale, tenendo calcolo per di più dell'azione politica istessa di Augusto, abile, accorta, aliena da intransigenze, possiamo concludere in guisa che il primo consiglio dell'impero abbia talvolta annoverato fra i suoi membri il massimo giureconsulto di quel tempo.

2. — **P. Alfenus Varus.** — Ignoriamo le magistrature alle quali venne elevato; questo però sappiamo, che fu *amicus* di Augusto (3). L'essere *amicus* non prova a rigore che egli sia stato dei consiglieri. Dobbiamo però riflettere alla sua qualità di celebre giureconsulto, all'altissima considerazione in cui nell'impero era tenuta la giurisprudenza, ai sommi *honores*, di cui venivano insigniti i più noti cultori. Se a ciò s'aggiunga l'*amicitia*, massime nel significato speciale che abbiamo ad essa attribuito ne' riguardi degli imperatori, è lecito ritenere che anche Alfeno Varo abbia prestato

---

(1) L. 9, D. *de sponsalibus*, XXIII, 1.
(2) Pr. I. *de codicillis*, II, 25.
(3) Landucci, *S. D. R.*, I, § 56, p. 186.

l'opera sua nel *consilium principis*. Tanto più che ci resta notizia di un non facile incarico che Augusto gli commise — distribuzione di terre ai veterani nei territori di Mantova, regione natale del giureconsulto, e di Cremona (1) — incarico che per l'indole sua non differisce da quelli, che di regola incombevano a consiglieri del principe (2).

3. — C. Trebatius Testa. — Durante le guerre civili seppe mantenersi immune dalle contese e dalle rivalità degli uomini e dei partiti. L'indole sua, bonaria e conciliativa, destò attorno alla sua persona un'aureola di simpatia, e presto gli valse, più che l'amicizia, l'affetto intimo di Ottaviano (3). Di lui è sicura la dignità del consiglio e, possiam dire, in modo altrettanto certo resulta che nel consiglio egli godeva di grande autorità. Per suo mezzo i codicilli vennero da Augusto per la prima volta ammessi (4).

4. — Q. Aelius Tubero. — Un Quinto Elio Tuberone fu console, e quindi del *consilium*, assieme a Paolo Fabio (5). Siccome mancano per questo periodo traccie di personaggi ugualmente nominati, non vi sono ragioni di temere una sinonimia. Probabilmente fu l'inspiratore del celebre editto sulle acque, che cadde appunto durante il suo consolato (6).

5. — Valerius Messala Corvinus. — Assieme a Mecenate ed Agrippa era dei più devoti amici di Augusto, prima e con l'impero. Figura tra i giureconsulti (7), nè si può met-

---

(1) Landucci, *S. D. R.*, I, § 56, p. 186.

(2) V. p. e. parte II, cap. III, 2; cap. VIII, 1.

(3) Pernice, *M. A. L.*, I, p. 18: « Er (Trebatius) war offenbar eine liebenswürdige, leichtlebige, zum Vermitteln ebenso geeignete, wie geneigte Natur. So hat er während der Bürgerkriege zwischen der Parteien und ohne sich durch politische Tätigkeit zu compromittieren, mit beiden auf leidlich gutem Fusse gestanden. Nach dem Bürgerkriegen schloss er sich freilich eng an Octavian ».

(4) Pr. I. *de codicillis*, II, 25.

(5) Haenel, *Corpus legum*, ecc. p. 14.

(6) Frontinus, *de aquaeductibus*, 97, 99, 100, 104, 106, 108, 225, 127.

(7) Landucci, *S. D. R.*, vol. I, § 56, n. 30, num. XXIV, p. 194.

tere in dubbio che non appartenesse al *consilium*; è noto di quale influenza egli godeva appo il suo imperatore. È uno dei pochi giureconsulti, in cui al valore scientifico s'accompagnavano innegabili qualità di uomo di Stato; forse perchè poco noto non unisce il Pernice il suo nome a Nerazio e a Celso, che egli cita come unici modelli di statisti e insieme di uomini di scienza. Coperse alte magistrature, per primo la *praefectura urbi*, quando venne da Augusto nuovamente creata (1).

6. — **C. Ateius Capito.** — L'antagonista di Labeone. Di gran fama, amicissimo di Augusto, console (2): abbiamo elementi più che sufficienti a ritenerlo dei consiglieri.

7. — **Masurius Sabinus.** — Sebbene dalle fonti non risulti direttamente, siamo tuttavia propensi ad annoverare anche questo giureconsulto nel *consilium* imperiale, di Tiberio, fors'anche di Nerone sotto il cui governo egli viveva tuttora (3). Tardi però giunse al consiglio, non prima d'allora quando dalla benevolenza di Tiberio venne elevato all'*ordo* degli *equites* (4). E la concessione dell'*ius respondendi* a lui primo degli *equites*, che presto seguì (5), rappresenta indubbiamente, più che l'inscrizione tra i cavalieri, una distinzione affatto eccezionale, la quale è prova dei rapporti che correvano tra imperatore e giureconsulto e lascia supporre che tra gli *amici* del principe egli figurasse. Non ignoriamo d'altra parte che la qualità di giureconsulto, e Masurio Sabino era dei più celebri, soleva condurre al *consilium* del principe, salvo circostanze rarissime (6), come di rigide convinzioni politiche, che nel caso nostro assolutamente non esistono; sappiamo per di più che nel *consilium* di Tiberio erano gli *equites* in buon numero (7).

(1) V. parte seconda, cap. I, 6.
(2) Landucci, *S. D. R.*, vol. I, § 56, p. 189.
(3) Id., *Id.*, I, § 57, p. 195, n. 1.
(4) Pomp., *Enchirid.*, § 48, 50.
(5) Id., *Id.*, id. (Landucci, *S. D. R.*, I, p. 195, n. 1).
(6) Come ad esempio doveva essere di Cascellio.
(7) V. parte seconda, cap. II, 1.

8. — M. Cocceius Nerva p. — Giureconsulto insigne, intimo di Tiberio, senatore consolare (1). Fu dei tre superstiti del consiglio di Tiberio, gli altri due sono Seiano e Curzio Attico, che seguirono l'imperatore nel volontario esilio di Capri (2). Nè questo simulacro di consiglio, presto pur esso falcidiato dalla condanna di Seiano e dal suicidio di Nerva, rimaneva ozioso; l'imperatore continuava anche lontano ad attendere agli affari di Stato. Specialmente, alcuni processi penali, quali si osservano anche in quest'ultimo periodo di governo, si svolsero nel senato, come dapprima, sulla falsariga tracciata dal *consilium* (3).

9. — M. Cocceius Nerva f. — Ci basta rammentare, per considerarlo fra i consiglieri, la fama che egli godeva di giureconsulto, l'ufficio di pretore, conseguito nell'818, l'amicizia ond'era legato a Nerone. Non è poi di lieve importanza l'altîssima condizione sociale, giacchè figlio del precedente giureconsulto, fu padre d'un imperatore, Nerva (4). Le notizie della sua operosità scientifica sono affatto insufficienti per valutare l'azione che egli dovette esercitare in seno al *consilium principis*.

10. — C. Cassius Longinus. — Appartenne senza dubbio al consiglio (di Tiberio), giacchè nel 30-783 era console suffraganeo (5); cessò di fatto, non però di nome, quando venne nominato proconsole in Asia (6). Più tardi non è improbabile che Vespasiano, nella sua opera riparatrice, richiamandolo dalla Sardegna, dove Nerone lo aveva esiliato (7), l'abbia altresì reintegrato nella precedente dignità del *consilium*.

Non esitiamo a considerare questo giureconsulto, benchè

---

(1) Tac., *Annales*, IV, 58.
(2) Id., *Id.*, IV, 58.
(3) V. parte seconda, cap. II, 1.
(4) V. su questo giureconsulto Landucci, *S. D. R.*, I, § 57, p. 197.
(5) C. I. L, 1233, Orelli, 4033.
(6) Landucci, *S. D. R.*, I, § 57, p. 198.
(7) V. nota precedente.

favorevole al nuovo metodo scientifico (1). come refrattario a quella tendenza verso l'*equitas*, onde sono animati i più dei giureconsulti contemporanei ed anche anteriori, la quale, massime in correlazione ai servi, ebbe a nostro credere nella legislazione di Claudio per la prima volta, diverse ed importanti sanzioni (2). Vogliamo alludere alla parte che egli ebbe in senato onde coinvolgere nel giudizio e nella condanna cento schiavi di Pedanio Secondo, ucciso da uno di essi, parte, difficilissima e che dimostra l'autorità del giureconsulto in quanto che i senatori, prima che egli intervenisse nella discussione, s'erano tutti o quasi palesati propensi ad assolvere (3).

Doveva tuttavia sussistere una minoranza di giureconsulti, ligia all'antico diritto e alle rigide esecuzioni delle leggi, di cui Cassio Longino era tra i più insigni l'ultimo rappresentante. Nè i dibattiti s'arrestavano alla soglia del *consilium*: bastino ricordare i contrasti a cui, sebbene per ragioni totalmente diverse, diede luogo sotto Nerone l'*accusatio ingrati* (4).

11. — **Cn. Arulenus Caelius Sabinus.** — La rinomanza, l'ufficio di console — *suffectus* (5), — rappresentano delle prove certissime a ritenere che egli fosse del *consilium*, e non soltanto dall'822, allorchè conseguì il consolato.

12. — **Pegasus.** — Figura tra i consiglieri di Tito (6); ma siccome la continuità del *consilium* da Vespasiano a Traiano è perfetta (7), così non rimane escluso che egli abbia fatto parte anche d'altri consigli. Sappiamo che egli fu *Praefectus urbi* (8), magistratura che fin da Augusto si presenta

---

(1) Landucci, *S. D. R.*, § 57, p. 198.
(2) Tac., *Ann.*, XIV, 43, 45.
(3) V. nota preced.
(4) Landucci, *S. D. R.*, I, § 57, p. 198.
(5) Tac., *Hist.*, I, 7.
(6) Iuvenalis, *Sat.* IV, V, 72.
(7) V. parte seconda, cap. V, 1.
(8) *Schol. a Iuv.*, IV, 77.

nel *consilium* (1). La notizia che egli appartenne al consiglio di Tito si desume da Giovenale (l. c.) che tra i consiglieri di questo imperatore menziona distintamente il prefetto della città, non però in correlazione al giureconsulto Pegaso; non v'è dunque motivo di non prestar fede a Pomponio che fa coincidere la *praefectura urbi* del giureconsulto con l'impero di Vespasiano (2). Appartenne dunque con sicurezza a due consigli consecutivi. Fors'anche, sotto Vespasiano, ottenne il consolato e fu l'inspiratore dei due senatoconsulti, cosidetti pegasiani.

Le scarsissime notizie, quali ci restano di P. Giovenzio Celso p. non ci permettono di ricavare qualche indizio sovra la partecipazione di lui al *consilium principis*. Forse prese parte come altri capi dei sabiniani o dei proculiani — era titolare della cattedra proculiana (3). — Forse passò al consiglio imperiale dal consiglio del console Ducennius Verus, di cui fu assessore (4): però, pur non escludendo, non possiamo tuttavia ricondurre a questo primo periodo del *consilium* quello che nell'età del *consistorium* si avvera di spesso, laddove l'ufficio di assessore dei supremi funzionari suole precedere il grado di *comes del consistorium* (5).

Dei giureconsulti meno conosciuti di questo secolo — primo di Cristo — le fonti non concedono di ritenere del consiglio che: **13. Atilicinus** (6), e **14. Domitius Afer** (7).

---

(1) V. parte seconda, cap. I, 2, 6.

(2) L. 2, § 47, D. *de origine iuris*, I, 2.

(3) L. 2, § 47, D. *de origine iuris*, I, 2.

(4) L. 29, pr. D. *de legatis*, II.

(5) V. parte quinta, cap. II.

(6) L. 35, D. *de serv. praed. rust.*, VIII, 3, *Vat.* Fragm. 77. → V. Ferrini, *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*, VII, p. 85-90.

(7) Siamo ben lontani dal pensare che i giureconsulti surricordati sieno stati essi soli consiglieri. Rappresentano essi, com'è facile vedere, quelli di cui è possibile determinare la qualità di consiglieri imperiali. Ma altri giureconsulti sussistono, la cui attività ebbe grande e durevole influenza sullo sviluppo del diritto, dei quali tacciono o quasi le fonti giuridiche, e a più ragione le fonti storiche; queste li ricordano soltanto quando, come ad esempio Domizio Afro, emersero grandemente per varie cause sui loro contemporanei.

Domitius Afer. — Questo celebre personaggio merita che sopra di esso ci soffermiamo, più di quanto comporti l'opera sua di giureconsulto, perchè dei giureconsulti fu tra quelli che più degli altri ebbero fama da contemporanei e favore di principi, perchè la sua vita irrequieta si svolse in piena connessione al periodo storico in cui visse.

A detta di Tacito, che non gli risparmia quando che sia il biasimo (1), era per fama il più illustre oratore del suo tempo (2). Giureconsulto più di foro che di cattedra, seppe sfruttare la straordinaria abilità forense e le risorse della parola contro i veri o pretesi nemici di Tiberio, contro tutti coloro che erano invisi al tiranno, ed ebbe grandi ed alte ricompense.

Forse la sua attività dedita esclusivamente ai processi, riescì di pregiudizio alla attività scientifica, sì che non abbiamo sicure traccie di opere di lui in giurisprudenza — è dubbio se i II libri *de testibus*, siano propriamente di diritto (3). — Assicurò la sua fama di giurista e di oratore mediante il processo intentato a Claudia Pulcra, cugina di Agrippina, a lei devota, processo che aveva per fine principale, ma indiretto, di far crollare, con la condanna, il potere di Agrippina (4). Tale fu la sagacia, con cui il giureconsulto arrivò a costruire l'edificio dell'accusa, tali il vigore e la maestria che adoperò in sostenerla, senza dar adito a sospetti, che lo scopo venne completamente ottenuto, e con esso la massima fiducia per parte dell'imperatore. Prima di questo processo era tuttora Domizio Afro, osserva Tacito, *modicus dignationis* (poco noto (Davanzati)), poscia : *primoribus oratorum additus, divulgato ingenio et secuta adsevera-*

Sarebbe illogico trarre argomento dalla povertà delle fonti ed escludere dai consigli giureconsulti quali sono, per il periodo in cui siamo, Plauzio, Sesto Pedio, Ottaveno, ecc. Nè il *consilium* potrebbe avere, per l'azione, aspetto di organo prevalentemente giuridico, quando lo restringessimo a quei giureconsulti, relativamente non numerosi, i quali per sicure testimonianze vi appartennero.

(1) *Annales*, IV, 52.

(2) Dial. *de oratoribus*, XIII, 15.

(3) Landucci, *S. D. R.*, I, § 57, p. 202.

(4) Tac., *Ann.*, IV, 52.

tione Caesaris, qua suo jure disertum eum appellavit (1). E le stesse eminenti doti egli manifestò in un altro clamoroso processo, contro Quintilio Varo (2), che pur esso appartiene a quel genere di procedimenti, non radi con alcuni imperatori e fors'anche nell'ultima repubblica, nei quali era somma abilità architettare l'accusa e sostenerla, di solito in senato, in guisa che il movente personale, ond'erano mossi, scomparisse del tutto; ed era per uno scrupolo di apparente imparzialità che si trattavano in senato, quantunque fossero il più delle volte preparati dal consiglio, e al senato non incombeva che di seguire testualmente la via tracciata dai consiglieri (3).

Sulla base di tali premesse, sarebbe arduo negare che Domizio Afro non abbia fatto parte degli amici del *consilium*. Giureconsulto, di ordine senatorio, intimamente legato alle vicende o, se vogliam dire, ai retroscena di corte, anima di importanti e delicati uffici che quasi sempre hanno il loro cominciamento in seno al *consilium*, solennemente ricordato dall'imperatore con parole di encomio quali non si ravvisano per altri giureconsulti o personaggi del tempo, innalzato ai più alti onori (4), doveva ben figurare nel supremo consesso e, possiamo aggiungere, doveva manifestare la sua iniziativa specialmente nel campo giudiziario, in minor grado nel legislativo, che meno doveva prestarsi alle sue attitudini. Nè è difficile determinare quando veramente appartenne al consiglio. Il processo di Claudia Pulcra ebbe luogo nel 779 e poco prima era il giureconsulto scaduto dall'ufficio di pretore. Ora la pretura implica la partecipazione al *consilium* con assoluta certezza per il primo consiglio di Augusto e per il consiglio di Claudio. Vero è che il secondo, l'ultimo consiglio di Augusto, a cui pressochè s'assimila il consiglio di Tiberio, non annovera distintamente tra i suoi membri il

---

(1) Tac., *Ann.*, IV, 52.

(2) Id., *Id.*, IV, 61.

(3) V. parte seconda, cap. II, 1.

(4) Prima del processo contro Claudia Pulcra era stato pretore (Tacito. *Ann.*, IV, 52); nel 39-792 fu console suff. (Landucci, *S. D. R.*, I, § 57. p. 202).

pretore, ma dobbiam riflettere che tra i *senatores*, dopo i consoli, niuno ha più titolo di essere considerato nel consiglio, che il pretore. Esso del resto apparisce separatamente nominato per ulteriori consigli e sappiamo che l'unica differenza che esiste dai primi agli ultimi consigli, anteriori a Diocleziano, si compendia in un lento, continuo aumento dei membri cavalieri sovra i membri senatori, e non in altro (1).

Il processo contro Claudia Pulcra fu realmente uno dei momenti più efficaci, decisivi nella vita di Domizio Afro; *modicus dignationis* dapprima, tosto prese luogo fra i personaggi più cospicui di Roma. Nel consiglio le cariche, salvo più tardi, non accrescono per sè stesse il grado di autorità; Domizio Afro, malgrado l'alto ufficio di pretore, era dei membri meno noti e più modesti; il processo decise, per molti rispetti, della sua autorità e della sua fama, della sua intimità con l'imperatore, del vero suo posto nel consiglio.

Però la capricciosa mutabilità del principe, a cui meno potevano sottrarsi i favoriti, non risparmiò neppure Domizio Afro: nel breve consiglio che seguì a Capri l'imperatore, non figura il suo nome (2). Presto tuttavia col nuovo Cesare riacquistò in parte, se non per intero, l'antica potenza; tornò nel consiglio, essendo che nel 792 era console suffraganeo.

Non possiamo precisare sin quando rimase tra i consiglieri. Tacito quando di lui parla abbraccia in brevi e concise parole tutta la sua vita nella quale prevalse ognora con l'energia dell'azione, il prestigio del nome e dell'eloquenza, tranne che nell'estrema vecchiaia (3). Questo il senso dello storico. Però allora che dopo un lungo silenzio egli torna a Domizio Afro per darci notizia della morte, avvenuta nell'anno 812, l'ultima allusione che nelle sue parole ritroviamo agli onori e alla potenza del giureconsulto mostra di riferirsi ad un tempo relativamente non lontano (4). Pos-

---

(1) V. parte seconda, cap. I-X.
(2) V. parte seconda, cap. II, 1.
(3) Tac., *Ann.*, IV, 52.
(4) *Annales*, XIV, 19.

siamo perciò calcolare che ai primordi dell'impero di Nerone egli partecipasse ancora del consiglio. Fu pertanto coadiutore di tre imperatori, per circa un trentennio, ciò che ci permette di inferire sulla intima connessione dei vari consigli, sulla comunanza dei membri, malgrado le vicende del trono.

b) Secondo secolo di Cristo.

Da Traiano agli Antonini.

Sommario. — 1. P. Iuventius Celsus f. — 2. Neratius Priscus — 3. L. Iavolenus Priscus — 4. Fulvius Aburnius Valens — 5. Salvius Iulianus — 6. Minicius Natalis — 7. E. Valerius Severus — 8. M. Laelius Felix.

1. — **P. Iuventius Celsus f.** — Questo insigne giureconsulto è uno dei più bei nomi di quel periodo della giurisprudenza, tra l'851 e l'891, che ben a ragione si considera come il più grande e il più produttivo (1).

Con la scienza progredisce la legislazione, non perchè, come suona l'opinione più accreditata, Adriano abbia modificato l'organizzazione del *consilium principis*, includendo dei giureconsulti, indipendentemente dall'*ordo*, quasi che prima i giureconsulti fossero in numero minimo (2), ma per una ragione molto più semplice e più chiara, perchè i giureconsulti s'accentrano numerosi in quella età relativamente breve, che in molta parte coincide con l'impero di Adriano. Secondo il passo di Sparziano, che è pure d'alto interesse pel consiglio in generale, Giovenzio Celso (è certo che non si tratti del padre), in uno con Salvio Giuliano e con Nerazio Prisco, siede tra i membri del consesso di Adriano (3). Certamente non sono questi tre soli consiglieri giureconsulti; vengono particolarmente nominati perchè più celebri, perchè tali erano anche nella stima dei contemporanei, perchè a loro riguardo non venne forse richiesta l'approvazione del senato, successiva alla nomina dell'imperatore, come per gli altri consi-

(1) Landucci, *S. D. R.*, I, § 58, p. 201.
(2) V. parte seconda, cap. VI, 1-4.
(3) *Hadr.*, cap. 8.

glieri (1). Sparziano si riferisce esclusivamente al consiglio di Adriano. Questo però non permette di affermare a priori che Giovenzio, ci limitiamo per ora a questo solo giureconsulto, sia entrato nel *consilium principis* per la prima volta con Adriano, tanto più che il consiglio di Adriano non differisce, abbiamo tentato di provare, dai precedenti, salvo che in una maggiore rappresentanza attribuita ai *senatores* (2). In generale le traccie, che ad ogni consiglio si riscontrano, sono slegate, indipendenti tra loro sia per il consesso come organo, sia per i singoli membri, o meglio sembrano tali, ed è opera dell'interprete di scorgere tra le successive testimonianze il nesso, di scoprire la ragione dello svolgimento. Nel caso nostro le notizie biografiche di Giov. Celso dimostrano in modo sicuro che con Adriano egli non era nuovo al *consilium*. Anzitutto, in via preliminare osserviamo, prima che egli giungesse alle cariche, ancor giovane di età, doveva godere d'alto nome, doveva sin d'allora figurare tra le personalità più conosciute di Roma, fors'anche per riverbero della gloria paterna e famigliare, doveva essere ben addentro nelle cose di palazzo se figura tra le altre individualità, quali erano i congiurati contro Domiziano, se per sua opera personale, esclusiva vennero, scoperta la congiura, stornati i sospetti e l'ira dell'imperatore (3).

Rapidamente percorse il *cursus honorum*, presto raggiungendo i sommi, ai quali andava connesso l'onore del *consilium*, pretura e consolato (4). Li raggiunse durante l'impero di Traiano: pretore fu infatti circa il 106 (5), undici anni dopo la congiura di Domiziano; fu console, ma per la seconda volta, nel 129, con Adriano assieme a Nerazio Marcello, poi a Q. Giulio Balbo (6); il primo suo consolato dovette cadere

---

(1) V. parte seconda, cap. VI, 3.

(2) V. parte seconda, cap. VI, 1.

(3) Dio Cass., lib. 67, cap. 13 (Heineccius, opp. II, p. 518 sgg.).

(4) Landucci, *S. D. R.*, vol. I, lib. I, § 58, p. 202, 203.

(5) Mommsen, *Zur Lebensgeschichte des jüngeren Plinius* in *Hermes*, III, p. 49.

(6) C. I. L., VI, p. 527, n. 10229; III, p. 875-876. L. 20, D. *de her. pet.*, V, 3.

nell'impero di Traiano. Intanto rimane affatto escluso che egli sia stato console due volte consecutivamente, la prima con Nerazio, l'altra con Giulio Balbo, perchè il primo venne sostituito dal secondo prima che fosse scorso il termine della magistratura, e di più la L. 3, C. *de serv. reip.*, VII, 9, donde appunto si desume la notizia dei due consolati di Celso, mentre allude al secondo di questi, designa, come collega del giureconsulto Nerazio Marcello, l'immediato predecessore di Giulio Balbo. D'altra parte per tutto il periodo antecedente, dal 129 risalendo via via sino all'assunzione al trono di Adriano, nè i fasti consolari, qui completi, nè alcuna altra testimonianza contengono la più piccola traccia che lasci sospettare per quel torno il primo consolato di Celso. Quand'esso abbia avuto precisamente luogo è incerto: si crede nell'anno 851; pare che abbia sostituito l'imperatore Nerva console per la quarta volta, venuto a morte nel febbraio e sia stato perciò collega nel consolato al nuovo imperatore Traiano, che allora era console per la seconda volta: così secondo l'Heinneccius (1); ma dobbiamo pensare che, secondo le ultime resultanze, il giureconsulto ottenne la pretura nell'859 (106); non possiamo così facilmente ammettere una inversione nell'ordine delle magistrature in guisa che il consolato preceda la pretura. Comunque a noi importa questo solo, che G. Celso abbia coperto il consolato, e basterebbe soffermarci alla pretura, con Traiano, per calcolare che egli abbia formato parte, oltre che del *consilium* di Adriano, come esplicitamente resulta da Sparziano, del *consilium* di Traiano. Pare certo, non sopravvisse ad Adriano, malgrado un rescritto di Antonino Pio, del 155, che è parte principale di una iscrizione funebre, dove un G. Celso figura come titolare della carica di *promagister* (d'uno *scrinium*). Taluno volle vedere in esso il giureconsulto. Ma il grado di *magister* d'uno *scrinium* era tuttora di mediocre importanza; giammai si scorge che esso sia stato coperto da un *consularis*. Solo con l'organizzazione costantiniana prende posto tra le alte cariche. Vero è che anche in questo periodo e successivamente alcuni

(1) *Opp.* II, p. 527, n. 9.

celebri giureconsulti furono a capo di uno *scrinium*, ma al principio o quasi della loro carriera: e con ciò l'assicuravano splendida (1).

Apriremmo una digressione affatto superflua ove intendessimo trattare, sia pure in sintesi, dell'opera giuridica di G. Celso della sua vastissima coltura filosofica e letteraria (2). Ci basti rammentare soltanto che a lui fecero capo i proculiani (3), che il suo nome è legato ad un importante monumento legislativo, quale è il *Sc. Iuventianum* (4), che non mancano analogie tra la legislazione adrianea, e l'attività scientifica di lui (5), che questa ebbe pure talvolta sanzione legislativa per parte di successivi imperatori (6).

2. — S. Neratius Priscus. — È dei tre grandi giureconsulti che Sparziano ricorda distintamente fra i consiglieri di Adriano (7). Però nemmeno egli apparteneva con Adriano per la prima volta al *consilium*. Tra gli amici di Traiano doveva essere il più intimo, il più autorevole dei consiglieri se l'imperatore ebbe il divisamento di istituirlo suo successore al trono (8). Prima di Traiano indubbiamente conseguì il consolato, nell'851, secondo l'Aschbach (9), allo scorcio dell'impero di Nerva e agli inizi di Traiano, là dove l'Heineccius pone invece il primo consolato di Celso (10); il Borghesi, il Sickel, il Karlowa (11) si spingono invece ancora più addietro. Devesi concludere che egli abbia partecipato del consiglio di Nerva, anche facendo propria l'ipotesi dell'Aschbach, giacchè data quest'ipotesi il conferimento della magistratura partì effet-

(1) Dirksen, *Abhandlungen der Berl. Ak.*, 1852, p. 199 sgg.
(2) Heinecc., *Opp.*, II, p. 518 sgg.
(3) 2, § 47, D. *de origine iuris*, I, 2.
(4) L. 20, § 6, D. *de her. pet.*, V, 3.
(5) V. p. e. L. 2, D. *de condict. ind.*, XII, 6, e L. 6, D. *eod.* V. L. 7, § 16, 17, 18, D. *de rebus auct.*, XLII, 5.
(6) V. p. e. *Coll. Leg. Mos. et Rom.*, 12, 7, 6.
(7) *Hadr.*, cap. 18.
(8) Spart., *Hadr.*, cap. 4, 8.
(9) Rhein., *Mus.*, XXXVI, 46.
(10) V. 1. *Iuventius Celsus f.*
(11) *Römische Rechtsgeschichte*, I, p. 705.

tivamente da Nerva. Questi, morto Nerazio, console suff., lo sostituì nell'alta carica, avendo a collega il successore nell'impero, Traiano (1). Del resto prima del consolato doveva il giureconsulto aver coperto la pretura, alla quale andava connessa, abbiamo più volte rilevato, la dignità del *consilium*. Anzitutto, tenendo calcolo di questa circostanza, e per di più del governo brevissimo di Nerva (96-98), siamo inclini a ritenere che Nerazio sia entrato nel *consilium* anzitutto durante Domiziano; nè con ciò ammettiamo che, con Domiziano, abbia Nerazio ottenuto il consolato nell'838, come suppone uno degli autori che abbiamo dianzi citati, il Karlowa. Oltre Domiziano, stimiamo non si debba risalire; vero è che sussiste una iscrizione dedicata ad un Nerazio Prisco, *aedilis iterum*, nell'anno 833 *proconsul Campaniae*, quindi durante l'impero, di Tito, iscrizione sulla quale, a proposito del giureconsulto, ebbe campo di svolgersi la critica (2). Il Dirksen (3) però osserva, e a noi sembra con molto fondamento, che come è certo per la *gens Iuventia* e in generale per tutte le grandi famiglie romane, così anche la *gens Neratia* può aver benissimo annoverato parecchi consolari, anteriori al nostro giureconsulto, e in ciò, aggiungiamo noi, potrebbe sussistere una delle cause della rapidissima carriera del giureconsulto; di più è difficilissimo, sempre in riferimento al medesimo personaggio, che Nerazio, nell'anno 833 oramai consolare, abbia potuto giungere a così estrema vecchiaia da vedere l'impero di Adriano (871), non solo, e di essere parte cospicua del *consilium* di questo imperatore. Conclude il Dirksen pertanto che l'iscrizione suddetta non presenta alcuna relazione col giureconsulto — non abbiamo del resto traccia di due Nerazi giureconsulti —, ma concerne un antecessore di lui nella medesima *gens*, o meglio nella medesima famiglia.

Nerazio Prisco e Giovenzio Celso presentano un chiaro esempio di altissime doti di giureconsulto congiunte ad atti-

---

(1) Per l'assunzione al trono di Traiano, p. e. Haenel, *Corpus legum*, p. 69.
(2) Orelli, I, n. 753.
(3) *Abhandl. der Berl. Ak.*, 1852, p. 202 sgg.

tudini indiscusse di uomini di Stato (1). Per Nerazio queste furono forse maggiori di Celso; questi conseguì più tardi il consolato; erano l'uno e l'altro amici di Traiano, ma più intimo doveva essere Nerazio, se a suo riguardo l'imperatore concepì il disegno della successione; l'ufficio di pro-pretore in Pannonia, che Nerazio coperse (2), dimostra. più che le cariche talora soltanto onorifiche, di pretore o di console, la grande esperienza politica e amministrativa dell'insignito. Forse nel diritto era Celso più famoso; questi infatti precedette l'altro nella cattedra proculiana (3), o lo precedette perchè più anziano, ma allora tanto più risaltano la carriera più rapida di Nerazio, gli uffici più numerosi.

Come per Giovenzio Celso abbiamo osservato, alcune disposizioni imperiali sono improntate alle dottrine di Nerazio. Così in tema di emancipazione venne da Traiano limitata l'applicazione del principio che al *pater manumissor* spetti la *bonorum possessio* dei beni del figlio, quando il padre, com'era in quel caso, fosse stato astretto alla emancipazione del giudice. Questa norma scaturì dalla opinione, oltre che del giureconsulto Aristone, di Nerazio, nè senza motivo, quasi a lumeggiare il prestigio dei due giureconsulti nel consesso imperiale, menziona Papiniano (libro XI *quaestionum*) fra i consiglieri i nomi soltanto di questi due (4). Sotto il consolato di Nerazio venne pure promulgato il senato-consulto, che vieta e punisce la castrazione dei servi (5). I senato-consulti entrano a dir vero nella competenza legislativa del senato; tuttavia, per parte nostra, non possiamo negare, anche in riguardo agli atti strettamente legislativi, quell'azione preliminare, inspiratrice del *consilium*, quale chiaramente si osserva negli atti d'indole giudiziaria del senato.

Talvolta l'iniziativa del giureconsulto dovette influire sulla azione del *consilium* in guisa che i successivi giureconsulti,

---

(1) Pernice, *M. A. L.*, I, p. 3.

(2) Dirksen, *Abh.*, ecc., 1852, p. 202 sgg. — V. le opinioni disformi, non però in risguardo alla pro-pretura di Giavoleno, del Borghesi e del Mommsen (V. citazioni nel Dirksen).

(3) L. 2, § 47, D. *de origine iuris*, I. 2.

(4) L. 5, D. *si a par.*, ecc., XXXVII, 12.

(5) L. 6, D. *ad leg. Corn.*, XLVIII, 8.

riportando qualche costituzione, quasi immedesimassero in questa la opinione del giureconsulto, da cui essa trasse argomento; così p. e. Ulpiano (libro LIX *ad edictum*) : « *Videamus si quis adversus in rem actionem latitet, an bona eius possideri venumque dari possint? Extat Neratii sententia existimantis bona esse vendenda et hoc rescripto Hadriani continetur, quo iure utimur.*

Anche per questo giureconsulto non mancano infine delle traccie che pur le legislazioni posteriori abbiano attinto alle dottrine di lui (1).

3. — Javolenus Priscus non è nominato da Sparziano tra i membri del *consilium* adrianeo (2), però doveva farne parte, nè il passo dello storico lo esclude (3). Maestro di Giuliano (4) successore a Celio Sabino nella *statio* sabiniana (5), era contemporaneo di Celso e di Nerazio. Com'essi non sopravvisse all'impero di Adriano, quantunque un brano di Capitolino, tacendo dei primi, annoveri Giavoleno fra i consiglieri di Antonino Pio (6). Ma quando si pensi che Antonino pervenne allo impero nel 138 (7) e d'altra parte che il natale di Giavoleno dovette essere anteriore al 60, se nel 90 era stato oramai console (8), la notizia di Capitolino, se non destituita completamente di fondamento, appare tuttavia molto incerta.

Il *cursus honorum* di Giavoleno non è minore dei *cursus* di Celso e di Nerazio. Dalla cronologia degli uffici possiamo anche ora trar luce per il *consilium*, per determinare il periodo a cui il giureconsulto appartenne.

Nel 90 (843 di Roma) era legato consolare in Germania, come resulta da un diploma militare del tempo (9); quindi

---

(1) V. p. e. L. 7, pr. D. *de cond. etc.*, XXXV, 1.

(2) *Hadr.*, cap. 18.

(3) V. interpretazione in rapporto a *Iuventius Celsus*.

(4) L. 5, D. *de man. vind.*, XL, 2.

(5) L. 2, § 47, D. *de origine iuris*, I, 2.

(6) *Ant. P.*, cap. 12.

(7) Haenel, *Corpus legum etc.*, p. 101.

(8) Mommsen, *Ephemeris epigraphica* (*Corporis inscriptionum latinarum supplementum*), V, p. 654 sgg.

(9) V. nota precedente.

prima doveva essere stato console, e perciò prima ancora del *consilium principis*; possiamo quindi calcolare che sia stato chiamato nel consiglio imperiale agli inizi del regno di Domiziano. Pei vari ed importanti uffici fuor di Roma, che gli vennero affidati (1), non dovette partecipare con molta frequenza agli affari del *consilium*, pur rimanendo membro dello stesso. Fu anche pontefice (2). Quest'ufficio non apparisce tra le magistrature del *consilium*, quantunque il suo carattere non fosse del tutto sacrale; del pari tra i *comites* del *consistorium*, *inlustres* o *spectabiles*, non figurano ecclesiastici. Non resta però escluso che qualche membro del consiglio venisse insignito della dignità pontificale, sebbene questa dignità presentasse ben poca attinenza con l'indole e con le funzioni proprie del consiglio.

4. — **Fulvius Aburnius Valens**, successore di Giavoleno Prisco nella cattedra dei sabiniani (3), *praefectus urbi feriarum latinarum* nel 118-871 (4), primo anno d'impero di Adriano, — secondo Capitolino resulta partecipe del *consilium* di Antonino Pio (5). In suo confronto non sussistono quelle ragioni cronologiche, che ci indussero ad escludere dal medesimo consiglio Giavoleno Prisco, malgrado la attestazione esplicita dello storico.

5. — **Salvius Julianus**. — Questo per comune consentimento massimo dei giureconsulti romani appartenne al consiglio di Adriano per la prima volta, a differenza dei precedenti giureconsulti, giacchè sebbene contemporaneo di Celso, di Nerazio, di Giavoleno, era tuttavia molto più giovane se fu scolare di quest'ultimo (6), se pervenne a Marco Aurelio, perseverando sino allora nella sua rara operosità nel diritto (7). Di natali cospicui (8), discepolo di un insigne amico d'imperatori,

(1) V. inscriz. in *Eph. ep.*, l. c.
(2) Id.
(3) L. 1, § 47, D. *de origine iuris*, I, 2.
(4) Orelli, n. 3153.
(5) *Ant. P.*, 12.
(6) Landucci, *S. D. R.*, I, § 58, p. 205.
(7) V. avanti.
(8) V. *genealogia* in Heinecc., opp. II, p. 801 sgg.

celebre non per tarda fama, ma per immediato universale consenso — e lo provano la pretura in breve ottenuta, durante la pretura l'alto incarico dell'*edictum* — anche se mancassero dirette testimonianze sovra il suo ufficio di consigliere, dovremmo quasi indurre, ciò malgrado, che egli fosse del *consilium*.

Nacque assai probabilmente nel 101 : invero l'età della pretura era di trent'anni, nè è illogico pensare che Salvio Giuliano, al pari d'altri giureconsulti, abbia conseguita l'alta carica tosto raggiunta l'età legale. Fu infatti pretore nel 131-884 e nel frattempo diede mano alla grande opera del riordino degli editti pretorii (1). I testi che a questa si riferiscono, tacciono a dir vero della dignità di consigliere imperiale che in quel tempo il giureconsulto occupava (2), e si comprende laddove si pensi che l'editto nel fatto della sua compilazione (a quella guisa delle compilazioni sotto Giustiniano), rappresentava un'opera particolare del giureconsulto, a cui il *consilium* rimaneva estraneo. Vero è che l'*edictum* ebbe la sua sanzione per un apposito senatoconsulto, dietro l'iniziativa dell'imperatore; questo però dimostra appunto quale carattere aveva in sè l'operato del giureconsulto, se era necessaria la sanzione. Invece un *decretum*, una *epistola*, qualsiasi altra forma di costituzione, più tardi una *lex generalis* contengono, quando vengono promulgate in sè medesime, la sanzione, nè è d'uopo perciò di un atto apposito, successivo, imperiale e senatorio.

Può darsi che il divisamento di un *edictum*, generale e definitivo, sia partito dal *consilium*, può darsi anche che Salvio Giuliano abbia avuto ufficialmente l'incarico, ma l'opera di compilazione rimane propria del giureconsulto, in veste specialmente di pretore, non di membro del *consilium*, giacchè il suo còmpito nell'indole e nei fondamenti non differisce da quello dei suoi predecessori nella magistratura. Del resto le fonti accennano appena, e non tutte, alla carica di pretore, si soffermano di più sulla qualità di giureconsulto; in così grande decoro era nell'impero tenuta la giurispru-

---

(1) Landucci, *S. D. R.*, I, § 44, p. 146, n. 4.
(2) V. citazioni in Landucci, *S. D. R.*, I, § 44, p. 146 sgg.

denza, che il semplice titolo di giureconsulto bastava a coinvolgere, a presupporre le più alte cariche; fin nelle inscrizioni, laddove gli *honores* sono quasi sempre scrupolosamente enumerati, tra i maggiori, quando non li precede, figura di spesso l'epiteto di *iurisconsultus*, *iurisperitus* (1).

Dopo la *praetura* ottenne il consolato (2). Console fu due volte (3); si ignora però quando (4). Siccome nei fasti non apparisce il suo nome è d'uopo pensare che egli sia stato console *suffectus*. Ebbe inoltre la *praefectura urbi* (5). Anche Salvio Giuliano prese parte per lungo tempo e ininterrottamente al *consilium principis*; cominciò dal consiglio di Adriano e giunse al consiglio dei *Divi fratres*. Questi infatti in un rescritto, per accrescere autorità alla loro opinione sovra un argomento, dove taluni dissentivano, ricordando l'opinione conforme del grande giureconsulto, aggiungono al nome la frase consueta: *amicus noster*, la quale non può che riferirsi alla qualità di consigliere; potrebbe forse supporsi che essa alluda alla condizione di precettore dei due principi, e non ad altro, ma ognun vede come nel caso attuale una consimile ipotesi si presenterebbe affatto infondata.

Del resto, posto, com'è probabile, che Salvio Giuliano abbia sortiti i natali al principio del secolo, è ben verisimile che egli vivesse tuttora con Marco Aurelio e Vero, i quali vennero al trono nel 161.

Pare strano, ma di questo giureconsulto, di cui è indubbia la presenza assidua e costante nei *consilia*, di cui son sicure l'autorità e l'influenza, chiara ed esplicita non risulta l'azione che egli dovette esercitare sopra la legislazione. Certamente una accurata, profonda indagine sull'opera di Salvio Giuliano, comparata all'azione legislativa, non sarebbe infeconda di risultanze: ma una tale ricerca esula dal nostro campo.

---

(1) Dirksen, *Abhandlungen d. Berl. Ak.*, 1852, p. 193 sgg.

(2) L. 2, D. *de man. vind.*, XL, 2, *Spart. D. Jul.*, cap. 1.

(3) V. alcune congetture in Heineccius, opp. II, p. 812.

(4) *Spart. D. Iul.*, cap. 1.

(5) L. 17, D. *de iure patr.*, XXXVII, 14. — V. Gutherius, *de officiis domus Augustae*, I, 18. — V. Mommsen, *Zeitschrift für Rechtsgeschichte*, VIII, p. 88, n. 15.

Tuttavia non trascuriamo di rammentare che alcune norme legislative, p. e. sulle nozze, sulla tutela, sulle obbligazioni, *quae quasi ex delicto nascuntur*, palesano schiettamente l'impronta del nostro (1), norme che quantunque non rientrino nella legislazione contemporanea, anzi per questo appunto, servono a dare un'idea riflessa dell'opera e dell'influenza del giureconsulto nei consigli, dei quali fu ornamento.

Per la legislazione contemporanea o quasi abbiamo un chiaro esempio di connessione e potremmo dire di identità nella citata L. 17, D. *de iure patronatus*, XXXVII, 14, contenente un rescritto dei *Divi frates* nella L. 8, D. *de off. Praes*, I, 18 relativa ad Adriano. Nè a chi si consacri all'opera di Salvio Giuliano, in rapporto anche al movimento legislativo, potranno sfuggire alcuni frammenti, laddove la costituzione imperiale e la dottrina del giureconsulto s'integrano reciprocamente, formano un tutto solo; e non mancano gli esempi e risguardano precisamente i tre principi, di cui Salvio Giuliano fu coadiutore (2).

Anche allora quando nessun legame sembra sussistere, per un'altra via, adottando un criterio di comparazione filologica e linguistica, indagando ciò se nelle costituzioni del tempo abbiano posto talora quelle forme che si ritengono usuali del giureconsulto, si può scorgere dove e in qual modo siasi manifestata l'opera del giureconsulto. Nessuno può credere che le costituzioni sieno opera personale dell'imperatore; quando non venivano redatte dagli ufficiali degli *scrinia*. e anche allora sullo schema deciso dal *consilium*, lo erano dai singoli consiglieri. Non è d'altra parte difficile determinare quella che diremmo fisonomia linguistica dei giureconsulti, almeno più noti, anche per il fatto che il loro latino risente talvolta della origine loro, non sempre romana, e quindi di estranee, non oscure influenze.

Forme grammaticali del genere di queste: *compellere ad accipiendum*, *compellere ad adeundum*, *cogere ad rationes red-*

---

(1) § 9, I. *de nuptiis*, I, 10; § 5, I. *de suspectis*, I, 26; § 2, *de obbl. etc.*, IV, 5.

(2) L. 2, § 4, *de iurisdict.*, II, 1; L. 6, § 12, D. *de neg. gest.*, III, 5; L. 5, § 6, D. *de leg. praest.*, XXXVII, 5, ecc.

dendas, non son rare nei frammenti da Salvio Giuliano e si posson ritenere esclusive del giureconsulto, perchè dianzi non vengono adoperate che pochissime volte, mai da giureconsulti, anche contemporanei (1). Ora se queste forme sussistono, ed invero si scorgono, in alcune costituzioni del tempo di Salvio Giuliano (2), non è illogico ammettere che a queste costituzioni abbia preso parte il nostro. Se più di spesso non si osservano è facile addurre, oltre che la eventuale mancanza di opportunità, la ragione che si tratta di forme relativamente nuove, le quali, malgrado il prestigio del giureconsulto, non poterono avere immediata generalizzazione nel latino scientifico ed ufficiale. Vero è che si riscontrano per lo più in brani non originali, ma riportati, in costituzioni, che non sono riprodotte nella loro interezza: ma queste intanto, e facciamo astrazione dei casi in cui le norme legislative vengono integralmente trascritte (3), conservano la loro impronta originale, vengono soltanto semplificate in ciò che sa di superfluo, ma nella parte che interessa, sia pure coordinata al rimanente del brano, sono, e lo devono, fedelmente riportate. Quanto al primo dubbio, esso ci sembrerebbe del pari infondato perchè siccome è noto che queste forme particolari, esclusive presto si sono generalizzate nell'uso giuridico e volgare, non v'è ragione di supporre che i posteriori giureconsulti abbiano modificato la dicitura del loro predecessore, se rispondeva perfettamente alla lingua da essi usata,

Non sono soltanto le suddette forme proprie di Salvio Giuliano (4). Tuttavia a queste soltanto ci limitiamo anche perchè abbiamo constatato che il riscontro non è sempre sicuro. Nè, data la scarsezza del materiale, stimiamo conveniente insistere ora sovra un metodo di ricerca, che, mal-

---

(1) KALB, *Roms. Iuristen nach ihrer Sprache dargestellt*, Berlin, 1890, p. 57 sgg. — V. ancho KALB, *Das Iuristenlatein*, Nürnberg, 1886.

(2) L. 3, § 4, D. *si cui plus etc.*, XXXV, 3; L. 3, § 5, D. *eod.*; L. 11, § 2, D. *ad scs. Trebell.*, XXXVI, 1; L. 43, D. *de lib. causa*, XL, 12.

(3) V. p. e. L. 43, D. *de lib. caus.*, XL, 12.

(4) KALB, *Roms. etc.*, p. 57 sgg.

grado presenti vantaggi innegabili, non è scevro di pericoli e di ostacoli.

Dei giureconsulti meno conosciuti di questo periodo, Traiano-Adriano, **Minicius Natalis, C. Valerius Severus, M. Laelius Felix**, tutti appartennero, con maggiore o minore certezza, al *consilium*. **Minicius Natalis** e **Valerius Severus** ebbero un *cursus honorum* non dissimile dai precedenti, massimi giureconsulti; l'uno fu probabilmente consigliere di Traiano, di Adriano l'altro (1). Quanto a **Laelius Felix** può sussistere qualche dubbio per le notizie scarsissime, perchè manca sovratutto il sussidio delle cariche occupate. Però in un frammento di Paolo figura tra i giureconsulti in *Palatio* (2): ora sappiamo che i giureconsulti consiglieri del principe, circa *principem occupati* sono *in contuberium imperatoriae maiestatis*, hanno cioè connesso al loro ufficio l'obbligo di tenersi presenti nei palazzi imperiali, sono considerati membri della casa imperiale e tale è il senso di essere *in palatio* (3).

Corre poi un nesso strettissimo fra un'opinione di questo giureconsulto e un rescritto imperiale nella stessa guisa che si osserva per altri giureconsulti, di cui è sicura la qualità di consigliere (4).

Stimiamo pertanto che anche S. Felice abbia preso parte al *consilium principis*, e possiamo arguire, al consiglio di Adriano (5), fors'anche di Antonino Pio (6).

---

(1) C. I. L., II, 4509. Or. Henzen, 5450, 6498. Cfr. L. 9, D. *de feriis*, II, 12.

(2) Paul, lib. XVII, *ad Plautium*: L. 3, D. *si pars. hered.*, V, 4.

(3) Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, II, p. 948 sgg.

(4) L. 43, D. *de her. pet.*, V, 3.

(5) L. 3, D. *si pars. hered.*, V, 4.

(6) L. 43, D. *de her. pet.*, V, 3.

b) Secondo secolo di Cristo (*Cont.*).

Dagli Antonini ai Severi.

Sommario. — 1. Sextus Pomponius — 2. Volusius Maecianus — 3. Q. Cl. Venulius Saturninus — 4. L. Ulpius Marcellus — 5. Tarruntenus Paternus — 6. Vindius (Vinidius) Verus — 7. Q. Cervidius Scaevola.

1. — Sextus Pomponius. — Lo annoveriamo tra i consiglieri sulla base di semplici indizi. Della sua vita conosciamo pochissimo, nulla di uffici occupati; forse non ne occupò nessuno in quanto che egli stesso afferma di aver dedicato la sua vita interamente ad apprendere e agli studi (1); però l'alta fama, i rapporti personali e scientifici con giureconsulti del *consilium* (2), i richiami non infrequenti alla operosità legislativa degli imperatori (3), ciò che pur dimostra che egli non era affatto estraneo alle vicende di palazzo, non ci rendono alieni dall'esprimere l'avviso, in forma però di pura e semplice supposizione, che anche egli abbia talvolta partecipato del consiglio imperiale (4).

2. — Volusius Maecianus. — Per noi non presenta verun interesse il quesito se fosse o no senatore (5), perchè il *consilium* era costituito così da *senatores*, come da *equites* (6); tra gli uni o tra gli altri appartenne senza dubbio fra i consiglieri di Antonino Pio (7), dei *Divi Fratres* (8), di Marco

---

(1) Landucci, *S. D. R.*, I, § 59, p. 207-209.

(2) V. nota precedente.

(3) V. p. e. L. 22, D. *de usu*, VII, 8; L. 85, D. *de legatis*, III; L. 21, § 1, D. *de statuliberis*, XL, 7; L. 43, D. *de lib. caus.*, XL, 12; L. 14, D. *de pollic.*, L. 12.

(4) Sopra il giureconsulto *Iunius Mauricianus* non possiamo pronunciare nessun giudizio; anche se si fosse chiamato *Iunius Mauricus*, il rescritto di Antonino Pio, che gli sarebbe stato diretto (L. 1, § 11, D. *ut legat.*, XXXVI, 3), nulla prova.

(5) V. Mommsen, *Abhandl. der kön-sächs. Gesell. der W*, III, p. 286; Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte*, I, p. 728 sgg.

(6) V. parte seconda, cap. VII, VIII.

(7) *Ant. P.*, 12.

(8) L. 17 pr., D. *de iure patr.*, XXXVII, 14.

Aurelio (1). In quest'ultimo consiglio dovette godere di alta influenza per l'antica sua qualità di maestro dell'imperatore, per l'alta carica che la fiducia dell'imperatore gli affidò col governo della città di Alessandria (2). Di parecchie costituzioni abbiamo notizia per suo mezzo; forse sono quelle alle quali in maggior grado concorse (3). Fors'anche fu autore del rescritto, primo redatto in greco, contenuto nella L. 9, D. *de lege Rhodia*, XIV, 2, tolto dalla sua opera sulla medesima legge.

3. — Cl. Venuleius Saturninus (4). — Appartenne senza dubbio al *consilium* dei *Divi Fratres*, sotto il cui governo fu pretore (5). Prendiamo qui occasione per insistere nuovamente sul nostro concetto che la nozione di alcune magistrature costituisce una prova sicura, un indice certo dell'ufficio di consigliere imperiale (6). Queste magistrature sono di regola le due maggiori repubblicane, consolato e pretura, e le due supreme magistrature imperiali, prefettura del pretorio, prefettura della città. Si potrebbe forse dubitare che col decadimento delle cariche di origine repubblicana, con l'opposto accrescimento di attribuzioni e di prestigio delle cariche imperiali, le prime, risolvendosi in gran parte in designazioni, sebbene altissime, di onore, non supponessero costantemente la presenza degli insigniti nel *consilium principis*. A chi obbiettasse in questa guisa potremmo rispondere rimandando ai singoli capitoli sovra i singoli consigli; nel caso speciale, dei *Divi Fratres*, di Marco Aurelio e di Venuleio Saturnino, rammentando, come precisamente Marco Aurelio concesse a molti amici la dignità senatoria con le insegne edilizie e

---

(1) Fronto, p. 61. — Volc. Gall., av. C., VII, 4.

(2) Id., id., id.

(3) P. e. L. 9, D. *de leg. Rh.*, XIV, 2; L. 86 (85), D. *de acq. vel. om. her.*, XXIX, 2; L. 11, § 1, D. *de legatis*, III.

(4) Facciamo nostra l'ipotesi che si tratti di un solo giureconsulto così chiamato, anzichè di tre, Claudio Saturnino, Venuleio Saturnino, Quinto Saturnino — V. Landucci, I, § 59, n. 16.

(5) Landucci, I, § 59, n. 16.

(6) V. cap. sovra i vari *consilia*.

pretorie (1) e, ciò che più interessa, affidò regolarmente a membri consolari e pretori del *consilium* importanti funzioni straordinarie (2).

4. — Ulpius Marcellus. — Cominciò dal consiglio di Antonino Pio (3), fu in quello dei *Divi Fratres* e di Marco Aurelio (4), sotto il cui regime ebbe la *propraetura* in Pannonia, e di Commodo, che lo destinò altresì a governare la Britannia (5). Nelle opere sue non di rado si riconduce alla legislazione, specie de' suoi imperatori (6). Senza voler perciò arrivare a conclusioni troppo spinte, prendiamo argomento ad una constatazione di fatto, che cioè molto frequenti sono le citazioni di leggi imperiali negli scritti di giureconsulti consiglieri, mentre invece in quelli, dei quali il grado di consigliere riesce dubbio od è senz'altro da escludersi, sono in molto minor numero. In tal modo non vogliam dire che dai richiami più o meno frequenti alla azione legislativa sia lecito trarre argomento sulla qualità di consigliere del principe — anche nelle Istituzioni e negli altri scritti di Gaio vengono gli imperatori non di rado rammentati —; ci basta aver rilevato il fatto, a cui nessuno potrà negare in qualche caso un valore indiziario, di sussidio.

A nostra conoscenza, per Ulpio Marcello, le citazioni più spesse di costituzioni risguardano Antonino Pio (7); nè è difficile comprenderlo quando si pensi che gli uffici, ai quali il giureconsulto venne poscia prescelto, dovettero distrarre la sua azione del *consilium*. In taluni casi, a mo' d' esempio, in materia di fideiussione, nell'ipotesi che il fideiussore, quantunque idoneo, abbia la *praescriptio fori* (8), in materia

(1) Capit., *Ant. Ph.*, 10.

(2) Id., *Id.*, 6.

(3) Id., *Id.*, 12.

(4) L. 3, D. *de his quae*, XXVIII, 4.

(5) C. I. L., III, 660, 6-7; Dio Cass., 72, 8.

(6) V. p. e. L. 7 pr., D. *qui satisdare cog.*, II, 8; L. 17, § 1, D. *de legatis*, II; L. 24, D. *eod.*; L. 3, D. *de his, quae etc.*, XXXIV, 9; L. 18, D. *de adopt.*, I, 7; L. 20, D. *eod.*; L. 3, D. *de his, quae in test. etc.*, XXVIII, 4; L. 6, D. *de his, quae ut ind.*, XXXIV, 9.

(7) V. n. precedente.

(8) L. 7, pr. D. *qui sat. cog.*, II, 8.

di società (1), in argomento di fedecommesso (2), la legislazione palesa schiettamente l'impronta del giureconsulto, o essendo in perfetta rispondenza con le dottrine di lui, oppure in modo ancor più chiaro, come nella L. 48, D. *de condit.*, XXXV, 1, laddove il *decretum*, ivi contenuto, appare completamente inspirato alla sua opinione.

5. — Tarruntenus Paternus. — Sedette fuor di dubbio nel consiglio di Marco Aurelio sotto il cui governo fu prefetto del pretorio (3). Non appartenne a precedenti consessi giacchè, sotto il medesimo imperatore, dapprincipio era segretario *ab epistulis latinis* (4), modesto ufficio, inammissibile con l'alto grado di membro del *consilium*. Ebbe dunque splendida carriera e, pur cessando dalla carica, rimase tra le personalità più illustri di Roma, tale perdurando sotto Commodo del cui consiglio dovette far parte. Il divisamento che gli si attribuisce e che gli valse lo sdegno di Commodo, di voler porre sul trono Salvio Giuliano, della stessa famiglia del giureconsulto, dimostra se non altro qual fosse la sua autorità, quale la sua forza (5).

6. — Vindius (Vinidius) Verus. — Appartenne al *consilium* di Antonino Pio e, probabilmente in parte, anche al consiglio di Adriano, se nel 138, primo anno d'impero di Antonino, ebbe il consolato (*suffectus ?*) (6).

7. — Cervidius Scaevola. — Consigliere di Marco Aurelio, secondo lo storico Capitolino (7) ed Ulpiano (8).

L'uno e l'altro però non escludono che egli abbia fatto parte di altri consigli; Capitolino col breve suo cenno allude

---

(1) L. 23, § 1, D. *pro socio*, XVII, 2.
(2) L. 48, D. *de cond.*, XXXV, 1.
(3) Dio Cass., 71, 12.
(4) Id., 71, 12.
(5) Id., ep. LXXII, 5, c. 10; Lampr., Comm., 4, 14.
(6) Capit. *Ant. P.*, cap. 12.
(7) *Ant. Ph.*, c. 11.
(8) L. 22 pr., D. *ad scs. Trebell.*, XXXVI, 1.

al giureconsulto come alla personalità più operosa, più attiva del *consilium*, di quel *consilium*, o meglio allude, perchè realmente non parla di consigli, ad un fatto particolare della vita di Marco Aurelio, di cui fa la storia, al fatto cioè che l'imperatore usava di preferenza della cooperazione del nostro. E questo fatto è facile a spiegarsi in quanto che l'indirizzo scientifico, essenzialmente pratico, di cui Cervidio Scevola fu autore, era in piena rispondenza, con l'azione del *consilium* — ricordiamo che uno dei lati più importanti di quest'azione era il diritto.

Diversamente, adottando una interpretazione restrittiva, bisognerebbe concludere che anche G. Celso, Nerazio Prisco, Salvio Giuliano, avessero formato parte del solo consiglio di Adriano, come a rigore sembra da Sparziano, mentre risulta provato che tutti e tre parteciparono al consiglio di Adriano e di altri imperatori (1).

Ulpiano allude pur egli a Cervidio Scevola, da cui attinse, in correlazione a un *decretum* di Marco Aurelio. Sarebbe uno strano inconcepibile pleonasmo se il giureconsulto avesse aperta una parentesi per dirci che Scevola fu consigliere non soltanto dei *Divi Fratres*, ma anche di altri imperatori. Interpretando alla lettera, bisognerebbe giungere alla conclusione inverosimile che il giureconsulto fu coadiutore del principe una sola volta, occasionalmente, soltanto in ordine a quel *decretum*.

A noi sembra pertanto, del resto abbiamo soltanto prevenuta l'eventualità di una obbiezione, che prendendo per punto di partenza i due brani citati, sia lecito arguire che Cervidio Scevola abbia continuato in altri successivi consigli. In riguardo a precedenti consigli non possiamo pronunciare verun giudizio; per i consigli posteriori a Marco Aurelio, la nostra supposizione acquista un certo fondamento, salvo naturalmente fatti speciali, straordinari, di cui però traccia non sussiste, perchè è certo che il giureconsulto sopravvisse a Marco Aurelio, secondo il Fitting giunse a Caracalla (2), ed è noto

(1) V. giureconsulti da Traiano agli Antonini.

(2) Fitting, *Ueber das Alter der Schriften römischer Iuristen von Hadrian bis Alexander*, Basilea, 1860, p. 25. — L'A. appoggia la sua opinione anche

del pari che il *consilium* di un imperatore non si modifica con i successori.

In questa enumerazione di giureconsulti consiglieri non figura il nome di Gaio, tradizionalmente più celebre. Ma delle molteplici ipotesi, talvolta disparate, che si sono costruite intorno alla vita di questo giureconsulto, raccoglie maggior consenso di suffragi quella che lo designa come giureconsulto provinciale: ultimati a Roma i suoi studî, tornò nell'Asia nativa ed ivi svolse tutta quanta la sua fiorente operosità (1). Date queste premesse, sarebbe illogico pensare che egli abbia fatto parte di un qualche consiglio, tra Antonino Pio e Commodo, tra i quali fiorì.

Nulla del resto, a nostra esperienza, nè delle sue opere, nè degli storici, nè di altri giureconsulti, nè dalle costituzioni imperiali racchiude il più lontano accenno, perchè si possa annoverarlo tra i coadiutori di qualche principe.

---

sulla circostanza che il giureconsulto Paolo, nelle opere scritte durante Caracalla, nominando Scevola si esprime così: *Scaevola noster*; mentre nelle altre successive, pubblicate cioè dopo la morte di Caracalla, a cominciare precisamente dai responsi e dai libri *ad Vitellium*, l'epiteto scompare e resta il nome; adduce, s'intende, molti esempi di taluni giureconsulti, indubbiamente contemporanei, che adoprarono il *noster*. Lo Tzschirner (*Zeitschrift für Rechtsgeschichte*, XII, p. 156), pur non escludendola recisamente, combatte però l'ipotesi del Fitting come incerta e indeterminata. Veramente a noi sembra che il Fitting medesimo non pretenda che la sua ipotesi sia di generale e costante applicazione, e che si debba accogliere volta per volta *a priori*; d'altra parte gli esempi, che egli adduce, sono testuali. È poi evidente che quest' epiteto *noster* deve avere un certo significato sia di contemporaneità, sia di amicizia personale, sia di comunanza scientifica, sia di colleganza nel *consilium principis* (e siam lieti che lo Tzschirner non si palesi alieno dal riconoscergli quest'ultimo significato). Inoltre esso non è così raramente usato da calcolare, quando si presenta, sovra una mera casualità o sovra un fatto da cui non è lecito desumere qualche conseguenza d'interesse generale; oltre che da giureconsulti rispetto ad altri giureconsulti è spesso adoperato dall'imperatore rispetto a giureconsulti o da giureconsulti rispetto ai loro imperatori.

(1) V. Landucci, *S. D. R.*, I, § 59, p. 214 sgg. — Kalb, *Bekannte Federn in Rescripten*, Lipsia, 1891, in *Commentationes Woelfflinianae*, p. 332.

d) Prima metà del terzo secolo di Cristo.

Sommario. — I. 1. Cl. Tryphoninus — 2. Arrius Menander — 3. Messius — 4. Aelius Gordianus — 5. Callistratus — 6. Aelius Marcianus — 7. A. Aemilius Macro.

II. 1. Ae. Papinianus — 2. D. Ulpianus — 3. I. Paulus — 4. H. Modestinus.

Come sono numerose le traccie sia della vita, sia dell'azione scientifica dei quattro tradizionalmente più celebri giureconsulti di questo periodo, Papiniano, Ulpiano, Paolo, Modestino, altrettanto sono scarse quelle degli altri giureconsulti; e a ciò non sono estranee la fama e la gloria dei primi, che oscurarono del loro splendore il prestigio dei minori. Tratteremo innanzi tutto di questi, poi verremo ai quattro famosi e con essi chiuderemo il presente capitolo sovra i giureconsulti del *consilium principis*.

I. — Furono indubbiamente consiglieri imperiali:

1. — **Cl. Tryphoninus** (1);
2. — **Arrius Menander** (2);
3. — **Messius** (3).

Possiamo ritenere fra i consiglieri:

4. — **Aelius Gordianus**, posto che sia vera la fama che gli si attribuisce (*scientia iuris insignis* — Lampr., 68). Era d'altro canto figlio dell'imperatore Gordiano (4) — non igno-

(1) L. 50, D. *de iure fisci*, XLIX, 14.

(2) L. 11, § 2, D. *de min.*, IV, 4.

(3) L. 50, D. *de iure fisci*, XLIX, 14.

(4) Lampridio, *Alex. Sev.*, cap. 68. Secondo questo passo avrebbe formato parte del consiglio imperiale. Per parte nostra preferiamo inferire sulla partecipazione di lui al consiglio per via indiretta, per la sua condizione sociale, per il suo valore di giureconsulto, anzichè per la attestazione dello storico, incerta, come incerte, talvolta erronee, sono altre sue affermazioni per altri giureconsulti in questo passo, di cui, non nascondiamo, si dubita persino della autenticità (Haubold, p. 254 sgg.).

riamo che i giureconsulti del consiglio appartenevano sempre, quando non vi erano elevati, alle alte classi sociali (v. Pernice, *M. A. L.*, I, p. 3).

5. — **Callistratus**, che nei suoi frequenti richiami alla legislazione di Severo, di Severo e Caracalla, sotto i quali visse e fu nel suo apogeo, aggiunge ai nomi degli imperatori l'epiteto: *noster*, *nostri*. Se quest'epiteto, adoprato da un giureconsulto rispetto ad un altro può designare o un rapporto di contemporaneità o di amicizia personale o di comunanza scientifica o di colleganza nel *consilium principis* (1), adoperato da un giureconsulto rispetto all'imperatore deve avere un significato più stretto, più determinato che non sia la contemporaneità, un significato personale, che si concreti, almeno non v'è altro modo, nella partecipazione al consiglio di questo imperatore. Tanto è probabile che, a mo' d'esempio, Papiniano, il qualé senza dubbio appartenne parimenti al consiglio di Severo e di Severo e Caracalla (2), quando si richiama ad uno di questi principi ovvero ad ambedue, usa il medesimo aggettivo, mentre, ciò che secondo noi costituisce una riprova evidente, non lo adopera in relazione ad altri imperatori, che nel contempo egli cita, dei quali non fu certamente coadiutore (3).

6. — **Aelius Marcianus**: sedette probabilmente nel consiglio di Alessandro Severo; desumiamo dalla frase: *Imperator noster* che egli adopera in un passo riportato nella L. 5, § 1, D. *de iure patronatus*, XXXVII, 14. Che l'epiteto (*noster*) rispetto all'imperatore indichi qualche cosa di più della contemporaneità mostra il fatto che quando l'imperatore e il giureconsulto sono contemporanei, o meglio quando l' imperatore viveva al tempo in cui il giureconsulto scrisse, il modo consueto di designazione del principe consiste nella sola espressione *imperator* (4). In questo ravvisiamo un'altra riprova alla

---

(1) V. Fitting, *Ueber das Alter etc.*, p. 25.

(2) V. avanti, Ae. Papinianus, II, 1.

(3) L. 6, D. *de usur.*, XXII, 1; L. 67, § 9, D. *de legatis*, II; L. 16, § 1, D. *de his etc.*, XXXIV, 9; L. 7, D. *de vac.*, L, 5; *Vat.* Fragm., § 294.

(4) Mommsen, *Z. R. G.*, IX, p. 99 sgg.

nostra ipotesi che *noster* aggiunto ad *imperator* rifletta la partecipazione per parte del giureconsulto al consiglio.

Riteniamo pertanto che Elio Marciano abbia fatto parte del *consilium*, e stimiamo, del consiglio di Alessandro. Veramente il Fitting osserva che l' espressione « Imperator noster » della legge citata può tanto riferirsi ad Eliogabalo quanto ad Alessandro Severo (1). A noi sembra tuttavia, pur non escludendo che vi sieno ragioni di dubbio, che si tratti realmente di quest'ultimo, perchè Eliogabalo fu uno dei pochissimi imperatori, forse l' unico, sotto il cui governo, il disordine della corte ebbe una forte, completa ripercussione nella vita pubblica, specialmente giuridica, che in fatto si arrestò quasi del tutto (2). Consiglieri, magistrati, funzionari vennero rimossi dai loro uffici, dal palazzo, non per la supremazia d'un uomo, di perverso, ma di alto ingegno, come, sotto Commodo, Perennio (3), ma per saltatori, per aurighi, per artisti di scena, per lenoni (4). È vero che Dione Cassio, narrando di Eliogabalo, dice: Αὐτὸς μὲν ἐν τῷ δικάζειν τινὰ, ἀνήρ πως εἶναι ἐδόκει (5), che in fatti un qualche vestigio rimane anche ora di un'azione giuridica imperiale — a nostra conoscenza tuttavia due rescritti (6), una concessione di cittadinanza (7), qualche altro atto di minima importanza; però, tornando alla nostra legge, nella incertezza, avendo a scegliere tra quel simulacro di legislazione, quale si osserva con Eliogabalo, e la copiosa, fiorente legislazione di Alessandro, tenendo calcolo altresì del valore intrinseco della costituzione, ivi compresa, siamo propensi a ritenere, che con la espressione suddetta il giureconsulto si riferisca ad Alessandro Severo.

---

(1) *Ueber das Alter der Schriften römischer Iuristen von Hadrian bis Alexander*, Basilea, 1860, p. 52.

(2) V. esempi di costituzioni, se così si possono chiamare, di Eliogabalo, in Lamprid., *Hel.*, 3; Dio Cass., 79, 11; Herod., V, 5; Euseb., *Chron.*, int. *Hier*, ad a. 223; Cassiodor., ad a. 221.

(3) Herodian., V, 8.

(4) Lamprid., *Heliog.*, c. 4, 6, 11, 16, 19, 26. *Suidas*, v. Ἀλέξανδρος ὁ Μαμ.

(5) Lib. 79, cap. 14.

(6) L. 43 pr., D. *de poenis*, XLVIII, 19.

(7) L. 8, § 6, D. *de cons.*, L, 15.

Fors' anche fece parte del *consilium* del terzo Gordiano (228-244); in una costituzione di questo imperatore troviamo la frase: *saepissime constitutum est* (1), frase, che usata tra primi da Ulpiano, venne poi di spesso adoperata da Marciano medesimo (2). D'altronde non ignoriamo che Marciano era di Ulpiano molto più giovane e che Ulpiano morì di morte violenta, solo un decennio prima dell' assunzione al trono del terzo Gordiano.

Per ultimo stimiamo che fra i consigleri si possa annoverare anche **7. Aemilius Macro** (L. 1, pr. D. *si pend. appell.*, XLIX, 13: *Imperator noster Alexander*).

II. — **1. — Ae. Papinianus.** — Il problema della nascita di Papiniano per noi non presenta un interesse speciale, giacchè sia che egli abbia sortito i natali durante l'impero dei *Divi Fratres* (3), sia dapprima, risalendo fino al 145 e se fu coetaneo di Settimio Severo, ciò che però è molto dubbio, dovette la sua nascita coincidere appunto in quest'anno (4), certo è che occupò l' ufficio di *magister libellorum* non prima di Settimio Severo (5) e non prima di Severo e Caracalla ebbe la prefettura del pretorio (6).

Anteriormente era stato assessore del prefetto del pretorio (7), dopo, forse, *advocatus fisci* (8); di quest'ufficio non

---

(1) L. 3, C. *de bonis auct.*, VII, 62.

(2) Kalb, *Bekannte Federn in Rescripten* (in *Comm. Woelffl.*), p. 334, in fine.

(3) Costa, *Papiniano*, vol. I, p. 12 sgg.

(4) Id., *Id.*, id.

(5) L. 12 pr., D. *de dist.*, XX, 5. Non sappiamo quando precisamente.

(6) Nel 203: Dio Cass., 76, 10, 14; 77, 1. — Zos, 1, 9. — Zonaras, 12, 10, 12. — Spart., *Pesc. Nig.*, 7. — Lamprid., *Alex. Sev.*, 26. — Orelli-Henzen, *Inscript. lat. select. ampliss. coll.*, Turici, 1828-56, n. 5603, III, p. 7, 9 (Costa, *op. cit.*, I, p. 7-9).

(7) L. 3, § 3, D. *de usuris etc.*, XXII, 1.

(8) Il Costa (*op. cit.*) dubita se Papiniano abbia realmente coperto questa carica; ritiene, e a ragione, che il passo relativo di Sparziano (*Carac.*, 8, 3-4) « eumque (Pap.) cum Severo professum sub Scaevola et Severo in advocatione fisci successisse » sia interpolato. Soggiunge che mancano però le traccie per asserire d'onde e su quali fondamenti abbia l'interpolatore attinto la notizia. Non esclude perciò assolutamente che il fatto siasi realmente verificato, che l'interpolatore cioè possa avere attinto ad una fonte non erronea.

abbiamo nè ora, nè in seguito traccia veruna nel *consilium principis*; quello esclude da sè medesimo qualsiasi congettura sopra una eventuale partecipazione al consiglio degli imperatori (1).

A rigore dovremmo ammettere che Papiniano sia entrato nel consiglio soltanto nel 203 con la sua nomina a prefetto; non ignoriamo infatti che i *magistri scriniorum* solo con Alessandro Severo figurano tra i consiglieri imperiali, e anche allora limitatamente agli affari d'indole giudiziaria (2); nè d'altra parte abbiamo notizia di uffici intermedi, tra il *magisterium* di uno *scrinium* e la *prefectura praetorio*, che il giureconsulto abbia nel frattempo occupati, uffici che potrebbero coinvolgere la qualifica di consigliere del principe. Tuttavia crediamo che per Papiniano si sia fatta una eccezione, che cioè indipendentemente dalla carica, per l'intima amicizia ond'era legato all'imperatore, per la sua fama, prestissimo assodata, egli abbia fatto parte del *consilium principis*, al pari degli altri membri: un frammento dei Digesti suffraga il nostro modo di vedere, facendo menzione del giureconsulto nella duplice qualità di *magister* dello *scrinium* a *libellis* e di consigliere imperiale (3). D'altronde l'innovazione arrecata da Alessandro, nell'organamento del *consilium* non deve intendersi con un criterio di assoluto esclusivismo, quasi che dianzi, per circostanze eccezionali, qualche capo di un ufficio imperiale non abbia avuto l'adito al *consilium*. Nè il *consilium*, e nemmeno il *consistorium*, è così organizzato da comprendere rigorosamente quei determinati funzionari: consoli, pretori, prefetti del pretorio, prefetto della città ecc. Questi evidentemente sono parte di diritto del collegio; degli altri, alcuni di maggior levatura, potevano essere pure ascritti tre consiglieri.

L'essere stato Papiniano del *consilium*, anteriormente alla sua nomina a prefetto, giustifica d'altra parte l'ipotesi che egli abbia conseguito l'altissimo ufficio, passando immediatamente dall'ufficio di *magister libellorum*; la qualità di con-

---

(1) V. parte terza, cap. I.

(2) V. *consilium* di Alessandro, parte seconda, cap. X.

(3) V. la citata L. 12, pr. D. *de distract. pign.*, XX, 5.

sigliere dell'imperatore colma la distanza, piuttosto rilevante, che esiste tra un grado e l'altro.

Succedendo a Plauziano, nel 203 ebbe pertanto la prefettura del pretorio, che, senza interruzioni, amministrò sino al febbraio del 212 (1). Tutti conoscono le cause della sua morte, che avvenne appunto in quel torno.

Pur caduto in disgrazia dell' imperatore, pur essendogli tolte le attribuzioni della carica e del *consilium*, non venne rimosso, ma conservò nel breve tempo intermedio dalla uccisione di Geta la dignità e l'ufficio; forse per un senso istintivo, inconsapevole di rispetto del principe verso il grande maestro (2).

Che Papiniano occupasse nel *consilium* e in Roma il primo posto è indubbio, come è sicuro che degli *amici* di Settimio Severo fosse il più intimo e il più affezionato. Perciò i punti di connessione tra la legislazione e l'azione del giureconsulto non devono mancare. Ne determiniamo alcuni, dei più chiari e dei più importanti.

In argomento di libertà e di servitù la legislazione di Severo, di Severo e Caracalla, abbiam visto, procede sulle orme delle anteriori, è continuatrice di quella tendenza, che potremmo dire ormai antica, volta a riconoscere nel non libero gli attributi essenziali della personalità umana. Si estrinseca specialmente in facilitare ed assicurare il conseguimento della libertà, disciplina perciò, con cura particolare l'istituto della manomissione, più particolarmente le manomissioni per atto d'ultima volontà (3).

Ora, desumiamo dalle acute pagine del Costa, l'operosità scientifica di Papiniano sussiste in piena rispondenza con questo indirizzo della legislazione; in questa come in quella predomina il concetto generale del *favor libertatis* (4); sulle manomissioni testamentarie vertono pur anche numerosi, decisivi frammenti del giureconsulto; anzi a nostra conoscenza i più trattano appunto, come la legislazione, di questa

---

(1) Costa, *op. cit.*, vol. I, p. 26 sgg.
(2) Id., *id.*, vol. I, p. 26 sgg.
(3) V. Costa, *id.*, vol. II, p. 16 sgg.
(4) Id., *id.*, vol. II, p. 24 sgg.

specie di manomissioni (1). In questa, in altre, in generale negli svariati domini dello *status personae*, il movimento legislativo trova per così dire un addentellato nell'opera privata del giureconsulto. Per chi richiedesse un esempio testuale potremmo addurre la dottrina di Papiniano sulla violazione della condizione *ut servus exportaretur* apposta al contratto di vendita d'un servo (2) in raffronto alla L. 1, C. *si servus*, ecc. IV, 55. Secondo Papiniano, del pari secondo la legge, gli effetti della violazione di questa condizione, facoltà del venditore di riprendersi il servo con la *manus iniectio*, se la violazione partì dal compratore, ritorno del servo in servitù perpetua, pubblica, se ebbe origine dal servo medesimo, non vengono in massima derogati. Però, e qui sta il mutamento, identico per la costituzione e per il giureconsulto, il padrone può rimettere la condizione. Di più, anche se essa sia stata violata dal compratore, può il *dominus* stesso conferire al servo, riacquistato mediante la *manus iniectio*, la libertà; lo può altresì anche se il servo l'abbia violata, acquistandolo, quando sia posto in vendita pubblica, per poscia manometterlo.

Nei rapporti di *familia* il principio originale papinianeo, di ritenere inefficace la donazione del padre al figlio, anche dopo la morte del donante, salvo apposita conferma testamentaria, quando questa donazione non sia diretta a costituire il peculio castrense o non abbia i requisiti necessari (3), trova la sua immediata applicazione in una costituzione di Severo e Caracalla (4). In generale quella prevalenza del vincolo di sangue di contro al rapporto di famigliarità civile, che informa la legislazione imperiale sulla famiglia, accentuandosi con Settimio Severo e Caracalla, trova per questo periodo il suo fondamento nelle dottrine di Papiniano e come in queste si estrinseca specialmente in relazione alla tutela,

---

(1) Costa, *op. cit.*, vol. II, capo III, p. 24 sgg., p. 41 sgg. Vedi anche § 10, p. 46 sgg.; §§ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

(2) *Vat.*, Fragm., 6 (3r); Ulp., lib. XXXII *ad edictum*: L. 1, D. *de servis exportandis etc.*, XVIII, 7 (Costa).

(3) *Vat.*, Fragm., 294, 296.

(4) *Vat.*, Fragm., 295.

di cui abbiam visto il nuovo carattere, in una maggiore ingerenza concessa alla madre per certi rapporti dianzi affidati esclusivamente al tutore (1).

Non di rado il nesso apparisce esplicito, logico e necessario. Il principio successorio della *voluntas testantium* a cui Papiniano diede un notevolissimo incremento, l'avvicinarsi, che ne consegue, del testamento militare al testamento comune ebbero nella legislazione di Severo e Caracalla varie e cospicue sanzioni, forse le più efficaci (2) — Parimenti nel fragm. 13, D. *de adim. vel trasf. leg.*, XXXIV, 4, il rescritto ivi contenuto segna una fedele applicazione di un altro principio papinianeo che si può formulare in questo modo: qualunque manifestazione di volontà, sebbene insufficiente, e son tutte, tranne alcune tassativamente indicate, ad annullare gli effetti della *heredis institutio*, è però bastante ad infirmare le disposizioni di legato; del pari, a giudizio del Costa, aleggia lo spirito di queste dottrine in un importante decreto, che si riferisce alla ricerca della volontà nelle istituzioni di erede e nelle disposizioni di legato. Questo decreto parte dal principio che di due testamenti, il secondo formalmente idoneo ad annullare l'altro, abbia, ciò malgrado, valore il primo, quando risulti che alla nuova istituzione d'erede era il defunto indotto da un fatto, dimostrato poi falso (3). Uno dei casi di decadenza dal prelegato, la mancata prosecuzione criminale degli uccisori del defunto, si osserva per la prima volta sancito in legge da Severo e Caracalla (4) in corrispondenza ad un passo di Papiniano (5), la determinazione nel fedecommesso degli obblighi del sostituito è pure comune alla legislazione e al giureconsulto (6). Quella medesima tendenza sfavorevole alla riduzione delle

---

(1) Costa, *op. cit.*, vol. II, p. 172 sgg.

(2) Costa, *op. cit.*, vol. III. Cfr. *consilium* di Alessandro (parte seconda, cap. X, 2).

(3) *Op. cit.*, vol. III.

(4) L. 21, § 1, D. *de scs. Sil.*, XXIX, 5.

(5) L. 15, § 1, D. *de scs. Sil.*, XXIX, 5.

(6) L. 74, D. *de legatis*, I; L. 61, § 1, D. *de legatis*, II; L. 77, § 7, 15, D. *de legatis*, II.

liberalità singolari a tenore della Falcidia, che indusse il legislatore a rispondere nel 197 ad un tal Prisco che lo aveva consultato: « *scire debes, omissa Falcidia, quo pleniorem fidem restituendae portionis exhiberes, non videri plus debito solutum esse* » (1) inspirava il giureconsulto a dichiarare non essere in frode dei creditori l'atto del padre, che avesse restituito, senza alcuna riduzione della Falcidia, al figlio emancipato l'eredità della moglie e madre rispettiva (2).

Nè dobbiamo trascurare che di due soli passi di Papiniano in materia di locazione, due responsi, uno sussiste in rapporto quasi d'identità, con un rescritto imperiale; la questione è la stessa, sia nel rescritto come nel responso, uguale la soluzione del senso che, sopraggiunta pel conduttore l'impossibilità di accettare pel tempo convenuto la prestazione del locatore, questi possa pretendere ugualmente la pattuita mercede; soltanto nel rescritto trattasi di locazione d'opere d'un *exceptor*; di *comites*, di un *legatus* nel responso ciò che non muta (3). Questi e moltissimi altri rapporti, generali e speciali, che esistono fra la legislazione e il patrimonio scientifico di Papiniano dimostrano l'azione vasta ed intensa, che il giureconsulto doveva esercitare nel supremo consesso e comprovano le attestazioni delle fonti sulla preminenza indiscussa, di cui il giureconsulto godeva. Alcune costituzioni non soltanto rivelano l'inspirazione di Papiniano, ma in pari tempo lasciano scorgere la mano del giureconsulto; furono cioè con tutta probabilità da lui stesso compilate o sotto la sua direzione. Facciamo anche qui una breve applicazione di quel metodo di ricerca che si compendia, una volta fissato lo stile, fissate le particolarità linguistiche degli scrittori giureconsulti, in vedere se e in quale misura queste forme speciali si riscontrano negli atti legislativi per concludere, se del caso, sulla partecipazione dei giurecon-

---

(1) L. 1, C. *ad leg. Falc.*, VI, 50.

(2) L. 19, D. *quae in fraud. etc.*, XLII, 8 (Costa, *op. cit.*, vol. III, c. 7, p. 156 sgg.).

(3) L. 15, D. *loc. cond.*, XIX, 2; L. 4, D. *de off. ass.*, I, 22 (Costa, *op. cit.*, vol. IV, p. 137).

sulti nella redazione, oltre che nella inspirazione, di questi atti (1).

Forma essenzialmente papinianea è *vita decedere* (2). Si osserva una sol volta in Gellio (3), una volta in Trifonino (4), di spesso invece negli scritti di Papiniano e nei rescritti di Severo e Caracalla tra il 197 e li 212 (5); negli altri rescritti, anteriori e posteriori, viene usato il consueto *vita fungi* (6). Ora questi elementi, che si tratta di una forma quasi esclusiva di Papiniano, che essa si presenta in costituzioni imperiali, promulgate nel tempo in cui Papiniano fu del *consilium*, che dopo e prima sussiste il modo di dire usuale, tecnico, ci rendono persuasi che quelle costituzioni sieno fattura del nostro. Lo stesso ragionamento potremo ripetere per altre espressioni, per l'espressione *diem suum obire*, prima di Severo mai usata, poi, solamente, oltre Diocleziano (7); del pari per l'altra espressione *non idcirco* invece che *non ideo* (8).

Convellere per *infirmare* (9), il classico *rationis esse* (10), la frase *condicionis incertum* (11) rappresentano delle forme linguistiche, le quali, sebbene non adoperate esclusivamente dal giureconsulto e neppure dagli imperatori suoi contemporanei, si riscontrano però molto di più di spesso negli scritti di lui e negli atti legislativi di questi imperatori; così il *genitivus comparationis* (12), di cui però una forma specifica, *plus debiti*, rammentiamo, è identica in un passo del giure-

---

(1) V. p. e. *Salvius Iulianus*.

(2) Kalb, *Das Iuristenlatein*, Norimberga, p. 109. — Costa, *op. cit.*, vol. I, c. 7, § 37, p. 313-315.

(3) Gell., 17, 21, 23.

(4) L. 9 (10), pr. D. *de reb. dub.*, XXXIV, 5.

(5) L. 1, C. *de test. mil.*, II, 51 (50); L. 1, C. *de pactis*, II, 3; L. 1, C. *ne de statu def.*, VII, 21; L. 2, C. *eod.*

(6) Kalb, *Bekannte Federn* (*Comm. Woelffl.*), p. 335.

(7) Id., *Roms Iuristen*, p. 106. — Costa, *op. cit.*, vol. I, c. 7, § 14, p. 320.

(8) Id., *Bekannte Federn*, p. 335.

(9) Id., *Id.*

(10) Costa, *op. cit.*, vol. I, c. 7, § 14, p. 273.

(11) L. 1, C. *de pactis*, II, 3.

(12) Leipold, *Ueber die Sprache des Iuristen Aem. Pap.*, p. 46. — Costa, *op. cit.*, vol. I, c. 7, § 32, p. 303-305. — Kalb, *Bek. Fed.*, p. 335.

consulto e in un rescritto di Severo e di Caracalla (1), così il modo avverbiale *modo si* (2). Certamente dall'uso di queste forme non è lecito trarre delle conseguenze sicure e decisive, come ad esempio che Papiniano sia vissuto ed abbia fatto parte del *consilium* oltre il 212 per il fatto che in alcune costituzioni di questo tempo si scorge il *modo si* (3). Tuttavia, siccome vengono usate preferibilmente da Papiniano e siccome appariscono frequentemente in costituzioni dei principi, di cui Papiniano fu massimo coadiutore, non è illogico pensare che anche in talune di queste costituzioni si possa ravvisare l'opera diretta del giureconsulto.

2. — D. Ulpianus. — Le vicende della sua vita sono abbastanza sicure. Più giovane di Papiniano, di cui fu discepolo, svolse gran parte della sua operosità scientifica durante Settimio Severo e Caracalla (4), precisamente allora quando il maestro aveva oramai raggiunto l'apogeo della gloria e i più alti gradi degli *honores*. Nel contempo era nel consiglio del pretore, poscia assessore del prefetto del pretorio, Papiniano (5). Probabilmente perdurò in questo ufficio sino alla morte del maestro (212) — almeno non abbiamo traccia di altre cariche a cui sia stato chiamato. Durante Caracalla, presumibilmente agli inizi, caduto Papiniano, venne assunto a *magister libellorum* (6); da Eliogabalo venne rimosso (7), ma presto con Alessandro Severo e già prima durante la reggenza di Giulia Mammea tornò ai primitivi onori ossia, per

---

(1) L. 11, § 5, D. *ad leg. Falc.*, XXXV, 2; L. 2, C. *ex quib. caus.*, II, 12 (1).

(2) Kalb, *Bekannte Federn etc.* — Costa, *op. cit.*, vol. I, c. 7. — Leipold, ecc. (V. p. e. L. 4, C. *ad scs. Mac.*, IV, 28, del 20 aprile 201; L. 1, C. *de in lit. iur.*, V, 53, del 1° agosto 205; L. 1, C. *de serv.*, III, 340, dell'11 novembre 211.

(3) Come, però con riserva, opina il Kalb (*op. cit.*).

(4) Pauly's, *Real Encyclopädie der klassischen Alterthumswissenschaft*, Stuttgart, 1862, voce *Ulpianus*; Fitting, *Ueber das Alter*, ecc., p. 34 sgg.

(5) Pauly's, *R. E.*, v. *Ulpianus*; Spart., *Pesc. Nig.*, 7; Lamprid., *Alex. Sev.*, 26.

(6) Spart., *Pesc. Nig.*, 7; Lamprid., *Alex. Sev.*, 26.

(7) Lamprid., *Hel.*, 16.

attestazione concorde di Lampridio, di Eutropio, di Sparziano, alla direzione dello *scrinium a libellis* (1). A questo proposito abbiamo rilevato che il Pauly nelle sue note biografiche su Ulpiano (Enc.) dice che il giureconsulto ottenne il grado di *magister omnium scriniorum* ovvero di *magister libellorum*: tale notizia ci sembra completamente infondata. Intanto questo nome di *magister omnium scriniorum* è, secondo noi, mai usato; bensì l'altro di *magister officiorum*, che però si presenta molto tardi, come l'ufficio a cui corrisponde, oltre Costantino (2). Di poi un ufficiale di palazzo che avesse, con la direzione di uno *scrinium* particolare, l'alta direzione di tutti gli *scrinia* a nostra conoscenza, non esistette mai; nè tale era il *vicarius a consiliis sacris*, che del resto venne creato da Diocleziano, nè il *magister officiorum* ai quali spettava la sorveglianza generale di tutti gli scrinî e non insieme con questa la direzione immediata di uno di essi (3). Forse lo scrittore (Rufus, *Brev.*, 22), da cui il Pauly attinse, per difetto non raro di sapienza storica, sul tardo modello del *magister officiorum*, dalla preminenza, che indubbiamente il giureconsulto esercitava sopra i suoi colleghi e nel palazzo, trasse l'idea di una carica speciale.

Da *magister libellorum*, passò alla prefettura dell'annona — era gia *praef. ann.* il 30 marzo 222 (L. 4, *de contr.*, VIII, 38) — nel medesimo anno conseguì la prefettura del pretorio — nel dicembre era ormai prefetto del pretorio (4, C. *de loc.*, IV, 65). Veramente secondo Sparziano, Ulpiano ed insieme Paolo, « *quum unus ad memoriam* (Paulus), *alter ad libellos paruisset* (Ulpianus), *statim praefecti facti sunt* (4). Ma di fronte alla autorevole testimonianza della legge imperiale dobbiamo insistere per Ulpiano nella nostra ipotesi, la quale è del resto *communis opinio*, che anteriormente alla prefettura del pretorio avesse il giureconsulto coperto quello dell'annona. Di più la omissione dello storico può facilmente

---

(1) Lamprid., *Alex. Sev.*, 25; Spart., *Pesc. Nig.*, 7, *Eutrop.*, 8, 9.
(2) V. parte quinta, cap. II.
(3) V. parte quinta, cap. II, *Magister officiorum.*
(4) *Pesc. Nig.*, 7.

giustificarsi ripensando che il giureconsulto dovette forse occupare questa carica qualche mese soltanto.

Dei giureconsulti di Roma, Domizio Ulpiano forse fu quello che ebbe il più alto posto presso l'imperatore.

Le fonti gli attribuiscono unanimi immensa fama, straordinaria potenza, lo considerano il più intimo amico, specie di Alessandro Severo. Ricordano spesso la influenza che esercitava nel *consilium*; talvolta nel suo nome coinvolgono l'intero *consilium*. Lui considerano informatore ed auspice del momento storico in cui visse, molto superiore a Paolo, quantunque pur egli prefetto e amico illustre dell'imperatore (1).

Nel *consilium* rimase, continuando ininterrottamente nella carica di prefetto, fino al 228, quando soccombette ad una rivolta di pretoriani (2). Quando abbia cominciato a farne parte, ignoriamo precisamente; certo con la reggenza di Giulia Mammea, fors'anche prima, quantunque ci manchino delle ragioni sicure per trasferire a suo riguardo quello che per Papiniano abbiamo rilevato, di aver preso parte al consiglio, essendo *magister* d'uno *scrinium*, sebbene i *magistri* (o *principes*) *scriniorum* entrino nel consiglio solo con Alessandro e limitatamente agli argomenti giudiziari (3).

Che la piena fiducia dell'imperatore verso il suo insigne consigliere siasi costantemente mantenuta prova il fatto che senza l'aperta predilezione del principe, senza il diretto intervento di questi le ribellioni dei pretoriani avrebbero avuto ben più presto il sopravvento: anche nell'ultima l'imperatore intervenne, ma senza risultato (4). I più forti e i più tenaci avversari di Ulpiano furono le famose coorti, forse secondate da personalità cospicue della corte.

Ora senza avere in animo di diradare quell'aureola d'immoralità, che aleggia intorno alla figura di Ulpiano, non pos-

---

(1) V. in genere Lamprid., *Alex. Sev.*, 25, 26, 30, 33, 50; Zos., 11; Eutrop., 8, 14; Orosius, 7, 18; Aurel. Vict., *de Caes.*, 24; Hyeron., *Chron.*, a. 228; Cass., *Chron.*, p. 209; Syncell., p. 285; Dio Cass., LXXX, 12.

(2) Landucci, *S. D. R.*, I, § 60, p. 221.

(3) V. *consilium* di Alessandro, parte seconda, cap. X.

(4) Landucci, *op. cit.*, p. 221.

siamo nascondere il pensiero che l'odio dei pretoriani, di questa milizia rilassata e strapotente, anzichè un demerito, rappresenti un alto motivo di lode (1).

Sull'opera di Ulpiano nella legislazione di Alessandro Severo, potremmo quasi sorvolare. Pare strana questa nostra asserzione; ma data l'azione indiscussa, costante ed intensa del giureconsulto nel consiglio, è logico pensare che l'azione giuridica di questo sia del tutto informata alle dottrine di lui. Ora quali sieno i caratteri più salienti della legislazione di Alessandro Severo abbiamo già dianzi accennato (2); potremmo ora rimandare senz'altro a quel capitolo. Tuttavia siccome del *consilium* di Alessandro era membro anche Paolo, così parleremo brevemente di qualche costituzione in cui si ravvisi l'opera esplicita, particolare di Ulpiano, riserbandoci di fare a suo tempo la stessa indagine in correlazione a Paolo.

L'opera di Ulpiano si avvicina per moltissimi rispetti a quella di Paolo (3), ed è quasi contem poranea. Sotto Alessandro Severo, quando Ulpiano partecipò del consiglio, poche o nessuna sono le traccie di suoi scritti (4).

Che la giurisprudenza di Papiniano e di Ulpiano sieno collegate nel senso che seguono l'indirizzo medesimo desumiamo dall' opera magistrale del prof. Costa (5), che per Papiniano fu nostra base. Il nesso apparisce ancor più evidente di quello che sia tra Papiniano e Paolo, forse però giacchè di quest'ultimo sussistono vestigia, benchè numerose, in minor copia. Del pari la legislazione di Severo, di Cara-

---

(1) Del resto Eutropio (*Hist.*, 6, 1) dice di Alessandro Severo: ***Militarem disciplinam severissime rexit; quasdam tumultuantes legiones integras exautoravit.*** — Ora non ignoriamo l' influenza che sovra l' imperatore esercitava Ulpiano; come prefetto del pretorio aveva tuttora un largo potere militare (Landucci, *S. D. R.*, I, § 215, p. 508); delle milizie più importanti, ed anche più pericolose, erano i pretoriani.

(2) V. *consilium* di Alessandro, n. 2.

(3) Pernice, *Ulpian als Schriftsteller*, in *Sitz der Akad. zu Berlin*, 1885, XXV, p. 443.

(4) Fitting, *Ueber das Alter* ecc., p. 34.

(5) *Papiniano*, II, Bologna, 1894 sgg. Non possiamo specificare i luoghi; ci siamo formati il nostro concetto dal complesso.

calla e la legislazione di Alessandro presentano nel loro insieme dei punti di unione in modo che, salvo differenze non trascurabili, che però non interrompono la continuità, costituiscono un solo momento storico, detto appunto dei Severi, che scaturisce a sua volta, ma diverge sensibilmente dal momento di Adriano (1).

Nella legislazione di Settimio Severo è spiccata la tendenza, osserva il Costa, tendenza che non abbiamo sinora rilevato, di recare stabile assetto agli istituti famigliari, di proteggere specialmente l'unità matrimoniale, col reprimere l'adulterio per l'assidua e vigile applicazione della legge Giulia (2). Questa tendenza persiste a nostro credere durante Alessandro Severo; nel codice Giustinianeo sotto il titolo *ad legem Juliam de adulteriis et stupro* (IX, 9) sussistono ben otto costituzioni, tutte rispondenti a questo fine, di Alessandro, mentre due soltanto ne esistono di Severo e Caracalla, una del solo Caracalla. Certamente il numero delle costituzioni, quali sussistono nelle compilazioni, non rappresenta l'indice della operosità legislativa in quel dato ramo del diritto, però serve a dare una traccia e nel caso nostro abbiamo in ogni modo l'elemento essenziale del contenuto. Ora, come la legislazione di Settimio Severo in questa parte trova corrispondenza nei *libri II* e nel *liber singularis de adulteriis* di Papiniano, così la legislazione di Alessandro, possiam dire, deve avere il suo presupposto nei *libri V ad legem Juliam de adulteriis* di Ulpiano (3). E un analogo riscontro, però meglio determinato, risalta in relazione alla tutela.

Il carattere di *munus publicum* che essa con Settimio Severo aveva oramai stabilmente assunto, con Alessandro va sempre più affermandosi; l'intervento dello Stato si allarga sempre più e cresce del pari il predominio del vincolo di sangue sul rapporto civile, dapprima esclusivo. Questo predominio si estrinseca massimamente nella ingerenza ricono-

---

(1) Costa, *Papiniano* e *L'*hereditas *e la* familia *da Adriano ai Severi*, Bologna, 1893.

(2) *Papiniano*, vol. I, p. 234 sgg.

(3) Lenel, II, coll. 931-939.

sciuta alla madre in ordine alla tutela, specie nella determinazione del tutore (1). A questo proposito, riscontriamo un chiaro esempio di connessione tra un rescritto e un passo di Ulpiano, l'uno si integra con l'altro. Alessandro Severo riconosce valida la nomina del tutore, fatta dalla madre al figlio, che essa abbia istituito a proprio erede; in generale la designazione per parte della madre ha piena efficacia, previa conferma del magistrato ossia dello Stato (2). D'altra parte Ulpiano, indagando se la regola che dichiara inammissibile la *potioris nominatio* pel tutore designato in un testamento e confermato dal magistrato, valga anche per il testamento materno, prende per punto di partenza quel principio, che si osserva predominante nel rescritto, e rispondendo negativamente, lo completa in uno de'suoi lati più importanti (3).

In materia testamentaria, altro capitolo che richiedette numerose determinazioni da parte degli imperatori, Ulpiano fece proprio quel senso di favore al fedecommesso, che per iniziativa di Papiniano si affermò sia nella giurisprudenza sia nelle sanzioni legislative (4), però con molte riserve, di cui è traccia sia nei frammenti del giureconsulto (5), sia nelle leggi di Alessandro (6), in modo che per ricostruire in forma sistematica tutte queste limitazioni è d'uopo coordinare le une alle altre.

Il principio di riduzione delle liberalità singolari, giusta la Falcidia, non esiste, salvo limitazioni, nel testamento militare, laddove domina sovrana la volontà del testatore; in questo senso in correlazione ad Ulpiano (7) son formulate talune costituzioni di Alessandro (8).

---

(1) V. *Consilium* di Alessandro.

(2) L. 4, C. *de test. tut.*, V, 28.

(3) *Vat.*, Fragm. 211.

(4) V. *Ae. Papinianus.*

(5) V. p. e. L. 74, D. *de legatis*, I; L. 61, § 1, D. *de legatis*, II; L. 1, § 9, D. *de leg.*, III.

(6) V. nota precedente.

(7) L. 1, D. *si cui etc.* XXV, 3; L. 1, D. *de test. mil.*, XXIX, 1.

(8) L. 7, C. *ad leg. Falc.*, VI, 50; L. 5, C. *de test. mil*, VI, 21.

Istessamente si fonda su Ulpiano (1) un'altra costituzione, la quale dispone che la remissione di quote, concessa dal locatore al conduttore in un anno di sterilità, non implica una tacita remissione per gli anni successivi e quando sieno normali (2).

Da Ulpiano medesimo venne forse formulata la L. 2, C. *de incolis* X, 39 (40): lo desumiamo per il genitivo: *aliquo loci, eo loci,* secondo il Kalb, forma linguistica preferita da Ulpiano, e per l'uso del superlativo — in *splendidissima civitate Laodicenorum* — che Ulpiano, a differenza dei giureconsulti contemporanei, sembra talvolta adoperare (3).

3. — I. Paulus. — Il *cursus* de' suoi onori non differisce sensibilmente da quello di Ulpiano. ed è quasi uguale al *cursus honorum* di Paolo.

Prima di entrare nella gerarchia delle cariche esercitò la professione di avvocato, talora davanti il tribunale dell'imperatore, non sempre però con fortuna propizia (4). Poi conseguì l'ufficio di assessore di Papiniano, prefetto del pretorio, poi di *magister* dello *scrinium a memoria*, qualche tempo dopo entrò nel *consilium*; per ultimo l'ufficio di prefetto del pretorio (5).

In relazione al tempo e alla successione di queste cariche, sovratutto in ordine alla partecipazione al *consilium principis* noi ci permettiamo di esprimere un concetto nostro, che forse sarà in contrasto con la opinione dei più.

D'accordo collo Tzschirner che durante Settimio Severo abbia Paolo abbandonato l'esercizio dell'avvocatura (6), non condividiamo però l'ipotesi che d'allora il giureconsulto abbia preso parte tra i consiglieri dei Cesari.

---

(1) L. 15, D. *loc. cond.*, XIX, 2.

(2) L. 8, C. *de loc. et cond.*, IV, 65. È però posteriore ad Ulpiano, del 231, ciò che non implica.

(3) Kalb, *Roms Iuristen*, ecc., p. 134.

(4) *Artemidoro*, in *Onirocriticon*, libri V (IV, 80), ediz. R. Hercher, 1864. V. Tzschirner nella *Z. R. G.*, XII, p. 149.

(5) Spart., *Pesc. Nig.*, 7; Lamprid., *Alex. Sev.*, 26; Aurel. Victor., *de Caes.*, 24.

(6) *Z. R. G.*, XII, p. 149.

Il § 6 della L. 78, D. *de legatis*, II, che lo Tzschirner adduce, senza però farne la critica, può riferirsi al più ad una controversia, nella quale Paolo sostenne le ragioni d'una parte, controversia che s'agitò davanti il pretore. Non presenta il minimo riferimento al *consilium principis*.

Il dubbio prende consistenza e non lo neghiamo in ordine alla L. 97, D. *de acq. vel om. her.*, XXIX, 2, alla L. 50, D. *de iure fisci*, XLIX, 14, e alla L. 38, D. *de min.*, IV, 4, che riproducono dei giudizi pronunziati dall'imperatore, presente Paolo.

Tuttavia ritenere che questi frammenti si riferiscano al giureconsulto come consigliere del principe, a quella guisa che s'intende nel senso usuale, pare a noi derivi dall'essersi obliata una particolarità essenziale del *consilium* e della sua storia, alla quale per brevi istanti ci riportiamo.

Veri consiglieri del principe sono i « *primores* » « οἱ πρῶτοι » magistrati, senatori, cavalieri, specialmente giureconsulti. Al consiglio però assistono ma non sono parte, non hanno voto deliberativo, altre persone, di cui abbiamo traccia fin sotto Augusto, distinte in due gradi, *adsumpti*, *consiliarii*, fino a Diocleziano, con Diocleziano raggruppate sotto la denominazione comune di *a consiliis* e distinguentisi in *sexagenarii* (= *adsumpti*) e *ducenarii* (= *consiliarii*). Sono propriamente ufficiali di palazzo, costituiscono il personale degli *scrinia*, quando con Adriano gli *scrinia* cominciarono a stabilmente organizzarsi, quello che con frase moderna potremmo dire personale di concetto, e son quelli, da cui verranno presi in avvenire i maggiori funzionari (1). Presenziano al consiglio per l'indole del loro ufficio, sovratutto perchè si educhino alla viva pratica degli affari; così deve affermare Dione Cassio per i *consiliarii* e gli *adsumpti* di Augusto (2), così era e doveva essere per gli *a consiliis* (3). Di più, secondo lo

---

(1) Spart., *Pesc. Nig.*, 7; Lamprid., *Alex. Sev.*, 26; Aurel. Victor., *de Caes.*, 24. — Non escludiamo che talvolta, sempre però nell'uso volgare, *consiliarius* designi propriamente la qualità di consigliere imperiale, in rispondenza al greco συμβούλος.

(2) Lib. 53, cap. 13.

(3) V. parte quarta, cap. I, 1.

storico medesimo, soleva l'imperatore richiedere il loro avviso sovra le questioni avocate al *consilium* affine di valutare le diverse attitudini e il grado.

Gli *adsumpti* e i *consiliarii*, gli *a consiliis* nelle inscrizioni occupano gli ultimi posti della gerarchia, sono, naturalmente, inferiori ai *magistri scriniorum* e in gran parte coprirono in seguito cariche molto elevate (1).

Ora a noi sembra certo che nei passi citati il giureconsulto Paolo faccia menzione di opinioni giuridiche da lui espresse nel *consilium* di Settimio Severo, a cui presenziava a titolo di *adsumptus* o di *consiliarius*. L'esercizio da lui fatto della professione di avvocato, non di rado avanti l'imperatore, la sua fama già presto assodata, anche per riflesso del maestro insigne, non erano certo d'ostacolo a dischiudergli le cariche di palazzo, la sagacia dimostrata, sebbene talvolta la decisione del *consilium* suonasse disforme dal suo parere, gli procurò in tempo relativamente breve nuovi e più alti uffici. Adottando l'ipotesi che Paolo sia stato consigliere di Settimio Severo, si giungerebbe ad una vera e propria incongruenza; Paolo infatti, per sua affermazione istessa, fu assessore di Papiniano prefetto (L. 40, D. *de reb. cred.*, XII, 1); Papiniano venne prescelto all'altissimo ufficio nel 203, imperanti Severo e Caracalla; siccome i frammenti citati si riferiscono al solo Severo, si dovrebbe ammettere che il giureconsulto, con Settimio Severo consigliere del principe, sia stato con Severo e Caracalla retrocesso all'ufficio di assessore del prefetto del pretorio: fatto, come ognuno vede, per nessun conto plausibile. Anche se si provasse che i frammenti concernono i due imperatori, che i decreti sono posteriori al 203, ciò che è insostenibile, non si potrebbe concludere nel senso che Paolo fosse ad un tempo consigliere del principe e assessore del prefetto, perchè le fonti escludono recisamente che i due uffici potessero esercitarsi simultaneamente. In gerarchia il grado di assessore del prefetto e il grado di consigliere del principe erano piuttosto lontani, tali si mantennero con la organizzazione costantiniana. Per dare due esempi a noi pros-

(1) V. inscr. raccolte dal Cuq, *op. cit.*, p. 348 sgg.

simi rammentiamo che Papiniano coperse nel frattempo l'ufficio di avvocato del fisco e di *magister libellorum*, Ulpiano l'ufficio di *magister*.

A dir vero le fonti non fanno menzione di questa carica di *adsumptus* e di *consiliarius*, che Paolo dovette occupare. Ma dobbiamo riflettere che esse, del resto mai complete, alludono di solito soltanto a quegli uffici, che sono più importanti, che costituiscono i punti più salienti della vita dell'individuo, che chiudono o improntano le varie categorie di *honores*; è per un semplice caso che di Ulpiano conosciamo l'ufficio di *praefectus annonae*, per il cenno fuggevole, incidentale, che si contiene in una costituzione; non è improbabile che per Paolo si sia taciuto di una carica modesta, preparatoria, di transizione, quale è quella di *adsumptus* e di *consiliarius*.

Se le fonti storiche non confermano esplicitamente la nostra, escludono però recisamente l'ipotesi contraria. Sparziano (1) determina in questo modo il *cursus honorum* di Paolo; assessore di Papiniano, *magister a memoria*, prefetto del pretorio; quindi prendendo le mosse dall'ufficio di assessore di Papiniano viene a quello di *magister a memoria* che il giureconsulto ottenne, sempre secondo Sparziano, quando Ulpiano conseguì l'analogo ufficio di *magister a libellis*, sotto il governo di Caracalla, non prima del 212; nell'assessorato di Papiniano furono del pari colleghi. I *cursus honorum* dei due giureconsulti si svolsero pertanto paralleli (quasi nel medesimo tempo ottennero anche la prefettura del pretorio); eppure nessuno pensa che Ulpiano sia stato del consiglio di Settimio Severo. A stretto rigore, però non lo escludiamo, nemmeno allora con Caracalla, quando vennero posti a capo degli *scrinia*, fecero parte del *consilium*, neppure con Eliogabalo, ma soltanto con Alessandro Severo quando i *principes scriniorum* vennero assunti tra i consiglieri (2).

A noi sembra pertanto che i frammenti suddetti dei Digesti si riferiscano bensì al *consilium*, ma non al giurecon-

---

(1) *Pesc. Nig.*, 7.

(2) V. parte seconda, cap. X, 1; probabilmente v'appartennero per eccezione (Zos., I, 11).

sulto in veste di consigliere, bensì di semplice *adsumptus* o di *consiliarius*.

Concludendo, il *cursus honorum* di Paolo si può determinare in questa guisa: sotto Settimio Severo *adsumptus* e *consiliarius*, assessore del prefetto del pretorio con Severo e Caracalla, *magister scrinii a memoria* sotto Caracalla ed Eliogabalo; *magister* e insieme, probabilmente, consigliere imperiale, con Giulia Mammea; poco dopo prefetto del pretorio.

Quando abbia precisamente conseguito il grado massimo di prefetto è incerto; secondo Sparziano contemporaneamente ad Ulpiano, quindi all'incirca nel secondo semestre del 222 (1). Ma d'altra parte sembra che Ulpiano sia stato per qualche tempo, certo brevissimo, associato nella prefettura a Flaviano e a Cresto e sembra che caduto questi, per intrighi di palazzo, sia rimasto egli solo prefetto (2). Possiamo perciò calcolare, procurando di conciliare il lieve divario (del resto il passo di Sparziano non è rigoroso, assoluto), che Paolo sia stato assunto alla carica poco dopo Ulpiano, alla fine del 222 o agli inizi dell'anno successivo.

Qui finiscono le notizie biografiche di Paolo. Forse egli sopravvisse ad Ulpiano e continuò nella carica e nel *consilium*. Nel silenzio delle fonti preferiamo non correre l'alea di pericolose induzioni.

Quanto alla operosità e all'influenza di Paolo nel *consilium* sappiamo che esse furono di gran lunga minori di quelle di Ulpiano; ciò non toglie che dopo Ulpiano fosse Paolo la personalità più autorevole del sommo consesso (3). Quanto all'azione intrinseca, dopo aver descritto a grandi tratti lo stato della legislazione con Severo, Caracalla ed Alessandro, dopo esservi tornati sopra, trattando di Papiniano e di Ulpiano, stimiamo ozioso, data l'indole della nostra ricerca, discorrere. Nè i tre giureconsulti presentano una fisonomia distinta, una impronta diversa; il nesso tra Papiniano ed Ulpiano è chiaro

(1) *Pesc. Nig.*, 7.
(2) Pauly's, *Enc.*, v. *Ulpianus*.
(3) V. autori citati.

ed esplicito, non a torto nella vigorosa, forse talvolta esagerata, requisitoria del Pernice, sovra Ulpiano, la nota predominante, si è l'accusa che Ulpiano abbia quasi costantemente attinto, talora senza soverchia onestà scientifica, dai precedenti giureconsulti, cominciando, e più di tutti, da Papiniano (1).

Fra Paolo ed Ulpiano il rapporto è forse più stretto che tra Papiniano ed Ulpiano, sia per il metodo, sia per le dottrine. Queste di spesso sono identiche, salvo qualche lieve divergenza nella motivazione (2).

Certo che se possedessimo costituzioni più numerose, se a noi fosse rimasta parte più estesa della grande opera di Paolo, potremmo rilevare con maggiore facilità delle traccie dell'azione del giureconsulto sovra l'azione legislativa e giudiziaria imperiale. Ma sfortunatamente non possiamo nemmeno ricorrere al metodo della comparazione filologica, perchè la lingua di Paolo non presenta nessun carattere originale, nessuna particolarità che serva a distinguerla (3).

Alla legislazione di Caracalla l'opera di Paolo non dovette rimaner estranea. Vero è che in quel tempo era il giureconsulto *magister* d'uno *scrinium* e che i *magistri* non formavano parte del *consilium*; preparavano tuttavia gli argomenti da sottoporsi ai consiglieri e talvolta nei processi gl'imperatori adottavano le loro proposte, senza convocare il consesso, massime quando a capo degli scrinî erano giureconsulti, oramai celebri. Di molti decreti di Caracalla abbiamo notizia per mezzo di Paolo, forse son quelli nei quali il giureconsulto ebbe parte in maggior grado (4). Risguardano svariati argomenti, specialmente eredità, manomissioni per testamento, tutela. Prevalgono quei medesimi concetti generali, che abbiamo parecchie volte constatato sia in ordine agli imperatori, sia ai giureconsulti; nella eredità la *voluntas testantium*, nelle manomissioni il favore verso i servi, nella tutela il carattere di *munus publicum*, l'ingerenza dello

---

(1) *Ulpian als Schriftsteller*, in *Sitz. der Akad. zu Berl.*, XXV, p. 443.

(2) V. esempi in Pernice, *op. cit.*, p. 483, 484.

(3) Kalb, *Bekannte Federn in Rescripten* (*Comm. Woelfflin*), p. 335.

(4) V. p. e. L. 38, D. *de fid. lib.*, XL, 5; L. 28, D. *de tutor.*, XXVI, 5; L. 74, pr. D. *ad scs. Trebell.*, XXXVI, 1; L. 27, § 2, D. *de leg.*, III.

Stato, i diritti riconosciuti alla madre e ad altre persone. Altrove venne determinata la responsabilità del socio negligente, considerandola intera anche allora quando la società abbia altre volte ricavato dei notevoli vantaggi dall'opera di lui e dalla sua iniziativa (1). Venne assicurata la imparzialità del giudizio arbitrale (2), vennero regolati alcuni casi di controversie tra il fisco e i contribuenti (3).

Anche alcuni rescritti di Alessandro sono a noi tramandati col mezzo del nostro giureconsulto (4). Pure a loro riguardo esprimiamo l'avviso che sieno di quelli che derivarono specialmente dalla sua iniziativa oppure della sua opinione dominante, o in genere che rispondevano ai suoi convincimenti, tanto più che allora quando il suo modo di vedere era disforme dal parere dei consiglieri (quand'era *adsumptus* o *consiliarius*) o dei colleghi egli avverte la divergenza e ne fa con cura la motivazione.

4. — H. Modestinus. — Il consiglio a cui primo appartenne non dovette essere anteriore al terzo Gordiano (238-244). Dianzi non doveva il giureconsulto abitare in Roma, bensì nella regione nativa (5), dov'era però in corrispondenza scientifica con i giureconsulti di Roma, massime con Ulpiano, di cui anzi figura discepolo (6). Così quando prese dimora nella metropoli il suo nome era ormai con benevolenza accolto in quella classe aristocratica e potente, quali erano i giureconsulti, la sua fama quasi assodata, e siccome la giurisprudenza costituiva tuttora, come sempre, anche in un lontano avvenire, la via più sicura, più rapida alle cariche, conseguì egli in tempo relativamente breve la dignità del *consilium*, nel 238, poscia nel 244 l'ufficio di *praefectus vigilum* (7),

---

(1) L. 25, D. *pro socio*, XVII, 2.

(2) L. 32, § 14, D. *de recept.*, IV, 8.

(3) V. p. e. L. 24, D. *de compens.*, XVI, 2.

(4) L. 87, § 3, D. *de leg.*, II; L. 25, D. *de appell.*, XLIX, 1.

(5) Fitting, *Ueber das Alter*, ecc., p. 53-55; Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte*, I, p. 752 sgg.

(6) L. 52, § 20, D. *de furtis*, XLVII, 2.

(7) Landucci, *S. D. R.*, I, § 60, p. 226.

ufficio che non apparisce di regola tra le cariche che solevano affidarsi ai consiglieri del principe, alle quali soleva andare connessa la partecipazione al *consilium*. È tuttavia d'alta levatura (1), nè la organizzazione del consiglio è tale da escludere dei membri, non insigniti di un grado specifico e di una dignità oppure insigniti di una carica inferiore a quelle che ordinariamente s'annoverano; l'essere del consiglio rappresenta per sè stesso una carica e una dignità.

La prova della presenza di Modestino nel consiglio imperiale di Gordiano si desume essenzialmente da quella affinità di linguaggio che esiste tra le opere del giureconsulto e parecchie costituzioni, alla quale siamo talvolta ricorsi per altri giureconsulti e per altri Cesari, in via di sussidio. Ora però essa è più chiara e presenta migliore determinatezza (2).

Veniamo senz'altro ai vari casi.

In fatum concedere come sostitutivo di *decedere* si riscontra per la prima volta dai giureconsulti in Modestino (3) e pure per la prima volta in talune costituzioni di Gordiano (4). Soltanto dopo Diocleziano cominciò a venire generalizzato.

Una seconda coincidenza si ravvisa in proposito nell'avverbio *iterato*.

Poco adoperato nella prosa storica e letteraria (5), quasi mai nella prosa giuridica, si presenta anch'esso usualmente nei frammenti da Modestino (6) e in pari tempo in una costituzione di Gordiano (7). Prima si osserva una sola volta in un passo di Ulpiano e in una legge di Alessandro Severo.

Anche questo punto comune di linguaggio, sebbene in suo favore militi una sola testimonianza, non è completamente destituito di fondamento; almeno è di suffragio per

---

(1) D. *de off. P. V.*, I, 15; *C. I. L.*, VI, p. 266.

(2) Kalb, *Bek. Federn*, ecc. (in *Comm. Woelfflin*), p. 334.

(3) L. 20, § 1, D. *de lib. leg.*, XXXIV, 3.

(4) L. 2, C. *de temp.*, II, 53 (52), del 236; L. 3, pr. C. *de iure del. etc.*, VI, 30 del 241; L. 5, C. *si pend. app.*, VII, 66 del 238; L. 4, C. *de nov.*, VIII, 42 del 238.

(5) Tertull., *Ind.*, 13; Vulg., *Ioanni*, 3, 4; Sulp. Selv., *Chron.*, 1, 23, 2.

(6) L. 17, D. *ad scs. Turp.*, XLVIII, 16; L. 3, § 9, D. *de re mil.*, XLIX, 16.

(7) L. 1, C. *de servis*, VII, 9.

gli altri. Del resto, teniamo a ripetere, a questo mezzo di prova della concordanza di lingua riconosciamo, salvo eccezioni, un carattere ed un valore particolari; siamo cioè persuasi che solo dal complesso dei vari argomenti, dall'insieme delle probabilità sia lecito trarre la conseguenza della partecipazione del giureconsulto al consiglio, quand'essa altrimenti resulti dubbia; ai singoli casi di colleganza non riconosciamo, forse per uno scrupolo eccessivo, altro che un risultato di per sè solo inefficace, che forse può avere le maggiori attendibilità, ma che può anche dipendere da una eventualità pura e semplice.

Per trovare una applicazione giuridica, usuale del verbo *nequeo* bisogna risalire fino al giureconsulto Alfeno (1). Vero è che il vocabolo apparisce anche successivamente, ma in correlazione ad Alfeno medesimo, a Servio Sulpicio, a qualche altro antico giureconsulto (2). Ora esso ritorna in modo originale negli scritti di Modestino (3), e corrispondentemente si ravvisa nelle costituzioni di Gordiano (4). Dopo Gordiano, avanti Diocleziano, negli atti legislativi non si scorge che una sol volta, in una costituzione dell'imperatore Caro (5).

Del pari l'avverbio *tantummodo* si può considerare forma linguistica esclusiva di Modestino (6); mai usato in seguito prima di Diocleziano, è frequente nelle leggi di Gordiano.

Anteriormente si incontra, ma molto di rado (7).

La particella *videlicet* è pure comune a Gordiano e a Modestino (8), anche il modo di usarla, di intercalarla nel

---

(1) È due volte adoperato nella L. 52, § 2, D. *ad leg. Aq.*, IX, 2.

(2) V. L. 12, pr. D. *de instr.*, XXXIII, 7, da Ulp.

(3) L. 39, D. *de act.*, XIX, 1.

(4) L. 7, C. *ad scs. Vell.*, IV, 29 del 238; L. 1, § 1, C. *si pignus*, VIII, 24 (23) del 238; L. 4, C. *de' sol.*, VIII, 43 (42) del 238.

(5) L. 9, C. *de rei vind.*, III, 32.

(6) Kalb, *l. c.*, p. 336.

(7) L. 9, C. *de don.*, V, 16 del 238; L. 1, C. *si quis ign.*, V, 73 del 238; L. 1, C. *de prec. et salv. int.*, VIII, 9 del 238; L. 1, § 1, C. *si pignus*, VIII, 24 (23) del 238; L. 13, C. *de excus.*, V, 62 del 239; L. 2, C. *de excus. veter.*, V, 65 del 239; L. 4, C. *de coll.*, VI, 20 del 239; L. 4, C. *dep.*, IV, 34 *sine die*; L. 6, pr. C. *de acc.*, IX, 2 del 243.

(8) L. 2, § 1, C. *de his, quae etc.*, VI, 45 del 240; L. 6, C. *de coll.*, VI, 20 del 244.

discorso è uguale: la frase « *exceptis videlicet quae ab ipsis debentur* » della L. 6, C. *de coll.*, VI, 20 di Gordiano identicamente risponde all'altra « *excepta videlicet concubina* » di Modestino (L. 34, pr. D. *ad leg. Iul.*, XLVIII, 5).

Sul fondamento di queste numerose, perfette coincidenze dello stile giustifichiamo l'ipotesi che anche Modestino abbia formato parte del consiglio dei Cesari, precisamente del terzo Gordiano, dal 238, quando Gordiano ascese all'impero, al 244, quando venne a morte. Tutte le costituzioni che abbiamo citate vengono comprese in questo periodo di tempo. Le vicende biografiche alle quali abbiamo dianzi accennato, non sono punto d'ostacolo, anzi lasciano indurre esse medesime che tra i consiglieri imperiali debba annoverarsi pur l'ultimo per valore e per tempo dei grandi giureconsulti romani.

PARTE QUARTA

Consilium di Diocleziano.

Sommario. — Carattere e costituzione; Consiglieri imperiali e « *a consiliis* »: ipotesi del Cuq, critica, nostra opinione; *magistri scriniorum, vicarius a consiliis sacris*. — 2. Il *consilium* e la riforma politica di Diocleziano. *Consilium* dei Cesari: ipotesi del Mommsen, dell'Huschke, del Cuq sovra i poteri dei Cesari; critica; conclusioni. — 3. *Consilium* degli Augusti; superiorità costante d'un Augusto e del rispettivo consiglio. — 4. Legislazione, principî, normo speciali, caratteri, osservazioni generali.

1. (1) — Agli albori dell'impero il consiglio riposa oramai sopra un piede stabile. Per il periodo di formazione devesi risalire a Giulio Cesare, che non trascurava di ricorrere quando a quando, saltuariamente, a statisti e a giureconsulti. La commissione senatoria di Augusto, pur rimanendo distinta, si risolve in fondo in un vero consiglio, e prima che termini l'impero di Augusto, nel 765 s'integra precisamente col consiglio

(1) Ravvisiamo parecchie traccie di consigli anche per gli imperatori intermedi fra Alessandro Severo e Diocleziano; per Gordiano, III, v. Cap., *Gord.*, c. 27; per Filippo, v. L. 6, C. *de us. pro empt.*, VII, 26; per Decio, v. *Trebellius Pollio, Valerianus pater et filius*, I, 2: « Hoc senatusconsultum ubi Decius accepit, omnes aulicos convocavit, ipsum etiam Valerianum, praecepit rogari, atque in conventu summorum virorum recitato scs.° : Felice te, inquit etc. »; per Valeriano, v. Flavius Vopiscus, *Aurelian.* 13, ed epistola a Ragonio Claro, prefetto dell' Illirico e dello Gallie (*Trebell. Poll.*, triginta Tyrann., 18); in questa epistola l'imperatore chiama il prefetto col titolo di *parens*, a quella guisa che, in un' altra epistola, il prefetto dell'urbe; ora *parens* rappresenta un'alta designazione onorifica usata di regola per i membri del consiglio imperiale (Haubold, *op. cit.*, p. 267).

propriamente detto. — D'allora ci sembra d'aver constatato una uniformità nella costituzione, una continuità nello svolgimento del *consilium*, che mai si interrompe per volgere di avvenimenti politici. Quello di Adriano non diversifica da quello di Augusto che per circostanze del tutto secondarie, che si spiegano ponendo mente ai consigli intermedi, delle quali il germe si scorge fin sotto Augusto. Da Adriano a Diocleziano si può parlare di un solo collegio permanente, immutato. E nulla effettivamente si innova con Diocleziano.

Anche ora consiglieri sono i *primores* « οἱ πρῶτοι », forse con prevalenza di senatori, mentre dianzi predominavano gli *equites*; ma questa qualifica di senatore designa ora piuttosto una distinzione onorifica che un ufficio, un grado, non sussiste nel consiglio autonoma, ma ora più che mai è subordinata, annessa ad una carica; nel consiglio insomma, più che in addietro, figurano dei magistrati, dei palatini o degli aulici per adoperare le espressioni consuete delle fonti; comincia oramai a delinearsi espressamente l'impronta di un corpo di funzionari (1).

Secondo il Cuq, consiglieri dell'imperatore, nel momento di Diocleziano, sono gli « *a consiliis* » *sexagenarii o ducenarii* (2) ossia, sotto altro nome, gli *adsumpti* e i *consiliari* da Augusto in avanti. Su quest'ordine di personaggi abbiamo altrove, di incidenza, espresso il nostro avviso; per noi essi non sono che dei funzionari di palazzo, ufficiali degli *scrinia*, che talvolta presenziavano alle adunanze del consiglio (ed è evidente perchè gli *scrinia* rappresentano degli importanti uffici di segreteria, ci si consenta questa frase, addetti al consiglio), che talvolta sono richiesti nelle adunanze del loro parere, ed anche questo si spiega in quanto che agli *scrinia* di regola incombeva di preparare la relazione degli affari o degli atti da trattarsi nel consiglio (3). Il Cuq non adduce alcuna prova di questo suo modo di vedere e non dà rilievo alle contraddizioni gravissime alle quali esso si presta. Forse trasse argomento dal significato morfologico, etimologico del vocabolo; prova, come ognuno

---

(1) *Trebellius Pollio, Valer. p. et f.*, I, 3; *Vat.*, Fragm. 41; Atti di S. Sabino, vescovo di Spoleto, presso Baron., ad a. 301, n. 18.

(2) *Op. cit.*, p. 463 sgg.

(3) Cuq, *op. cit.*, p. 367.

scorge, incertissima, smentita dalle fonti che non parlano mai tecnicamente (rimandiamo a tutte le numerose citazioni degli autori) di *adsumpti* o di *consiliarii*, ma di *amici*, oppure del grado ufficiale, oppure dell'*ordo*; ed ora, in questo momento di Diocleziano, non fanno mai menzione di *a consiliis*, riferendosi al consesso imperiale, ma continuano nelle medesime designazioni (1).

Considerando il consiglio costituito fino a Diocleziano da *adsumpti* e da *consiliarii* si pone in diretto contrasto con quanto egli stesso scrisse nella prima parte della sua monografia, laddove, accingendosi a ricostruire il consiglio dei singoli principi, conclude di volta in volta nel senso che fosse costituito da senatori e da cavalieri e da magistrati di due ordini (2). Quando perviene al consiglio di Diocleziano, egli stesso ravvisa l'incoerenza di un organo, come il consiglio, che sta a lato dell'imperatore, che presenta oramai una storia lunga e fiorente, e che è costituito da modesti funzionari di palazzo e la giustifica, tenendo fermo che i veri consiglieri dell'imperatore erano bensì, come dianzi, i *primores*, ma aggiungendo che il *consilium principis* propriamente detto, quello che nominalmente, secondo il sistema costituzionale, era l'organo consultivo dell'imperatore risultava esclusivamente di *a consiliis* e questo per omaggio al senato, per uno scrupolo di deferenza e di riguardo verso l'antica assemblea (3).

Lasciamo andare che questa così detta resipiscenza dell'impero verso il senato ci sembra piuttosto tardiva e che la grande riforma di Diocleziano ci pare tutt'altro che propizia ad un risveglio, per quanto decorativo, del consesso senatorio. Ma, a prescindere da ciò, il Cuq mostra ancora di contraddirsi, quando dopo di aver affermato che la decadenza legislativa sotto Diocleziano deve avere la sua causa nella circostanza che gli *a consiliis*, funzionari inferiori di palazzo, agli inizi o quasi della carriera, non potevano possedere una completa esperienza legislativa e giudiziaria (4), afferma che veri consiglieri

(1) V. passi citati.
(2) *Op. cit.*, p. 317 sgg.
(3) *Op. cit.*, p. 502 (in fine).
(4) *Op. cit.*, p. 502.

del principe erano i personaggi più insigni dell'impero, erano come dianzi i *primores* (1). Fortunatamente per il Cuq, la sua monografia si arresta non oltre Diocleziano; altrimenti sarebbe desiderabile vedere com'egli avrebbe potuto spiegare il rapporto tra questo modestissimo consiglio di Diocleziano e il *consistorium*, che presto lo sussegue, laddove i membri minori di dignità non soltanto sono senatori, ma occupano un alto grado della gerarchia senatoria (2).

Verissimo che nella famosa iscrizione in onore di Celio Saturnino risulta l'esistenza e il grado gerarchico di questa carica *a consiliis*, ma non risulta in niun modo, e del resto in nessun'altra, che alla carica fosse annessa la partecipazione tra i consiglieri imperiali, chiunque sieno (3). Del resto non ci sembra opportuno retrotrarre, come fa il Cuq, al momento di Diocleziano questa iscrizione che data dal periodo di Costantino e che allude ad un personaggio che compiè sotto Costantino la massima parte della sua splendida carriera ufficiale.

Secondo queste premesse possiamo ritenere che il *consilium* di Diocleziano non differisca sostanzialmente dai precedenti. Si scorgono soltanto alcune leggere modificazioni di forma, come l'aumento dei membri magistrati, quali i *magistri scriniorum* (4), che già con Alessandro Severo partecipano durabilmente al consiglio per gli affari giudiziari (5). Di nuovi entra nel consiglio il *vicarius a consiliis sacris*: questo funzionario, istituito primieramente da Diocleziano, esercita l'alta direzione su tutti gli *scrinia*. Costituisce l'anello di congiunzione tra gli uffici di palazzo, d'amministrazione centrale e gli uffici di amministrazione locale. Da lui dipendono direttamente i *magistri scriniorum*. Con la sua istituzione le svariate funzioni degli *scrinia*, aggruppati sotto un unico capo, vengono sottoposte ad un unico criterio direttivo, pur rimanendo molteplici nelle loro manifestazioni.

---

(1) *Op. cit.*, p. 502.
(2) V. parte quinta, cap. I, II.
(3) V. iscriz. in Cuq, *op. cit.*, p. 466, 467.
(4) Cuq, *op. cit.*, p. 469 sgg.
(5) V. parte seconda, cap. X.

Questo lo scopo principale del nuovo funzionario. Un altro scopo, forse praticamente più efficace, sussiste in questo, che l'istituzione del *vicarius* toglieva al prefetto del pretorio una parte delle sue attribuzioni, cioè l'alta sorveglianza degli *scrinia*, quindi l'ingerenza diretta negli affari di palazzo, che associata alle altre vastissime sue attribuzioni, in quei periodi di sconvolgimenti politici e di facili fortune, avrebbe potuto fare talvolta del prefetto un temibile antagonista per l'imperatore (1).

2. — Alla riforma politica di Diocleziano non potè il consiglio rimanere estraneo. Si sdoppiò con la comunicazione dell'*imperium individuum* all'altro Augusto, si sdoppiò un'altra volta con i Cesari (Galerio-Costanzo). Diventarono pertanto quattro i consigli, due per gli Augusti, due per i Cesari (2).

Teoricamente le attribuzioni dei consigli degli Augusti erano identiche, come identici erano i poteri.

Pei consigli dei Cesari in raffronto agli Augusti la questione delle attribuzioni si risolve in una grave controversia di diritto pubblico: se i Cesari avessero competenza legislativa e insieme la suprema competenza giudiziaria oppure solamente quest'ultima. Nella prima ipotesi i consigli dei Cesari equivalgono agli Augusti, salvo la preminenza onorifica e quelle cause, naturali e spontanee, che rendono insostenibile una vera eguaglianza in pratica; nella seconda i consigli dei Cesari s'agitano sopra un campo più ristretto, sussistono in una condizione d'inferiorità rispetto ai primi.

Dalle facoltà legislative concesse o no ai Cesari deriva in generale l'uguaglianza o la subordinazione gerarchica dei Cesari di fronte agli Augusti, deriva in una parola il carattere preciso dei Cesari, uno degli elementi più cospicui della riforma politica di Diocleziano.

Viva a questo riguardo ferve la disputa; le opposte dottrine del Mommsen e dell'Huschke si contendono il campo; il Cuq, per Diocleziano, segue un cammino che tiene dell'uno e dell'altro, riconoscendo ai Cesari le facoltà di *rescribere*

(1) Cuq, *op. cit.*, p. 474 sgg.
(2) Id., *op. cit.*, p. 463 sgg.

nel carattere di amministratori, agli Augusti però attribuendo il potere legislativo propriamente detto (1).

Premettiamo che, principalmente sulla scorta di Aminiano Marcellino, nessun dubbio sussiste sulle attribuzioni giudiziarie dei Cesari (2). Però limitata ai *decreta* l'azione giuridica dei loro consigli non sarebbe nè frequente nè importante; il massimo contingente delle *costitutiones* vien tratto dai rescritti — basta un rapido sguardo sulle varie raccolte di leggi imperiali — ed era il *rescribere* « *eine mächtige Stütze des kaiserlichen Ansehens* ». (Huschke).

Il Mommsen nega ai Cesari la facoltà di *rescribere*. Considera il Cesare come un designato alla successione, come un luogotenente imperiale, che non aveva funzioni nettamente definite, o meglio, che adempieva ai frequenti incarichi affidatigli da Augusto. Gli veniva tuttavia assegnata una circoscrizione territoriale, ma nell'intento di mantener salda la compagine politica e il funzionamento dell'immenso impero. Entro questa circoscrizione gli AA. risedevano non di rado ed esercitavano l'intero loro potere; così Diocleziano dimorò per lo spazio di otto mesi a Sirmio — da gennaio a quasi tutto agosto — rientrante nella circoscrizione di Galerio e promulgò numerose costituzioni — ciò che, data l'uguaglianza degli Augusti e dei Cesari, non avrebbe potuto verificarsi — tranne che nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto; ed il Mommsen attribuisce questo fatto ad una ragione del tutto estrinseca, alla ragione cioè che forse ai consiglieri imperiali veniva concesso un periodo di ferie estive, ragione che a noi non sembra del tutto plausibile, perchè bisognerebbe provare che ogni anno per un certo periodo l'azione del consiglio si arrestava. Forse l'azione del consiglio fu in quel tempo distratta da altre cure, specialmente politiche.

---

(1) Raggruppiamo qui la bibliografia: Mommsen, *Ueber die Zeitfolge der Verordnungen Diocletians und seiner Mitregenten*, nelle *Abhandlungen der Königl. Akademie der Wissenschaften* di Berlino, 1860, p. 419. — Huschke, *Ueber den Gregorianus und Hermogenianus Codex*, nella *Zeitschrift für Rechtsgeschichte*, 1867, p. 296. — Cuq, *op. cit.*, p. 463. — V. anche Bethmann-Hollweg, *Der römische Civilprocess*, l. III, p. 216.

(2) *Amm. Marcell.*, XII, 5; XVIII, 1 (Cuq, *l. c.*, p. 464).

L'Huschke invece attribuisce ai Cesari la facoltà legislativa pari agli Augusti. Si appoggia sovra le *inscriptiones* delle costituzioni, di cui talune contengono accanto agli AA. i nomi dei Cesari; giustifica quelle, e sono in maggioranza, che ne sono senza, supponendo che s'accorciassero talvolta le lunghe, superflue iscrizioni, ritenendo solamente il nome degli AA. od anche, com'è il caso, di un solo Augusto. Di più i Cesari, al pari degli Augusti, sono insigniti della *tribunicia potestas*; posseggono dunque uguali funzioni. Però Diocleziano s'era riserbata una facoltà disciplinatrice e moderatrice de' suoi colleghi, a sè attribuendo la sanzione definitiva delle costituzioni, che l'altro Augusto e i Cesari man mano promulgavano. Così le energie, che si dipartivano dai quattro centri di governo, venivano coordinate, rivolte ad un unico fine e con felice intuizione si considerava la unità legislativa base e fondamento della unità politica.

Ma ben presto per le consultazioni frequentissime, per la varietà degli indirizzi, tra loro discordi, per gli antagonismi tra' principi, riflettentesi negli antagonismi tra i consigli, per altre cause secondarie, smarrisce la giurisprudenza quel carattere obiettivo, che era in animo di Diocleziano, e forse non lo raggiunge mai, nel mentre continua e s'accresce il disordine legislativo.

Da questa condizione di cose, continua l'Huschke, venne il codice Gregoriano, a cui, a guisa di complemento, susseguì l'Ermogeniano, nell'intento di raffermare la giurisprudenza mal sicura, di scemare le consultazioni e di facilitare l'opera dei giudici, di avvicinarsi almeno a quella unità della giurisprudenza, a cui la riforma politica s'era palesata insufficiente. Il codice Gregoriano non ebbe carattere ufficiale, ma venne iniziato e compiuto sotto gli auspicî dell'imperatore, a guisa dell'editto di Salvio Giuliano.

Non ostante l'altissimo valore dell'Huschke e la genialità della sua teoria e il rigore logico a cui essa s'informa, noi ci permettiamo di dubitare, incoraggiati di procedere nelle conclusioni definitive di conserva col Mommsen.

Premettiamo che l'Huschke, come anche il Mommsen, non è vincolato da alcun limite di tempo; prendendo per

punto di partenza il periodo di Diocleziano, è certamente da un lato perchè la riforma era allora nella sua fase originale, da un lato per maggiore fondamento positivo, egli perviene a conseguenze di carattere generico. L'Huschke spiega il fatto che delle costituzioni, molte contengono nelle *inscriptiones* la designazione degli AA., pochissime quella degli AA. e dei CC. con l'argomentazione che per evitare una lunga superflua filza di nomi si solevano mantenere i primi, cioè i nomi degli AA.

A noi sembra che il ragionamento dell'H. possa ritorcersi a suo danno. Le costituzioni intitolate agli AA. soltanto, che dovrebbero rappresentare l'eccezione, e si può supporlo, ma non provarlo, possono invece costituire la regola, tanto più che sono senza raffronti in maggior numero. È del resto facilmente spiegabile quella, che, secondo noi, è l'eccezione. La divisione materiale non involge una separazione nel principio della podestà imperiale; i poteri degli AA. sono identici, identica la sudditanza, l'impero permane un sol corpo. È evidente che talora si associassero nelle costituzioni agli AA. i CC. perchè anche questi, astraendo dalle loro specifiche attribuzioni, rientrano nel concetto dell'unica podestà imperiale, che essi però concorrono a cementare più che a costituire (1).

Pur accogliendo in massima la tesi dell'Huschke sui fattori dei codici Gregoriano ed Ermogeniano, che si compendiano nel bisogno di sceverare e di riordinare la mole della giurisprudenza, dissentiamo in ordine alle cause informatrici. Dovrebbero consistere queste cause nell'aumento dei centri di produzione, operatosi con la riforma politica, nella tendenza propria dei consigli di soverchiarsi nel numero delle costituzioni, in adottare principii disformi.

---

(1) Questo concetto dell'Huschke della sanzione finale ci pare molto indeterminato. Forse si dovrebbe interpretare nel senso che ogni rescritto (prendiamo questa forma di costituzione perchè frequentissima) dovesse andar notificato, per esempio, a Diocleziano e non avesse valore, oppure avesse efficacia soltanto provvisoria fino alla conferma? Ed era opportuno ed equo differire la soluzione delle controversie per un tempo così lungo? Oppure l'invio a Diocleziano non si risolveva che in una semplice comunicazione d'ufficio e la sanzione in una semplice formalità burocratica?

Quanto alle rivalità tra consigli, rispondenti agli antagonismi tra principi, bisognerebbe avventurarsi, per suffragarle di solidi argomenti in una astrusa e difficile indagine, a base di storia e di psicologia comparata. Non pertanto osserviamo come una equiparazione degli AA., d'onde l'antagonismo, non possa in pratica assolutamente reggersi, sì che nel concetto degli antichi e di critici moderni sempre risalta un Augusto sull'altro, è sempre un Augusto, di solito il primo nominato, che dà l'impronta al suo tempo, che sovrasta sul collega, quasi sempre l'Augusto d'Oriente — e l'Huschke per Diocleziano implicitamente lo riconosce. In ogni modo non è la legislazione il terreno più propizio all'urto degli interessi discordi.

Ne d'altra parte l'H. può dimostrare che fu con Diocleziano, che si determinò una congerie così vasta di norme da rendere necessaria la codificazione. L'operosità giuridica imperiale era anche prima cospicua, s'accrebbe con Diocleziano, ma non in modo da considerare l'opera di Diocleziano così di gran lunga superiore alle altre da essere causa principale, quasi esclusiva della codificazione. Di più, se la legislazione aumentava, declinavano nel contempo altre fonti di produzione, che per taluni rispetti equivalevano l'azione legislativa, come l'*ius respondendi*, che intanto veniva raramente concesso e che aveva del resto perduto il valore di prima (1).

Chiudiamo per ultimo con una obbiezione, che l'Huschke non previde, nè il Mommsen addusse. Se i Cesari avessero avuto attribuzioni legislative, la celebre costituzione di Teodosio II e di Valentiniano III non si sarebbe limitata a disporre che ogni legge d'un Augusto dovesse venir comunicata all'altro Augusto, ma avrebbe del pari contemplato l'invio dai Cesari e ai Cesari.

L'ipotesi, già enunciata, del Cuq contempera quelle dell'Huschke e del Mommsen.

« *Les auteurs* (scrive il Cuq) *qui ont examiné cette question sont divisés. J'inclinerai pour ma part à accorder aux Césars*

(1) Vedi sull'*ius respondendi*: Landucci, *S. D. R.*, I, § 49, p. 157.

le droit de rescribere, *et la raison qui me determine est fondée sur le caractère qui présentent les rescrits du temps de Dioclétien. Ces rescrits sont des actes administratifs bien plus que des actes législatifs. Ils ont pour but, non pas d'introduire des règles nouvelles, mais de rappeler aux particuliers et aux magistrats, qui les ignorent, les règles depuis longtemps établies* » (1). — Il linguaggio del Cuq non ci sembra anzitutto assolutamente esatto. Non sappiamo se la designazione atti amministrativi possa applicarsi a delle decisioni, dalle quali il Cuq non esclude punto il carattere di decisioni di diritto privato nel senso romano e moderno. Poi, quali prove adduce il Cuq di questo carattere, che i rescritti assumono con Diocleziano? Quali traccie reali e dirette sussistono di questo parziale esercizio della facoltà legislativa, o meglio di questo estendimento della funzione giudiziaria? Il Cuq sposta il problema, ma, a nostro avviso, non lo risolve. O i Cesari avevano attribuzioni legislative o non le avevano; ecco i due termini del problema. Diversamente si corre il rischio di spingersi più innanzi dei romani stessi.

3. — Non soltanto gli Augusti prevalgono sopra i Cesari e per l'autorità e per i poteri più estesi, ma degli Augusti è quasi sempre uno che dà l'impronta; è quasi sempre un consiglio, che costituisce il centro del vasto impero. Per l'età di Diocleziano basta un semplice, elementare raffronto per convincersi che nella corte di Diocleziano dovessero accogliersi i funzionari più insigni e più cospicui, gli studiosi più accreditati, massime del diritto. Diocleziano, instauratore d'un nuovo impero affine di restaurare il vecchio, rifulge in quella età decadente, sopra rovine irreparabili, tra prospetti infiniti, rappresentante non degenere della pura romanità. Massimiano, valoroso ma rozzo soldato, è piuttosto uno strumento del programma di Diocleziano.

Nei monumenti epigrafici, nelle iscrizioni delle costituzioni il nome di Diocleziano precede costantemente quello di Massimiano; così per tutti i momenti successivi è costante la

---

(1) *Op. cit.*, p. 463 sgg.

precedenza d'un Augusto. Il continuo verificarsi di tale particolarità indusse, e a ragione, tra gli altri il Cuq, a supporre tra gli Augusti come anche tra i Cesari una gerarchia, che i Romani stessi designavano col nome di *ordo numinum* (1).

Di più in qualche difficile circostanza, i magistrati solevano rivolgersi anzichè all' Augusto, nella cui giurisdizione si trovavano, all'altro Augusto, e precisamente a quello che era primo della suprema lista (2).

Infine gli storici, che certamente non sono soggetti a quei vincoli e a quelle formalità, alle quali dovevano attendere i redattori delle leggi e gli scrittori ufficiali, fanno risalire, o esclusivamente o in via principale, le vicende dei singoli periodi ad uno degli Augusti, che sempre coincide con quello che inaugurava la serie dei numi. Così ad esempio gli storici dell'età di Diocleziano; a questo principe essi attribuiscono l'iniziativa degli atti, che in quel tempo ebbero a compiersi. Anche quando si riferiscono alle leggi, promulgate nell' impero di Occidente contro i cristiani, lasciano scorgere esplicitamente che l' impulso e i criteri direttivi partivano dalla sede orientale di Nicomedia (3).

Basta poi riflettere un istante che dalla riforma e oramai nell' età di Diocleziano derivò in primo luogo uno spostamento del punto di gravitazione dell' impero verso Oriente, che, oscillando dapprima tra varie città, poscia s'è fermo a Bisanzio, mentre la grande zona occidentale rimaneva abbandonata a sè stessa e alle invasioni dei barbari (4), per considerare il consiglio d'Oriente senza confronti più notevole dell'altro, tanto è vero che trattando del *consistorium*, ossia del consiglio da Costantino a Giustiniano, è d' uopo procedere limitatamente al solo consesso di Costantinopoli.

Non solo la preminenza di un imperatore risulta volta per volta dai fatti, ma la divisione istessa dell' impero, noi

---

(1) Cuq, *op. cit.*, p. 465.

(2) V. p. e. *Coll. legum mos. et rom.*, 15, 3.

(3) P. e. Eutrop., 9, 16; Zonaras, 2, 31; Euseb., *Hist.*, 8, 2; Theodoretus, 5, 39; Lactantius, *de morte Persec.*, 12, 13, 14, 15, 21.

(4) Padelletti-Cogliolo, *S. D. R.*, capo LV, p. 616.

crediamo, è subordinata alla supremazia d'un solo. Quando gli AA. hanno un diverso programma e son pari di forza e di energia, scoppia in breve l'antagonismo, che ha conseguenze pronte e decisive. Così venne la caduta di Massenzio, che, sfrondata dagli ornamenti della tradizione, determinò l'unico governo di Costantino e con esso la prima vittoria del cristianesimo.

4. — Gli affari contenziosi, avocati al *consilium*, scemano sensibilmente di numero per l'aumento dei *vice sacra iudicantes* (1), per l'uso divenuto più frequente della *relatio* e *consultatio* (2).

In generale nelle costituzioni di questo periodo si riscontra una decadenza non lieve rispetto ai precedenti; non ostante non viene meno ancora la romanità del pensiero, nè la forma, quantunque peggiorata, risente troppo dell'invadente, stucchevole bizantinismo (3).

Il maggior contingente degli atti legislativi a cominciare da Diocleziano viene costituito come sempre da rescritti (4); ora però essi sono in numero molto maggiore che in addietro. Alcuni sono d'indole generale, ciò che risulta o da una sanzione espressa o dalla valutazione intrinseca del principio giuridico. Vertono su diverse materie e non si può dire che prediligano un ramo piuttosto che l'altro del diritto (5).

Seguendo il metodo fin qui usato facciamo menzione di alcune costituzioni, distintamente, tra quelle che ci sembrano innovatrici. Avremo riguardo specialmente a quelle disposizioni, che dànno sanzione di legge a dottrine di giureconsulti; così implicitamente dimostreremo che, sebbene estinta la originalità scientifica, rimaneva la originalità legislativa.

Sulla scorta di Papiniano, per la cittadinanza, vennero determinati gli effetti della *restitutio*, corrispondentemente

(1) Cuq, *op. cit.*, p. 490.

(2) Padelletti-Cogliolo, *S. D. R.*, capo LVI, p. 626.

(3) Landucci, *S. D. R.*, I, § 72, p. 258.

(4) Dopo i rescritti più frequenti sono gli editti, di cui è famoso quello del 301: *de praetiis rerum venalium*. Sono pure notevoli per la storia e per la giurisprudenza gli editti contro i cristiani.

(5) Cuq, *op. cit.*, p. 495, 496.

alla natura giuridica della deportazione (1). Pure inspirandosi al medesimo giureconsulto, mostrando in pari tempo che l'indirizzo benevolo ai servi non era diminuito, fu statuito che la serva venduta colla condizione *ut manumitteretur*, entro un dato termine, condizione posta con riserva di poter altrimenti esercitare sopra la schiava la *manus iniectio* o di poter pretendere cento, diventasse libera, *ipso iure* (2); in tal modo la *manus iniectio* veniva considerata esclusivamente come un mezzo per assicurare alla serva il conseguimento della libertà, l'altra eventuale pretesa — di cento — veniva implicitamente privata di efficacia.

Nei rapporti giuridici di *familia* l'antica regola della inamissibilità della donazione tra padre e figlio venne limitata, con molteplici rescritti, a cominciare dal 286, i quali si riconducono tutti al principio formulato dal giureconsulto Paolo in questa guisa: *Pater si filio familias aliquid donaverit et in ea voluntate perseverans decesserit, morte patris donatio convalescit* (3).

Inoltre la breccia, che le precedenti legislazioni avevano aperto nella cittadella della podestà patria, venne resa ancor più ampia, togliendo ai padri il diritto di alienare, di donare, di pignorare i proprii figli (4).

Questo diritto probabilmente, da qualche tempo, più non aveva pratica efficacia; tuttavia per quello spirito di novazione, e in pari tempo conservativo, che anima costantemente il diritto e la legislazione in Roma, pur cessando di efficacia, persisteva teoricamente, nè era in contrasto diretto con le numerose riforme dianzi arrecate all'organamento famigliare.

Però Costantino, il primo e forse più famoso imperatore cristiano, riprese la costituzione di Diocleziano e ne attenuò la portata (5). Sarebbe arbitrario scorgere in questo fatto una prova a ritenere che allo svolgimento del diritto romano siasi il cristianesimo mantenuto o quasi estraneo. Tuttavia

---

(1) L. 9, C. *de sent.*, IX, 51. V. Costa, *Pap.*, II, cap. II, § 5, p. 11.
(2) Costa, *Pap.*, II, c. III, § 6, p. 35-36.
(3) Paul., *Sent.*, V, 11, 3.
(4) L. 1, C. *de patribus*, IV, 43.
(5) L. 2, C. *eod.*

non possiamo tacere la nostra convinzione, a cui le due costituzioni suddette in parte concorrono, che il nuovo assetto della famiglia, che la trasformazione della patria podestà in forme più semplici e, per dir così, più flessibili, sieno avvenute per forza propria del diritto romano, per la costituzione intrinseca del medesimo, affatto indipendenti da estranee influenze.

Già da lungo tempo la ferrea organizzazione famigliare andava decomponendosi, eppure le avanguardie del Cristianesimo si delineavano appena sul lontano orizzonte. Nè si adduca una lenta, progressiva infiltrazione della filosofia cristiana, perchè è risaputo che i maggiori giureconsulti, a cominciare da Antonino Pio, sotto i cui auspici la famiglia cominciò a rinnovarsi, erano quasi tutti seguaci delle dottrine filosofiche della scuola stoica. Certo è, che mentre il divieto di alienare ecc. i proprii figli partì da un *consilium*, avversario acerrimo del Cristianesimo, fu il cristiano Costantino, che giustificò l' alienazione, la donazione, il pignoramento dei figli *propter nimiam paupertatem egestatemque.*

Venne per di più riconosciuto l'*interdictum de liberis exhibendis et ducendis* a chiunque dei genitori — dianzi era proprio del solo padre — il quale aveva atteso alla educazione dei figli (1). Per riverbero della classica usanza che l'adozione avesse luogo per deliberazione del popolo, essendo l'imperatore il supremo magistrato a cui il popolo aveva demandato per tacito consenso l'intero suo potere, fu implicitamente statuito che l'adozione non potesse effettuarsi se non che per rescritto del principe (2). Fu altresì stabilito, e fors' anche per le nuove facoltà attribuite alla madre, che la madre dovesse dotare la propria figlia, in via però affatto eccezionale (3), come persistette nel diritto giustinianeo, sebbene allora per cause estrinseche, facili a comprendersi, siasi disposto che in ogni caso dovesse la madre eretica (in generale, i genitori) dotare la figlia ortodossa (4).

---

(1) L. 2, 3, C. *de lib. exhib.*, VIII, 8.
(2) L. 6, C. *de adopt.*, VIII, 48 (47).
(3) L. 14, C. *de iure dot.*, V, 12.
(4) L. 19, C. *de haer.*, I, 5.

Altri rescritti concernono le nozze; nel loro complesso son diretti a determinare le classi di persone le quali era lecito contrarre matrimonio; rilasciano per tutto il resto una certa libertà sia per il matrimonio, sia per riannodare le unioni già disciolte (1). Nel campo dei diritti reali rammentiamo che al momento legislativo attuale risale il principio, il quale nella legislazione giustinianea ritrova nuove e definitive sanzioni, che la *traditio* è forma necessaria, essenziale al trasferimento della proprietà delle cose corporali (2). Nè dobbiamo trascurare un'altra importante innovazione recata allo istituto della *usucapio*. Questa, dianzi, nei territori provinciali non aveva luogo; soltanto, per la giurisprudenza dell'editto provinciale, veniva concessa una protezione giuridica a chiunque avesse posseduto un fondo provinciale, per il decorso di dieci anni *inter presentes*, di venti *inter absentes* (3).

Ora Diocleziano fece sua questa norma, e vi aggiunse, ciò che importa, che il possessore, il quale nel corso dei dieci o dei venti anni perdette il suo possesso, possa agire contro gli attuali possessori; sicchè in ultima analisi, tenendo calcolo della prescrizione, avevasi un surrogato perfetto della usucapione, più vantaggioso, secondo il Baron, della stessa usucapione (4).

Nelle obbligazioni incomincia da un lato la tendenza a facilitare e semplicizzare il diritto delle obbligazioni, togliendo certi limiti e certe restrizioni, imposte dalla logica del diritto classico, dall'altro lato la tendenza a creare nuove restrizioni alla libertà contrattuale, motivate non già dalla logica giuridica, ma dal materiale disequilibrio delle condizioni economiche e sociali (5).

Talune norme però conservano l'antico carattere; così, ad esempio, venne statuito, nella compra-vendita, che il compratore potesse agire con l'*actio ex empto* in confronto del ven-

---

(1) C. *de nuptiis*, V, 4.
(2) L. 20, C. *de partis*, II, 3.
(3) Baron, *Pandekten*, p. 246.
(4) Id., *op. cit.*, p. 246.
(5) Padelletti-Cogliolo, *S. D. R.*, § LX, p. 668.

ditore, quando fosse risultato che la cosa era gravata di un onere, del quale s'era taciuto nell'atto della vendita; così un principio altamente innovatore di Papiniano veniva posto in legge (1). Nella locazione di cose si stabilì che se il conduttore vende la cosa, intendendo però di possederla egli stesso, a nome del compratore, sussiste ciò malgrado pieno il diritto del locatore sulla cosa stessa. Qualunque sia la ragione che s'adduce a spiegare lo spuntarsi d'una eventuale pretesa del compratore, essa in ogni caso si riconduce, o in via immediata, quando si accolga l'ipotesi del Dernburg, o di riflesso, risalendo dagli effetti, come se si accetti il modo di vedere del Brinz, al carattere della locazione, secondo l'intende la costituzione in discorso (2). Nella società venne lasciata una certa libertà di azione, per quanto concerne l' indole delle prestazioni dei soci, pur designando quale sia la forma migliore, più propria (3).

Nel mandato un rescritto, copiando quasi alla lettera un responso di Papiniano, si palesa esplicitamente propenso a che il *salarium*, a favore del procuratore, venga esattamente determinato (4); ciò che si comprende col sospetto che agitava i giureconsulti, fra i quali Papiniano, che la promessa indeterminata potesse celare dietro di sè un *pactum de quota litis*, potesse mirare all'*eventus litis*, piuttostochè ad un'equa rimunerazione del procuratore (5).

Le costituzioni procedurali non sono in massima innovatrici; continuano in quella tendenza di semplificazione del procedimento, che ebbe dianzi numerosi risultati e frequenti applicazioni, massime con la progressiva sostituzione nell'uso della forma straordinaria del procedimento alla forma ordinaria. Ora con Diocleziano quest'ultima doveva essere caduta completamente in disuso (6).

---

(1) Costa, *Pap.*, IV, cap. 10, § 6, p. 116, 117.
(2) Dernburg, *Pandekten*, I, 406, 3; Brinz, in *Bekker's Iahrbuch*, III, p. 36.
(3) L. 1, C. *pro socio*, IV, 37.
(4) L. 17, C. *mand.*, IV, 35; L. 56, § 3, D. *mand. vel contr.*, XVII, 1.
(5) Costa, *Pap.*, IV, c. 13, § 16, p. 147 sgg.
(6) V. L. 2, C. *de ped. iud.*, III, 3.

Infine nell'attuale momento legislativo (1), anzi a cominciare da questo momento, abbiamo constatato una categoria speciale di norme, che, a seconda dell'oggetto, posson prendere luogo in una o in altra provincia del diritto, specie del diritto privato, che presentano tuttavia un requisito comune, particolare in quanto sono dirette essenzialmente ad attenuare la depressione economica del tempo (2). Attingendo e coordinando dai vari scrittori è facile scorgere lo stato miserando delle condizioni economiche-sociali; specialmente nelle condizioni agricole si osservano quei sintomi che condussero in avvenire ad una copiosa per quanto effimera legislazione (3).

Con questa rapida sintesi della legislazione, con i richiami non radi alle fonti, donde i consiglieri imperiali trassero inspirazione, abbiamo, ci sembra, implicitamente risposto alle obbiezioni di coloro che nella giurisprudenza, di riverbero nella legislazione, di Diocleziano non ravvisano oramai che un vano sforzo accademico, una dissoluzione oramai diffusa (4). Nè vale che si adducano taluni rescritti, diretti a governatori di provincie, che dànno elementari schiarimenti giuridici e che perciò si tragga argomento alla deficiente coltura dei maggiori magistrati, quando si trascurano tutte le altre costituzioni, per dar peso a delle eccezioni isolate, quando si dimenticano gli ostacoli che si frapponevano ad applicare norme, anche le più semplici, a popoli remoti, i quali sino allora avevano conservato in parte una certa autonomia giuridica. Nemmeno gli studi erano obliati, basti ricordare la costituzione che alla scuola di Berito attribuisce vari ed importanti privilegi.

Certo siamo in un periodo di decadenza. Però l'origina-

---

(1) Di alcuni istituti si osservano sotto Diocleziano le ultime traccie, come della *mancipatio* (*Vat.*, Fragm., 313) e della *in iure cessio* (*Cod. Hern.*, 7, 1).

Alcune disposizioni sono dirette ad evitare che istituti stranieri abbiano ad infiltrarsi nel puro diritto romano, come ad esempio la ellenica ἀποκήρυξις.

(2) L. 1, C. *sumtus etc.*, XI, 37 (38); L. 4, C. *de acq. et ret. possess.*, VII, 32; L. 4, C. *de iure fisci*, X, 1.

(3) V. p. e. LACTANTIUS, *de morte Pers.*, 7.

(4) Facciamo nostre le ragioni addotte dal Cuq contro questo modo di vedere che a noi pure sembra affatto erroneo (*op. cit.*, p. 498 sgg.).

lità e la genialità delle leggi in parte si mantengono (1), forse per l'azione riflessa delle *stationes*, senza dubbio per la tradizione e per la continuità dei giureconsulti nel *consilium principis*.

---

(1) Rimandiamo alla recentissima edizione del *Labeo* del Pernice (*Zweiter Band.*, Abt. II, 1, Hallo, 1900) per alcune importanti costituzioni di Diocleziano, importanti in sè e per il nesso strettissimo con la anteriore giurisprudenza, sulla responsabilità nel deposito (p. 213 sgg.).

PARTE QUINTA

IL *CONSISTORIUM*

Capitolo I.

Sommario. — 1. Osservazione sul metodo. — 2. Costituzione politica (Costantino-Giustiniano): principii generali sull'ordinamento politico-amministrativo; dignità senatorie. — 3. Dignità equestri (*perfectissimi* ed *egregii*) — 4. Organizzazione generale politico-amministrativa: *comites*, *comites illustres*, *comites primi ordinis*. — 5. *Comites secundi*, *tertii ordinis*. — 6. *Comites vacantes*. — 7. *Comites honorarii*.

1. — A questo punto l'indole della materia ci suggerisce un metodo diverso di trattazione. Anzichè determinare il consiglio volta per volta ad ogni singolo imperatore, ci sembra più logico considerarlo nell'insieme, facendo però rilevare quelle modificazioni in cui esso incorse. Che del resto sono rare e non presentano grande importanza, anche perchè si riferiscono non tanto al consiglio quanto ad alcuni dei singoli membri nel loro grado o nei loro predicati d'onore.

2. — Durante la Repubblica e i primordi dell'Impero i Romani non usavano che raramente di titoli particolari onorifici, se non che i consoli e i senatori erano detti talvolta *clarissimi*, qualche volta *amplissimi*. Nello stesso modo venivano designati, però a cominciare soltanto da Severo e Caracalla, i proconsoli e i presidi (1). Il titolo di *amplissimus*

(1) Schwarz, *De vetusto quodam diptycho consulari et ecclesiastico*, § 22, in *Exercit. acad.*, ed. Harlesius, Norimberga, 1783, VIII, p. 325. — Pancirolus, *Notitia utraque dignitatum cum orientis tum occidentis*, Venezia, 1593, I, cap. II.

non venne mai largamente generalizzato; l'altro invece diventò, in tempo relativamente breve, designazione costante dei personaggi senatori e non tardò ad entrare nell'uso ufficiale. Quando ciò abbia avuto precisamente luogo, ignoriamo; certo nel momento di Costantino il clarissimato rispondeva ufficialmente alla dignità senatoria (1).

Posteriormente al titolo di *clarissimus*, ma connessi, due altri si scorgono: *illustris* e *spectabilis*. Del primo la testimonianza più antica sussiste in un passo del giureconsulto Ulpiano, tratto dalla sua opera: *de censibus* (libro II) (2) e così espresso: « *Senatores autem accipiendum est eos, qui a Patriciis et Consulibus usque ad omnes illustres viros descendunt; quia et hi soli in Senatu sententiam dicere possunt* ». Da questo frammento si desume che questo titolo di illustre è proprio essenzialmente dei membri del senato. Meglio di alcuni, perchè il giureconsulto mostra di riferirsi soltanto a funzionari, ai quali era annessa la dignità senatoria — i patrizi sono a lor volta ex-funzionari, di solito ex-consoli (3) — a taluni funzionari senatori, di cui il giureconsulto, tranne dei consoli, non fa menzione, ma presuppone che si conoscano, e sono infatti, posteriormente a Costantino, i prefetti del pretorio, i due prefetti dell'urbe via via sino ai *comites domesticorum equitum* e *domesticorum peditum* (4).

Per il tempo di Ulpiano sono probabilmente, oltre che il *praefectus urbi*, a cominciare da Alessandro Severo, i prefetti del pretorio, i pretori e in una parola i magistrati più elevati di quelli che sedevano o per il grado o per concessione imperiale nella assemblea senatoria.

Non nascondiamo però che questo frammento di Ulpiano ci pare rimaneggiato dai compilatori in guisa che potesse applicarsi ad uno stato di cose, che al tempo del giureconsulto sussisteva solo in parte. Il giureconsulto parla di patrizi; eppure è sicuro che il patriziato si estinse poco dopo l'impero e venne instaurato in altra forma, precisamente

---

(1) Pancirolus, *op. cit.*, cap. II sgg.
(2) L. 12, § 1, D. *de senat.*, I, 9.
(3) V. avanti.
(4) V. *Notitia dign.* in Pancirolus, I°, c. I, II°, c. I.

nella forma di un grado ufficiale, quale il frammento vi allude, soltanto da Costantino (1); parla di illustri nel senso di una dignità ufficiale, eppure è altrettanto certo che tale venne il titolo considerato ugualmente sotto il governo di Costantino. Perciò nella interpretazione del frammento ci siamo limitati a dei criteri che forse possono sembrare di soverchio restrittivi.

Come il titolo di *clarissimus*, anche per questo di *illustris* e per l'altro di *spectabilis*, a cui ora verremo, non conosciamo la durata dei vari stadi, attraverso i quali rispettivamente passarono. Ignoriamo cioè con precisione quando e fin quando vennero usati saltuariamente, irregolarmente, quando diventarono designazioni costanti di quei dati gradi, di quegli ordini determinati, quando infine rappresentarono delle dignità vere e proprie, che abbracciavano singolarmente parecchi uffici della estesa e complicata gerarchia imperiale. Le fonti su questo punto si mantengono affatto silenziose, in quanto che i titoli suddetti rappresentano dei fatti che si sono affermati dopo un lungo, insensibile svolgimento attraverso l'impero, che riposano essenzialmente sopra la tradizione e sopra la consuetudine. Dietro le apparenze esteriori essi raffigurano gli indici di quel processo, che nessuno può seguire nelle varie sue fasi, di sostituzione agli organi pubblici repubblicani degli organi imperiali, lento, progressivo, che giammai conduce a delle brusche innovazioni, a dei radicali mutamenti, sì che, pure effettuandosi, non è incompatibile con l'esistenza, teorica, dei primitivi organismi.

Certo che il titolo di *clarissimus* precedette gli altri due, certo che durante Costantino erano tutti e tre all'ultima fase definitiva, alla fase della dignità (2); soltanto la determinazione delle cariche per ogni singola dignità non aveva peranco raggiunto uno stabile assetto (3).

Intermedia tra la dignità illustre e la chiarissima è la dignità *spettabile*, di cui il titolo corrispondente si presenta molto più tardi degli altri nell'uso volgare (4); nello stesso tempo

(1) Landucci, *S. D. R.*, vol. I, § 121, p. 381.

(2) Pauly, *Enc.*, v. *illustres*.

(3) Prenderemo occasione di dimostrarlo, trattando dei singoli membri del *consistorium*.

(4) Pauly, *Enc.*, v. *illustres*.

degli altri, con l'impero di Costantino, stabilmente, nell'uso ufficiale.

A tutte queste dignità sovrasta il *patriziato*, che Costantino introduce, che gli imperatori successivi rendono ancora più insigne, determinando i personaggi ai quali poteva essere accordata. Di per sè non involge nessuna carica determinata; è piuttosto una onorificenza che s'accordava a coloro i quali avevano coperto i massimi gradi della gerarchia (1). Non mancano però gli esempi di *inlustres in actu*, i quali, nel medesimo tempo, coprivano la suprema dignità patrizia (2).

Queste quattro dignità superiori presentano carattere senatorio. I funzionari imperiali, che ne sono insigniti, hanno il loro seggio nel senato; di Roma quelli d'Occidente, di Costantinopoli quelli d'Oriente. Un passo di Isidoro ci afferma precisamente che i senatori si distinguevano nelle categorie suddette (3); di più talune costituzioni attribuiscono ad alcuni funzionari subito inferiori ai *clarissimi*, dopo un certo tirocinio, la dignità senatoria e insieme il titolo di *clarissimi*, come agli *agentes in rebus*, ai *domestici*, ai *protectores* (4), presuppongono quindi negli altri funzionari superiori questa dignità. Infine anche i *senatores*, dicono gli imperatori, sono in *comitatu principis*, *in nostro comitatu* (5); sono dunque parificati ai funzionari, costituiscono, al pari dei funzionari, l'organizzazione pubblica dell'impero, tranne che non posseggono un grado specifico, estrinseco della dignità (v. 54, C. Th. *de haereticis*, XIII, 5: *Senato qui nullo munitus extrinsecus*

---

(1) Landucci, *S. D. R.*, I, § 121, p. 381.

(2) Nov. I di Giustiniano diretta a Giovanni « sacrorum per Orientem Praetoriorum Praefecto iterum, Exconsuli et Patricio »; Nov. II « Hermogeni, glor. Magistro sacrorum officiorum, Exconsuli et Patricio »; Nov. CV « Strategio, glor. Comiti sacrarum largitionum, Exconsuli et Patricio » ecc.

(3) Pancirolus, *Notitia*, I, p. 5.

(4) L. 7, 8, C. Th. *de prox.*, VI, 26; L. 2, C. Th. *eod.*; L. 22, C. Th. *de agent. in reb.*, VI, 27; L. 7, 8, 9, 10, C. Th. *de domest. et protect.*, VI, 24; L. 1, C. Th. *de praep. lab.*, VI, 25. V. anche L. 2, C. Th. *de senat.*, VI, 12.

(5) Pauly, *Enc.*, v. *comes*, *comitatus*; Darembeng et Saglio, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, v. *comes*. Li chiamano anche « pars corporis nostri, quia et ipsi (anch'essi, come i funzionari), pars corporis nostri sunt » (L. 180, C. Th. *de dec.*, XII, 1).

privilegio dignitatis.....) e non hanno, presi singolarmente, attribuzioni ufficiali.

Risolvendosi pertanto queste dignità in una divisione gerarchica dei senatori è evidente che una di esse, di ordine superiore, non esclude le precedenti; vale a dire gli spettabili sono in pari tempo *clarissimi*, gli illustri sono spettabili ed anche *clarissimi*, analogamente i patrizi; le fonti ce lo dimostrano testualmente (1).

Però di solito i *patricii* e gli *illustres* costituiscono la prima classe dei senatori, gli *spectabiles* e i *clarissimi* la seconda (2); tuttavia il clarissimato, oltre che ad indicare di regola la serie inferiore dei senatorî, viene talvolta adoperato a designare senz'altro la dignità senatoria, che quasi sempre viene allora implicitamente specificata dal grado (3).

Le singole dignità si sdoppiano dunque tra funzionari e semplici senatori, salvo la patrizia, che presenta una fisonomia del tutto speciale, in quanto non involge, di regola, degli uffici determinati e viene accordata in via normale ad ex-funzionari. In fatto, pensiamo, i semplici senatori non passavano oltre la dignità *clarissima*; le altre perciò a cominciare dalla spettabile annoverano soltanto dei senatori funzionari. Intanto non sussiste traccia veruna di un semplice senatore ascritto

---

(1) Negli scritti di Simmaco ad esempio si trova di spesso la dicitura « vir clarissimus et spectabilis » (V. p. e. V, 76; X, 36, 41, 47, 51); nella L. 4, C. Th. *de susceptorib.*, XII, 6, il proconsole d'Africa, spectabilis (V. *Notitia*), vien chiamato « virum clarissimum »; ancora in Simmaco vien detto « virum clarissimum et spectabilem » il Vicarius urbis Romae; nella L. 3, C. Th. *de concuss. adv.*, VIII, 10, e nella L. 5, C. Th. *de vectig.*, IV, 2, il Vicarius Africae viene del pari designato come chiarissimo, mentre a rigore figura tra gli spettabili (V. *Notitia*). Così per gli *inlustres*; Simmaco usa di spesso « vir clarissimus et inlustris » (*l. c.*); la L. 12, C. Th. *de extr. sive sord. mun.*, XI, 16, designa nella stessa guisa il *Praefectus praetorio*; la L. 7, C. Th. *eod.* chiama il *Comes Sacrarum Largitionum* « vir clarissimus », « viri clarissimi » i prefetti del pretorio; le stesse denominazioni appariscono in talune inscrizioni (V. Böcking, *Notitia dignitatum et administrationum*, Bonn, 1830-1853, I, p. 176; II, p. 176).

(2) *Notitia dignitatum* (Pancirolus).

(3) V. L. 4, C. Th. *de suscept.*, XII, 6; L. 3, C. Th. *de concuss. adv.*, VIII, 10; L. 5, C. Th. *de vectig.*, IV, 2; L. 12, C. Th. *de extr. sive sord. mun.*, XI, 16; L. 7, C. Th. *eod. etc.*

ad una dignità più elevata della *clarissima*; poi il titolo del Codice: *ubi senatores vel clarissimi civiliter vel criminaliter conveniantur* (1), pur non escludendo recisamente che potessero sussistere dei *senatores* al disopra dei *clarissimi*, lascia vedere, nel modo con cui è formulato, che la dignità senatoria pura e semplice dovesse coincidere con la *clarissima*.

D'altronde abbiamo il passo di Ulpiano, che allude alla dignità illustre e con essa alla patrizia, come costituita solamente da senatori funzionari e tutti i testi sulla spettabilità, specialmente uno di Cassiodoro, contenente la formula precisa (2) che considerano indissolubile dalla dignità l'ufficio di funzionario dell'imperatore. E la prova che il clarissimato effettivamente si distingue in senatori funzionari e in semplici senatori si riscontra anzitutto nel medesimo titolo: *ubi senatores vel clarissimi*, ecc., laddove la congiunzione *vel* ha, come sempre nel latino classico, nel latino della decadenza ed anche, come Gotofredo dimostra, nel latino giuridico, significato disgiuntivo, nel senso che, a differenza di *seu*, serve a connettere delle cose affini, ma difformi ed anche contrarie (3). Sovratutto si riscontra nella L. 52, C. Th. *de haereticis*, XIII, 5, dove i *clarissimi* oltre che disgiunti dai *senatores* propriamente detti, vengono sottoposti ad un trattamento diverso, mentre nessuna distinzione viene fatta in ordine alla dignità illustre e spettabili, appunto perchè costi-

---

(1) C. III, 24. — A dir vero la L. 3, C. I. *de sil. et dec.*, XII, 16, così si esprime: « Ibis addimus, ut, quum optatam quietem acceperint (silentiarii et decuriones eorum) et inter viros illustres senatores coeperint numerari, honore curiae sine aliqua functione laetentur, immunitatisque gaudio plena dignitatis laetitia potiantur, ut dignitatem solam habeant ex senatu ». Gli ex *silentiarii* pertanto e i loro decurioni, quando sono ascritti fra gli illustri, non sono, come gli altri funzionari, in pari tempo ascritti ad un grado determinato della dignità illustre, ma si trovano nella condizione di semplici senatori illustri. Ciò che, lungi dal contraddire, non rappresenta nemmeno una eccezione alla nostra ipotesi, giacchè noi escludiamo soltanto l'eventualità, del resto teoricamente non inverisimile, di senatori che, indipendentemente dall'aver rivestito qualsiasi ufficio, sieno superiori al clarissimato.

(2) *Var.*, VI, 12.

(3) Dufresne, *Gloss. mediae et infimae latinitatis*, Parigi, 1846, VI, v. *vel*; Facciolati, Forcellini, Furlannetti, *Lexikon totius latinitatis*, Padova, 1890, IV, v. *vel*.

tuite totalmente da funzionari (senatori). Ecco la legge nella parte che interessa: « *Cassatis, quae pragmatici vel adnotatione manus nostrae potuerint impetrari et manentibus his, quae etiam dudum super hoc definita sunt et veterum Principum sanctione servata, nisi ex die prolatae legis omnes Donatistae, tam sacerdotes, quam clerici, laicique, catholicis ea, quae sacrilege descrivere, reddiderint, tunc Inlustres singillatim poenae nomine fisco nostro auri quinquaginta cogantur inferre, Spectabiles auri pondo quadraginta, Senatores auri pondo triginta, Clarissimi auri pondo viginti, Sacerdotes auri pondo triginta, etc.* ».

Per tal modo appariscono chiare le cause di queste dignità e la ragione. Dovevano dapprima — rimontiamo anteriormente a Costantino — designarsi con l' uno o con l' altro titolo dei funzionari d'ordine senatorio, quasi per distinguerli dai senatori in genere, perchè le loro attribuzioni e l' autorità superavano di gran lunga quelle formalistiche, decorative del senato. Cominciando da Diocleziano, per azione indiretta della grande riforma e per le successive riforme di Costantino, molti funzionari, prima d' ordine inferiore al senatorio, vennero inclusi in quest' ordine per l' importanza assunta rispettivamente dai loro uffici in forza dell' accentramento, oramai totalmente compiutosi. Questi funzionari sono ad un dipresso i titolari delle amministrazioni centrali e locali. Fra l'uso generale, costante dei titoli suddetti anche negli atti ufficiali e il valore ufficiale loro riconosciuto il passo è breve. Stimiamo che la esigua distanza sia stata percorsa, indipendentemente da qualsiasi atto legislativo. Sicchè in ultima analisi anche nel basso impero l' alta amministrazione dello Stato era in mano di senatori, ma presi singolarmente, di riflesso dalle cariche che occupavano. Il senato, preso come organo, persisteva tuttora, ma figurava pur esso come organo imperiale, mentre sino a Diocleziano, quantunque senza nessuna iniziativa, senza veruna influenza, figurava nell'assetto teorico del diritto pubblico, come organo a parte, collaterale del principe. Ora anche i *senatores* sono *in comitatu principis*, ossia formano parte del corpo dei funzionari dell'imperatore.

3. — Alle dignità senatorie susseguono due altre dignità, non senatorie, quelle dei *perfectissimi* e degli *egregi*.

Per non interrompere la continuità e nell'intento di tracciare un quadro generale dell'amministrazione del tardo impero, entro cui possa a suo tempo delinearsi la fisonomia del *consistorium*, ci soffermiamo per brevi istanti anche su queste minori dignità, sulle quali torneremo trattando dei *comites*.

Nel codice Teodosiano il titolo sui *perfectissimi* vien preceduto da quello degli *equites*, così nel codice Giustinianeo (1); nelle costituzioni invece, che talvolta costituiscono esse medesime delle *notitiae* sintetiche delle dignità, i *perfectissimi* vengono subito dopo i *clarissimi*, tacendosi degli *equites* (2).

Il Gotofredo scorgendo, e a ragione, nella successione dei titoli delle compilazioni, specie della Teodosiana, un criterio approssimativo per la successione e per l'ordinamento delle dignità, attribuire la divergenza ad una imprecisione da parte dei compilatori (3), mentre, a noi sembra, la dignità equestre deve precedere la *perfectissima* in quanto la comprende e di più insieme con essa racchiude l'altra dignità degli *egregii*. L'antico ordine equestre, come l'ordine senatorio, nel basso impero sussiste radicalmente modificato, ma non scompare; si trasforma in due dignità ufficiali, dei *perfectissimi* e degli *egregii* e inoltre in una dignità onoraria, che s'avvicina all' antico, originario significato che esso aveva (4), a quel modo, quasi, che la dignità senatoria, oltre che distinguersi nei patrizi, negli illustri, negli spettabili, nei *clarissimi* funzionari, annovera dei *clarissimi* senatori, propriamente detti. Prima pertanto di addivenire alle due forme specifiche delle dignità era d'uopo far precedere il titolo sulla dignità in generale, dal momento che essa stessa presenta una esistenza sua propria. Certo le costituzioni imperiali, che di solito si occupano delle cariche ufficiali, pur in rife-

---

(1) C. Th. *de eq. dign.*, VI, 26; C. Th. *de perfect. dign.*, VI, 27; C. I. *de eq. dign.*, XII, 31; C. I. *de perfect. dign.*, XII, 32.

(2) L. 1, C. Th. *de his qui veniam etc.*, II, 7; L. 1, C. Th. *de nat. lib.*, IV, 6; L. 1, C. *de nat. lib.*, V, 27 ecc.

(3) C. Th. *paratillon lib.*, VI, tit. XXVII.

(4) Landucci, *S. D. R.*, vol. I, § 132, p. 403 sgg.

rimento alle dignità, fanno immediatamente susseguire ai *clarissimi* i *perfectissimi*, essendo che la dignità equestre si risolve ora in una mediocre corporazione municipale, rappresenta una dignità alla quale non sono ammesse delle cariche specifiche.

Appartenevano di regola ai *perfectissimi* i governatori di provincie e di città di secondaria importanza, i *palatini* di più alto grado, tra quelli che non erano senatori. Taluni funzionari, a nostro credere, più di spesso, funzionari di palazzo, diventavano *perfectissimi* dopo un certo tempo dacchè esercitavano il loro ufficio o quando scadevano (1). Talvolta si designavano col titolo di *perfectissimi* anche dei *clarissimi*, fino degli *spectabiles*; questo secondo il Pancirolli (2) e il Böcking (3). Ciò che non escludiamo, ma ci sembra molto dubbio in quanto che come poteva avvenire, e vedremo in appresso, che alcuni funzionari fossero insigniti di una dignità superiore a quella che di regola era connessa al grado che occupavano, così poteva darsi che alcuni altri figurassero tuttora in una dignità inferiore. Inoltre il Pancirolli, nè il Böcking, e nemmeno il Seek prevedono il caso, non rado a verificarsi, che alcuni funzionari, i quali normalmente appariscono tra gli spettabili o tra gli illustri, sieno detti *perfectissimi*, perchè in quel dato momento storico non avevano per anco raggiunta la dignità spettabile o l'illustre; così i *comites sacrarum largitiorum*, *rerum privatarum* sono illustri; eppure con Costantino sono ancora *perfectissimi*, poco oltre ancora *spectabiles*.

L'ultima classe dell'ordine equestre vien costituita dagli *egregi*, che a lor volta si suddividono in *ducenarii*, in *centenarii*, in *egregii* propriamente detti. Questi comprendono varie cariche, i *ducenarii* e i *centenarii* rappresentano invece dei gradi, degli uffici speciali, che di per sè costituiscono delle dignità (4).

---

(1) Gothofredus, *ad Tit. de perfect. dign.* (C. Th., VI, 27).
(2) *Op. cit.*, I, p. 6.
(3) *Op. cit.*, II, p. 177, 193, 375, 660, 667, 1188.
(4) L. 1, C. Th. *de morileg.*, X, 20.

Come i *perfectissimi*, gli *egregi*, però in minor grado. godono di taluni privilegi (1).

Sono *egregi* propriamente detti i *notarii*, i decurioni, gli amministratori di piccole provincie e in genere i subalterni delle grandi amministrazioni locali e centrali, i sacerdoti, secondo i glossatori e i postglossatori, inoltre, a' primi del loro ufficio, gli *advocati fisci*, gli *auditores sacri palatii*, *Romae vel reipublicae*, gli *equites aurati*, infine gli *iuridici castrorum* (2).

4. — Comites in actu — *Inlustres, primi ordinis.* — In moltissime costituzioni, nella *notitia* delle dignità, negli scrittori del tempo si riscontra parecchie volte compenetrato nelle dignità il titolo di *comes*, talvolta indipendentemente dalle dignità stesse, espresso in forma generale, nella forma cioè di *Comitiva*, *primi*, *secundi* e *tertii ordinis*.

Nessuno finora s'è occupato di ricercare in qual maniera questa denominazione debba intendersi; se essa rappresenti una dignità e in qual senso oppure se sia compresa nelle dignità e se abbia perciò un significato specifico e quale significato. Intanto questo nome di *comes* è d'origine non recente. Ci limitiamo all'impero e troviamo fatta menzione di una triplice categoria di *comites* dell'imperatore già sotto Tiberio (Svet., *Tib.*, cap. 46), quando, per uno scrupolo di esattezza storica, ammettendo fin d'allora un criterio rigoroso di separazione tra gli *amici* e i *comites*, si consideri riferentesi essenzialmente agli amici il passo citato di Seneca (*De Clem.*, c. 18) sulle tre classi degli amici di Augusto. Ritroviamo degli accenni ai *comites* imperiali nello storico Sparziano durante l'impero di Adriano (3), in Lampridio su Alessandro Severo (4), in numerose inscrizioni, di cui alcune il Cuq raccoglie e commenta col solito acume di critica (5).

Da tutte queste testimonianze resulta che i *comites* rien-

---

(1) Pancirolus, *op. cit.*, I, c. IV.

(2) Pancirolus, *op. cit.*, I, c. IV; Böcking, *op. cit.*, I, p. 185, 277; II, p. 988.

(3) *Hadr.*, c. 18.

(4) *Alex. Sev.*, c. 32.

(5) *Op. cit.*, p. 466 sgg.

trano nel concetto degli *amici*, sono gli amici più stretti dell'imperatore, quelli che gli stanno più dappresso, che, per gli uffici che coprono, si possono considerare come i suoi coadiutori diretti; in certo modo coincidono, ma non equivalgono, con i così detti amici *primae admissionis*.

A rigore però i consoli e i pretori, i quali, abbiamo provato, figurano costantemente tra i consiglieri non sono veramente *comites*, ma soltanto *amici*, in quanto teoricamente non sono funzionari imperiali, come i prefetti del pretorio, il prefetto della città, i legati, ecc. Quindi alloraquando gli organi pubblici diventano indistintamente organi dell'imperatore, quando la nuova burocrazia imperiale termina la sua lenta e lunga evoluzione e soppianta completamente le antiche magistrature repubblicane, che si trasformano in pure e semplici onorificenze, questa designazione di *comes* si allarga, si estende a tutto il corpo dei funzionari, tranne che agli inferiori, ai subalterni per riverbero dell'alta origine sua. Allora l'*amicitia* non ha più ragioni d'essere; tutti gli amici dell'imperatore sono *comites* — non tutti i *comites* sono però del consiglio —; la denominazione di *amicus* si cambia in uno dei tanti predicati d'onore dei maggiori funzionari.

Il titolo di *comes* designa ufficialmente l'ordine dei funzionari imperiali con l'impero di Costantino. Le fonti lo attestano esplicitamente. Scrive infatti Eusebio (1): — κομήτον δ'οἱ μὲν, πρώτου πράγματος ἠξιοῦντο · οἱ δὲ δευτέρου · οἱ δὲ τρίτου · διασημοτάτων δ'ὡσαύτως καὶ ἑτέρων πλείστον ἀξιωμάτων, μύριοι ἄλλοι μετεῖχου · εἰς γαρ το πλείονας τιμᾶν διαφόρους ἐπένοει βασιλεὺς ἀξίας. — I funzionari dunque vengono da Costantino divisi in tre gruppi col nome collettivo di *comites*, di prima, di seconda, di terza categoria.

Molti altri testi confermano e determinano la notizia di Eusebio sul carattere e sulle distinzioni dei *comites* (2). Ricor-

(1) In *vita Costantini*, lib. V, c. 1.

(2) L. 1, C. Th. *de com. et trib. schol.*, VI, 13; L. 1, C. Th. *de com. vac.*, VI, 18; L. 54, C. Th. *de haereticis*, XVI, 5; L. 14, 15, 16, C. Th. *de censit.*, XIII, 11; L. 13, C. Th. *de senat.*, VI, 2; Nov. *Valentiniani inter Theod.*, XLI, c. 3; L. 2, C. Th. *de Com. rei mil.*, VI, 14; L. 17, 18, C. Th. *de prox.*, VI, 26; L. 8, C. Th. *de agent. in rebus*, VI, 27; L. 127, C. Th. *de dec.*, XII, 1; L. 17, C. I. *ubi causs. fin.*, III, 22; V. Cass., *Var.*, VI, 12; L. 4, C. Th. *de accus.*, IX, 1. *Amm. Marc.*, XXVI, 5.

diamo tra i più evidenti una Novella di Valentiano che così s'esprime: *idcirco Inlustres Vacantes per omnes provincias nostras constitutos, ternos tyrones in adoratione debere persolvere; Comites quoque Consistorianos vel primi ordines, nec non Tribunos et Notarios, sed et eos qui administrationes ordinarias in provinciis gubernarunt, dare singulos oportere; Tribunos vero Vacantes, sive Comites secundi vel tertii ordinis, omnes Clarissimos tertiam partem tyronis agnoscere* (1).

Questa costituzione, determinando per ogni classe di funzionari l'obbligo inerente, parte dal concetto della *comitiva* e per ogni ordine di conti cita, a mo' d'esempio, alcuni funzionari. Per taluni la designazione specifica della carica consiste precisamente nel nome di *comes*, con aggiunto qualche predicato, p. e. *comes consistorianus*; altri e sono i più presentano denominazioni varie e diverse; tutti però entrano ugualmente nel concetto dei *comites*. Che questo titolo fosse proprio esclusivamente dei funzionari resulta anche da questo, che esso vien attribuito persino ai funzionari cessati di carica, dei quali particolarmente la costituzione si occupa, i quali vengono complessivamente chiamati « *comites vacantes* » (2), inoltre vien riconosciuto ai *clarissimi*, ossia ai funzionari senatori dell'ultima classe, e non ai *senatores* propriamente detti, che rivestono la dignità, ma non occupano nel contempo un grado della gerarchia ufficiale.

Secondo questo testo di legge gli *inlustres*, e quindi e più i *patricii*, non vanno compresi tra i *comites primi ordinis*, ma vi stanno al di sopra, costituiscono una categoria di funzionari superiori; la comitiva di primo ordine comincia dunque dagli *spectabiles*, ai quali in fatto appartengono i *comites del consistorium*. Analogamente la L. 3, C. Th. *de com. rei militaris*, VI, 14, esclude in modo indiretto dalla prima *comitiva* gli illustri, considerando in questa coloro *qui vicem inlustrium virorum magistrorum militum susceperint peragendam*. Veramente tale costituzione si riferisce soltanto ai sostituti dei *magistri* in ordine ai *magistri* medesimi; però anche i *vicarii*, i sostituti dei prefetti, vengono altrove considerati tra i

(1) Nov. *Valent. inter Theod.*, XLI, 3.
(2) V. avanti.

comites primi ordinis, e in generale tutti i sottoposti immediati dei supremi funzionari illustri. Questi a lor volta, pure essendo subordinati a una gerarchia, nel campo delle loro rispettive attribuzioni sono affatto indipendenti; sono a capo delle grandi amministrazioni locali e centrali e corrispondono direttamente con l'imperatore (1). Ciò che vale per uno, vale per tutti gli altri; le costituzioni ne trattano quasi sempre complessivamente, anche se mancassero delle attestazioni evidenti, dovremmo calcolare che al pari dei *vice-magistri*, tutti gli altri funzionari aggiunti ai supremi appartenessero ai *comites primi ordinis*.

Conducono a resultanze identiche, specialmente, la L. 1, C. Th. *de com. qui inl.* ecc., VI (2), 15; la L. 1, C. Th. *de com. rei. mil.*, VI, 14; la L. 4, C. Th. *de hon. cod.*, VI. 22 e Cassiodoro (*Var.*, VI, 12).

Pertanto, a nostro avviso, gli *inlustres* non formano parte della *comitiva primi ordinis*. S'annoverano però anch'essi tra i *comites*; il loro nome tecnico collettivo è *comites illustres*; e siccome sono tutti membri del *consistorium* più di spesso son chiamati *comites consistoriani illustres* (3).

Quindi i *comites inlustres* aprono la serie dei funzionari. Susseguono i *comites primi ordinis*. Questi, secondo noi, corrispondono agli *spectabiles*.

La Novella di Valentiniano, che abbiamo or ora citata, prende ad esempio di *comites* di prima classe i *comites consistoriani*, ossia dei funzionari spettabili; subito dopo, ad esempio dei *comites* di ordine inferiore, prende dei funzionari *clarissimi*.

---

(1) V. cap. II, 2, 3.

(2) Questa legge degli Imperatori Valentiniano o Graziano è così espressa: « Qui contemplatione meritorum, ducto intra provincias transmarinas strenuissime milite, primi ordinis comitivam fuerint consecuti, ea reverentia altissimarum dignitatum viris subiugantur, ut his locum praestent, qui proconsulatus insignibus adornantur ». Qualunque sia la relazione del pronome *his*, ciò che è molto controverso, ma riflette soltanto l'interpretazione del disposto specifico (Gothofr., *ad leg. eamdem*), riesce evidente che i *comites p. o.* sono, secondo questa costituzione, in una condizione di assoluta inferiorità, affatto distinta da quella degli *inlustres*.

(3) V. p. e. L. 1, C. Th. *de pal. S. S. L. L.*, VI, 30; L. 3, C. Th. *de metatis.*, VII, 8; Gothofr., *ad C.* Th., VI, 12, *paratit.*; *ad legem* 1.

Nella L. 54, C. Th. *de haer.*, XVI, 5, la comitiva *primi ordinis* viene specificata nei proconsoli e nei vicarii, pur essi funzionari spettabili. La L. 15, C. Th. *de cens.*, XIII, 11, è diretta a Sebastio, *comes primi ordinis* e nel corso della costituzione si rivolgono gli imperatori — Onorio e Teodosio — allo stesso con la formula tradizionale della spettabilità: « *Spectabilitas tua* ». Cassiodoro fa anch'egli coincidere con la comitiva *primi ordinis* la spettabilità, rappresentata dai *comites* del *consistorium*: « *Spectabilitas*, incomincia, *clara et consistorio nostro dignissima* » e subito dopo: *Comitivam tibi primi ordinis largimur ut consistorium nostrum sicut rogatus ingrederis, ita moribus laudatus exornes* » (1). Per ultimo tutte le costituzioni che presentano riferimento alla comitiva *primi ordinis* in ordine a qualche funzionario, parlano sempre di funzionari insigniti della dignità spettabile (2).

Possiamo dunque concludere che alla dignità spettabile — rammentiamo che la spettabilità era in pratica costituita solamente da funzionari — era strettamente connessa la *comitiva primi ordinis*. Però come non si può esattamente determinare quando la spettabilità finisca, dove il clarissimato incominci, come vi sono dei funzionari che, a seconda dei meriti personali, dei tempi, della benevolenza del principe figurano o tra gli spettabili o tra i chiarissimi, come ve ne sono altri ai quali, in via ordinaria, la spettabilità si concede dopo un certo periodo dacchè esercitavano il loro ufficio o scaduti di ufficio, altrettanto non è possibile fissare, con assoluta precisione, i limiti della *comitiva primi ordinis* rispetto alla *comitiva secundi ordinis*. Questo non impedisce che la corrispondenza tra il grado collettivo ufficiale di *comes* e la dignità esista per intero. Quella indeterminatezza, quella imprecisione che si osserva nella dignità, tolte la patrizia e la illustre, in modo che, ad esempio, si ignora se talune cariche sieno le ultime della spettabilità o le prime del clarissimato, si constata in identica guisa nella

---

(1) *Var.*, VI, 12.

(2) Ad esempio, oltre le citate, la L. 1, C. Th. *qui a praeb. tir.*, XI, 18; la L. 1, C. Th. del *com. rei mil.*, VI, 14; L. 1, C. Th. *de com. qui inl. ag. etc.*, VI, 15.

comitiva. Forse nelle numerose, complesse costituzioni sulle dignità e sui gradi ci sarà sfuggito qualche esempio isolato eccezionale di un *comes primi ordinis* chiarissimo o viceversa ; ma nel massimo numero dei casi, secondo noi in tutti, la spettabilità è indissolubile dalla comitiva di primo ordine. Vero è che del titolo di *comes* di prima classe venivano talvolta insigniti anche dei funzionari inferiori agli spettabili, i quali non per questo cessavano dal loro ufficio ; come, ad esempio, i professori di Costantinopoli (1) i *comites rei militaris* (2), i *principes agentium in rebus* (3) ; ma nel tempo istesso che venivano ascritti tra i *comites primi ordinis* veniva specificato tra questi il loro grado ; venivano cioè parificati a determinati funzionari dell'ordine spettabile, sicchè entravano effettivamente nel novero dei funzionari spettabili. Così i professori vengono eguagliati ai *vicarii* (4), i *comites rei militaris* ai *duces* (*spectabiles*) (5), i *principes agentium in rebus*, di regola, ai proconsoli (6).

Altri funzionari, in via normale *clarissimi*, per il fatto che sono ascritti tra i *comites primi ordinis* diventano spettabili. Non sono però come i precedenti parificati a qualche funzionario della dignità spettabile, ma rimangono di nome e di fatto titolari del loro ufficio, in quanto che esso appartiene al novero di quelli che, realmente *clarissimi*, non sono incompatibili con la spettabilità. Di solito i loro colleghi, ai quali non venne attribuito il titolo di *comites primi ordinis*, l'ottengono, scaduti di ufficio, di riverbero da un dato grado della dignità spettabile al quale sono onorariamente ascritti, un grado però inferiore a quello, di cui a lor volta sono insigniti gli altri, oramai spettabili (7).

---

(1) L. 1, C. Th. *de prof. qui etc.*, VI, 21 ; L. 1, C. I. *de prof. qui etc.*, XII, 15.

(2) L. 2, C. *de com. rei mil.*, XII, 12.

(3) L. 3, 5, 8, C. *de princ. ag. in rebus*, XII, 22 (21).

(4) V. L. 1, C. Th. *de prof. etc.*, VI, 21 ; L. 1, C. I. *eod.*, XII, 15.

(5) V. L. 2, C. *de com. rei mil.*, XII, 12.

(6) V. L. 3, 5, 8, C. *de princip. etc.*, XII, 22 (21).

(7) P. e. i *Comites* e i *Tribuni scholarum*, i *Comites sacri stabuli*, ecc. (L. 1, C. *de com. et trib. schol.*, XII, 11).

5. — *Comites secundi, tertii ordinis.* — Ai *comites inlustres* succedono i *comites primi ordinis* ossia gli spettabili; ai *comites primi ordinis* i *comites secundi ordinis*.

Questi sono *clarissimi*; la novella citata Teodosiana (41, c. 3) e la L. 1, C. Th. *de com. vac.*, VI, 18 lo attestano esplicitamente. È d'uopo soltanto vedere quale sia l'estensione di questa seconda *comitiva*; se tutti i *clarissimi* sieno in essa compresi o in parte o se essa comprenda anche taluni degli appartenenti ad una delle minori dignità.

Le fonti ogniqualvolta si riferiscono alla seconda *comitiva*, a funzionari quivi compresi, fanno menzione di funzionari *clarissimi*, mai di *perfectissimi*; così in relazione ai *principes degli agentes in rebus* (1), in relazione ai *proximi scriniorum* e ai *melloproximi* (2), ai *comites dispositionum* in quanto vengono parificati ai *proximi* (3), ai *praepositi laborum* (4), ecc. E notiamo che questa qualifica di *comites secundi ordinis* risalta indirettamente, incidentalmente; mentre se fosse di volta in volta appositamente espressa si potrebbe dubitare nel senso che esistesse solo limitatamente a quei casi determinati o a pochi altri casi.

D'altra parte l'estensione della comitiva *tertii ordini*, le cariche che essa annovera concorrono a determinare i confini da una parte della *comitiva secundi ordinis*; per l'altra parte, rispetto cioè alla spettabilità, abbiamo già espresso il nostro avviso.

Nell'amministrazione centrale i funzionari, che immediatamente susseguono i *proximi* e i *melloproximi*, sono *perfectissimi* e, in pari tempo, figurano tra i *comites tertii ordinis*.

Quelli che subito li precedono sono *clarissimi*, e insieme appartengono ai *comites secundi ordinis* (5).

---

(1) L. 8, C. Th. *de agent. in rebus*, VI, 27. — Cfr. C. *de princ. agent. in rebus*, XII, 22. — Sempre, s'intende, che non sieno per avventura elevati alla spettabilità.

(2) L. 16, 17, C. Th. *de proximis etc.*, VI, 26; L. 18, C. Th. *cod.* — Cfr. C. *de proximis*, XII, 19.

(3) L. 18, C. Th. *de proximis*, VI, 26.

(4) L. 1, C. Th. *de praep. lab.*, VI, 25. — Cfr. C. *de praep. lab.*, XII, 18.

(5) V. *Notitia* (specialmente in Böcking, *op. cit.* [funzionari *sub dispositione*]).

A conclusioni analoghe potremmo pervenire in rapporto alle amministrazioni locali in forza della fusione delle dignità e della corrispondenza che esiste tra gradi (1).

Una conferma la ritroviamo persino quando si prendano in esame le *curie*. Il *primus curiae*, ossia il presidente della curia, è *perfectissimus* (2); sono tali anche i decurioni, ma dopo un non breve periodo di tempo (3). Essendo *perfectissimus* segue i senatori ossia i *clarissimi* ossia per i funzionari senatori i *comites secundi ordinis*. Ora una costituzione imperiale designa chiaramente il *primus curiae* tra i *comites tertii ordinis* (4), Quindi, corrispondendo la *comitiva tertii ordinis* essenzialmente alla dignità dei *perfectissimi*, quella di secondo ordine dev'essere limitata ai *clarissimi*, deve cominciare e chiudersi con i *clarissimi*.

Anche in relazione ai *clarissimi* si rileva un costante parallelismo tra la dignità e il grado della *comitiva*. Tutti i funzionari *clarissimi* sono cioè *comites secundi ordinis*; quei funzionari che talvolta appartengono ai *clarissimi*, talvolta ai *perfectissimi* sono a un tempo rispettivamente *comites secundi* o *tertii ordinis*. Così il preside della Dalmazia per lungo tempo figura tra i *perfectissimi*; eppure non sono pochi gli esempi di presidi *clarissimi* (5). Ora a seconda che è *perfectissimus* o *clarissimus* appartiene alla terza o alla seconda *comitiva*; quando è illustre figura egualmente tra i *comites*, ma sovrasta a quelli *primi ordinis*, è designato soltanto: *comes illustris* (6); ed effettivamente i *comites illustres* non sono compresi tra i *comites primi ordinis*, ma li precedono (7).

L'ultima comitiva concerne dunque, abbiam visto, i funzionari *perfectissimi*.

Probabilmente assurgevano tra i *comites tertii ordinis* dei funzionari appartenenti all'ultima dignità, degli *egregii*; ci

---

(1) V. nota precedente.

(2) L. 5, C. Th. *de decur.*, XII, 1.

(3) L. 5, C. Th. *de decur.*, XII, 1.

(4) L. 127, C. Th. *de decur.*, XII, 1.

(5) Böcking, *op. cit.*, II, p. 1187 sgg.; Pancirolus, *op. cit.*, II, c. LXIV.

(6) Cass., *Var.*, IX, 8: secondo questo brano re Atalarico inviò a governare la Dalmazia « illustrem magnitudinem Osvini comitis ».

(7) V. numero 4.

mancano tuttavia delle prove positive. Forse v'assurgevano i *ducenarii* e i *centenarii*, che costituiscono le due prime classi degli *egregii*, fors'anche taluni degli *egregii* propriamente detti, quantunque la L. 5, C. Th. *de dec.*, XIII, 1, lo escluda per i decurioni non ancora *perfectissimi*.

6. — *C. Vacantes*. — Secondo l'Haubold, che attinge da Gotofredo, sono *comites vacantes* degli illustri, *qui post vigilias et labores* (*sibi*) *vacantes iam et munere defuncti, pro praemio ad dignitatem illustrem honorariam evehebantur* (1).

L'esempio tipico è quello del *primicerius notariorum*, il quale, giusta le fonti, allo scadere dell'ufficio viene di regola ascritto tra gli illustri nell'ordine dei *vacantes*, quantunque a rigore dato il concetto proprio, normale di *vacantes*, data la applicazione conforme, usuale che di questo concetto si riscontra per *vacantes* di dignità inferiore agli illustri, rientrando l'ufficio di *primicerius n.* tra le cariche spettabili egli, il *primicerius*, passando negli illustri dovrebbe figurare tra gli *honorarii* (2). Ma essendo a lui concesso in uno col trasferimento alla suprema dignità l'insegna del *cingulum*, emblema della podestà, egli forma parte dei *vacantes illustres* e gode, se non di tutti i privilegi, di tutte le preminenze onorifiche di cui questi godono (3).

Alla definizione suddetta noi aderiamo completamente.

Soltanto osserviamo che si avrebbe potuto tralasciare l'epiteto « *honorariam* » aggiunto alla dignità illustre, giacchè se si tratta di *illustres vacantes* non v'è più a parlare di una dignità onoraria. Altro sono gli *honorarii*, altro sono i *vacantes* e se, praticamente, nel caso del *primicerius notariorum*, donde Gotofredo prende argomento alla sua definizione, vi sarebbero tutti gli estremi per parlare di una dignità solamente onoraria, v'è d'altra parte la costituzione degli imperatori, che non lascia dubbi d'interpretazione, v'è sovratutto l'insegna del *cingulum*, che esclude totalmente l'idea di una partecipazione onoraria.

(1) *Op. cit.*, cap. VIII, § 4, p. 294, 295.

(2) V. def. di *C. Vacantes*.

(3) L. 1, C. Th. *de primicer. et not.*, VI, 10 (Gothofr., *ad eamd. leg.*); Nov. *Theod.*, XLI, c. 3; L. 2, C. *de primicerio*, XII, 7.

Invece per i *vacantes spectabiles* e per i *vacantes* di secondo e di terzo ordine il concetto informatore generale è diverso.

Sono per lo più: *Comites vacantes primi ordinis, qui post munus seu officium aliquod gestum, Comitivam primi ordinis post labores probatos, post merita augentur, illustrantur* (1). E quindi, non escludendosi nemmen qui che altri appartenessero ai *vacantes* per diverso titolo o in altra forma, dànno l'impronta alla categoria dei *vacantes* coloro che sono scaduti da una carica spettabile, in una parola gli ex funzionari spettabili, sia in corrispondenza alla carica dianzi occupata, sia in corrispondenza ad una carica superiore, ma sempre tra le spettabili, a cui sieno stati a titolo di ricompensa elevati. Sicchè mentre i *vacantes inlustres*, nel loro maggior numero, sono coloro che dalla spettabilità vennero promossi alla dignità illustre, con l'insegna del *cingulum*, i *vacantes spectabiles* non sono che gli ex funzionari spettabili.

I funzionari illustri, quando scadono d'ufficio non passano nei *vacantes*, bensì, è concordemente riconosciuto, ma non a sufficienza provato, permangono tra gli *in actu*. Ed invero la celebre costituzione di Teodosio e Valentiniano: « *ut dignitatum ordo servetur* » incomincia: « *Omnes privilegia dignitatum hoc ordine servanda cognoscant, ut primo loco habeantur hi, qui in actu positi, illustres peregerint administrationes. Secundo veniant Vacantes, qui praesentes in Comitatu, illustris dignitatis cingulum meruerint; tertium (vero) ordinem eorum prospicimus, quibus absentibus cingulum illustris mittitur dignitatis* », ecc.

Ora la dizione della legge nei riguardi degli illustri *in actu* è tale che non si riferisce esclusivamente a coloro che attualmente sono *in actu*, che sono attualmente amministratori, ma insieme con questi contempla anche coloro che sono stati *administratores*, che hanno coperto le cariche illustri (*peregerint*). A questi — e notiamo che il legislatore non determina alcun criterio di precedenza per parte dei primi sui secondi — susseguono i *vacantes*, quelli cioè che posseggono il *cingulum* della dignità illustre, *praesentes in comitatu* ovvero

(1) Gothofr, *ad leg.*, 1, C. Th. *de primicerio etc.*, VI, 10.

absentes, i quali non possono essere se non degli ex funzionari spettabili, dato ciò che la legge manifesta in precedenza pure in relazione agli illustri; tanto più che se ora si trattasse di ex funzionari illustri, il legislatore non avrebbe certamente parlato di personaggi, che meritano del *cingulum* della illustre dignità — la forma del verbo (*meruerint*) è voluta dal contesto dell'atto legislativo — per la ragione semplicissima che ne sarebbero stati già da lungo insigniti.

Aggiungasi la attestazione di Cassiodoro, il quale intanto prende come esempio tipico della condizione degli illustri vacanti il caso del *primicerius notariorum*, e dopo con le parole « *ut si quo modo ad illustratum vel vacantem meruerint pervenire* » lascia vedere che alla dignità illustre ufficiale, effettiva — lo scrittore non parla della dignità onoraria — si poteva pervenire sia venendo assunti ad una qualunque carica illustre, del pari con la inscrizione tra i *vacantes illustres* (1). I due casi, nella costituzione suddetta, come nel passo dello scrittore, vengono, a dir così, accomunati.

E la ragione, per la quale coloro, che, cessando da una carica spettabile passano agli illustri, vengono di solito annoverati tra i *vacantes*, anzichè come superficialmente può sembrare, tra gli *honorarii*, è fornita dalla L. 4, C. Th. *de primicerio*, ecc. VI, 10 e in pari tempo vien confermata nella più volte citata L. 2, C. *ut dignitatum ordo servetur*. Quella conclude:

« *Eos qui ex Primiceriis Notariorum ad inlustrem meruerint Magistri a vigiliis atque laboribus procedere summitatem, minime redigendi sunt, in ordine coeterorum, qui honorarios meruerint codicillos, quoniam et res ipsa quod primum locum sint militiae nobilis adepti et publica saepe impleta commoditas, nunquam otiosos fuisse testatur* ».

Sono dunque *vacantes*, oltre che per il fatto che dopo aver coperto importantissimi uffici figurano nella suprema dignità, perchè realmente non sono *otiosi*, come gli *hono-*

(1) *Var.*, VI, 16 (*in formula Notariarum*): « Additus etiam perfuncti laboris aliud munus, ut si quo modo ad illustratum vel vacantem meruerit pervenire, omnes debeat anteponi qui codicillariis illustratibus probantur ornari ».

rarii, ma adempiono a varie ed importanti mansioni straordinarie. Anzi alloraquando queste mansioni presentano una certa durata e stabilità e corrispondono alle funzioni proprie, ordinarie degli *in actu*, vengono compresi anch'essi tra gli *in actu*; come ad esempio se a un *magister militum* vacante si affidi il comando di un corpo d'esercito o, insieme con gli altri *in actu*, l'alta direzione d'una campagna di guerra (L. 2, C. *ut dign. ordo servetur* [in fine]).

Sopra i *Vacantes spectabiles* in particolare abbiamo espresso il nostro avviso: sono nella loro quasi totalità funzionari spettabili scaduti di ufficio (1). La notissima costituzione sull'ordine delle dignità può estendersi agli spettabili, però con molte cautele, escludendo quelle particolarità sostanziali, che sono caratteristiche della dignità illustre, come quella degli ex funzionari parificati agli *in actu*. Comunque anche i *vacantes* spettabili si distinguono in *praesentes* e in *absentes*, e, al paro degli illustri, i *praesentes* differiscono dagli *absentes* per la sola precedenza onorifica (2). Inoltre nulla a nostro credere impedisce di estendere in *vacantes spectabiles* quel disposto della costituzione che considera tra gli *in actu* quelli illustri vacanti, ai quali vengono straordinariamente attribuite funzioni proprie della dignità corrispondente.

Sullo stesso modello degli *spectabiles* (*comites primi ordinis*), susseguono i *vacantes clarissimi* (*comites secundi ordinis*) e i *vacantes perfectissimi* (*comites tertii ordinis*) (3).

Tuttavia per la seconda e per la terza comitiva questa distinzione, degli *in actu* e dei *vacantes*, presenta un interesse molto relativo. Altrimenti non si saprebbe spiegare il silenzio quasi costante delle fonti.

7. — *C. Honorarii.* — Sotto il nome di *comites honorarii* s'intendono specialmente gli illustri e gli spettabili (4). Sono *honorarii* coloro che figurano, senza il *cingulum*, in una di-

(1) L. 1, C. Th. *de com. vac.*, VI, 18 e il commento del Gotofredo.
(2) Nov. *Val. inter Theod.*, XLI, c. 3.
(3) V. nota precedente.
(4) C. Th. *de hon. cod.*, VI, 22.

gnità, alla quale vennero promossi da una dignità inferiore, dov'erano *in actu*, oppure che non furono mai *in actu*, che non appartennero a veruna dignità precedente, ma si resero degni per meriti eccezionali, oppure per sola munificenza sovrana, oppure per acquisto della dignità (1).

Queste distinzioni si applicano agli illustri e del pari agli spettabili, anche la prima, quantunque gli *inlustres vacantes* sieno, in via ordinaria, tolti dagli ex funzionari spettabili; sarebbero quindi a rigore *honorarii*, ma per le ragioni che abbiamo esposte figurano invece tra i *vacantes* e posseggono il *cingulum* (2).

Però non tutti i funzionari spettabili allo scadere dalla carica passano tra gli *inlustres vacantes;* alcuni rimangono spettabili, altri invece vengono ascritti tra gli *inlustres*, ma senza il *cingulum*, quindi tra gli *honorarii*. Così abbiamo visto che l'esempio fondamentale, che le fonti adducono per designare il criterio seguìto dagli imperatori rispetto agli *inlustres vacantes*, è quello del *primicerius notariorum*; però le costituzioni relative al *primicerius* e alla sua inscrizione tra i *vacantes*, al cessare dell'ufficio (3), mostrano che questa doveva verificarsi spessissimo, forse in pratica sempre, ma non dispongono tassativamente che dovesse in ogni caso effettuarsi; non escludono pertanto che anche i *primicerii* potessero passare tra gli illustri nella semplice condizione di *honorarii*, che rimanessero perfino tra gli *spectabiles*. E si badi che il *primicerius* è il più alto funzionario spettabile (4); sicchè man mano si scende nella gerarchia degli spettabili i casi di ammissione tra i *Vac. I.* dovevano rendersi sempre meno frequenti; doveva a questa sostituirsi l'ammissione tra gli *honorarii*, a questa a sua volta il semplice titolo di spettabile vacante, o con un grado superiore a quello finora occupato oppure con lo stesso grado.

---

(1) Haubold, *op. cit.*, capo VII, § IV, p. 293 sgg. — V. De la Lande I., *De ingressu in secretaria iudicum*, in Meerman, *Thes. Iurispr.*, t. IV, p. 450 sgg.; Gothofr., *ad* C. Th. *de hon. cod.*, VI, 22.

(2) V. 5.

(3) C. Th. *de primic. etc.*, VI, 10.

(4) V. *Notitia* (Pancirolus, *op. cit.*, I, c. II).

Il carattere, i requisiti, i gradi della dignità vengono più volte dalle leggi rigorosamente, scrupolosamente determinati; però, a ragione, si riserbano gli imperatori una certa ampiezza di applicazione, come abbiamo anche altrove constatato.

Come i *vacantes*, si distinguono gli *honorarii* secondo che sono *praesentes in comitatu* oppure *absentes*; quelli hanno la precedenza su questi (1).

In generale gli *honorarii* rispetto ai *vacantes* stanno in seconda linea, però ciascuno entro il proprio grado e il proprio ordine (2).

Chi viene elevato tra gli *honorarii* di una determinata dignità viene quasi sempre in pari tempo ascritto ad un determinato grado della dignità stessa; così i professori di Costantinopoli elevati alla *comitiva primi ordinis*, ossia alla spettabilità sono pareggiati ai *vicarii*, figurano cioè come *vicari onorarii* (3). Appartenere ad una dignità in veste onoraria non menoma l' esercizio di una carica, rientrante in una dignità inferiore. L' essere insignito onorariamente della dignità costituisce talvolta il coronamento della carriera, talvolta la facilita schiudendo la via al conferimento di una delle cariche, tra gli *in actu* (4).

Oltre che gli *in actu*, i *vacantes* e gli *honorarii* godono di certi privilegi. Ne parleremo trattando particolarmente dei membri del *consistorium*, i quali in generale non posseggono privilegi speciali, bensì quelli della dignità a cui appartengono, o della carica cui coprono.

---

(1) L. 2, C. *ut. dign. ordo serv.*, XII, 8, e commento del Cuiacio (*opp.*, t. II, p. 288).

(2) V. L. 2, C. *ut. dign. ordo serv.*: « Vacantes antem post administratores venientes non omnes iam omnibus honorariis credimus praeponendos, sed eos vacantes illis honorariis, qui similem adepti sunt dignitatem, ut praefectorius quaestorio, non quaestorius praefectorio praeponatur, parique modo quaestorius quaestorio, non vacans comes thesaurorum vel comes rei privata honorario quaestorio vel magistro officiorum praeferatur ».

(3) L. 1, C. Th. *de profess. qui in urbe Cost.*, VI, 21. — Cfr. L. 1, C. *de prof. etc.*, XI, 18; L. 3, C. Th. *de stud. lib.*, XIV, 9.

(4) V. i *cursus honorum* di taluni professori nel commento del Gotofredo, C. Th., VI, 21; XIV, 9.

Capitolo II.

Sommario. — 1. Preliminari. — 2. Dignità nel *consistorium: Illustres: patricii-illustres* propriamente detti: *comites* del *consistorium (in consessu) (consules, praefecti praetorio, praefecti urbi, magistri militum, praepositi sacri cubiculi).* — 3. Seguito agli *Illustres: comites consistoriani (magister officiorum, quaestor sacri palatii, comes sacrarum largitionum, comes rerum privatarum).* — 4. *Spectabiles: comites consistoriani* loro carattere prima di Giustiniano, con Giustiniano; gerarchia, distinzioni. — 5. *Comites vacantes (consistoriani) illustres, spectabiles.* — 6. *Advocati (patroni) fisci-assessores del praefectus praetorio.* — 7. *Comites honorarii* (professori nella scuola di Costantinopoli). — 8. Carattere e distinzioni, enumerazione dei privilegi dei membri del *consistorium.* — 9. Riassunto.

1. — Rannodiamo in brevissime righe le fila. Il consiglio imperiale sorge con Augusto, ed è allora costituito in notevole maggioranza da senatori. Questi, subito dopo Augusto, diminuiscono progressivamente e in corrispondenza aumentano i membri cavalieri. La qualifica di *amici* è essenziale, costante nei consiglieri, ma si presenta in ogni tempo riflessa, subordinata all'*ordo*, alle magistrature. Giureconsulti, senatori o cavalieri, i più senatori, sono numerosi, anzi dànno al consesso il carattere.

Il momento di Adriano nella storia del consiglio non segna nessun mutamento radicale; quella preponderanza che per opera di Adriano vien data nuovamente ai senatori, non perdura oltre l'imperatore; l'aumento dei giureconsulti non dipende da una innovazione recata all'ordinamento del consiglio, bensì dalla ragione che il momento adrianeo fu il più fecondo di alti, solenni giureconsulti.

Sino a Diocleziano il consiglio persiste immutato, tranne qualche lieve modificazione di forma. Con Diocleziano si scorge un certo incremento nei membri magistrati, a cui però non mancano i precedenti, che si manifestano dell'autorità sempre più vasta, che via via assumono nel consiglio, i magistrati imperiali. Nel breve spazio di tempo che corre da Diocleziano a Costantino, il concetto dell'impero compie totalmente la sua evoluzione e tutto l'ordinamento generale amministrativo si sposta dalle antiche magistrature alle nuove cariche

imperiali; spostamento a cui la restaurazione di Diocleziano diede l'ultimo impulso e il riconoscimento ufficiale delle dignità, sotto Costantino, l'assetto definitivo.

Il consiglio, oramai *consistorium*, trasformandosi in conformità alle rinnovellate istituzioni politiche, si presenta allo sguardo da un punto di vista disforme, sopra lo sfondo delle nuove dignità e dei gradi. Però nemmen ora si può parlare di una completa ricostituzione, giacchè in ultima analisi le dignità, abbiam visto, si riconducono agli antichi ordini, senatorio ed equestre.

2. — Dobbiamo ora indagare quali dignità, quali uffici figurano nel *consistorium* ed il modo. L'aver fatto precedere a questo capitolo uno sull'ordinamento generale politico-amministrativo da Costantino a Giustiniano ci rende il cammino molto più facile, e ci evita sopratutto il pericolo d'interromperlo, con frequenti e lunghe digressioni. Perciò, per tutto quanto concerne la natura, il carattere, le distinzioni, il significato delle singole dignità e il loro assetto complessivo, presupponiamo senz'altro i concetti che dianzi abbiamo espresso.

Prendiamo le mosse dalle due supreme dignità illustri, patrizia e illustre propriamente detta.

Nella *notitia* della dignità i **patrizii** non figurano, perchè effettivamente la *notitia* enumera soltanto le dignità alle quali andavano connesse delle cariche ufficiali e tace di quelle che invece si risolvevano, o del tutto o in gran parte, in titoli d'onore. Tali erano la dignità senatoria, quantunque compresa nella *clarissima*, tali delle cariche il consolato e, forse anche, la pretura, rientranti nella dignità illustre, tali infine la dignità massima dei patrizi, che in realtà costituisce un'onorificenza che s'attribuiva a taluni funzionari illustri, allo scadere dall'ufficio (1). Però, siccome, per gli illustri, non si fa distinzione tra quelli che sono in carica e quelli che sono scaduti di carica, siccome gli illustri scaduti vengono considerati al pari degli *in actu* (2), così il conferimento del patriziato do-

(1) V. cap. I, 2.
(2) V. cap. I, 2.

veva avvenire anche in confronto di funzionari illustri nel corso del loro ufficio; ed invero gli esempi non mancano (1). Sicchè il patriziato, quantunque in sè medesimo onorario, non era disgiunto dalla partecipazione in qualsiasi modo agli affari dello Stato. Perciò, lungi dall'escludere, lascia indurre per quelli che ne erano insigniti la qualità di membri del *consistorium*. Le fonti, del resto, ci attestano chiaramente, limpidamente che i patrizi formavano parte del supremo collegio, tutti i patrizi indistintamente, e non già alcuni soltanto (2). E se ben si guardi, è facile comprendere, prescindendo dall'altissimo stato gerarchico della dignità, che così fosse; essendo il *consistorium*, come vedremo, costituito in grandissima maggioranza da funzionari, che avevano speciali e vaste attribuzioni, è logico e naturale che esso annoverasse anche dei personaggi, ai quali non incombevano stabilmente uffici particolari, che potevano, almeno in parte, dedicare tutta intera la loro attività alle vastissime attribuzioni del *consistorium*, senza dividerla tra le funzioni proprie di una carica e quelle del *consistorium*. Vero è che tra gli spettabili vi sono i *comites consistoriani* propriamente detti, che attendono esclusivamente al *consistorium* (3), ma questo conferma appunto la nostra convinzione e ci persuade che, al pari degli spettabili, anche degli illustri taluni non avessero altri uffici fuor di quello di consiglieri dell'imperatore.

Oltre che avere le attribuzioni generali dei consiglieri, oltre le mansioni straordinarie, che dovevano essere loro non di rado affidate, costituivano per turno assieme ai *consulares* e ai *praefectorii* pur essi chiamati *pro tempore*, una commissione permanente del *consistorium*, a cui partecipava il *quaestor sacri palatii*, che decideva sopra le *consultationes* dei giudici *ante sententiam* (4).

Insieme con i patrizi, quasi allo stesso titolo, appartengono

---

(1) V. cap. I, 2.

(2) Claudianus, in VII *Honorii consulatu*, v. 600, lib. II; Eutrop., v. 68 sq., et *in prologo eiusdem libri*, v. 2; Coripp us, *de laudibus Iustini minoris*, lib. II, n. 6, v. 208 sq.; Cassiodorus, *Var.*, VIII, 9; Paulus Diaconus, *de gestis Langobardorum*, lib. II, c. 30.

(3) V. num. 4.

(4) L. 34, C. *de appell.*, VII, 62.

al *consistorium* i *consoli*. Anche questa qualifica rappresenta in sè stessa una pura e semplice designazione onorifica, però, come il patriziato, s'applica talvolta a dei funzionari o a degli ex funzionari. Specialmente dalla L. 34, C. *de appell.*, VII, 62, si rileva la presenza nel *consistorium* dei consoli.

I patrizi costituiscono la prima classe della dignità illustre (1); i consoli figurano tra gli illustri propriamente detti (2). Degli illustri primo dei funzionari è il *prefetto del pretorio* (3).

A proposito di questo e d'altri cospicui funzionari non possiamo certamente limitarci alla nuda prova della loro qualità di membri del *consistorium*.

Le origini e la storia della prefettura del pretorio son note. Nei primordi era il prefetto funzionario di carattere militare. Stava a capo delle milizie pretoriane, ufficio modestissimo in apparenza, in realtà d'alta importanza, sovratutto perchè le famose coorti costituivano in quei tempi di instabilità politica il più valido ausilio ed insieme il più forte pericolo per gli imperatori. Figura tra i funzionari imperiali, ma in pari tempo il suo ufficio entra nel novero degli « *honores* », non rappresenta cioè una carica privata, particolare del principe, come almeno sino ad Adriano quelle degli ufficiali degli *scrinia*, bensì un ufficio, che forma parte della gerarchia militare. Se infatti le coorti pretoriane avessero costituito una milizia autonoma, disgiunta dall'esercito romano, si potrebbe calcolare che la prefettura del pretorio fosse in principio una delle tante cariche private di palazzo. Ma invece esse sono parte dell'esercito e rientrano in una delle grandi categorie, onde l'esercito suole distinguersi, truppe di guerra e truppe di custodia, ed in questa son pari alle *cohortes urbanae*, destinate alla tutela della città, alle *cohortes vigilum*, ad altri corpi di minore importanza (4).

E la storia dei prefetti del pretorio, con la duplice qualità, che loro pervenne, di supremi governatori delle provincie e in pari tempo di membri del governo centrale e di sommi

---

(1) L. 12, § 1, D. *de senat.*, I, 9.
(2) L. 12, § 1, D. *de senat.*, I, 9.
(3) V. *Notitia* (Pancirol., *op. cit.*, I, cap. I).
(4) Landucci, *S. D. R.*, I, § 347, p. 718.

dignitari dell'imperatore, corrisponde perfettamente, a nostro credere, col carattere che abbiamo ritenuto proprio della magistratura fin dalle prime sue manifestazioni.

A cominciare da Adriano i prefetti del pretorio sono di fatto al vertice della gerarchia (1); diciamo di fatto, in quanto che nella teoria del diritto pubblico erano inferiori alle cariche senatorie; solo con Alessandro Severo dovettero appartenere all'ordine dei senatori (2). Anche allorquando perdettero il loro potere militare, quando venne loro tolta qualsiasi ingerenza negli uffici di palazzo, con la istituzione del *vicarius a consiliis sacris*, rimasero nell'esercizio, quantunque più ristretto, delle loro attribuzioni al primo posto; fors'anche dall'esercizio esclusivo trassero maggiore incremento alle loro funzioni politico-amministrative giudiziarie.

Anteriormente a Diocleziano erano i prefetti del pretorio in numero di due; talvolta, molto di rado, furono uno solo, come Seiano, sotto Tiberio (3), oppure furono tre, sotto Commodo (4). Però, tranne questi isolati esempi, la cifra normale persiste fino a Costantino in due. Vero è che talvolta si assegnavano a certe regioni, esposte a frequenti scorrerie barbariche dei prefetti (5); ma, a parte che nulla induce a ritenere che questi funzionari fossero realmente prefetti del pretorio, essi avevano in ogni modo carattere straordinario e cessavano, venuta meno la causa per cui erano posti, cioè il pericolo. Con Diocleziano i prefetti del pretorio vennero elevati stabilmente al numero di quattro, in rispondenza alle quattro grandi divisioni territoriali dell'impero: d'Oriente, d'Illirico, d'Italia — e insieme d'Africa — delle Gallie, di Spagna e di Britannia. Talvolta però un solo prefetto aveva il supremo governo di due prefetture (6), talvolta anche di

(1) V. parte terza, cap. I; cfr. parte seconda, cap. VI.

(2) V. parte seconda, cap. X, 1.

(3) Svet., in *vita Tib.*, c. 36.

(4) Lamprid., in *vita Comm.*, c. 2.

(5) Pancirolus, *op. cit.*, I, c. V.

(6) V. L. 1, C. Th. *de constit. princip. et edict.*, I, 1; L. 6, C. Th. *de contr. empt.*, III, 1; L. 13, C. Th. *de poenis*, IX, 40, che son dirette a Flaviano, prefetto dell'Illirico e dell'Italia. V. anche L. 51, C. Th. *de app.*, II, 30; L. 12, 13, C. Th. *de legatis*, XII, 12; L. 21, C. Th. *de navicul.*, XIII, 5.

tre (1) e allora i prefetti erano ricondotti al numero originario di due, quello d'Oriente, che permane costantemente, e l'altro sulle tre circoscrizioni riunite ossia d'Occidente.

Tranne che nei primissimi tempi dell'impero, quantunque si possa calcolare che sotto Tiberio, Seiano abbia fatto parte del consiglio anche durante la sua prefettura, il prefetto del pretorio — consideriamo la carica impersonalmente — figura tra i consiglieri dell'imperatore con autorità sempre crescente (2). Nel *consilium* aveva anche delle attribuzioni speciali, in quanto veniva talvolta incaricato dall'imperatore a sopraintendere in suo nome allo svolgimento delle liti negli stadi processuali anteriori alla trattazione del collegio, a fare la relazione della causa, a formulare le sue proposte, sulle quali decideva poscia il *consilium* (3). Queste attribuzioni rimasero quando sopravvenne il *consistorium*; anzi vennero meglio regolate e determinate e, riteniamo, furono rese costanti, ordinarie (4).

Inoltre, a cominciare da Costantino, abbiam provato, il prefetto del pretorio conseguì la presidenza del *consistorium*, nella sua funzione giudiziaria. Le deliberazioni venivano prese a nome dell'imperatore, ma era indifferente che le adunanze del supremo collegio fossero precedute dall'imperatore medesimo o dal prefetto, essendo, dicono le fonti, la podestà di questi contigua alla podestà imperiale (5).

Le costituzioni, quando alludono alla prefettura del pretorio, risguardano l'alta carica impersonalmente, senza distinguere tra i prefetti; e a ragione perchè le attribuzioni erano uguali ed uguale era la dignità. Tuttavia è evidente che il

---

(1) V. Gothofr., ad L. 1, C. Th. *de const. etc.*, I, 1.

(2) V. parte terza, cap. I.

(3) V. parte terza, cap. I.

(4) Nella L. 32, pr. C. *de appell. et cons.*, VII, 62, a parte che essa concerne dei casi di delega generale della giurisdizione, in un inciso si considerano genericamente il prefetto e il questore come « sacris iudiciis praesidentes » a quel modo istesso che poco prima si considera il prefetto « in comitatu ». Oltre che nella presidenza del *consistorium* (v. parte terza, cap. I), il prefetto doveva tacitamente sostituire l'imperatore, in via ordinaria, negli atti processuali anteriori al *consistorium*.

(5) V. parte terza, cap. I.

solo prefetto d'Oriente poteva partecipare con assidua cura agli affari del « *consistorium* », ond'è che le costituzioni, le quali si riferiscono alle attribuzioni specifiche dei prefetti nel *consistorium*, debbono riferirsi, nell'atto pratico, al prefetto orientale. Una vera preminenza questi doveva esercitare in confronto dei suoi colleghi; intanto nella *notitia* li precede; poi, mentre le altre prefetture s'aggruppano talvolta sotto un solo titolare, quella d'Oriente non si fonde mai nelle altre, ma persiste nella sua integrità distinta (1); le provincie che essa comprende sono più numerose e più importanti, inoltre v'ha pel suo titolare il vantaggio del rapporto immediato con l'imperatore e col governo centrale.

Non a torto pone dunque Marcellino, tra i giudici ordinari, al primo posto il prefetto d'Oriente (2).

Tornando alla prefettura in generale, rileviamo che pure nell'amministrazione politica l'opera del prefetto del pretorio si svolge di spesso in concorrenza col *consistorium*; soltanto, mentre nella amministrazione giudiziaria quest'azione è sottoposta quasi sempre a regole fisse, nell' amministrazione politica è invece indipendente da norme preventive, a quella guisa del resto dell' azione collettiva del *consistorium*. Gli esempî più espliciti si riscontrano a proposito di quella funzione moderatrice e decisiva che l'imperatore, ovvero il potere civile, si riserba ed esercita, talvolta con grande intensità, in mezzo a quel turbinio di lotte religiose, tra le quali il Cristianesimo si svolge. Ora quando a troncare i dissensi non interviene direttamente il monarca con tutto il sacro suo concistoro, come nelle rivalità tra Ceciliano e Macrino, scelti ambedue a primati d'Africa, rivalità che minacciavano uno scisma, allora è il prefetto del pretorio che in nome dell'imperatore, sulla via tracciata dal *consistorium*, di cui egli stesso è membro autorevolissimo, provvede di sua propria iniziativa (3).

Così, quando Costanzo decise di adunare un concilio

---

(1) V. prima.

(2) Pancirolus, *op. cit.*, I, c. 5.

(3) Gibbon, *Storia della decadenza e rovina dell' impero romano*, Pisa, 1792, VI, c. XXI, p. 79 sgg.

generale per una dottrina religiosa uniforme, alla sezione occidentale del concilio, raccoltasi a Rimini, dove più stridenti erano le dissensioni, presenziò il prefetto del pretorio, Tauro. E dalle pagine sapienti del Gibbon si scorge che al supremo funzionario venne rilasciata la più vasta iniziativa, perchè i vescovi, divisi da contrasti gravissimi, addivenissero ad ogni costo ad una decisone, conforme al divisamento del sovrano (1).

Così nella medesima controversia tra Ceciliano e Macrino, terminata con la vittoria del primo, il giudizio definitivo del *consistorium* venne preceduto da una accurata inchiesta da parte del prefetto d'Italia, compiuta a mezzo del suo vicario col sussidio del proconsole d'Africa (Gibbon).

Durante l'impero di Valente, predominando gli Ariani, le persecuzioni contro Atanasio, il celebre arcivescovo di Alessandria, si ridestarono, quantunque apparentemente svanissero ai primi sintomi di reazione.

Al prefetto d'Italia incombeva un grave, delicato incarico; di sorvegliare cioè, senza parere, tutti gli atti del fortissimo prelato, di approfittare d'una qualsiasi diminuzione del favore popolare a suo riguardo, di valersi di tutti i mezzi, che gli sembravano opportuni, per abbatterlo senza urtare contro la impopolarità (2).

Questi ed altri esempi, tra i quali rammentiamo ancora il còmpito attribuito a Pretestato prefetto di Roma, poi prefetto del pretorio per l'Italia, di troncare le lotte alle quali aveva dato origine lo scisma di Damaso e di Orsino, ci dimostrano che l'opera politico-amministrativa del prefetto del pretorio era di spesso intimamente concessa all'opera del *consistorium* e servono a dare un'idea del modo con cui l'una si compenetra nell'altra.

Si aggiungano tutte quelle costituzioni, tutte quelle *leges generales*, di cui molte concernono appunto argomenti ecclesiastici, che risultano o proposte nel *consistorium* dal prefetto o vengano dirette al prefetto, ciò che lascia supporre una forte

---

(1) Gibbon, *op. cit.*, VI, c. XXI, p. 129.
(2) Gibbon, *op. cit.*, VII, p. 149.

ingerenza dello stesso, nella compilazione, e per di più, in gran parte, attribuiscono al prefetto di curare l'applicazione (1).

Praefectus urbi. — Questa cospicua magistratura appare nel consiglio sin da quando venne nuovamente instaurata, sotto Augusto (2). Superiore dapprima alla prefettura del pretorio (3) con Adriano oramai la sussegue, pur rimanendo tra le più alte cariche (4).

Nell'àmbito delle sue attribuzioni, malgrado nella gerarchia degli uffici occupi il secondo posto, il *P. U.* è indipendente dal prefetto del pretorio, dipende direttamente dall'imperatore, e perciò viene considerato vicario del principe, come in genere tutti i funzionari della prima, specialmente, ed anche della seconda così detta *quadriga* degli illustri (5). Presiede il senato e dei senatori è giudice naturale, col suo proprio consiglio di assessori nelle cause civili, con un consiglio straordinario di cinque senatori (*quinquevirale iudicium*) nei processi penali, per alcuni delitti (6).

La sua podestà, a differenza di quello che le fonti dicono per il prefetto del pretorio, non è contigua, non è aderente alla podestà imperiale (7); perciò a lui non si può attribuire per alcun modo, come al P. p. l'eventuale presidenza del *consistorium*, a nome dell'imperatore, nè l'appello dalle sue sentenze resta escluso, tranne i casi del resto frequentissimi, data l'importanza della carica, di delega generale o speciale o quando sia stata per legge determinata l' inappellabilità (8).

Con la divisione dell'impero le due metropoli hanno ciascuna un *praefectus* (9), Le attribuzioni e l'autorità sono identiche; però nella *notitia* precede il prefetto di Costantinopoli, e a ragione perchè come il prefetto del pretorio orien-

---

(1) V. specialmente C. Th., lib. XVI.
(2) V. parte seconda, cap. I, 6.
(3) V. parte seconda, cap. I, 6.
(4) V. parte seconda, cap. VI, 1.
(5) Gothofredus, ad L. 8, C. Th. *de praef. etc.*
(6) V. legislazione (cap. succ.).
(7) P. e. L. 1, C. *de off. vic.*, I, 38.
(8) Landucci, *S. D. R.*, I, 204, p. 499.
(9) Id., *Id.*, I, § 174, p. 460.

tale prevale sovra i colleghi d'Italia, di Illirico, delle Gallie, così il prefetto di Costantinopoli, rappresentando la « *nova Roma* » la vera capitale dell'impero, e l'Augusto d'Oriente quasi sempre il primo Augusto nell'*ordo minimum* (1), deve esercitare un'azione e una influenza di gran lunga più estese di quelle dell'altro prefetto.

Questa supremazia del primo deve senza dubbio riflettersi anche nel *consistorium*.

Trattando del *consilium* stimiamo di avere addotto tutte quelle prove, dalle quali risulta che la prefettura dell'urbe appartiene al novero delle cariche — la prefettura del pretorio tra le cariche imperiali, il consolato e la pretura tra le repubblicane — alle quali era intimamente connessa la partecipazione degli insigniti al consiglio (2).

In ordine al *consistorium*, a prescindere dagli altri testi che considerano il *praef. urbi* tra i consiglieri *inlustres*, adduciamo la L. 8, C. Th. *de praef. et.*, VI, 7, che, al pari del prefetto del pretorio e dei *magistri militum*, considera, di incidenza, ciò che per noi vale moltissimo, altrimenti potrebbero sorgere dei dubbi per il periodo anteriore alla costituzione, oltre che nel senato, *nell'intimo consesso* (*intimo consessu*) (3) il prefetto della città.

Magistri militum. — Sono pur essi funzionari dell'imperatore. Forse in certo modo si riconducono agli antichi *consulares* o *legati* (4). Costantino istituì il *magister militum*, con l'ufficio di provvedere alla direzione suprema delle cose militari. Presto se ne aggiunse un altro, sicchè il comando generale venne diviso in due *magistri*, *equitum et peditum*, secondo la grande divisione tecnica dell'esercito, in truppe di cavalleria e in truppe di fanteria (5). In seguito in Occi-

---

(1) V. parte quarta, *consilium* di Diocleziano, 3.

(2) V. singoli *consilia* (parte seconda).

(3) Cfr. Ammianus Marcell., XV, 5: « Consistorium intimum solus ingressus ».

(4) Svet., *Tib.*, 32; *Dom.*, 6. — Cfr. L. 2, pr. D. *de his qui not. inf.*, III, 3; Vegt., *de re militari*, II, 9.

(5) Zos., II, 33. — Cfr. Gothofr., *paratit. ad* C. Th. *de re mil.*, VII, 1.

dente, venne creato un terzo *magister*, *per Gallias* (1), nell'Oriente da Teodosio Magno vennero creati due altri e poco oltre se ne aggiunse un terzo (2). Allora però l'assegnazione dei comandi ai *magistri* non viene più fatta secondo il criterio della distinzione fondamentale dell'esercito, bensì secondo determinate zone territoriali, e quindi per l'Oriente si hanno il *magister militum praesentalis*, il *magister militum in praesenti*, il *magister militum per Orientem*, il *magister militum per Thracias*, il *magister militum per Illiriam* (3). Una consimile riforma avrebbe avuto luogo anche per l' Occidente, dove, fatta eccezione del *magister per Gallias*, degli altri due *magistri*, uno esercita il comando supremo della cavalleria, l'altro della fanteria. Ma l'impero occidentale ben presto cadde; del resto con la divisione dell' impero, l' Occidente venne quasi totalmente abbandonato, quasi si considerava come una parte del vastissimo impero oramai predestinata al dominio dei barbari.

I *magistri militum* oltre che esercitare il comando militare dei corpi d'esercito, rientranti nelle loro circoscrizioni, stanno a capo dell'amministrazione militare e della giurisdizione. Inoltre formano parte del governo centrale e collettivamente provvedono alle deliberazioni tecniche, amministrative, giuridiche propriamente, che sono d'interesse generale per l'esercito. Costituiscono in una parola un supremo comitato di comandanti generali, in gran parte corrispondente all'attuale ministro della guerra (4).

Ecco nelle sue linee principali il nostro concetto sulla natura e sul carattere del *magisterium militum*.

I *magistri m.* partecipano a nostro credere del *consistorium*. Intanto sono anch'essi in *comitatu principis* ossia costituiscono il governo centrale (5). Vero è che anche i

---

(1) Nell'anno 356: Amm. Marcell., XVI, 10, 21; XXVI, 5, 2; Cassiod., *Hist.*, VI, 1.

(2) Zos., IV, 27.

(3) V. *Notitia* (in Panc., *op. cit.*, I, c. XXX).

(4) Non adduciamo dei testi particolari. Ci siamo formato questo concetto da vari A.: Landucci, *op. cit.*, § 351, p. 728; Willems, *D. P.*, p. 605-607; Böcking, *op. cit.*, II, p. 207 sgg.; anche Pancirolus, *op. cit.*, c. XXX, ecc.

(5) L. 10, C. *de div. off.*, XII, 60. — Cfr. C. *de appar. mag. mil.*, XII, 54.

senatori vengono considerati in *comitatu*, eppure non sono consistoriani e in *comitatu* sono pure tutti indistintamente i *palatini*. Però, rispetto a certi altissimi funzionari, come i *magistri*, l'essere ritenuti *in comitatu* costituisce, se non altro, un buon avviamento a ricercare se fossero anche *in consistorium*.

La L. 2, C. Th. *de ec. et transm. reis*, IX, 2, è così formulata: « *Quis quis fuerit, quem crimen pulsat, quem negotium tangit, comprehensum eum iudex sub custodia constituat; atque ita vel causae meritum vel personae qualitatem ad Nos referat. Vel si longius fuerimus, ad inlustres viros Praefectos praetorio sive ad Magistros militum, si militaris fuerit persona; ne sub specie vel verae ementitae dignitatis facinora delabantur* ». Certamente da questa legge non possiamo desumere direttamente che i *magistri* sedessero nel consiglio; bensì ricaviamo un argomento d' analogia che non ci pare trascurabile. Prefetti del pretorio e *magistri* rappresentano il potere giudiziario, che dall'imperatore si sdoppia in una funzione civile e in una funzione militare; quella ha come organo massimo i prefetti, questa i *magistri*. Tale ci sembra il concetto informatore della legge, che risalta massime dalla sua seconda parte. Ora se i prefetti, com'è sicuro, appartengono al *consistorium*, per il medesimo titolo devono appartenervi i *magistri*. Gli uni del resto rappresentano il potere civile, gli altri il potere militare e il *consistorium* non è esclusivamente un tribunale, nè un corpo legislativo; è un supremo consiglio dell'impero, il quale anche per il fatto che nel mondo romano giammai sussiste una separazione netta di poteri, rispecchia cumulativamente tutte le molteplici funzioni dell'imperatore, secondo la loro natura e il loro carattere.

Ora la nostra costituzione, lasciando adito al giudice di riferire, in caso che l'imperatore sia lontano, al rispettivo prefetto o al *magister*, accomuna, secondo noi, la condizione dei prefetti a quella dei *magistri*, lascia scorgere cioè che come nelle questioni civili (di diritto privato e penali) i prefetti, così nelle questioni militari erano autorità massima, surrogatrice dell'imperatore, i *magistri*.

Sicchè, riteniamo, quell'ufficio, che nelle questioni civili, sieno di diritto privato, sieno penali era proprio del prefetto

del pretorio, di presiedere in uno col questore del sacro palazzo alle fasi della questione anteriori alla discussione definitiva del *consistorium*, nelle questioni militari non poteva essere proprio che dei *magistri*, o meglio di un *magister*. E mansioni di questo genere, ci sembra, non si possono comprendere indipendentemente dalla qualità di membro del *consistorium*.

Tralasciamo del resto tutte quelle costituzioni che trattano collettivamente dei funzionari illustri della prima serie, nella quale i *magistri militum* occupano il terzo posto, e che loro riconoscono, a ciascuno nel proprio àmbito di attribuzioni, uguale podestà e prerogative uguali, e rammentiamo per ultimo la L. 1, C. Th. *de praef. praet. etc.*, VI, 7, che non esitiamo a calcolare decisiva pel nostro assunto. Determinando l'ordine di precedenza dei prefetti del pretorio, della città e dei *magistri*, essa ha riguardo anche alle precedenze nel senato (*in ampliissimo curiae nostrae*) e nel *consistorium* (*intimoque consessu*), riconosce pertanto a questi funzionari oltre che il carattere di senatori, il carattere di consistoriani. L'espressione « *in intimo consessu* » costituisce una delle tante designazioni onorifiche del *consistorium*, uno dei tanti *elogia* che gli imperatori solevano attribuire al loro consiglio, corrisponde in certo senso al non recente « *in contubernium imperatoriae maiestatis* », che denota precisamente la partecipazione al *consilium principis*.

Agli argomenti di analogia che abbiamo or ora adottato, aggiungiamo pertanto questo ultimo argomento diretto ed esplicito. I precedenti, oltre che confermarlo, concorrono a dare un'idea più larga del carattere dei *magistri militum* nel *consistorium*.

Praepositus sacri cubiculi. — Della prima serie degli illustri, sta al quarto ed ultimo luogo il *Praepositus Sacri Cubiculi* (v. *Notitia*).

Certamente questo funzionario non appartiene al novero di quelli che esercitano modestissimi uffici, ma che la pompa effimera della despotia asiatica eleva tra i maggiori funzionari. Esercita l'amministrazione della casa imperiale; inoltre

da lui dipende il *comes divinae domus* per *Cappadociam*, personaggio di così alta autorità che, secondo alcuni testi, si annovera persino tra i *praesides* e taluni interpreti lo confondono col *praepositus* medesimo. Nè dalla amministrazione è disgiunta la competenza giudiziaria (1).

Appartiene al primo gruppo degli illustri dal 422, imperatori Onorio e Teodosio. Dapprima figura bensì tra gl'illustri, ma in un rango secondario (2).

Non esitiamo a considerare anche questo insigne funzionario tra i membri del *consistorium*.

Non è compreso tra i funzionari della L. 1, C. Th. *de praef. etc.*, VI, 7, che del resto è anteriore, di circa cinquant'anni, al 422, non è nemmeno compreso nella legge corrispondente del Codice giustinianeo (L. 1, *de praef. p., sive urbi etc.*, XII, 4), però nella L. 1, C. *de praep. sacr. cub. etc.*, XII, 5, che se ben si guardi non fa che integrare la precedente e ne differisce soltanto perchè più particolareggiata e perchè comprende appunto il *praepositus*, che l'altra trascura — viene completamente parificato nella suprema dignità ai prefetti e ai *magistri* (*Sacri cubiculi praepositi ea dignitate fungantur, quae sunt praediti, qui eminentissimam praetorianam et urbanam meruerint Praefecturam, aut certe militarem magisteriam potestate, etc., etc.*). Non solo, ma viene poi determinata la precedenza d'onore *in consessu*, ossia nel *consistorium* precisamente, come nell'altra costituzione la precedenza dei *praefecti* e dei *magistri*.

Ne limitiamo la partecipazione al *consistorium* del *praepositus* a cominciare soltanto dal 422, come parrebbe dalle fonti che abbiamo addotte, giacchè anche prima era illustre e in generale gli illustri, effettivamente od onorariamente, seggono tutti nel consesso degli imperatori (3).

---

(1) Pancirolus, *op. cit.*, I, c. 60; Böcking, *op. cit.*, I, p. 232; L. 11, C. *ubi caus. fisc.*, III, 26; C. *de praep. sacr. cub.*, XII, 5; L. 4, 5, C. *de silent.*, XII, 16.

(2) L. 1, C. Th. *de praep. s. c.*, VII, 8; L. 3, C. Th. *de metatis*, VII, 7: L. 9, C. Th. *de indulg. deb.*, XI, 28.

(3) Gli illustri che abbiamo finora passato in rassegna sono membri del *consistorium*. I seguenti illustri, dimostreremo, vi partecipano egualmente, fuor

3. — I seguenti *inlustres*, tranne il *comes domesticorum equitum* e il *comes domesticorum peditum*, quindi il *magister officiorum*, il *quaestor sacri palatii*, il *comes sacrarum largitiorum* e il *comes rerum privatarum* costituiscono la cosidetta seconda *quadriga* degli *inlustres* (1). Formano parte del *consistorium*, anzi vengono designati col nome collettivo di *comites consistoriani* (2), designazione che si applica pure agli *spectabiles* del *consistorium* (3), e che, a seconda si tratti di illustri o di spettabili viene specificata o con l'indicazione della dignità o dal contesto (4). Gli altri illustri, dal prefetto del pretorio al *praepositus sacri cubiculi* sono membri del *consistorium*, ma nell'uso comune e nelle costituzioni il nome di *comites consistoriani* (*inlustres*) s'attribuisce particolarmente ai quattro suddetti.

La ragione di questa apparente contraddizione deve avere il medesimo fondamento di quella che induce gl'imperatori e i commentatori a distinguere i primi quattro illustri da questi secondi, a scindere la serie dei funzionari illustri in due gruppi separati; il fondamento cioè del carattere generale, disforme delle rispettive attribuzioni. I prefetti del pretorio, dell'urbe, i *magistri militum* stanno a capo delle grandi amministrazioni locali territoriali; anche la funzione del *praepositus* ha carattere locale, quantunque abbia il suo centro nel palazzo. Formano parte del governo centrale e del *consistorium* per riflesso delle loro altissime cariche, perchè altrimenti l'opera dello Stato non avrebbe avuto quella unità.

---

che i *comites domesticorum equitum* e *domesticorum peditum*; però non si può escludere che questi due ultimi abbiano quando a quando figurato tra i consiglieri, se, come taluno opina, surrogavano talvolta i *magistri militum*.

(1) V. *Notitia*.

(2) P. e. nella L. 3, C. Th. *de metatis*, VII, 7.

(3) C. Th. *de com. cons.*, XII, 6; C. I. *de comitibus consistorianis*, XII, 10 (Gothofr., ad C. Th. *eod.*).

(4) Non sempre viene adoperata la esprossione « comites cons. » (*ill.* o *spect.*), ma talvolta qualche espressione corrispondente; di solito per gli illustri: *qui partecipandis Augusti pectoris curas agendo claruerunt* (o *qui sacrario* (nostro) *explorata sedulitate oboediunt*). V. L. 1, C. Th. *de quaest.*, VI, 9; L. 13, C. Th. *de metatis*, VII, 7. — Per gli spettabili: *qui admitti intra consistorii arcana merebantur et actibus interesse et principis audire responsa* (L. 8, C. Th. *de hon. cod.*, VI, 22).

quella continuità, che allora più che mai era chiesta dall'accentramento, allora nel suo massimo sviluppo, ma non sono propriamente funzionari di palazzo. L'opera loro non è circoscritta dalla sede imperiale, anzi si estrinseca quasi del tutto fuori. — Con la riforma di Diocleziano il governo si biforca in due grandi branchie, governo o governatorati locali, governo centrale, che si svolgono, sotto molti riguardi indipendenti e che presentano il loro punto di unione, forse l'unico, nel *consistorium;* con l'istituzione del *vicarius a c. s.* venne tolta qualsiasi ingerenza diretta del prefetto del pretorio nel governo centrale, e il distacco tra il governo centrale e il governo locale venne reso più accentuato. Ora mentre per il maggior numero degli spettabili la qualità di *comes* del *consistorium* rappresenta, come vedremo, una carica vera e propria al pari, ad esempio, del proconsolato o del *magisterium* d'uno *scrinium*, mentre per gli illustri della seconda classe un lato necessario, un aspetto particolare dell' ufficio che coprono — rammentiamo che il *consistorium* fu ed è organo essenzialmente centrale —, per i primi degli illustri costituisce piuttosto una conseguenza del loro ufficio, una funzione annessa alle loro funzioni ordinarie e alla somma loro dignità; perciò sono membri del *consitorium*, ma non sono *comites consistoriani* propriamente detti.

Così ciò che può apparire una mera formalità di linguaggio ha invece il suo presupposto nel sistema generale politico-amministrativo.

Dalla seconda *quadriga* degli illustri è al primo luogo il **magister officiorum**; lo sussegue il *quaestor sacri palatii.*

Venne istituito da Diocleziano col nome di *vicarius a c. s.*; poi, con accresciuta autorità si disse, sotto Licinio e Costantino, *magister officiorum* (1). Pare che tale denominazione non sia stata unica del funzionario, ma che talvolta egli si chiamasse: « *Tribunus et magister officiorum* », come nella L. 1, C. Th. *de distr. pign.*, XI, 9, di Costantino (323) che incomincia: « *Quoniam decessoris lui litterae missae ad Pro-*

(1) V. Cuq, *op. cit.*, p. 474 sgg.

culianum tribunum et magistrum officiorum continent etc. ». Il Gutherius opina che queste due denominazioni rappresentino due diverse dignità, che nel caso concreto gli imperatori abbiano specificato chi era il tribuno, cioè Proculiano, e per il *magister officiorum*, abbiano adoperata la dicitura impersonale della carica (1). — A noi sembra invece che il valore linguistico della voce *et* intermedia, a cui risale il dubbio, non possa ritenersi nel caso presente disgiuntivo se non con uno sforzo d'interpretazione. Non è poi certamente disgiuntivo nella L. 1, C. Th. *de paganis etc.*, dove s'incontra una consimile espressione. Del resto se la dignità tribunizia nell'età costantiniana ha carattere essenzialmente militare, non è improprio se in certo modo viene attribuita anche al *magister officiorum*, al quale incombeva una certa ingerenza sovra i funzionari militari del palazzo (2).

Comunque, oltre Costantino non ritroviamo più menzione di questo titolo attribuito al capo supremo degli uffici palatini.

Nei primordi il *magister officiorum* appartiene al novero degli spettabili. Scrive infatti Ammiano Marcellino: « *Ampelium ex Magistro officiorum ad proconsulatum geminum, indeque multo post ad praefecturae culmen erectum* (3) » ; ora il proconsolato figura, anche nella *Notitia*, tra le cariche spettabili e non pure tra le primissime. Rimase tra gli spettabili all'incirca sino a Valentiniano — v. L. 35, C. Th. *de cursu publico*, VIII, 5; « ..... *quod vel spectabilis viri officiorum magistri*..... ». Nel frattempo si hanno però delle traccie di *magistri illustres* (4).

Alla fine del IX secolo è ascritto stabilmente entro la dignità massima degli illustri (5). Sovra la sua qualità di consigliere e sul titolo a cui figurava nel *consistorium* abbiamo già espresso il nostro pensiero. Le fonti gli attribuiscono o particolarmente o collettivamente, insieme con gli altri tre funzionari, il carat-

---

(1) *De officiis domus Augustae*, III, 10.

(2) GOTHOFREDUS, ad L. 1, C. Th. *de distr. pign.*, XI, 9.

(3) XXVIII, 4.

(4) L. 22, C. Th. *de cursu publ.*, VIII, 5 (del 378).

(5) L. 3, C. Th. *de metatis*, VII, 7 (del 384); L. 3, C. Th. *ad leg. Corn. de sic.*, IX, 14; L. 10, C. Th. *de curiosis*, VI, 29.

tere di *consistorianus* e lasciano inoltre intravvedere di quale preminenza egli godeva nel supremo consesso; così Zosimo lo designa come τῶν ἐν τῇ αὐλῇ τάξεων ἡγεμῶν (1), Prisco a suo riguardo s'esprime in questi termini chiari ed espressivi: τῶν βασιλέως βουλῶν ὁ μάγιστρος κοινωνός, οἷα δὴ τῶν ἀγγελιαφόρων καὶ ἑρμηνέων καὶ στρατιωτῶν τῶν ἀμφὶ τὴν βασιλείαν φυλακὴν ὑπ' αὐτόν τεταγμένων (2); Lydus: αὐτικὰ μὲν γὰρ ὁ βασιλεύς (Costantino) τῆς ἐκ τῶν ὅπλων ἰσχυὸς ἀφαιρεῖται τὴν ἀρχήν, εἶτα τῆς των λεγομένων φαβρικῶν, οἱονεὶ ὁπλοποιϊῶν, φροντίδος, τῆς τε τοῦ δημοσίου δρόμου καὶ πάσης ἑτέρας, δι' ὧν τὸ λεγόμενον συνέστη μαγιστέριον (3); Cassiodoro lo considera come il personaggio che esercitava di fatto nel *consistorium* maggiore attività (4). Nè sono infrequenti le costituzioni, che contengono nella *inscriptio* il nome e il titolo d'un *magister officiorum*; talune, resulta esplicitamente, vennero da lui stesso suggerite, di talune viene a lui affidata la cura di farle applicare (5).

Oltre che l'alta direzione degli uffici centrali dell'impero aveva il *magister officiorum* la giurisdizione sulle controversie dei palatini, inoltre sopra i *duces*, sopra i *limitanei*, i *castrorum praepositi*, ecc. A suo riguardo le deleghe della giurisdizione imperiale erano frequentissime, allora, specialmente quando l'attività del *consistorium* era assorbita dalla politica e dall' amministrazione pubblica (6). Doveva essere perciò espertissimo negli studi del diritto e nella pratica giudiziaria; perciò in precedenza era quasi sempre questore del sacro palazzo (7).

---

(1) V. Böcking, *op. cit.*, II, p. 303.

(2) *Excerpt.*, 5.

(3) II, 10, 2,3. Cfr. II, 9.

(4) *Var.*, VI, 6. — V. altri testi sull'influenza del M. O., specie nel *consistorium in Ambros.*, ep. 27; L. 1, C. Th. *de pal. sl. rp.*, VI, 30; L. 4, C. Th. *eod*; *Amm. Marcell.*, XV, 5, 6.

(5) L. 4, C. Th. *de his etc.*, XVI, 4; L. 14, C. Th. *de agent. in reb.*, VI. 27; L. 5, C. Th. *de fabric.*, X, 22; L. 1, C. Th. *de distr. pign.*, XI, 9. — Cfr. C. I. *de off. mag. off.*, I, 31.

(6) Cass., *Var.*, I, 12, 13; *Amm. Marc.*, XXVI, 44; Valerius, *ad Amm. Marc.*, XXVI, 25; C. I. *de off. mag. off.*, I, 31; L. 38, C. I. *de appell.*, VII, 62. — V. Böcking, *op. cit.*, II, p. 303.

(7) Cass., *Var.*, 24. — Cfr. *Var.*, 25.

Quaestor sacri palatii. — Secondo dei *comites consistoriani illustres* è il *quaestor sacri palatii.*

Talvolta precede il *magister officiorum* (1); però, se bene si guardi, si ravvisa questa precedenza in quelli atti soltanto, o per quelli argomenti, che interessano strettamente il diritto, laddove il questore si trovava nel vero suo campo di attribuzioni.

È invero l'organo più importante del diritto, dei consistoriani uno dei più notevoli. Basti ricordare che Triboniano, di cui è risaputa l'altissima influenza presso il suo imperatore, fu nel tempo della sua massima potenza questore del sacro palazzo (2).

Non aveva un ufficio speciale di funzionari, ma aveva facoltà di ricorrere a chiunque dei funzionari imperiali (3), ciò che prova l'estensione del suo potere e rende ancor meno sensibile la distanza tra il *magister officiorum*. Venne istituito da Costantino (4).

Forse esisteva fin dapprima sotto altro nome; certo il passo di Zosimo, su cui si fonda la *communis opinio* non lo esclude. Secondo il Pancirolli, per alcuni rispetti, si annoda all'antichissima magistratura dello stesso nome (5).

Le attribuzioni erano nelle loro somme linee, avendo speciale riguardo a quelle che si connettono al *consistorium*, le seguenti: redigere lo schema dei mandati avanti la discussione nel *consistorium*; promulgare questi mandati in nome dell'imperatore (6); formulare gli atti di delega della giurisdizione (7) e i rescritti in generale (8); prender parte alla Commissione permanente del *consistorium*, che aveva l'incarico di esaminare le *suggestiones* (9). Inoltre spettava al que-

(1) L. 17, C. Th. *de prox.*, VI, 26; L. 2, C. Th. *de quaest.*, VI, 9 (« qui ex quaesturae honore, aut efficaci magisterio aut comitiva utriusque aerarii nostri attonito viguerunt splendore »).

(2) Landucci, *S. D. R.*, I, § 84, p. 280; § 309, n. (7), p. 667.

(3) Id., *Id.*, I, § 309, n. (7), p. 667.

(4) Zos., V, 32.

(5) *Op. cit.*, I, c. 72.

(6) Nov. XVII; cfr. L. 2, C. *de mand.*, I, 15.

(7) L. 7, pr. C. *de div. rescript.*, I, 23.

(8) Nov. XIX; L. 7, pr. C. *de div. rescript.*, I, 23.

(9) L. 34, C. *de app. et cons.*, VII, 62; cfr. Cass., *Var.*, VIII, 18.

store di curare lo svolgimento delle questioni avocate al *consistorium* nelle fasi processuali antecedenti alla trattazione definitiva nel supremo consesso (1).

Nella legislazione propriamente detta l'opera sua non era meno importante, nè era meno connessa all'opera del *consistorium*; suole distinguersi in tre stadi ben definiti: di preparazione, nel *consistorium*, di promulgazione — la discussione della legge nel Senato doveva indubbiamente ridursi ad una delle solite effimere formalità. Dapprima redigeva il questore la costituzione, poscia la presentava ai consistoriani (e si può supporre quale parte egli avesse nella discussione essendo autore e in pari tempo relatore), infine provvedeva alla promulgazione. Veramente le fonti alludono a questa triplice azione del questore nei riguardi di una forma particolare di costituzioni, nei riguardi cioè delle *leges generales*; però per le altre non la escludono; dobbiamo poi riflettere che nel basso impero questa forma, dianzi mai o poco usata, diventò frequentissima, sì che la legislazione di questo periodo estremo risulta in massima parte di *leges generales* (2).

Dei *comites consistoriani inlustres* pertanto è il *quaestor sacri palatii* quello che presenta nelle sue attribuzioni maggiori attinenze col *consistorium*.

Talvolta non agisce in concorrenza col sommo consiglio, ma ne surroga l'azione, come quando partecipa della commissione delle *suggestiones* oppure quando giudica egli stesso per delegazione imperiale (3).

La delega a suo riguardo avviene di spesso, forse più spesso di tutti gli altri funzionari. Le costituzioni determinano molti dei casi, nei quali il questore figura come *vice sacra*; sul criterio di regola del valore della causa o del magistrato, dalla cui sentenza viene appellato. Però di solito il questore non giudica egli solo, ma insieme con qualche altro personaggio illustre, di solito il prefetto del pretorio o il *magister officiorum* (4).

---

(1) Landucci, *S. D. R.*, I, § 63, p. 240.
(2) Id., *Id.*, I, § 64, p. 245.
(3) Cass., *Var.*, VIII, 16.
(4) L. 32, C. *de app.*, VII, 62; L. 37, 38, *eod.*; Nov. 126.

Comes sacrarum largitionum, comes rerum privatarum. — Chiudono la serie dei *consistoriani illustres* il *comes sacrarum largitionum* e il *comes rerum privatarum*.

I due ultimi funzionari illustri, il *comes domesticorum equitum* e il *comes domesticorum peditum*, non sono membri, di regola, del *consistorium*; nessun indizio lascia supporre che essi vi partecipassero stabilmente; d'altra parte la denominazione collettiva, tecnica: *comites consistoriani* (*illustres*) viene spesso ed espressamente limitata ai quattro suddetti.

I *comites ss. ll., rr. pp.* non rappresentano nemmeno essi delle cariche veramente nuove, come i nomi potrebbero significare. Si riconducono alle prime magistrature d'indole finanziaria e fiscale dell'impero; presentano invero taluni punti di connessione con la *praefectura aerarii* (1).

Vengono così chiamati da Costantino; dianzi l'uno si diceva, fra l'altro, *vir perfectissimus rationalis summae rei* o *summae rei rationum*, l'altro *procurator* o *magister rei* oppure *summae rei privatae* (2).

Con Costantino figurano tuttora tra i *perfectissimi*; nella L. 2, C. Th. *de com. vacant*, X, 8, il *comes r. p.* viene infatti così designato: « *virum perfectissimum comitem et amicum nostrum* »; per l'analogia della carica e perchè i due funzionari vengono sempre considerati nello stesso rango, possiamo ben estendere la dignità perfettissima in quel tempo al *comes s. l.*

Anche il Böcking rileva questa espressione di Costantino, e pur non accogliendo, a ragione, l'ipotesi che il legislatore faccia allusione anzichè al *comes*, ai funzionari subalterni delle diocesi, considera ciò malgrado i due *comites* tra gli illustri, adducendo che, specialmente in quel periodo, non è raro il caso che le dignità superiori vengano designate con nomi propri delle minori dignità (3).

Non nascondiamo che questa opinione, nel caso presente, ci sembra insostenibile, perchè parte dal presupposto che l'assetto delle dignità e delle cariche, giusta la *notitia*, sussi-

(1) Pancirolus, *op. cit.*, cap. 73.
(2) Id., *Id.*, cap. 73.
(3) *Op. cit.*, I, p.

stesse oramai completo con Costantino, mentre se questo principe diede alle dignità il carattere ufficiale e determinò la gerarchia delle cariche conformemente all'ordine delle dignità, i successivi imperatori continuarono nell'opera, trasferirono alcuni uffici, ai quali Costantino aveva annessa una data dignità, in un'altra, che di solito è superiore, pervennero insomma a quel riordino definitivo, quale si riscontra, salvo poche varianti, nella *notitia*. Funzionari, di più alta levatura dei *comites s. l. e r. p.*, come il *quaestor sacri palatii* e il *magister officiorum* erano sotto Costantino appena spettabili. Nulla d'altra parte dimostra che Costantino, mutando il nome del *perfectissimus rationalis summae rei* e del *procurator summae rei privatae*, abbia mutato le attribuzioni e il grado della dignità.

V'è inoltre la L. 1, C. *de quaest. etc.*, XII, 6, di Valentiniano, Valente e Graziano (dal 372) la quale dispone che i *comites s. l.*, *r. p.* abbiano la precedenza, in uno col *magister officiorum* e col *quaestor*, sovra i proconsoli; ora i proconsoli sono spettabili e non dei primi, quindi nemmeno da questa legge i *comites* figurano tra gli illustri, ma occupano un luogo superiore al proconsolato, sempre nella spettabilità.

Prima di questa costituzione ignoriamo a quale dignità appartenessero; forse erano ugualmente spettabili, ma tra gli ultimi, forse *clarissimi* e gli imperatori elevandoli alla spettabilità li associarono al *magister* e al questore, già spettabili, e di questi quattro funzionari determinarono complessivamente il grado gerarchico, superiore ai proconsoli. Certo alla metà del secolo erano *clarissimi* (1) e a questa dignità dovettero certamente giungere dalla perfettissima.

All' ipotesi del Böcking contrastano pertanto le fonti in modo esplicito, sia considerate in sè medesime, sia storicamente. Tutto induce a ritenere che la designazione di *perfectissimus*, da cui Costantino fa precedere il nome del funzionario rappresenti tutt' altro che una anomalia, come in ultima analisi deve il Böcking convenire, un fatto, in sè, a nostro credere, inesplicabile, come sarebbe quello di designare

---

(1) L. 7, C. Th. *de extraord. sive sord. mun.*, XI, 16.

le dignità non col loro proprio titolo, ma col titolo delle dignità minori. Verissimo che gli illustri sono talvolta chiamati spettabili o chiarissimi, ma queste dignità si riconducono in fondo ad una dignità soltanto, costituiscono dei gradi di una stessa dignità, la senatoria, mentre la dignità perfettissima è assolutamente estranea alla dignità senatoria ed invece rappresenta con la egregia una distinzione della equestre. Quanto agli esempi che il Böcking adduce di funzionari che talvolta sono designati come *clarissimi*, talvolta come *perfectissimi*, abbiamo già espresso il nostro modo di vedere nel senso che, quantunque una dignità in via ordinaria comprenda un certo numero fisso di cariche, non è punto escluso che alcuni titolari, in via d'eccezione, fossero insigniti di una diversa dignità; così il preside della Dalmazia è talvolta perfettissimo, talvolta chiarissimo, e abbiamo esempio di un preside illustre (1); in generale i *duces* sono ordinariamente *spectabiles*, eppure per testimonianza istessa di una costituzione imperiale (2) possono essere anche *illustres*, persino *patricii*. Sarebbe stato necessario che l'insigne commentatore avesse potuto dimostrare che quei funzionari appartenevano veramente al clarissimato e ciò malgrado eran detti *perfectissimi* o erano perfettissimi e invece eran chiamati *clarissimi*.

Quantunque *perfectissimi*, partecipano i due *comites* al *consistorium*. Rappresentando il consiglio un corpo di funzionari, ed infatti, per gli illustri, tutti quelli che abbiamo finora passato in rassegna sono funzionari od ex funzionari — tali son anche, vedremo, gli spettabili — esso deve certamente annoverare quelli che stanno a capo delle grandi amministrazioni finanziarie, quali erano i *comites*, sebbene il grado di loro dignità non fosse peranco molto elevato. Finchè l'ordinamento degli uffici nelle singole dignità non venne stabilmente definito, finchè si osservano ancora delle trasposizioni, dei mutamenti, non è possibile determinare la costituzione esatta del *consistorium* dal punto di vista delle dignità; solo quando le riforme cessarono, o diventarono rade

(1) V. cap. I, 5.
(2) L. 38, C. *de appell.*, VII, 62.

e poco importanti, è lecito fissare da quali dignità era il *consistorium* limitato.

Del resto alla designazione « *virum perfectissimum comitem r. p.* » troviamo aggiunta, nella citata costituzione di Costantino, la frase: « *et amicum nostrum* » che non si comprende quando non si ponga mente al fatto che l' *amicitia*, sebbene nel suo concetto originario non avesse più ragione d' essere, persisteva tuttora, rispecchiando quel rapporto di carattere personale con l' imperatore, che deriva, come in addietro, oltre che dalla carica, dalla cooperazione nei consigli del principe.

Quando passarono tra gli illustri, ciò che avvenne insieme col *magister officiorum* e col *quaestor s. p.* alla fine del IV secolo (1), la partecipazione al *consistorium* dei *comites* è implicita nella designazione collettiva di *comites consistoriani* (*inlustres*), della quale gli imperatori si servono costantemente, tranne casi affatto particolari, ad indicare gli illustri del governo centrale (2).

Gli appalti delle dogane, le distribuzioni ordinarie o straordinarie in generi o in denaro al popolo, laddove si risolve in massima parte la beneficenza pubblica di quel tempo, le liberalità imperiali in genere, il sistema monetario, i traffici, la contabilità militare (3) costituiscono i lati più salienti dell' ufficio del *comes s. l.* Si comprende com' egli avesse a sua disposizione un numero vastissimo di funzionari.

Oltracciò sopraintendeva alle esazioni del canone che annualmente dovevano versare gli israeliti (4), assegnava ai presidi delle singole provincie i funzionari, che dovevano controllare la divisione dei proventi fiscali in due quote, una spettante al preside per l'amministrazione locale, l' altra da

---

(1) L. 2, C. Th. *de quaest. etc.*, VI, 9; L. 3, C. Th. *ad leg. Corn. de sic.*, IX, 14; L. 3, C. Th. *de metatis*, VII, 8; L. 1, C. Th. *qui a praeb. tir.*, XI, 18.

(2) Citiamo alcuni testi nei quali sono chiaramente compresi tra i *comites cons.* (*ill.*): L. 3, C. Th. *de metatis*, VII, 8; L. 5, C. Th. *de fide test.*, XI, 39; L. 1, C. Th. *de palatinis s. l. et r. pr.*, VI, 30; L. 4, C. Th. *eod.*; L. 12, C. I. *eod.*, XII, 24.

(3) Cass., *Var.*, VI, 7 (*formula comitivae s. l.*).

(4) L. 17, C. *de Iudaeis etc.*, I, 9.

inviarsi al governo centrale (1), controfirmava le *litterae delegatoriae* dei prefetti del pretorio, che annualmente determinavano per ogni singola provincia il ragguaglio delle imposte (2).

Del *comes r. p.* era propria l'amministrazione del vastissimo patrimonio imperiale (3); per i beni siti nelle provincie poteva valersi dell'opera dei presidi (4), quantunque i *rationales* sieno suoi ufficiali, che lo rappresentano nell'amministrazione di questi beni (5). In quanto si ritenevano patrimonio del principe, aveva la cura dei fiumi navigabili ed era giudice nelle controversie di qualunque specie che potessero sorgere (6). Provvedeva agli stipendi degli artefici imperiali e al mantenimento della famiglia del principe e dell'Augusta (7). Provvedeva all'assegnazione dei beni dei proscritti e dei dannati, inoltre dei beni caduchi e vacanti (8). In via straordinaria, aveva la cura dei costumi, quindi la relativa giurisdizione, e per questa parte si sostituiva al *magister officiorum*, giudice ordinario di tutti i palatini. Aveva inoltre la cura dei sepolcri (9).

Da questa rapida enumerazione di attribuzioni, il carattere dei due alti funzionari nel *consistorium* appare evidente. — Ogniqualvolta il *consistorium* doveva prendere qualche deliberazione rientrante nel campo d'attribuzioni del *comes s. l.* o del *comes r. p.* l'iniziativa o l'azione dell'uno o dell'altro doveva rendersi necessaria e fondamentale. Nè i due campi erano nel *consistorium* nettamente divisi, per l'affinità delle attribuzioni. Lo dimostrano tutte quelle costituzioni, che sono dirette ai due *comites* insieme e che ad ambidue affidano di regolare e di sorvegliare la scrupolosa applicazione delle norme ivi contenute. Invero, nella generalità dei casi,

---

(1) L. 1, C. *de off. Com. Sacr. Larg.*, I, 32.
(2) Pancirolus, *op. cit.*, I, capo 73.
(3) L. 6, 8, 13, C. *de fund. patr.*, XI, 61 (62).
(4) Arg. L. 5, C. *de coll. fund. patr.*, XI, 64 (65).
(5) Cass., *Var.*, I, 8 (*formula comitivae r. p.*).
(6) Id., *Id.*, I, 8.
(7) Id., *Id.*, I, 8.
(8) Böcking, *op. cit.*, II, p. 371; Pancirolus, *op. cit.*, I, c. 87; II, c. 42.
(9) Cass., *Var.*, I, 8: *Tibi commissa sunt castitas viventium et securitas mortuorum*; VI, 9: *trade etiam militibus tuis animi castitatem.*

una costituzione diretta ad un consistoriano, tanto più se racchiude l'incarico della applicazione, prova che venne promossa per suo mezzo o che per suo mezzo venne principalmente a compimento, massime quando l'oggetto rientri o sia connesso alle attribuzioni di questo funzionario (1).

4. — ***Spectabiles.*** — Dalla formula della spettabilità in Cassiodoro (VAR., VI, 12) « *Spectabilitas clara et consistorii nostri dignissima..... comitivam tibi primi ordinis largimur ut consistorium nostrum sicut rogatus ingrederis, ita moribus laudatus exornes* » si desume che la spettabilità era titolo a sedere nel *consistorium*. Certo non tutti gli spettabili sono consistoriani, come invece, tranne, forse, il *comes domesticorum equitum* e il *comes domesticorum peditum*, gli illustri, ma l'essere spettabile è condizione necessaria a partecipare del consiglio imperiale (2). Nelle formule del clarissimato, ossia della *comitiva secundi ordinis*, del perfettissimato, ossia della *comitiva tertii ordinis*, non ritroviamo alcun cenno all'ufficio di consistoriano, sicchè è d'uopo convenire che il *consistorium* nell'assetto definitivo delle dignità e delle cariche è limitato alla dignità illustre e a taluni uffici della spettabile.

Che sia limitato a taluni uffici della spettabilità appare evidente dalla distinzione che di spesso si osserva, massime nelle iscrizioni, dei *comites primi ordinis* in due gruppi: *comites primi ordinis intra palatium*, *comites primis ordinis in consistorio* (3).

---

(1) C. Th. *de palat. s. l. et r. p.*, VI, 30; C. I. *eod.*, XII, 23. L'azione legislativa del *comes s. l.* e del *comes r. p.* nel *consistorium*, per le *leges generales* non è disforme, quand'esse sieno connesse alle loro specifiche attribuzioni, dall'azione del *quaestor sacri palatii* in tutte le altre *leges* (L. 4, C. Th. *de imm.*, XI, 12). Le attribuzioni giudiziarie sono, al paro d'altri funzionari, concorrenti talora col *consistorium*, sia precedendo o preparande l'opera definitiva di questi, sia surrogandola con i giudizi *vice sacra* (L. 64, C. Th. *de appell.*, XI, 30; L. 21, C. Th. *eod.*; L. 28, C. Th. *eod.*; L. 40, C. Th. *eod.* — V. in particolare per il *comes r. p.*: C. I. *de off. com. r. priv.*, I, 33; L. 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 30, 31, 32. C. Th. *de petit.*, X, 10. V. anche L. 4, C. I. *de incest. et inut. nupt.*, V, 5).

(2) GOTHOFR., ad L. 1, C. Th. *de com. et trib. schol.*, VI, 13.

(3) ID., ad L. 1, C. Th. *de com. cons.*, VI, 12. — V. BÖCKING, *op. cit.*, II, p. 303, 804.

Questi ultimi sono anche detti *comites consistoriani*. Designazione che abbiamo avuto più volte occasione di avvertire, in quanto coinvolge in lato senso gli illustri e gli spettabili, in senso più ristretto i quattro illustri del governo centrale; nel suo senso più rigoroso, com'è nella rubrica del tit. 12. lib. VI del codice Teodosiano e nel corrispondente tit. 10, lib. XII del codice Giustiniano, concerne i soli *spectabiles* del *consistorium*.

Come per i *praepositi sacri cubiculi*, dall'innalzamento di uno di essi per meriti eccezionali alla prima serie degli illustri in *actu*, trassero gli imperatori argomento ad includere la carica in questa prima serie (1), così per i *comites consistoriani* l'equiparazione di due, Comasio e Clearco, *viri spectabiles* ai proconsolari determinò gli imperatori Arcadio ed Onorio ad eguagliare ai proconsolari tutti i consistoriani (2).

Nel codice Giustiniano la costituzione del Teodosiano non passò integra, ma con due modificazioni (3).

L'una è essenzialmente di forma; la dizione venne resa cioè più concisa, più precisa, come spesso si osserva nelle costituzioni riportate dall'una all'altra compilazione. La seconda consiste in questo, che mentre nel codice di Teodosio i consistoriani vengono parificati ai proconsolari, nel Giustinianeo sono ai proconsoli. All'Haubold (4), così pure al Gotofredo (5), la divergenza passò quasi inosservata. L'uno e l'altro si limitano a ritenere senz'altro inesatta la dizione giustinianea.

A noi sembra invece che la diversità non sia indegna di considerazione. Altro sono i *proconsulares*, altro i proconsoli; l'Haubold stesso lo rileva; *proconsulares* sono qui *proconsulatu functi*, quindi coloro che hanno coperto la carica, i *vacantes*, o coloro che sono stati onorariamente insigniti della carica, gli *honorarii*; proconsoli quelli che attualmente rivestono l'ufficio.

---

(1) L. 1, C. Th. *de praep. s. c.*, VI, 8.
(2) L. 1, C. Th. *de com. cons.*, VI, 12.
(3) L. 1, C. *de com. cons.*, XII, 10.
(4) *Op. cit.*, § 3, p. 292 sgg.
(5) Ad l.. 1, C. Th. *de com. cons.*, VI, 12.

Ora. parificando i consistoriani ai proconsoli la costituzione del codice di Giustiniano attribuisce ai membri spettabili del *consistorium* una qualità veramente ufficiale, li considera, come in *actu*, non più come funzionari scaduti d'ufficio o onorarii, adibiti ad uno speciale incarico, sia pure permanente.

La sostituzione di termini del codice Giustinianeo, nel significato che in essa è riposto, rappresenta insomma a nostro credere una delle tante manifestazioni di quella più salda organizzazione del consiglio, che scaturisce dalla qualità a cui esso subito pervenne, ma che fino all'ultima ora si rafforza, di consiglio dell'impero e costituisce in sè stessa una prova a ritenere che per gli spettabili la qualifica di membro del consiglio non è, o meglio non divenne, subordinata ad una carica determinata, ma costituisce di per sè stessa una carica, pur potendo coesistere con un'altra. Adducendo alcune prove, renderemo più chiaro il nostro concetto.

Nel codice Giustinianeo i *comites consistoriani* occupano un titolo apposito (XII, 10) e questo titolo figura tra quelli dedicati alle cariche ufficiali; precisamente occupano il titolo intermedio tra i *magistri scriniorum* ed i *comites* e i *tribuni scholarum*.

La successione dei titoli costituisce in certo senso una *notitia* delle dignità e in questa *notitia* figurano i consistoriani fra le cariche, comprese nella dignità spettabile.

Altrimenti se ne sarebbe parlato a parte, se avessero a così dire costituito una dignità entro la dignità; oppure trattando della dignità in generale, oppure, forse nel vero luogo, tra gli *honorarii*. E pur anche nel codice di Teodosio, laddove sono parificati ad *proconsulatu functi*, costituiscono un titolo speciale, tra gli in *actu*, quindi neanche allora vengono considerati *otiosi* come gli *honorarii* o come i *vacantes spectabiles* (e notiamo che nel codice Teodosiano i *vacantes* hanno un titolo apposito (VI, 18) e a loro riguardo non viene fatta menzione alcuna di consistoriani), ma vengono considerati in condizione analoga a quella degli in *actu*, in vista della funzione stabile e costante che essi esercitano.

Di più, allora che si tratta di funzionari che, elevati ad una dignità determinata, non coprono di fatto nessuna delle

cariche in questa dignità comprese, le costituzioni, nella determinazione del rango, non prendono mai per punto di confronto delle cariche ufficiali, bensì gli insigniti onorariamente o i *vacantes* d'una delle cariche.

Così i professori di Costantinopoli nel codice Teodosiano e nel codice Giustinianeo elevati, verificandosi talune condizioni, agli spettabili, sono parificati, non già ai vicarii, in modo analogo dei consistoriani ai proconsoli, bensì a coloro che sono insigniti della dignità vicaria (1). Dice infatti la costituzione sui professori: *Grammaticos tam graecos, quam latinos, sophistas et iurisperitos in hac regia urbe professionem suam exercentes..... placuit honorari et his, qui sunt ex vicaria dignitate connumerari*; quella invece sovra i consistoriani: « *Eos, qui..... spectabilibus proconsulibus aequari generaliter decernimus* ». A noi sembra pertanto che la qualità di membro spettabile del *consistorium* rappresenti, anzichè un aspetto della dignità, una carica vera e propria, al pari del *primicerius notariorum*, dei *magistri scriniorum*, ecc., una carica che può sussistere di per sè, quanto può coesistere con un'altra, precisamente come i *consistoriani inlustres* sono in pari tempo a capo della amministrazione centrale nei quattro suoi dicasteri. Nella legislazione entra nel novero delle cariche soltanto con Giustiniano; così si spiega il silenzio della *Notitia*, che è del v secolo (2).

Però anche dapprima non era considerato come un semplice ufficio annesso a talune cariche spettabili senza regola fissa, in quanto che gli stessi imperatori Teodosio ed Arcadio nella costituzione *de Theodosiani codicis auctoritate* rammemorano gli spettabili Speranzio, Apollodoro e Teodoro nella veste soltanto di *comites consistoriani*.

In seguito, quelle costituzioni che, enumerando tutte o molte delle cariche spettabili, v' includono l'ufficio del *consistorium*, palesano indirettamente che i compilatori giustiniani, nella importante modificazione che arrecarono alla costituzione di Arcadio ed Onorio, non fecero che dare san-

---

(1) L. 1, C. Th. *de profess. etc.*, VI, 21; L. 1, C. I. *eod.*, XII, 15.
(2) Landucci, *S. D. R.*, I, § 81, p. 275, n. (7).

zione di legge ad un fatto già posto in essere dalla consuetudine (1).

I *comites spectabiles* del *consistorium* non hanno una sede stabile nell' ordine delle precedenze. Ora sono superiori ai *Notarii* (2), ora, come nella successione dei titoli dei due codici, appariscono tra i *magistri scriniorum* e i *comites ac tribuni scholarum*, nella costituzione *de Th. cod. auctoritate* seguono immediatamente gli *inlustres*, nella nov. Theod. XLIV, c. 3 di Valentiniano III precedono i *tribuni* e i *notarii*, nella Nov. XIII, c. 3 Giustiniano prepone ai *clarissimi tribuni praetoriani et notarii*, τοὺς περιβλέπτους Κομήτας Κωνσταντιανούς. Adduciamo questi esempi più per non derogare a qualsiasi particolarità che per altro. Ed invero le costituzioni imperiali, salvo quelle che si riferiscono propriamente alla gerarchia, ed anche queste non sono immutabili, non seguono di regola un criterio costante e completo nella determinazione delle precedenze, ma o prepongono quei funzionari che ebbero maggior parte nella compilazione della legge o quelli che, per l'indole delle loro attribuzioni, presentano maggiore attinenza con l' argomento, o rammentano quei funzionari, che è interesse nominare, senza naturalmente colmare le lacune, che esistono effettivamente tra una carica e l'altra. Sta in fatto però che la costituzione di Onorio ed Arcadio, emendata dai compilatori di Giustiniano, pareggia definitivamente i consistoriani ai proconsoli, quindi li considera inferiori nella gerarchia spettabile al *primicerius cubiculi*, al *castrensis palatii*, al *primicerius notariorum*, ai *magistri scriniorum*, superiori al *comes orientis*, al *praefectus augustalis*, ai *vicarii*, ai *comites rei militaris*, ai *duces* (v. *Notitia*).

Essendo che la qualifica di *comes consistorianus* (*spectabilis*) rappresenta una carica la quale può tuttavia andare associata ad un'altra, nella dignità spettabile, dobbiamo vedere quali fossero di regola queste cariche, i cui titolari partecipavano del *consistorium*, in altre parole quali funzionari, oltre i consistoriani, figurassero in via normale tra i consi-

(1) V. p. e. L. 1, C. Th. *qui a praeb. tir.*, XI, 18; L. 15, C. Th. *de extr. num.*, XI, 16; L. 1, C. Th. *qui conduct. rei priv.*, X, 5.

(2) L. 15, C. Th. *de extraord. etc.*, XI, 16.

glieri del principe. Per i funzionari superiori ai consistoriani v'è una fortissima presunzione in favore, tranne per quelli, i quali per avventura rivestissero degli uffici, che con la funzione del *consistorium* presentano pochissima o veruna attinenza. Quanto ai funzionari inferiori dobbiamo volta per volta limitarci alle singole attestazioni, avendo cura di non generalizzare se non con grande cautela.

Dei funzionari di grado gerarchico superiore ai *comites consistoriani* appartengono, per testimonianza diretta delle fonti al *consistorium*, il *primicerius notariorum* (1) e i *magistri scriniorum* (2). L'indole dei rispettivi uffici suffraga l'attestazione delle fonti. Il *primicerius notariorum* è uno dei più cospicui ufficiali della corte e dell' impero, al quale spettava la cura del *laterculum maius*, ossia l'archivio e l'ordinamento della dignità e degli uffizi (3). L' opera sua in seno al *consistorium* doveva specialmente manifestarsi in tutte quelle deliberazioni, che riflettevano la complicata organizzazione dello Stato.

Talvolta faceva le veci del questore nella comunicazione al senato degli atti imperiali (4). Al *primicerius notariorum* fanno dunque capo la struttura organica della dignità e delle cariche, l' organico in una parola del personale; a questo titolo principalmente era annoverato tra i consistoriani, in ordine cioè a questo genere di attribuzioni del *consistorium*. Invece alla funzione giudiziaria del *consistorium* rispondono in massima parte i *magistri scriniorum*.

Diciamo giudiziaria perchè le attribuzioni degli *scrinia* concernono sovra tutto l' amministrazione della giustizia, come si constata nella L. 19, C. *de testam.*, VI, 23 e nella L. 11, C. *de aquaed*, XI, 42. Contemplano anche la legislazione, che del resto non è nettamente divisa dalla giurisdizione, ma talvolta si confonde con essa.

---

(1) L. 2, C. Th. *de prim. et not.*, VI, 10 ; L. 1, C. Th. *qui a praeb. tir.*, XI, 18. — V. Haubold, *op. cit.*, c. 7, § 3, p. 291.

(2) L. 1, C. I. *de mag. sacr. scrin.*, XII, 9. — V. Haubold, *op. cit.*, c. 7, § 3, p. 291. — L. 1, C. Th. *qui a praeb. tir.*, XI, 18.

(3) Haubold, *op. cit.*, c. 7, § 3, p. 291.

(4) L. 11, C. Th. *de senat.*, VI, 2.

Tutte le leggi e le *adnotationes* di qualunque genere, le *pragmaticae sanctiones*, i *rescripta*, le *cognitiones*, le *preces*, quando l'imperatore non decida, come non è raro il caso, sul progetto degli *scrinia*, sotto l'alta direzione del questore, dei *comites ss. ll.*, *rr. pp.*, dei prefetti, ecc., hanno negli *scrinia* la loro fase preparatoria alla trattazione nel *consistorium*. Forse non tutte le attribuzioni degli *scrinia* sono giuridiche, però tali son quelle che danno l'impronta e tali erano fin nei primordi, durante l'impero di Claudio, quando gli *scrinia* cominciano a venir sottoposti ad una certa organizzazione, quantunque allora, tutta l'azione imperiale accentrandosi negli *scrinia*, formavano oggetto di questi delle funzioni, che poi diventarono argomento di uffici distinti o di funzionari speciali (1).

Malgrado le fonti sieno silenziose od incerte, stimiamo che anche il *primicerius cubiculi* e il *castrensis palatii*, partecipassero del *consistorium* e per l'alto posto nella gerarchia superiore ai *comites consistoriani* propriamente detti, e per l'indole delle loro attribuzioni che erano connesse a quelle del *praepositus sacri cubiculi* (v. *Notitia*).

Allo stesso titolo dei *comites cons.* figurano certamente tra i consiglieri i proconsoli, sino a Giustiniano, superiori ai *comites*, con Giustiniano di pari grado, in quanto che formavano parte anche del *consilium principis* (2) e dagli imperatori del basso impero vengono non di rado considerati come *amici* (3), designazione che, abbiamo osservato, rappresenta oramai un vincolo del tutto personale, derivante dalla cooperazione nel consiglio.

Dei funzionari inferiori ai consistoriani sedevano preferibilmente nel *consistorium* i *secundicerii* e i *tribuni notarii* (4). A questi ultimi solevano affidarsi straordinarie, delicatissime mansioni segrete, a cui il *consistorium*, il quale oltre che un corpo legislativo, amministrativo e giudiziario

---

(1) V. origine e la storia degli *scrinia* in Cuq, *op. cit.*, p. 361 sgg.

(2) Vop., *Aurelianus*, c. 13.

(3) L. 7, C. Th. *de pact. et transact.*, II, 9.

(4) L. 7, C. Th. *de privilegiis etc.*, VI, 35; L. 21, C. Th. *de petit.*, X, 10. V. Haubold, p. 291.

rappresenta il consiglio intimo dell' imperatore, non doveva talvolta mantenersi estraneo (1).

D'altronde alcune attribuzioni ordinarie di questi funzionari appariscono intimamente connesse all' azione del *consistorium* (2), ciò che ci induce a ritenere che in generale i *tribuni notarii* fossero ascritti fra i coadiutori del principe.

Degli altri, secondo l'Haubold, i *decuriones silentiariorum*, i *silentiarii*, i *proximi scriniorum* (3) ai quali, noi ci rendiamo lecito di aggiungere i *vicarii* e i *duces*, questi o perchè talvolta illustri (4) o perchè in genere sono parte insigne del governo locale, che nel *consistorium* trova il suo nesso evidente e necessario col governo centrale; i *vicarii* a più forte ragione dei *primicerii*, dei *magistri scriniorum*, dei *proximi*, ecc., giacchè se questi funzionari appartengono al *consistorium* in vista delle loro attribuzioni, collegate a quelle dei supremi funzionari illustri, in quanto cioè essi sono in via immediata *sub dispositione* degli illustri, a maggior titolo debbono quando a quando appartenervi i *vicarii*, che sono superiori di grado e *sub dispositione* dei primi della gerarchia illustre.

---

(1) L. 7, C. Th. *de priv.*, VI. 35; Cass., *Var.*, VI, 16. — Cfr. Gothof., *ad leg.* 1, C. Th. *de prim. et not.*, VI, 10, e C. Th. *de mand. princ.*, I, 3.

(2) Preparavano, forse in sostituzione del *primicerius* o del *secundicerius*, gli argomenti che il *consistorium* doveva trattare; riferivano e provvedevano alla promulgazione (Goth., ad L. 1, C. Th. *de prim. et not.*, VI, 10; Guthrius, *De off. domus Augustae*, III, 9; Salmasius, *Diss. laud. in Thes. Sallengr.*, tom. II, p. 666 sgg.).

(3) Haubold, *op. cit.*, p. 291-292. — Faceva le veci del *magister* nello *scrinium a disp.* anzichè un *proximus* il così detto *prior in scrinio*, che era parificato ai *proximi* (Goth., ad L. 1, C. Th. *de mag. scrin.*, VI, 11).

(4) Certo non pensiamo che i *decuriones*, i *silentiarii*, i *proximi*, i *duces*, ecc., fossero tutti e in ogni tempo nel *consistorium*: da queste classi di funzionari erano tolti preferibilmente e più di spesso molti dei consistoriani spettabili — e non altro. Le espressioni, che in molte costituzioni si riscontrano, nel senso che a questi o a quei funzionari sia lecito l'ingresso, l'accesso nel sacro concistoro, nei *secretaria*, nei sacri *auditoria*, non devono far credere, come l'Haubold talvolta ci sembra propenso, che tali funzionari sieno consistoriani; anche i funzionari inferiori, anche gli infimi potevano avere talvolta l'accesso nell'aula del concistoro, negli uffici imperiali.

5. — ***Comites vacantes.*** — I *vacantes*, *illustres* e *spectabiles*, partecipano, com'è concordemente riconosciuto, del *consistorium*. È solamente controverso in qual modo vi partecipano. Secondo l'Humbert gli illustri prendevano parte solo a quelle deliberazioni, per cui ricevevano speciale invito; gli spettabili si limitavano ad assistere alle riunioni (1). A noi pare invece che gli illustri come gli spettabili fossero nel *consistorium* in una condizione pari agli *in actu*. Dalla L. 2, C. *ut dign. ordo serv.*, XII, 8, e dalla più volte ricordata novella di Teodosio, che costituiscono le prove più certe della dignità del *consistorium*, propria anche dei *vacantes*, non si ricava, a dir vero, nessuna traccia sicura. Però la L. 18, § 1, C. Th. *de hon. cod.*, VI, 22, in parte così espressa « *quin et de consistorianis comitibus hoc nobis universi placere cognoscant, ut his qui vel absentes vel testimonialibus tantum adepti sunt dignitatem praecedant, qui admitti intra consistorii arcana meruerunt et actibus interesse et nostra adire responsa* », lascia intendere, in modo secondo noi chiarissimo, che nel *consistorium* i *vacantes* sono eguali agli *in actu*, in quanto che essa limita ai soli *honorarii* il fatto della semplice presenza alle adunanze. Non contiene questa costituzione il minimo accenno in favore della ipotesi dell'Humbert — e notiamo che sovra di essa l'H. quasi esclusivamente si fonda, però senza addurre alcun motivo — e accomuna, salva la precedenza, ai *vacantes praesentes* gli *absentes*, sebbene questi in fondo sieno più vicini agli *honorarii* che agli altri *vacantes*, perchè effettivamente non prendono parte nemmeno essi alle funzioni del consesso.

Il passo riportato tratta a rigore degli *spectabiles*, quantunque non si possa escludere che la designazione *comites consistoriani* possa estendersi in senso latissimo a tutti gli illustri. Ma certamente se l'essere *vacantes* non rappresenta per gli spettabili una diminuzione di attribuzioni nel *consistorium*, a minor titolo doveva rappresentarlo per gli illustri.

Del resto la costituzione incomincia con gli illustri, comprendendoli sotto la prefettura del pretorio — non è raro il

---

(1) Daremberg et Saglio, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, Parigi, 1877 sgg., vol II, voci *consilium-consistorium*.

caso che per la dignità si iudichi una delle cariche più insigni o più note (1) e palesa esplicitamente che quei concetti e quei presupposti che essa enuncia a proposito degli spettabili sono comuni a questi agli illustri. Le due parti della legge sono intimamente connesse dall'avverbio « *quin* » (se non che) « e la connessione è rafforzata dalla voce « *et* » (anche).

Il concetto di *comites vacantes* in ordine al *consistorium* non ha con Giustiniano un significato identico a quello che aveva dianzi. Prima di Giustiniano, non rappresentando la dignità spettabile del *consistorium* una carica vera e propria, non v'erano tra gli spettabili *comites consistoriani*, propriamente detti *vacantes*, ma il titolo di *vacantes* sussisteva solo in correlazione a quei funzionari spettabili che erano chiamati nel *consistorium*. Con Giustiniano, fors' anche con gli ultimi suoi predecessori in quanto che Giustiniano non fece che adottare una consuetudine, figurando i consistoriani tra i funzionari, v' erano anche dei consistoriani *vacantes* (2); però data la partecipazione piena che noi abbiamo attribuita ai *vacantes* nel *consistorium*, non differivano dagli *in actu* tranne che nell'ordine delle precedenze, dov' erano inferiori, come ci afferma l'importante L. 8, C. Th. *de hon. cod.*

Quanto agli illustri, tranne i patrizi, i quali costituiscono una classe a sè stante degli illustri e fors'anche i *Silentiarii* e i *Decuriones* de' *Sil.* (v. avanti) la dignità del *consistorium* è costantemente annessa ad una carica. Quindi per gli illustri la designazione di *vacans*, *vacantes* è sempre subordinata a quel determinato ufficio che in uno con la dignità consistoriana essi rivestono.

6. — Prima di giungere agli **honorarii** facciamo una breve parentesi.

Mentre gli imperatori si riserbano sempre la maggiore latitudine nel conferimento dell'ufficio di membro del *consistorium* agli spettabili e nessuna legge designa in termini assoluti quali dei *comites primi ordinis* sono consistoriani o almeno da quali *comites* vengono tolti a preferenza i con-

(1) V. p. e. Nov. *Val.*, *inter Theod.*, XLI, c. 3.
(2) V. § 4.

sistoriani, invece in ordine agli *advocati fisci* sussiste una importante eccezione. Gli avvocati del fisco (meglio i *patroni* del fisco), per costituzioni degli imperatori Teodosio e Valentiniano (1), Leone (2), Anastasio (3), Giustino (4), sono elevati, verificandosi determinate condizioni, quali precisamente l'esercizio dell'ufficio per un anno, con Leone per un biennio, alla *comitiva primi ordinis* e sono ascritti tra i *comites* del *consistorium*. Queste leggi costitituiscono un fatto, che osiam dire, unico e che non va spiegato, a nostro credere, con l'importanza intrinseca dell'ufficio di *advocatus fisci*, bensì con l'antica usanza di scegliere spesso i consiglieri dagli ex-avvocati (5). E non è strano che questa consuetudine del *consilium principis* siasi trasferita nel *consistorium*, perchè il consiglio nelle sue ultime manifestazioni non differisce sostanzialmente dal primitivo consiglio (6).

Di regola non sono ascritti tra gli *honorarii*, ma tra quei consistoriani, che prendono veramente parte ai lavori del supremo consesso. Già, prima di Giustiniano, la triplice distinzione di *in actu*, di *vacantes*, di *honorarii*, non può esattamente applicarsi ai *comites consistoriani*, in quanto che tale prerogativa, meglio che un ufficio, rappresentava una dignità. Ma le fonti, sovratutto (ci riportiamo massimamente alla L. 18. C. I. *de adv. divers. iudiciorum*, II, 7; alla L. 4, C. I. *de adv. divers. iudicum*, II, 8), non parlano di *honores*, di privilegi, di *ornamenta* della dignità, come quando si riferiscono ad *honorarii*, ma includono senza restrizioni gli avvocati nella *comitiva consistoriana* o *inter spectabiles consistorii comites*.

Mentre, prima, gli avvocati del fisco entravano nel *consistorium* allo scadere dell'ufficio (v. L. 8, C. I. *de adv. divers. iudiciorum*, II, 7), per una legge di Anastasio (L. 4, C. I. *de adv. divers. iudicum*, II, 8) del 506, potevano entrarvi

---

(1) L. 1, 8, C. *de adv. divers. iudiciorum*, II, 7.

(2) L. 12, 13, C. *de adv. div. iudiciorum*, II, 7.

(3) L. 1, 2, 4, § 1, C. *de adv. div. iudicum*, II, 8.

(4) L. 6, C. *de adv. div. iudicum*, II, 8.

(5) Steger, *De honoribus veterum iurisconsultorum*, Lipsiae, 1743, c. I, § 8, p. 27.

(6) V. avanti, § 9.

anche nel corso del loro ufficio; anzi, sembra, ciò soleva in via normale verificarsi.

I più partecipano dunque effettivamente ai lavori del *consistorium*. Alcuni tuttavia, ignoriamo precisamente quali, sono soltanto *honorarii*, lo desumiamo da un brano di una costituzione degli imperatori Leone ed Antemio « . . . *quatenus huiusmodi delato eis liberalitate nostrae serenitatis honore, possint in otio et tranquillitate reliquum vitae suae tempus peragere, nulla eis invitis ingerenda sollicitudine* » (1).

L'accenno formalistico, tecnico alla vita oziosa e tranquilla sul quale s'insiste con le ultime parole: *nulla ingerenda sollicitudine*, sono incompatibili con l'attiva partecipazione agli affari del consesso. Ma sovratutto l'*honor*, di cui si parla, palesa che si tratta di una dignità soltanto onoraria, in quanto che il medesimo vocabolo, come sostantivo o come aggettivo, viene di preferenza usato a designare la dignità onoraria e soltanto la dignità in questa sua forma (2).

Gli avvocati del fisco pertanto, elevati alla *comitiva primi ordinis* ossia alla spettabilità, sono compresi nel « *consistorium* ». Quello che per gli avvocati si verifica sempre, per legge, avviene di spesso in confronto degli assessori del prefetto del pretorio.

Anch'essi passano tra gli spettabili ed entrano nel novero dei *comites consistoriani*, sia come *vacantes*, sia invece come semplice *honorarii* (3). Anche qui trattasi di una usanza vetusta che si mantiene col *consistorium*: basti ricordare, per limitarci ad un breve periodo storico, che Ulpiano e Paolo furono, prima di entrare nel *consilium*, assessori del prefetto (4).

Gli assessori, che entravano fra' *comites* effettivi del concistoro, compivano un avanzamento reale nell'ordine delle dignità e delle cariche, che talvolta precorreva ulteriori di-

---

(1) L. 13, C. *de adv. div. iudiciorum*, II, 7.

(2) V. p. e. L. 1, C. *de quaest. etc.*, XII, 6; L. 1, C. *de prof. qui etc.*, XII, 15; L. 1, C. *de sil. et dec.*, XII, 13; L. 1, C. *de dom. et protect.*, XII, 17; L. 1, C. *de prox. etc.*, XII, 19; L. 3, C. *eod.*, ecc.

(3) Haubold, *op. cit.*, c. VI, § 2, p. 278.

(4) V. parte terza, cap. II.

gnità e uffici più insigni; non son rari gli esempi di assessori che, giunti al *consistorium*, poscia pervennero agli illustri e a' gradi massimi delle prefetture (1).

7. — ***Honorarii.*** — Sovra gli *honorarii* del *consistorium* abbiamo implicitamente manifestato il nostro modo di vedere. Secondo le fonti (v. specialmente la L. 8, C. Th. *de hon. cod.*, VI, 22) prendono parte pur essi al consiglio, ma solo nominalmente. Presenziano, sieno illustri, sieno spettabili, alle adunanze, ma non hanno voto nè deliberativo, nè consultivo (2).

---

(1) Haubold, *op. cit.*, c. VI, § 2, p. 278.

(2) Humbert nel *Dictionnaire etc.* (Daremberg et Saglio), II, voci *consilium, consistorium.*

Tra i *comites illustres honorarii* del *consistorium* non esitiamo a considerare quelli ex *silentiarii* e quei loro ex *decuriones*, i quali vengono, per avventura, insigniti della dignità illustre (L. 3, C. *de Sil. et Dec. eor.*, XII, 16).

Le fonti, a nostro credere, non escludono che questi funzionari abbiano ottenuto un ufficio superiore, sempre però al di sotto degli illustri, a quello di silenziari o di decurioni de' silenziari (ed invero le parole « si ad superiorem gradum successu meliore trascendunt » della L. 3 citata non devono presentare alcun riferimento con le altre: « His addimus, ut quum optatam quietem acceperint, et inter viros illustres senatores coeperint numerari etc.), ma in ordine ai privilegi e alle prominenze onorifiche, di cui particolarmente si occupano, hanno riguardo alla loro antica qualità di *silentiarii* o di *decuriones*, indipendentemente da qualsiasi altro ufficio.

Ora, questi ex-funzionari veramente possedono la dignità pura e semplice (L. 3 ecc.); non viene loro cioè attribuito, in uno con la dignità, un grado specifico tra gli illustri. Tuttavia devono ascriversi tra i *comites* (*illustres*) in quanto che l'avanzamento nell'ordine delle dignità, cioè la nuova dignità, non è incompatibile col mantenimento del grado ufficiale della dignità inferiore. Ed è precisamente per il grado dianzi occupato che essi figurano tra gli illustri. Del resto, quando sono spettabili, figurano di solito tra i consistoriani; a più ragione ora che sono illustri. Nè importa che i legislatori (cost. cit.), loro attribuendo la dignità illustre, scompagnata da qualsiasi ufficio, sieno, come affermano, animati dall'intento che questi funzionari, compiuta la loro carriera lunga e laboriosa, abbiano gli onori della suprema dignità senza averne le cure, essendo che il carattere di membro onorario del *consistorium* non involge nessun ufficio, è puramente decorativo, più ancora della partecipazione al senato; nè vale che essi tacciano di questa qualità di membri onorarii del *consistorium*, in quanto che essa è in via normale riflessa nella dignità illustre, tanto che è di regola sottintesa nei riguardi d'altri personaggi, che per prove indubbie partecipano del supremo consiglio.

Forse non assistevano nemeno a tutte, bensì a quelle che erano più importanti e alle cerimonie solenni, dove il *consistorium* era in prima linea, affine di rendere più fastoso l'apparato. Al paro degli in *actu* e dei *vacantes* l'inclusione degli *honorarii* nel novero dei consistoriani (anche gli *honorarii* sono compresi nella denominazione generica di *comites consistoriani*) non è sottoposta a nessuna regola determinata. Soltanto possiamo arguire che nel conferimento della dignità del concistoro *ad honorem* si soleva procedere con maggiore cautela che nel conferimento della stessa dignità in correlazione a qualche altro ufficio (v. L. 8, C. Th. *de hon. cod.* VI, 22). In generale l'essere insigniti a titolo d'onore della dignità, specie consistoriana, talvolta rappresenta il coronamento della carriera, talvolta affretta invece il raggiungimento della dignità effettiva.

Tra gli *honorarii* spettabili i professori di Costantinopoli, e precisamente quelli di diritto, stimiamo, erano sovente consistoriani. La costituzione relativa all' innalzamento dei professori ai *comites primi ordinis* si limita, a dir vero, a considerarli eguali ai vicarii (*honorarii*) (1); ciò tuttavia non impedisce punto che fossero del *consistorium* come precisamente potevano essere, di fatto o di nome, i vicarii stessi e in genere chiunque degli spettabili.

Alla nostra ipotesi siamo indotti da taluni forti indizi. Intanto i professori vengono parificati a quei funzionari spettabili, i vicarii, che di regola presentano insieme col loro ufficio e col loro titolo (se *honorarii*) annesso l'ufficio o il titolo di *comites del consistorium*. Di due dei tre professori, menzionati nella costituzione, quale è formulata nel codice Teodosiano, conosciamo gli uffici ai quali presto pervennero, che furono altissimi, e dovettero indubbiamente essere preceduti dal conferimento della dignità reale di « *comites consistoriani* » (2).

La giurisprudenza era ancora tenuta in sommo decoro. La legislazione continuava tuttora come la più alta prerogativa

(1) L. 1, C. *de prof. qui etc.*, XII, 15.
(2) Gothofr., ad L. 1, C. Th. *de prof. qui etc.*, VI.

della podestà imperiale (1), le scuole e l'insegnamento erano minutamente regolati ed erano favoriti con privilegi non trascurabili (2). I cultori più insigni della scienza dovevano avere il terreno propizio alle cariche, quantunque in grado minore che in addietro, perchè ora nelle istituzioni pubbliche prevale in gran parte il carattere politico.

Nelle commissioni giustinianee i professori di diritto sono in buon numero (3). Certo le commissioni non sono il *consistorium*; ma per l'autorità non sono inferiori, adempiono in ultima analisi, parzialmente, ad una delle più cospicue funzioni del *consistorium*, quale è la legislazione. Tra i loro membri annoverano del resto dei *comites consistoriani*.

Inoltre il titolo di professore è talvolta associato ad alcune cariche di altissima levatura, ciò che dimostra il grande prestigio che era annesso a questo titolo. Così il commissario Cratino viene a noi ricordato nella duplice qualità di professore e di *comes sacrarum largitionum*, l'altro commissario Doroteo di professore a Berito, poi a Costantinopoli e di questore del sacro palazzo (4).

Non solo, ma l'ufficio di professore può anche sopravvenire in corso di un'altra carica tra le più elevate. Il titolare di questa carica, quando scade, e allora figura tra i *vacantes* di quel dato ordine, o, se illustre, viene considerato tra gli *in actu*, torna alla sua cattedra. Nè l'ufficio di professore sempre precede, ma talvolta può essere concesso in corso di un altro, anche dei primissimi. Così Teofilo, prima *comes consistorianus (spectabilis)*, mentre era *magister officiorum* ebbe una cattedra della scuola di Costantinopoli (5).

L'essere i vicarii, ai quali i professori vengono parificati, tra i consistoriani, l'importanza che s'attribuisce all'insegnamento, i casi non isolati, che abbiamo addotti, questa fisonomia speciale che presenta la carica d'insegnante ci rendono propensi a ritenere che per molti professori, specie di

---

(1) Huschke, *Z. R. G.*, 1867, p. 297.
(2) Landucci, *S. D. R.*, I, 1, § 50, p. 163.
(3) Id., *Id.*, I, 1, § 85, p. 281 sgg.
(4) V. nota precedente.
(5) V. nota (2).

diritto, oltre che il conferimento onorario della dignità vicaria, avesse luogo la partecipazione onoraria al *consistorium*.

È verosimile, d'altra parte, che molti *comites consistoriani*, in *actu* o *vacantes*, fossero indipendentemente della costituzione citata, a un tempo insegnanti: la costituzione *de prof. qui etc.*, sia nella dizione teodosiana, sia nella dizione giustinianea, pone bensì delle condizioni perchè i professori vengano insigniti della *comitiva primi ordinis*, ma nel senso che, verificandosi queste condizioni, avessero diritto a sedere tra i *comites*, non escludendo che, indipendentemente da qualsiasi condizione, potessero essere insigniti, onorariamente come anche di fatto, di qualsiasi dignità.

8. — Privilegi. — I privilegi dei consistoriani, e in generale dei consiglieri dell'imperatore, sono di regola quelli delle dignità cui appartengono.

Ricordiamo i più importanti, avendo specialmente riguardo a quei privilegi che, pur essendo comuni in genere ai partecipi della dignità, vennero concessi in riferimento ai membri del *consistorium*.

Questi privilegi possono distinguersi a seconda che si risolvono nella esenzione da taluni oneri o in alcune ragioni, pure e semplici, di preminenza.

Sono i seguenti:

a) immunità dall'obbligo di dare fideiussori in *suscipiendis possessionibus* (1);

b) immunità a *extraordinariis muneribus* — per gli illustri —, a *sordidis muneribus* — per gli illustri e gli spettabili (2);

c) immunità a *praeturae munere*, tranne gli *honorarii*, illustri o spettabili, *praesentes vel absentes* (3);

d) a *metatis* — solo gli illustri dei governi generali, *praefecti*, *magistri*, *praepositus*, e coloro *qui partecipandis Augusti pectoris curas agendo claruerunt*, ossia i consisto-

---

(1) L. 1, C. Th. *qui conduct. etc.*, X, 5.
(2) L. 15, C. Th. *de extr. sive sord. mun.*, XI, 16.
(3) L. 28, C. Th. *de praet. et quaest.*, XI, 4.

riani *inlustres*, propriamente detti (*magister*, *quaestor*, *comes s. l.*, *comes r. p.*) (1);

e) immunità dall'onere della tutela e della cura. Questo è forse il più antico privilegio, risale ad una costituzione di Severo e Caracalla (2);

f) immunità a *praebitione tyronum et equorum* (3).

g) le accuse, per le quali viene loro reso addebito di qualche fatto disonorevole, specie in relazione all'esercizio di una funzione pubblica, hanno luogo di regola presso il tribunale del principe (4);

h) gli omicidi degli illustri vengono considerati rei di maestà, avendo essi offeso nei consiglieri intimi la persona stessa del monarca (5).

9. — Riassunto. — Il consiglio imperiale è fin dalle origini stabilmente e durabilmente costituito da senatori e da cavalieri. Sotto Augusto i senatori sono in notevole maggioranza e dànno al consesso l'impronta; poscia i cavalieri aumentano progressivamente fin che, già prima di Adriano, prevalgono sopra i senatori. Questo fatto si comprende in quanto che il consiglio, pur essendo fin da principio organo proprio immediato del principe, rappresenta, in pari tempo, una emanazione del senato, coadiuva cioè l'imperatore anche in quanto egli surroga il senato. Così delle attribuzioni complessive del consiglio, sino *ab origine* esattamente determinate, le fonti distinguono a seconda che equivalgono ai poteri del principe e a seconda che equivalgono alle facoltà, che il principe possede o si attribuisce, di sostituzione alla assemblea senatoria. In breve ora queste facoltà, queste prerogative si confondono nei poteri imperiali (e il senato diventa in fatto, a sua volta, organo indiretto del principe); perciò il consiglio non è più vincolato ad una maggioranza di senatori. Se con Adriano i membri senatori ritornano in prevalenza, devesi

---

(1) L. 3, C. Th. *de metatis*, XII, 7.
(2) L. 30, pr. D. *de excus.*, XXVII, 1.
(3) L. 23, C. Th. *qui a praeb. tir.*, XI, 18.
(4) L. 4, C. Th. *de accus. et inscript.*, IX, 1.
(5) L. 3, C. Th. *ad leg. Corn. de sic.*, VII, 7.

pensare ad un momentaneo risveglio del senato, sulla base di un deferente riguardo per parte dell'imperatore ; e in realtà questo predominio del senato nel *consilium* si può appena estendere a tutto il governo di Adriano. Tra i senatori e i cavalieri figurano espressamente dei magistrati; dianzi i consoli, i pretori, delle magistrature imperiali la *praefectura urbi*; in seguito la prefettura del pretorio, molto più tardi il *vicarius a consiliis sacris* e i *magistri scriniorum*; altri magistrati, tolti dall'uno o dall'altro dei due ordini, vi appartengono, ma non costantemente e regolarmente. Come si vede, il numero dei magistrati, che, quasi di diritto, partecipano del consiglio, va progressivamente aumentando; gli altri consiglieri non sono semplici senatori o semplici cavalieri, ma sono ex-magistrati oppure coprono qualche carica di quelle che non sono inscindibili dal consiglio, che accrescono tuttavia il titolo a sedere al consiglio (proconsoli, legati, prefetti dell'erario, prefetti dei vigili, ecc.). In una parola il consiglio è costituito sin dapprima di funzionari, in ufficio o scaduti, senatori e cavalieri; è un corpo di funzionari e tale perdura e sempre meglio va determinandosi fino a Giustiniano.

Pertanto quando l'evoluzione del diritto pubblico si compie, quando cioè le istituzioni pubbliche si sono completamente spostate dalle antiche magistrature alle nuove cariche dell'impero, spostamento che incomincia già con Augusto e viene distintamente contrassegnato dal cammino ascendente della prefettura del pretorio, a cui fanno seguito tutte le cariche minori, allora il fondamento del consiglio (oramai *consistorium*) persiste, persiste l'ordine, donde i consiglieri sono tolti, ma il grado ufficiale dei consiglieri si muta secondo i nuovi uffici.

Tali uffici sono però senatorii, non solo, ma corrispondono ai due gradi più elevati della dignità senatoria, illustre e spettabile ; nel *consistorium*, nel suo assetto definitivo, con Giustiniano, non prendono parte dei *perfectissimi*, ossia anticamente degli *equites*, neppure dei *clarissimi*, ossia funzionari di pari grado ai semplici senatori, gli antichi senatori pedanei. Non vi è contraddizione fra questi ultimi stadî del consiglio e i primi, laddove il maggior contingente è fornito dai cavalieri; non vi è contraddizione appunto perchè il consiglio continua

come un collegio di funzionari, titolari di quelli uffici, che stanno più davvicino l'imperatore, che in sè medesimi, nel loro esercizio coadiuvano l'imperatore in via immediata. Ora nel basso impero tutti questi uffici sono senatorii. Le antiche cariche progressivamente scompaiono e le nuove, che le sostituiscono, giungono gradatamente, a cominciare sotto Alessandro Severo, dalla prefettura del pretorio al rango dei senatori. Non è che il consiglio siasi di per sè modificato, ma sono le cariche le quali figurano nel consiglio che diventarono tutte senatorie, e tali diventarono per l'importanza e per l'autorità che, in forza dell'accentramento e degli illimitati poteri del sovrano dispotico, loro pervennero. Per alcune cariche questo graduale avanzamento nella serie delle dignità si può approssimativamente seguire nei vari suoi stadî; rammentiamo specialmente il *praefectus praetorio*, il *magister officiorum*, il *quaestor sacri palatii*, i *comites sacrarum largitionum* e *rerum privatarum*, i *magistri scriniorum*. Alcune giungono al grado massimo della dignità senatoria, all'*illustrato*, altre s'arrestano alla spettabilità. Il consiglio negli ultimi tempi è costituito solamente da illustri e da spettabili. Il suo carattere originario di consesso di funzionari permane e si rafforza. Non solo i semplici senatori vengono esclusi, ma in generale resta esclusa per intero quella prima categoria di personaggi senatori, che annovera così dei semplici senatori come dei funzionari eguali nella precedenza ufficiale ai senatori. All'incontro gli illustri e gli spettabili sono puramente ed esclusivamente *comites*, ossia funzionari imperiali, sia che coprano effettivamente una carica sia che la rivestano di nome.

Sulla base di queste premesse chiudiamo con un brevissimo riassunto particolare degli illustri e degli spettabili del *consistorium*.

Occupano nel *consistorium* il primo posto gli illustri con i patrizi, che sono ex-funzionari illustri oppure illustri in *actu* insigniti del patriziato. Seguono gli illustri propriamente detti, cioè i consoli, ossia, come i patrizi, degli ex-funzionari oppure degli *in actu* insigniti del titolo di console. Vengono poi i prefetti del pretorio, i prefetti della città, i *magistri militum*, i *praepositi sacri cubiculi*, vale a dire il primo gruppo degli illustri, rappresentato dai titolari delle grandi

amministrazioni territoriali. Susseguono il *magister officiorum*, il *quaestor sacri palatii*, il *comes sacrarum largitionum*, il *comes rerum privatarum*, titolari delle amministrazioni centrali. Chiudono i *vacantes*, che hanno nel *consistorium* le medesime attribuzioni degli *in actu*. Gli *honorarii* presenziano solamente, e forse non sempre, alle riunioni.

Tranne il *comes domesticorum equitum* e il *comes domesticorum peditum*, pei quali tuttavia non è lecito escludere assolutamente, tutti gli illustri sono consistoriani. Degli spettabili appartengono al *consistorium* quelli che si dicono *comites consistoriani*, cioè dei funzionari che occupano precisamente la carica di consiglieri imperiali, e degli altri che occupano altre cariche e che in pari tempo vengono assunti a consiglieri. Tra questi ultimi appartengono sempre il *primicerius cubiculi*, il *castrensis palatii*, il *primicerius notariorum*, i *magistri scriniorum*; in via normale i proconsoli, il *secundicerius* e i *tribuni notarii*, i *decuriones silentiariorum*, i *silentiarii*, i *proximi scriniorum*, i *vicarii*, i *duces*. I *consistoriani vacantes* ed *honorarii* si trovano in una condizione analoga a quella dei *vacantes* ed *honorarii illustres*.

Il conferimento della dignità spettabile del *consistorium* non è sottoposta a nessuna regola. Una sola eccezione, sancita dalla legge, si ravvisa per gli *advocati fisci*, ai quali, scaduti o durante l'ufficio, le costituzioni conferiscono in uno con la *comitiva primi ordinis* il grado di membri del *consistorium*, spesso tra gli *in actu* e i *vacantes*. Nella pratica il grado medesimo si suole attribuire agli ex-assessori del prefetto del pretorio elevati alla spettabilità e ai professori di Costantinopoli. Questi però sono di regola ascritti ai consistoriani *honorarii*, molti però diventano *in actu*, taluni giungono fino agli illustri.

Capitolo III.

Note sopra la legislazione da Costantino a Giuliano.

Delle costituzioni di Costantino quelle che tra prime risaltano allo sguardo non tanto per la loro importanza, quanto perchè connesse ad uno dei momenti più cospicui della storia civile e giuridica dell' impero, massime pel contrasto che esiste col periodo anteriore di Diocleziano e col successivo di Giuliano, sono le costituzioni promulgate per motivi di religione e di culto.

Sotto gli auspici di Costantino il Cristianesimo viene agguagliato al paganesimo; le altre credenze si dileguano di fronte alla lotta secolare tra i due sistemi fondamentali di dottrine. Torna per brev'ora la libertà di coscienza, la quale però dissimula sotto lievi trasparenze il predominio assoluto del Cristianesimo. Cristiano era del resto l'imperatore, o meglio un convertito, cristiani i magistrati, i *comites* del *consistorium*, gli ufficiali tutti di palazzo (1). Un perfetto equilibrio tra le due religioni non avrebbe potuto certamente reggersi.

Delle leggi civili ed insieme religiose di Costantino, leggi che riabilitavano i condannati per ragioni di fede e toglievano al fisco i beni dei martiri e li restituivano ai prossimi parenti (2), che schiudevano ai cristiani le carriere militari (3), che vietavano gli spettacoli dei gladiatori (4), leggi apertamente favorevoli al clero e ai chiostri (5), leggi sulle ricorrenze solenni della chiesa e sul modo di festeggiarle (6), leggi che istituivano la giurisdizione ecclesiastica (7), che

(1) Euseb., v. *Costantini*, 2, 14.
(2) Id., *Id.*, 2, 14.
(3) Theophan., p. 22.
(4) Sozomenus, 1, 2; Nicephor., *Coll.*, 7, 46.
(5) Theodoretus, 1, 11; Sozomenus, 5, 5.
(6) Euseb., v. *Cost.*, 3, 15, 19, 22.
(7) Nicephor., 7, 46; Ambrosius, ep. II, III.

facilitavano la costruzione dei templi cristiani e minacciavano i delubri degli dei (1), alcune, com'è facile scorgere da questa rapida enumerazione di gruppi, mostrano che il politeismo era praticamente in una condizione sensibile di inferiorità.

E si badi che in questa classificazione di leggi ci siamo limitati alla sola parte sostanziale, sfrondando tutte quelle notizie secondarie, tutti quelli apprezzamenti che si possono ritenere causati dalla fervida fede, nuova talvolta, degli scrittori, dalla ammirazione che essi nutrivano verso il primo Cesare cristiano.

Di più, dato pure che teoricamente il paganesimo sussistesse al livello medesimo del Cristianesimo, non erano ugualmente tollerate quelle scissioni, quegli antagonismi, che oramai divampavano in seno al Cristianesimo; vogliamo alludere alle eresie. Nelle compilazioni di Teodosio e di Giustiniano nessuna costituzione di Costantino suona decisamente avversa agli eretici, forse perchè le costituzioni dei successori rendevano superflue le prime; infatti abbiamo precisa notizia di un editto costantiniano contro i seguaci di Ario, editto indirizzato ai vescovi e ai popoli, il quale commina gravissime pene anche in confronto dei semplici detentori di libri ariani, essendo « quelle teorie, termina l'editto, riprovate e condannate all'infamia insieme con i loro autori » (2).

Dianzi, in ordine a Diocleziano, abbiamo implicitamente negato al Cristianesimo una influenza generica, decisiva sovra il diritto romano (3). Nè con ciò abbiamo voluto asserire che al fatto della nuova religione, che era insieme una dottrina in parte economica e sociale, siasi mantenuto del tutto estraneo l'elemento più efficace della vita romana, qual era il diritto. Soltanto è d'uopo distinguere tra quelle norme legislative, e sono in grandissima maggioranza, che superficialmente sembrano provocate dalla nuova influenza, mentre in realtà scaturiscono dalla evoluzione intrinseca del diritto,

---

(1) Cedrenus, *Hist.*, p. 478; Euseb., *de laudibus Costant.*, 9.
(2) Socrates, 1, 9; cfr. Sozomenus, 1, 20.
(3) V. parte quarta, capo unico, 4.

e quelle, che mancando di logiche premesse nella legislazione o nella anteriore giurisprudenza, possono, non a torto, attribuirsi all'azione, positiva o negativa, del Cristianesimo. Tra quest'ultime è lecito annoverare le disposizioni relative ai così detti delitti di religione — incominciano con i figli di Costantino — e quelle che aumentano la pena dei delitti contro i costumi, contro l'integrità della famiglia, contro le persone (1).

All'incontro possono ritenersi affatto estranee a qualsiasi influenza da parte del Cristianesimo tutte le altre disposizioni penali, che escono dalle suddette categorie, fatta eccezione, per la procedura, di quelle che istituiscono e determinano la giurisdizione ecclesiastica (2), che insieme con la giurisdizione militare, questa d'origine non recente, concorre a quel frazionamento di giurisdizione, che raggiunse più tardi il massimo suo sviluppo.

Giacchè abbiamo sfiorato un argomento di procedura, ricordiamo, tra parentesi, che con l'impero di Costantino i senatori vennero sottratti alla competenza del senato e sottoposti a quella dei magistrati ordinari, precisamente al *praefectus urbi*. Però il prefetto, *cognoscens de capite senatorum*, doveva ricorrere, forse per maggiore solennità od imparzialità di giudizio, ad un consiglio di cinque senatori magistrati — *spectatorum maxime virorum iudicium quinquevirale sociabitur* (3).

Continuando nella legislazione penale, abbiamo rilevato per la prima volta in questo periodo il principio di una serie di costituzioni, che in seguito divennero frequenti e che come quelle derivanti dall'impulso del Cristianesimo, dipendono non già da un logico e naturale svolgimento del diritto, ma da ragioni del tutto estrinseche.

Risalgono cioè essenzialmente alle condizioni anomale dell'impero allo stato, osiam dire patologico, della società e del governo. Un primo esempio sussiste nella legislazione

---

(1) Padelletti-Cogliolo, *S. D. R.*, c. 57, p. 645.
(2) V. Niceforo, 7, 46.
(3) L. 12, C. Th. *de cust. reor.*, IX, 3.

di Costantino, la quale contro chiunque incita i barbari a fare delle scorrerie nel territorio dell'impero, irroga la pena del fuoco (1).

A tal punto erano giunte omai la disgregazione e il malcontento che s'invocavano le invasioni dei barbari, quando, fuggendo, non si prendeva dimora presso i barbari (2).

Nel diritto privato la legislazione costantiniana, quantunque decadente, non è punto destituita d'importanza.

Venne tolto ai padri il diritto di vita e di morte sui figli, prima non mai apertamente escluso, parificando perciò nel diritto e nella pena i figli parricidi ai padri uccisori dei figli (3). Venne introdotta la così detta *legitimatio per subsequens matrimonium* (4), senza riconoscere perciò legalmente il concubinato, ma solo considerandolo, ed ora per la prima volta, come elemento di fatto idoneo a confortare la presunzione di paternità dell'uomo rispetto a que' figli (5). A Costantino risale pure quella tendenza della legislazione espressamente sfavorevole al divorzio, che si concreta nella determinazione tassativa delle *iustae causae,* per le quali soltanto era lecito divorziare (6).

La famiglia e alcune delle costituzioni or ora ricordate lo provano, continua a modificarsi anche nel suo assetto propriamente economico, laddove sussistono ancora reminiscenze dell'antico diritto o almeno dei dubbi di applicazione.

Basta scorrere la costituzione, inserita nel codice Giustinianeo, sui beni materni, a cui i figli succedono per testamento o *ab intestato*, beni che vengono a più riprese definiti come proprietà assoluta dei figli, pur rimanendo al padre l'usufrutto (7). Ne è a dire quanto si diffonda il legislatore, onde suffragare questo diritto di proprietà, cominciando dall'obbligo di un esatto inventario via via fino all'azione di

---

(1) L. 9, C. *de re mil.*, XII, 36 (35).
(2) Tamassia, *L'agonia di Roma,* Pisa, 1894.
(3) L. 1, C. *de his etc.*, IX, 17; L. 1, C. *de emend. propinq.*, IX, 15.
(4) L. 5, C. *de nat. lib.*, V, 27.
(5) Costa, *Corso* ecc., p. 246 sgg.
(6) Id., *Id.*, p. 238 sgg.
(7) L. 1, C. *de bon. mat.*, VI, 60.

rivendicazione, concessa ai figli, contro chiunque ebbe in dono od acquistò dal padre parte di quei beni, sebbene in perfetta buona fede.

Infine, in corrispondenza al distacco sempre più accentuatosi della tutela dall'ente famiglia, si osserva in questo periodo la tendenza di assicurare viemmeglio gli interessi del pupillo (1).

Nei rapporti ereditari continua a prevalere il principio papiniano della *voluntas testatium* (2).

Con l'impero di Costantino la concessione della *bonorum possessio edictalis* fu considerata come un provvedimento normale, ordinario (3); la *lex commissoria* sul pegno venne abolita (4), la validità della donazione subordinata ad un atto speciale, solenne compiuto con determinate forme (5). Nella procedura il giuramento venne trasferito dalla procedura penale alla procedura civile, avanti la deposizione (6).

Per la consuetudine è famosa la costituzione: *quae sit longa consuetudo* (7), per il dolo è innovatrice la L. 8, C. *de dolo malo*, II, 21 (20), che stabilisce la prescrizione biennale dell'azione corrispondente. Infine nella storia della proprietà la legislazione costantiniana segna una fase importantissima.

Uno dei fenomeni, che subito risalta allo sguardo in una storia a grandissimi tratti della proprietà fondiaria romana, si è la progressiva tendenza di questa di discentrarsi, poscia di tornare per successive gradazioni al suo carattere originario, all'accentramento, come sussisteva nei primi tempi.

Prima tutto il territorio è *ager publicus*, poscia il fiorire della proprietà privata, quindi il nuovo accentrarsi, nell'imperatore e nei grandi dello Stato. Ecco come il Puchta designa le tre grandi fasi storiche della proprietà, ciò che, ci

---

(1) L. 22, C. *de adm. tut.*, V, 37.
(2) L. 15, C. *de test. et quemadm. etc.*, VI, 23.
(3) L. 9, C. *qui adm. ad bon. poss.*, VI, 9.
(4) L. 3, C. *de pact. pign.*, VIII, 35 (34).
(5) L. 25, § 1, C. *de donat.*, VIII, 54.
(6) L. 9, pr. C. *de test.*, IV, 20.
(7) L. 2, C. *quae sit longa cons.*, VIII, 53 (52).

sembra, non deve a rigore escludersi pur da chi ravvisa la esistenza della proprietà privata fin dai primordi di Roma (1).

Le vicende politiche interne concorrono esse pure a questa configurazione diversa, ma ricorrente della proprietà, anzi ad un certo punto, per l'ultima fase, il rapporto apparisce, oltre che evidente, necessario. Certo sarebbe vana pretesa voler ricostruire sovra un modello unico due periodi, che stanno fra loro così lungi, che non si possono esattamente determinare nei loro confini, quali sono i due periodi tipici dell'accentramento. Tuttavia il fatto è ad ambedue comune e per l'ultimo si delinea chiaramente a cominciare da Costantino.

In questa età si scorge in modo sensibile l'aumento incessante dei dominî dell' imperatore e simultaneamente, negli effetti di riverbero dalle condizioni politiche, il dilagare delle grandi proprietà private, che in fatto si risolvono in una vera signoria della terra. Il sistema tributario, più che altro, così come praticamente si svolge, prepara e facilita, con l'arrotondarsi dei grandi dominî, la scomparsa delle piccole proprietà.

Questa ferrea alleanza, tra lo Stato e i grandi proprietari, si svolge fatalmente, inconsapevolmente, secondata dagli stessi modesti proprietari, ai quali meglio arrideva il colonato con i suoi obblighi limitati, con le sue prospettive ristrette, ma sicure, ma tranquille, che la assoluta libertà piena di vessazioni e di pericoli. D'altra parte gli imperatori mettevano in pratica tutte le risorse, che erano in loro potere, affine di mantenere immuni i piccoli dominî, di rimediare agli abusi, di scemare il pauperismo, di evitare, o almeno di porre un freno al dissolvimento economico, oramai sì largamente diffuso. Costituzioni in quest' ordine si osservano per la prima volta a cominciare da Costantino; anteriormente non si riscontrano che delle norme disperse, isolate.

Se non altro questa sola circostanza potrebbe prendersi come l'indice sicuro che il nuovo definitivo assetto della proprietà coincide col periodo di Costantino.

Costantino insiste specialmente, con accurata, scrupolosa

(1) Puchta, *Institutionen*, Lipsia, 1893, II, § 236, p. 183 sgg.

disamina dei casi, sul divieto del patrocinio, che i piccoli proprietari solevano chiedere ai grandi, affine di essere liberati dalle imposte; con questo rimanevano obbligati e non avendo mezzo a soddisfare al loro obbligo, finivano col diventare coloni (1). I successivi imperatori ritornano di frequente su questo divieto (2), ciò che prova quale era la forma con cui l'accentramento si manifestava, quale sarebbe stato il mezzo più diretto a frenare il disagio economico; però senza felici risultanze; ed invero, oltre Giustiniano, le deroghe alle leggi dovettero divenire così frequenti, così notevoli, così generali che, lungi dall'impedirle, fu necessario dare a questa forma di patrocinio ed insieme di protezione veste d'istituzione giuridica (3) (4).

In questa rapidissima sintesi della legislazione nel momento storico da Costantino a Giuliano abbiamo preso quasi sempre per punto di partenza disposizioni legislative di Costantino.

Effettivamente nessuno può rifiutare a questo imperatore un'alta, decisiva influenza, che per lungo tempo gli sopravvisse.

L'opera legislativa degli altri imperatori sino a Giuliano non presenta importanti modificazioni, si svolge in massima parte sul modello di Costantino. Anche le leggi di Giuliano non sono numerose, nè importanti dal lato strettamente giuridico; sono quasi tutte di amministrazione e regolamentari. Dal punto di vista della storia generale la figura di Giuliano può ben contrapporsi a quella di Costantino, ma per la giurisprudenza questa è di gran lunga superiore. Presentano solo una originalità indiscussa gli editti di Giuliano contro i cristiani per il diritto e per la storia, in quanto sono spe-

---

(1) C. Th. *de patr. vic.*, XI, 24; C. I. *ut nemo etc.*, XI, 53.

(2) V. nota precedente.

(3) Puchta, *Institutionen*, Leipzig, 1893, II, § 236, p. 193.

(4) Siccome il momento Costantino-Giuliano, come anche del resto quello di Diocleziano, non differisce sostanzialmente dal momento successivo fino a Giustiniano (e fu per l'indole speciale del nostro tema e per conservare una certa corrispondenza fra le varie parti che abbiamo dedicato anche al secondo un capitolo apposito), così alcuni concetti, che ora esponiamo, si trovano nel loro vero posto anche nel capitolo seguente, e d'altra parte alcuni, che allora esporremo, potranno e dovranno ricondursi anche a questo capitolo.

cialmente rivolti ad instaurare un sincretismo pagano, un concetto teologico unitario, che raffigura l'ultimo stadio perfezionato del paganesimo, l'ultimo tardivo risveglio di fronte al cristianesimo (1).

Così al politeismo di Diocleziano succedeva con Costantino il monoteismo cristiano, con Giuliano un tentativo, nuovo o quasi, di monoteismo pagano.

Però anche nei mezzi di repressione differiscono a nostro credere le costituzioni di Giuliano da quelle di Diocleziano e dei precedenti imperatori; anzichè bandire crudeli, quanto infruttuose persecuzioni, predomina in Giuliano la tendenza di allontanare i cristiani dalle scuole, sia come docenti, sia come discenti, di allontanarli dagli uffici pubblici, di far rifiorire l'antica fede con le frequenti e solenni cerimonie del culto, di ridestare insomma, con mezzi più umani, e innegabilmente più acconci, il sentimento verso le vecchie dottrine, forse rinnovellate sopra il modello del cristianesimo (2).

Capitolo IV.

Note sopra la legislazione da Gioviano a Giustiniano.

Anche in questo periodo estremo del diritto romano la scienza è quasi nulla di fronte alla legislazione. Nella vasta congerie di norme che disciplinano svariatissimi argomenti, che non di rado si abrogano, si modificano, si confermano a vicenda, è difficile, osiamo dire impossibile, tracciare con i singoli imperatori un quadro sintetico della legislazione, perchè il periodo della originalità si è da gran tempo chiuso e i vari momenti si aggirano intorno ad un medesimo perno, senza presentare l'un dall'altro diversità sostanziali.

---

(1) In questo divisamento Giuliano viene preceduto dall'Imperatore Aureliano. — V. Tamassia, *L'imper. Aureliano ed i libri sibillini*, negli *Atti e Memorie della R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Padova*, 1888-89, p. 111 sgg.

(2) Hyeron, *Chron*, ad a. 336; August., *Confess.*, VIII, 5; Sozomenus, V, 3.

Ora più che mai stimiamo opportuno raggruppare l'attività dei vari imperatori e dei vari consigli in un solo momento, come abbiamo fatto dianzi per Diocleziano e per Costantino, avendo speciale riguardo alla legislazione di Giustiniano.

Certo non abbiamo pretesa che questi tre momenti sieno insiti in quello che il Padelletti considera come il terzo ed ultimo periodo del diritto romano, da Diocleziano a Giustiniano. Non escludiamo che in un disegno storico della legislazione si potrebbero addurre altre distinzioni, più proprie e più esatte. Ma il nostro non è un disegno storico, bensì un riassunto di alcuni tratti più salienti della azione legislativa, nell'intento di lumeggiare l'azione precipua del consiglio imperiale. Nè con un'indagine troppo ampia dobbiamo perdere di vista il consiglio nel suo carattere, nel suo posto nella organizzazione dello Stato, nella sua storia, ciò che fu oggetto primo delle nostre ricerche.

Un requisito particolare, che primo risalta allo sguardo a chi scorra sopra la legislazione odierna, si manifesta in alcune norme, che direttamente o di riverbero contemplano le leggi in sè stesse, nella interpretazione, grammaticale e logica, nella efficacia che esse presentano nel tempo, ecc. Trattasi di norme e di principî i quali, presi in sè, non rappresentano delle innovazioni, ma son nuovi nella applicazione. Dianzi, a rigore, non si potrebbe parlare di una vera interpretazione degli atti imperiali, di una vera irretroattività in senso moderno, per il carattere proprio, intrinseco, che era di questi atti, perchè già per sè stessi interpretativi, perchè, quantunque in pratica venissero ad acquistare un certo grado sempre più esteso di generalizzazione, non potevano perdere del tutto il loro carattere originario, essenziale, limitato a quel dato caso o a quel dato gruppo di casi. Certo gli editti sono più lati dei rescritti, ma fu precisamente dagli editti che si sono svolte le *leges generales*. Queste incominciano a delinearsi sotto Diocleziano, e nel momento attuale, dove specialmente è la legislazione fonte unica del diritto, predominano e corrispondono alla legislazione propriamente detta. Pel contenuto sono veramente leggi in senso moderno, e a loro riguardo s'applicano per intero i concetti generali, specialmente della interpretazione e della irretroattività. In

questo senso sono a nostro credere importanti, perchè più comprensive d'ogni altra, la L. 6, C. *de leg.*, I, 14, di Teodosio e Valentiniano, sulla interpretazione; le L. 1, C. Th. *de const.*, I, 1; 7, C. *de leg.*, I, 14, sulla irretroattività, e la Cost. *tanta*, § 23, di Giustiniano (1).

In ordine alla irretroattività osserviamo particolarmente che essa, per quanto rappresenti un principio generale, che, quando non è espresso, devesi in via normale supporre, ha tuttavia il suo fondamento essenziale nella legge. Sta cioè al legislatore di modificare o di escludere, a seconda delle varie contingenze, la irretroattività. Questa, in una parola, non sovrasta alla legge, ma è alla legge subordinata. Così nella L. 29, § 7, C. *de test.*, VI, 23, la irretroattività in ordine ai testamenti è appositamente determinata; così la L. 27, C. *de usuris*, IV, 32, di Giustiniano, dispone che il tasso legale d'interesse, portato da una costituzione di poco anteriore, dal 12 al 6 % (v. L. 26, C. *de usuris*, IV, 32) debba avere luogo anche in rapporto agli interessi anteriori a questa legge, limitatamente però a quelli scaduti dopo la promulgazione.

In quest'ultimo periodo, veniamo ad un altro requisito, che ci sembra pur importante, le *stationes*, sabiniana e proculiana, sono da gran tempo scomparse. L'eco però dei dibattiti persiste, e non di rado gli imperatori si trovano fra due opposte correnti, come nei periodi di maggiore rigoglio delle scuole.

Si dichiarano però sempre definitivamente, per l'una o per l'altra, come, per scegliere uno dei tanti esempi, Giustiniano, il quale, statuendo che alla prova della vita del neonato basti un segno qualunque di vita, faceva propria l'opinione dei sabiniani (2). Adottava all'incontro la dottrina dei proculiani considerando i minori incapaci sino all'età di quattordici anni compiuti (3).

Per quanto concerne la servitù non abbiamo riscontrato un notevole progresso dalle precedenti legislazioni. Non si

---

(1) Dernburg, *Pandekten*, I, § 76, Anm. 7; Windscheid, *Pandekten*, I, § 20 sgg., § 70 sgg.

(2) L. 3, C. *de post.*, VI, 29.

(3) L. 3, C. *quando tutores etc.*, V, 60.

può, a nostro avviso, affermare che quella tendenza, un tempo così fiorente, di migliorare le condizioni dei servi sia dal lato patrimoniale, sia dal lato morale, abbia ricevuto un nuovo, vigoroso impulso. Tuttavia Giustiniano abolì in favore della libertà le leggi *Aelia Sentia* e *Fufia Caninia*, eccetto, per la prima, il disposto che proibiva di diminuire con le manomissioni il patrimonio in frode ai creditori (1).

Ora l'operosità legislativa sullo *status libertatis* è in gran parte assorbita da quell' istituto intermedio fra la libertà e la schiavitù, che è il colonato, oggigiorno diffusissimo per la miseria e per le condizioni desolanti dell'agricoltura (2).

In ordine alla cittadinanza, per il connubio avvenuto tra l'*ius civile* e l'*ius gentium*, potendo agire tutti i liberi nella veste di cittadini, caddero tutte quelle distinzioni, che erano connesse all'esercizio totale e parziale dei diritti, derivanti dalla cittadinanza (3). Le ultime traccie della *deditticia libertas* e della *latina libertas* si ravvisano ancora sotto Giustiniano, nel senso che per legge viene loro tolta quella efficacia, che di fatto avevano già perduta (4). La distinzione tra romani e barbari non presenta vero riferimento con l'antico concetto della cittadinanza e dello *status*, nè si collega strettamente alla mancanza pei *peregrini* dell'*ius connubii* il divieto di Valentiniano e di Valente di contrarre matrimonio con i barbari (5), nè alla mancanza dell'antico *ius commercii* si connette l'altro divieto di alienare ai barbari vino, olio, armi, ecc.

Molte costituzioni s'occupano della *infamia* ; anzi, a nostro credere, il maggior contingente di norme propriamente legislative sopra l'infamia viene fornito da costituzioni di questi ultimi imperatori. Presentano, nel loro complesso, una spiccata impronta analitica. Senza arrecare alcuna modificazione al concetto originario dell'infamia, disciplinano con cura minuta i casi nei quali essa ha luogo e sono per lo più animate, certo per le condizioni particolari, anomale dei tempi, dal-

---

(1) Serafini, *Istituzioni*, 1897, I, § 5, p. 125.
(2) Id., *op. cit.*, I, § 5, p. 125, 126 ; Custa, *Corso* ecc., p. 376 sgg.
(3) Puchta, *Institutionen*, Lipsia, 1893, II, § 218.
(4) L. 1, C. *de dedit. lib. toll.*, VII, 5 ; L. 1, C. *de lat. lib. toll.*, VII, 6.
(5) L. 1, C. Th. *de nupt. gent.*, III, 14.

l'intento di aumentare il numero di questi casi, sia aggiungendone di nuovi, sia facendo talvolta incorrere nell'infamia non soltanto il condannato per crimine o delitto (infamia mediata), ma anche i parenti, come, per una legge di Arcadio ed Onorio, i figli di chi venne condannato per alto tradimento (1).

Dello *status familiae* parleremo trattando sinteticamente della legislazione in argomento dei rapporti giuridici di famiglia; sopra le leggi, che possono prendere posto in quella partizione sistematica del diritto che risponde alle cause naturali che modificano la personalità, sorvoliamo, e tra le cause sociali, almeno per l'operosità legislativa e per il rispetto storico, non esitiamo a considerare di gran lunga più importante della professione e del domicilio la religione.

Bastano le fonti giuridiche, le leggi a palesare che religione dello Stato era il cristianesimo. Tale esso era, abbiamo tentato di provare, di fatto sin dall'impero di Costantino (2). Però tuttora persiste la classica tradizione, secondo cui tutte le altre credenze, disformi dalla dominante, vengono tollerate; e quindi il paganesimo, il giudaismo, le eresie in quanto non fossero pericolose per la sicurezza dello Stato. Le persecuzioni contro gli eretici trovano la loro causa giustificatrice nel danno che poteva derivare dal diffondersi dell'una o dell'altra setta all'integrità e al prestigio della *respublica*.

Malgrado un così lungo volger di tempi, malgrado nuovi e grandi avvenimenti l'antichissimo concetto della assoluta supremazia dell'ente Stato non si era peranco illanguidito. Altrimenti non si potrebbero comprendere tutte quelle costituzioni numerose, estese, minute, che, osiamo dire, dettano legge in materie di fede ed ecclesiastiche (3). Sia nel mondo pagano, sia nell'impero cristiano, la religione, chiunque sia

---

(1) L. 5, § 1, C. *ad leg. Iul. maiest.*, IX, 8. — Cfr. Baron, *Pandekten*, § 27, p. 50 sgg.

(2) V. cap. precedente.

(3) V. numerosi esempi, oltre che nelle compilazioni, in Sozomenus, VII, 1. V. il *rescriptum* di Valentiniano *de reddenda basilica Damaso* in Baronius, *Annal. eccles., ad a.* 368. V. l'altro *rescriptum ad Praetextatum de pellendis ab Urbe sociis Ursicini* (in Baronius, *Annal., ad a.* 371). V. Paulus Diaconus, *Hist. Mix. ab in it.*, lib. 12, p. 81; *Cod. Lugdun.*, in *App. Concil. Galliae epist.* V, Parisiis, X, 16, 31, p. 90, ecc. ecc.

che predomini, viene considerata, ben dice il Baron, come una *Staatssache* (1).

Durante l'impero pagano e durante il cristiano la diversità di fede o meglio l'appartenere ad una religione diversa dalla religione nazionale, non ha per contraccolpo una radicale disformità nello stato giuridico delle persone. Questo non impedisce, che dalle varie credenze religiose scaturiscano conseguenze diverse di ordine giuridico, talune anche di non lieve entità, conseguenze, che vennero massimamente determinate e disciplinate dagli imperatori, precedenti Giustiniano (2).

Nel momento attuale acquistano uno sviluppo notevole le persone giuridiche. Alcune son recenti d'origine, come le fondazioni (*piae causae*); oltre a ciò molti principii sulla capacità giuridica delle *universitates*, sulla capacità del fisco, sopra i privilegi di alcune persone in generale risalgono, o almeno ebbero sanzione legislativa in questi ultimi tempi.

Il substrato viene indubbiamente costituito dalla anteriore giurisprudenza (3); però non si può negare alla legislazione odierna il merito di avere spesso sagacemente usato del vastissimo materiale, che era a sua disposizione. Così, da due costituzioni di Giustiniano (4), trasse il Windscheid (5) argomento a sostenere che il fondamento, specialmente delle corporazioni e delle fondazioni è essenzialmente naturale, in rispondenza alle necessità della vita pratica, che esse esistono allo stesso titolo e sulle medesime basi delle persone fisiche, contro altre teorie che in esse non ravvisano se non che degli enti affatto artificiali, pei quali non può aver luogo che un formale riconoscimento della capacità giuridica.

---

(1) Baron, *Pandekten*, § 28, p. 54.

(2) V. L. 1, C. *de christ.*, I, 10, di Costantino (353); L. 2, C. *de apost.*, I, 7, di Graziano, Valentiniano e Teodosio (385); cfr. C. *de iudaeis et coelicolis*, I, 9, e costituzioni ivi comprese da Costantino a Teodosio e Valentiniano.

(3) Baron, *Pandekten*, § 29, p. 55 sgg. — Windscheid, *Pandekten*, I, § 57 sgg.

(4) L. 23, C. *de ss. eccl.*, I, 2; L. 34 (35), C. *de ep. et cler.*, I, 3 (Cfr. L. 45 (46), C. *eod.*).

(5) *Pandekten*, I, § 160, Anm. 8.

In quella provincia del diritto privato che prende nome dai rapporti sulle cose il maggior contingente di norme legislative è dedicato al diritto di proprietà e ai diritti sulle cose altrui. Sulla proprietà e sulla legislazione nel basso impero abbiamo già espresso il nostro avviso, in correlazione al momento di Costantino. D'allora incomincia la terza ed ultima fase storica della proprietà, che viene contraddistinta dall'accentramento, dalla tendenza, alludiamo specialmente alla proprietà fondiaria, di tornare per successive gradazioni al suo carattere antico, di giungere a quell'assetto generale, nelle grandi linee non dissimile da quello che presentava nella sua prima remotissima fase. Abbiamo altresì rilevata la cura affannosa della legislazione di impedire, col formarsi dei grandi dominî, la scomparsa delle piccole proprietà (1). Tutti i momenti legislativi posteriori a Costantino sono in massima informati a questo criterio e rispecchiano il medesimo stato di cose (v. retro).

Costituzioni relative al *possesso* certamente non mancano e sono tutt'altro che trascurabili. Ne ricordiamo alcune a titolo di saggio: una costituzione di Giustiniano, sciogliendo una controversia, che da lungo tempo s'agitava, statuisce che il possesso, a mezzo d'altri esercitato, non si perde per il fatto che il rappresentante abbia abbandonato o lasciato esercitare ad altri, *desidia forte vel dolo*, il possesso della cosa (2).

Inoltre, fra l'*interdictum uti possidetis* e l'*interdictum utrubi* venne tolta qualsiasi divergenza, mentre nel diritto classico l'*interdictum utrubi* non presupponeva il possesso presente, ma richiedeva soltanto che l'attore durante l'ultimo anno avesse posseduto più a lungo del convenuto (3); in generale l'adattamento dell'antica procedura degli interdetti possessori, la introduzione di nuove forme, la coesistenza di quelle con questi risalgono, per la più parte, al momento giustinianeo (4). Dall'imperatore Zenone venne introdotto il

---

(1) V. cap. precedente.

(2) L. 12, C. *de acq. poss.*, VII, 32.

(3) Windscheid, *Pand.*, I, § 159, Anm. 2.

(4) Brugi, *Istituzioni di diritto privato giustinianeo*, Padova, 1897 sgg., I, § 67, p. 247 sgg.; Windscheid, *Pand.*, I, § 158 sgg.

così detto *iuramentum Zenonianum* nell'intento che colui, il quale sia stato violentemente spogliato del suo possesso e non possa esattamente determinare il valore delle cose mobili, che gli vennero tolte, abbia facoltà di attestare con giuramento il valore delle cose stesse, non oltre però i limiti di stima, dianzi approssimativamente determinati dal giudice (1).

Negli *iura in re* furono particolarmente disciplinate le servitù per quanto concerne la loro costituzione *pactionibus et stipulationibus* e, rispetto alle servitù personali, la loro estinzione dietro *capitis deminutio*; venne pure riformato il modo di estinzione delle servitù per non uso; le servitù di *habitatio* ed *operae servorum* furono da Giustiniano riconosciute come servitù speciali (2).

Però è in ordine alla *emphiteusis* laddove la legislazione contemporanea si dimostra veramente innovatrice, essendo che essa determina il fondamento ed il carattere dell'istituto con vera originalità, in questa ravvisando non già una forma di *locatio* di *agri vectigales*, neppure una *venditio*, come fino allora si discuteva, bensì un istituto a sè stante, autonomo, avente basi proprie e speciali requisiti (3). Certo che tra l'enfiteusi e la locazione vi sono molti punti di connessione; così le conseguenze del deterioramento del fondo sono comuni alla enfiteusi e alla locazione e tali vengono insieme considerate nella Nov. CXX, c. 8.

Numerose costituzioni contemplano il pegno e l'ipoteca; ebbe frequenti sanzioni il principio che il divieto di alienare involge in pari tempo il divieto di pignorare (4); fu regolata e determinata la condizione dell'erede, che accettò la eredità col benefizio d' inventario, quando alcune cose ereditarie sieno soggette a pegno (5); venne in particolare disposto che un terzo possessore della cosa pignorata, quando sia convenuto in giudizio, possa pretendere che il creditore pignoratizio, prima di perseguire la cosa, escuta dapprima

---

(1) L. 9, C. *unde vi*, VIII, 4.
(2) V. Padelletti-Coogliolo, *S. D. R.*, c. 60, p. 670.
(3) L. 1, C. *de emphit. iure*, IV, 66 (Zenone).
(4) L. 7, C. *de reb. al.*, IV, 51; pr. I, *quib. alien*, II, 8, Nov. VII.
(5) L. 22, § 8, C. *de del. etc.*, VI, 30.

il debitore principale e il suo fideiussore (1) *exceptio excussionis realis*); inoltre, dato il caso che il debitore quanto il fideiussore abbiano costituito un pegno, che il terzo, possessore della cosa di quest'ultimo, abbia facoltà di pretendere che il creditore pignoratizio, prima di perseguire la cosa data in pegno dal fideiussore, perseguisca l'altra cosa, quella cioè data in pegno dal debitore (*exceptio excussionis personalis*); però secondo alcuni questa figura giuridica non è che una forma della precedente (2).

Il *pignus publicum* o *quasi publicum*, resultante cioè da un atto privato sottoscritto da tre testimoni sicuri, venne preferito al *pignus privatum*, a quello cioè che resulta da un semplice atto privato (3) e a quei pegni, interpreta il Baron (4), dato il valore esiguo che in forza della corruzione era oggigiorno riconosciuto alla prova testimoniale, come ci palesano indirettamente o direttamente varie leggi (5), i quali resultano da varie testimonianze, perfino dal giuramento.

Questo in generale per i diritti reali.

Nel diritto delle obbligazioni continua e si rafferma quel duplice carattere, che abbiamo dianzi rilevato, meno intenso nella legislazione di Costantino a cominciare dalla legislazione di Diocleziano, e che si estrinseca da un lato nella prevalenza sempre maggiore della scrittura sull'elemento verbale, nella tendenza di facilitare e di semplicizzare, dall'altro lato nella tendenza di creare restrizioni nuove, volute da imperiose necessità sociali. Le dispense dell'attore dalla rigorosa prova della presenza all'atto, la nuova *condictio ex litteris* del diritto giustinianeo, l'abrograzione del principio che le obbligazioni non possono incominciare nelle persone degli eredi, la estensione del *constitutum* e dell'azione relativa, l'abolizione della forma della stipulazione per concludere le donazioni comprovano la prima tendenza; comprovano l'altra, per limitarci a qualche esempio dei più evidenti, la *lex Ana-*

---

(1) Nov. IV.
(2) Id.
(3) L. 11, C. *qui potiores in pign.*, VIII, 18 (17).
(4) *Op. cit.*, § 206, p. 334.
(5) L. 18, C. *de test.*, IV, 20; L. 12, C. *eod.*; Nov. XCVII, 4.

stasiana sulla cessione di liti altrui, tutte le norme promulgate da Giustiniano, e d'alcune abbiamo avuto occasione di trattare, sovra le intercessioni delle donne, sovra i benefici di divisione e di escussione accordati ai debitori correali e ai fideiussori, sull'interesse legale del denaro e sulle usure (1). Al diritto di famiglia e successorio è forse dedicata maggiore copia di norme e in questi due rami del diritto forse la decadenza è minore. Quella prevalenza, graduale, ma incessante, dal vincolo di sangue sul vincolo civile, alla quale e nei precedenti può ricondursi tutta la storia del diritto famigliare durante l'impero, che nei suoi grandi tratti abbiamo seguita con i varî imperatori, perdura con Diocleziano, con Costantino e con gli imperatori cristiani e procede sempre più affermandosi.

Della ferrea antica organizzazione famigliare oramai non rimangono che delle traccie isolate, le quali a lor volta scompariscono man mano. Già Diocleziano e Costantino con l'abolizione, totale per il primo, del diritto dei padri di vendere i figli, con l'abolizione del diritto di vita e di morte sui figli (2), avevano tolti di mezzo i due fondamenti più vigorosi, le due estrinsecazioni più chiare della patria podestà, secondo l'antico concetto. Quantunque la tendenza benevola ai figli si fosse da lungo tempo assodata, quantunque gli abusi dei padri venissero severamente puniti, quantunque si possa anche presumere che il diritto di vita e di morte, il diritto di alienare, tranne, per quest'ultimo, casi eccezionali, che la legislazione ancora riconosce, di fatto non avessero più alcun valore, è indubbio che giuridicamente l'uno e l'altro esistevano. Con la loro abolizione, la ricostruzione della famiglia sovra nuove basi diventò definitiva; bastava completarla in qualche parte accessoria.

Corrispondentemente, terminano di rinnovarsi i rapporti famigliari d'indole economica. Ci limitiamo ad un esempio, che ci sembra chiarissimo, anche per lo svolgimento storico.

Sotto Costantino si determinò, per la prima volta giuridicamente, la spettanza ai figli della proprietà dei beni ma-

(1) Padelletti-Cogliolo, *S. D. R.*, cap. 60, p. 660 sgg.
(2) Id., *Id.*, c. 58, p. 654 sgg.

terni, col diritto per parte del padre dell' usufrutto e della amministrazione (1). Graziano, Valentiniano e Teodosio, quindi Onorio, estesero la legge costantiniana a tutti indistintamente i beni *materni generis*, a tutto ciò che ai figli fosse pervenuto dalla madre o dagli avi materni, sia a titolo di eredità, sia a titolo di donazione, ecc. (2).

In tal modo l'ingerenza economica del *pater* nella famiglia riceveva una nuova restrizione. In seguito Teodosio II e Valentiniano III estesero a lor volta la costituzione di Costantino, modificata, ai *lucra nuptialia*. Inoltre statuirono che i beni materni in generale, morendo il figlio, non spettassero subito al padre, ma che sovra di esso avessero la preferenza i discendenti del figlio (3). Questo mancando, secondo Leone ed Antemio, succedevano i collaterali più prossimi, infine succedeva il padre (4). Ultimamente Giustiniano considerò nel modo istesso dei *bona materni generis* tutto quanto al figlio fosse pervenuto non *ex re patris* (5); in taluni casi particolari tolse inoltre al padre l'usufrutto (così detto *peculium adventicium irregulare*) (6).

Al rinnovamento della famiglia risponde in parte la legislazione successoria. Nella successione legittima risalta specialmente un indirizzo apertamente favorevole verso la parentela naturale. Veramente decisiva è a questo riguardo la legislazione di Giustiniano. Dalla costituzione, del 528, secondo la quale tutti i discendenti dovevano essere chiamati nella successione a preferenza degli agnati, si perviene nel 543 e nel 547, con le novelle CXVIII, CXXVII, alla completa sostituzione del principio naturale al principio agnatizio, distinguendo in quattro grandi classi gli eredi legittimi senza riguardo alla discendenza e al sesso (7). Certo che anche

---

(1) L. 2, C. *de bon. mat.*, VI, 60; Costa, *Corso* ecc., p. 309 sgg.

(2) L. 2, C. *eod.*

(3) L. 1, C. *de bonis quae lib.*, VI, 61.

(4) L. 4, C. *eod.*

(5) L. 6, pr., § 1, C. *eod.*

(6) L. 8, § 1, C. *eod.*; Nov. CXVII, cap. 1. — V. Costa, *Corso* ecc., p. 310.

(7) Padelletti-Cogliolo, *S. D. R.*, c. 59, p. 660, 661.

su questo campo l' opera di Giustiniano ebbe numerosi e cospicui precedenti nelle legislazioni anteriori; basti ricordare per la porzione virile concessa alla madre, a cui Giustiniano dedica importanti norme (1), le costituzioni preliminari di Costantino e di Valentiniano (2).

Tuttavia, a nostro avviso, più che un semplice progresso si nota nella legislazione giustinianea una certa spigliatezza di principî, più felici ardimenti, una più aperta tendenza alla costruzione sistematica, quasi che la decadenza, all'ultima ora, avesse avuto una sosta parziale.

Nella successione testamentaria l' azione legislativa di Giustiniano e in generale di tutti gli altri imperatori, non fu meno intensa. Sfrondando il diritto dalle antiche formalità e dalle classiche distinzioni, essa tende a renderlo più semplice e più flessibile, quasi a ricondurlo ad un principio unico informatore. Caddero alcune incapacità di testare e di ricevere per testamento; la forma del testamento diventò unica, in via sussidiaria vennero però introdotte speciali forme (*testamentum principi oblatum*, *apud acta conditum*, *parentum inter liberos*), allo scopo di facilitare la possibilità e l'uso del testamento; vennero accordate ulteriori facilitazioni ai testamenti redatti in certe circostanze speciali (3). Ai testamenti vanno man mano avvicinandosi, per la forma, i codicilli; ai legati i fidecommessi, sinchè con Giustiniano questi ultimi diventarono uguali.

Per quanto concerne il diritto della porzione legittima, ricordiamo che fu con Giustiniano che la *honorum possessio contra tabulas* e la inofficiosità si confusero in un solo istituto (4).

Per la procedura civile il periodo che presenta, forse, maggiore interesse di tutti gli altri è quello su cui stiamo scorrendo. Accuratamente sviscerato sarebbe d' importanza massima per il diritto giudiziario moderno e per una eventuale riforma della procedura.

---

(1) V. nota precedente.

(2) L. 1, C. Th. *de leg. hered.*, V, 1 (del 321); L. 7, C. Th. *eod.* (del 426).

(3) Padelletti-Cogliolo, *S. D. R.*, c. 59, p. 660 sgg.

(4) V. nota precedente.

Anche qui dobbiamo a malincuore limitarci a qualche accenno sommario.

Carattere precipuo dell'ordinamento giudiziario e della procedura in quest'epoca, consiste nella concorrenza quasi completa della amministrazione nel potere giudiziario. I funzionari di una certa levatura presentano in uno con le loro specifiche attribuzioni politico-amministrative o militari la giurisdizione civile e penale (1). Sicuramente questa fusione di poteri non costituisce un fatto nuovo; ma è singolare il fatto che essa siasi mantenuta, malgrado le grandi riforme arrecate alla procedura, malgrado il riordino generale del sistema degli organi pubblici. Il *consistorium* medesimo, che è il massimo organo dello Stato, esercita in pari supreme funzioni politico-amministrative e la più alta giurisdizione. Però tale fusione, in forza dei profondi mutamenti avvenuti, non tanto deve ora avere, come in antico, il suo fondamento e la sua giustificazione nel carattere proprio, nella natura specifica delle singole cariche, bensì deve dipendere dall'accentramento, assoluto in fatto e nei principii informatori del diritto pubblico.

Un altro requisito fondamentale consiste nel predominio pieno ed indiscusso del procedimento straordinario sovra il procedimento ordinario.

Nei riguardi del processo in particolare rileviamo che nel diritto giustinianeo alla *litis denuntiatio* venne sostituito il *libellus conventionis*, al quale susseguiva, per parte del giudice, la *commonitio* o *citatio*, poi, per parte del convenuto, il *libellus contradictionis* o *responsionis*. Veniva quindi la *litis contestatio*, diversa, non però sostanzialmente, da quella del processo ordinario. Alla *litis contestatio* seguiva l'*iusiurandum propter calumniam*; poscia la trattazione della causa, infine la sentenza (2).

Quando il convenuto non si presentava, o non continuava il processo, aveva luogo un vero giudizio di contumacia (3). In talune controversie aveva il giudice facoltà e dovere di

---

(1) V. anche cap. II, singoli funzionari del *consistorium*.

(2) Padelletti-Cogliolo, *S. D. R.*, c. 61, p. 674.

(3) Bethmann-Hollweg, *op. cit.*, I, § 27.

decidere sulla opportunità delle proroghe richieste; talvolta, ciò che si verificava di spesso negli interdetti, poteva abbreviare i periodi compresi entro i termini (1).

Nelle cause di valore ristretto, per opera di Giustiniano, il procedimento venne reso ancor più semplice nell' intento che le spese fossero minori. Le citazioni scritte, i protocolli, ai quali andavano annesse delle tassazioni non indifferenti, erano aboliti; si procedeva *sine scriptis*, bastava una breve *adnotatio* degli atti. Questa forma di procedimento era ordinaria nella giurisdizione episcopale, per le controversie di natura ecclesiastica (2).

La sentenza doveva esser letta in seduta solenne, dal magistrato e comunicata in copia alle parti (3).

Anche la contumacia dell'attore poteva avere per conseguenza una *absolutio ab instantia*, quando però il convenuto non preferiva chiedere un *cremodicium*, il cui effetto poteva essere poi una *absolutio ab actione* (4).

Il giudice nella sua sentenza doveva far menzione delle spese processuali (5).

Quando era incerto della decisione, poteva consultare l'imperatore (*consultatio ante sententiam*). Faceva allora una relazione, contenente un estratto degli atti, e la comunicava alle parti, che in forma di suppliche all' imperatore (*libelli refutatorii*) aggiungevano le loro osservazioni in proposito. Il tutto era trasmesso all' imperatore, che decideva, per mezzo degli *scrinia* o per mezzo di questi e d'una commissione di *consistoriani*, con rescritto (6). Nel 544 Giustiniano, in causa della grande frequenza di queste *consultationes*, le vietò e impose ai giudici l'obbligo di giudicare ogni volta di propria scienza (7).

Dei mezzi giuridici contro la sentenza primeggiano in

---

(1) Bethmann-Hollweg, *op. cit.*, I, § 37.
(2) Id., *Id.*, I, § 36.
(3) Padelletti-Cogliolo, c. 61, p. 675.
(4) L. 13, § 2, 5, C. *de iudic.*, III, 1; Nov. LIII, cap. 1.
(5) L. 13, § 6, C. *de iudic.*, III, 1.
(6) Bethmann-Hollweg, *op. cit.*, I, § 25.
(7) Nov. CXXV.

quest'epoca la *appellatio* e la *supplicatio*. In generale, dal giudice *pedaneus* era dischiuso l'appello alla autorità, da cui il giudice era stato nominato, dai magistrati della città al preside della provincia; da questi all'imperatore, oppure ai funzionari illustri o spettabili, ai quali l'imperatore aveva delegata la sua giurisdizione.

Il termine per la interposizione dell'appello venne fissato da Giustiniano in dieci giorni (1). Per la presentazione degli atti eran dapprima fissati sei mesi, all'ultimo giorno dei quali (*dies fatalis*) cominciava la trattazione della causa. Scorso il termine l'appello cadeva; però *ex iusta causa* poteva l'appellante pretendere entro un dato termine una *reparatio appellationis*.

Con Teodosio II i *dies fatales* vennero aumentati al numero di tre (2), con Giustiniano a dieci consecutivi (3). Inoltre Giustiniano dispose che, pure scorso questo termine, l'appello non cadesse, ma la parte avversaria acquistasse solamente la facoltà di pretendere dal giudice per suo conto, in via unilaterale, la trattazione della causa e il giudizio (4). L'appello all'imperatore aveva corso in una forma consimile alla *consultatio ante sententiam*, anche quando questa venne abolita. Interposto l'appello, il giudice presentava una *relatio* (od anche *consultatio*), le parti presentavano i loro libelli *refutatorii*, questi e quella venivano comunicati, insieme con gli atti della causa, all'imperatore (5). D'allora incomincia la procedura del *consistorium*, quando l'imperatore non preferisca di ricorrere ad una delega speciale della giurisdizione, che si svolge prima negli *scrinia* sotto la direzione del *quaestor sacri palatii*, poscia nel sommo consesso (6). L'opera collettiva e definitiva di questo risponde quasi perfettamente a quello studio del procedimento, che si denomina dalla sen-

---

(1) Nov. XXIII.

(2) L. 32, C. *de app. et cons.*, VII, 62.

(3) L. 2, 5, C. *de temp. et rep. appell.*, VII, 63.

(4) Nov. CXXVI, 2.

(5) L. 4, 5, § 2, C. *de tempor. et repar. appell.*, VII, 63; L. 37, C. *de app. et cons.*, VII, 62.

(6) V. specialmente capo II, *Quaestor sacri palatii.*

tenza. La *supplicatio* era ammessa laddove fosse escluso l'appello. Una procedura speciale, designata spesso con lo stesso nome della *supplicatio*, talvolta diversamente (*libellus principi datus*, *preces*, ecc.), aveva luogo quando il privato si rivolgeva direttamente al principe, e questi, con un rescritto, che poteva contenere prescrizioni speciali, massime intorno alla procedura, rimetteva la decisione o al giudice ordinario o ad un giudice espressamente delegato (1).

Infine, quanto alla esecuzione, rammentiamo che essa conserva il suo primitivo carattere di esecuzione *speciale* dei beni. A seconda che la condanna aveva per oggetto una cosa determinata o una somma di denaro, veniva eseguita direttamente o mediante la *pignoris capio*. Anche ora sono in vigore la *missio in bona* e la *cessio bonorum*; questa però viene limitata al solo caso d'insolvenza, sopraggiunta per colpa del debitore (2).

Nel diritto e nella procedura penale le modificazioni non sono infrequenti, ma non rivelano che una decadenza profonda e diffusa. A rigore, lo spazio di tempo che da Diocleziano va a Giustiniano non rappresenta, nei riguardi della legislazione penale, un periodo, un vero momento storico, come per il diritto privato e per la costituzione politica.

La legislazione, in questo ramo dell'impero, costituisce un solo grande momento, che incomincia con Augusto, quando a fianco del sistema penale, sullano e giulieo, sorge e si afferma un diritto penale straordinario, basato sul concetto della onnipotenza esecutiva del principe (3). La legislazione ha un carattere e un fondamento essenzialmente politico, risponde alle necessità della ragione di Stato, dimostra fin dai primordi la supremazia di fatto dell'imperatore, che con Diocleziano diventò supremazia di diritto. Nel diritto privato si poteva continuare per lo stesso cammino, perchè questa parte del diritto solo indirettamente è connessa a supremi interessi dell'ente Stato. Perciò i giureconsulti del consiglio imperiale erano liberi nella loro iniziativa e nelle loro opinioni, mentre

(1) Padelletti-Cogliolo, *S. D. R.*, c. 61, p. 675-676.
(2) V. nota precedente.
(3) Landucci, *S. D. R.*, I, § 570, p. 1094.

per le norme di diritto penale, che del resto non fu mai campo prediletto dei loro studi, dovevano piegarsi a delle esigenze estranee quasi sempre al diritto; lo abbiamo avvertito trattando della legislazione di Marco Aurelio, rilevando il contrasto tra le norme private, che sono costantemente inspirate ad un puro senso di equità, e le rigide, ferree costituzioni di diritto penale. Il movente è lo stesso prima e dopo Diocleziano; così l'indirizzo e lo svolgimento. Il diritto penale straordinario si svolge principalmente sul fondamento della pena; si estrinseca principalmente in questo, che l'imperatore, i magistrati delegati, i funzionari imperiali si riserbano assoluta libertà di applicare le pene determinate dall'antica legislazione o di sentenziarne altre più energiche. È superfluo dire che sempre si adottava questo secondo mezzo, sì che fu breve il costituirsi di un nuovo sistema generale delle pene, che prevalse completamente sull'altro. Carattere precipuo di questo sistema è il rigore della pena, è la sproporzione, spesso stridente, che esiste tra la pena e il reato. Ora, questo carattere presenta un maggiore risalto nella legislazione da Diocleziano a Giustiniano, là dove la sanzione di morte è quasi continua. In pari tempo si osserva fin da principio una maggiore severità nel concetto del delitto, che si manifesta in molta parte nella trasformazione dei delitti privati in delitti pubblici, nel carattere di delitto pubblico esteso a dei casi, i quali sino allora non avevano costituito se non che un rapporto privato non delittuoso. Con Diocleziano detta trasformazione è oramai compiuta, ma l'impulso non s'interrompe e il processo continua a svolgersi entro l'ambito del diritto penale. Prima si notava uno spostamento dal diritto privato penale al diritto pubblico; ora in seno a questo ultimo si ravvisa un accentrarsi intorno ai delitti contro lo Stato, l'ordine pubblico, la fede pubblica di casi, i quali anteriormente costituiscono figure speciali di delitti o non costituivano nessun delitto. Così il falso di monete e l'uso di carceri private (1), l'uso di vesti purpuree imperiali (2) vennero

(1) C. Th. *de fals. mon.*, IX, 21; C. I. *de priv. carc. inhib.*, IX, 5; L. 3, C. I. *de crim. sacr.*, IX, 29.

(2) L. 3, C. Th. *de vest. etc.*, X, 21.

ridotti sotto il concetto di lesa maestà; venne considerata reato di maestà la omissione del nome del principe fatta da un luogotenente nella inscrizione sopra un edifizio pubblico (1).

La legislazione penale da Diocleziano a Giustiniano non differisce dalle precedenti, tranne che nella decadenza più sensibile, in quanto che presenta a tinte più cariche quei requisiti, che informano tutte le altre. Fatta eccezione delle leggi che introducono e determinano i reati di religione (2), le altre costituzioni non presentano un barlume di originalità.

Così le costituzioni sul diritto propriamente detto, come anche quelle sull'ordinamento giudiziario.

La giurisdizione penale era anteriormente esercitata oltre che dall'imperatore, da taluni magistrati, delegati dall'imperatore, e dà funzionari imperiali. Scomparse le antiche magistrature s'accentrò nei funzionari; quindi nelle provincie era esercitata, tolte alcune restrizioni, dai luogotenenti, in Roma e a Costantinopoli dal *praefectus urbi* in concorrenza col *vicarius* e col *praetor plebis*. Massima autorità criminale era però il *praefectus praetorio*, giudice inappellabile, che talvolta sia per le cause civili, sia per le cause penali sostituisce l'imperatore nella presidenza del *consistorium*. Nel contempo prende piede sempre più largo l'istituzione di tribunali eccezionali e privilegiati, dei quali sono più importanti il foro imperiale, per gli alti funzionari dello Stato e di palazzo, il foro militare, l'ecclesiastico, il tribunale del *magister officiorum* per i *palatini* e per le loro famiglie (3).

Gli stessi principî generali, che inspirano il diritto, informano la procedura penale.

Nemmen essa presenta sensibili modificazioni posta a raffronto con le legislazioni anteriori, specie nei riguardi dell'appello. A questo proposito osserviamo tuttavia che con Diocleziano venne introdotta, per l'appello al principe, la forma della *relazione* o *consultazione*; nè questo è il solo punto di collegamento tra la procedura civile e la procedura penale (4).

---

(1) L. 10, C. *de rat. op. publ.*, VIII, 13 (12).

(2) V. cap. precedente.

(3) Padelletti-Cogliolo, *S. D. R.*, c. 57, p. 645 sgg.

(4) Id., *Id.*, c. 57, p. 653 sgg.

Il divieto dell'appello per alcuni reati, le limitazioni imposte alla pubblicità dei giudizi, l'elemento inquisitorio ognor più prevalente, la tortura ai liberi estesa dai reati di maestà a taluni altri reati e in pari tempo il fatto che ne erano esenti specialmente i funzionari senatori, i senatori, i decurioni, i cavalieri e i soldati (1), tutte queste innovazioni, che del resto non mancano di forti precedenti, come dimostrano che la procedura s' era svolta in piena rispondenza col diritto così appalesano che, come il diritto, la procedura non differisce nel momento attuale dalla procedura prima invalsa, se non che pel carattere più marcato e più saldo degli elementi, che la costituiscono.

---

(1) Rimandiamo per la nozione di queste norme procedurali a PADELLETTI-COGLIOLO, *op. cit.*, c. 57, p. 652, 653.

INDICE

PREFAZIONE . . . . . *Pag.* III

PARTE I.

INTRODUZIONE

CAPITOLO I.

1. Denominazione del consiglio degli imperatori — 2. *Consistorium*: origine e significato (Ipotesi dell'Haubold, del Ritter, del Filleau); glosse; ipotesi del Brissonius, del Lübker, del Ducange; conclusioni nostre) — 3. *Auditorium*: origine e significato, specialmente in raffronto a *consistorium* — 4. Denominazioni speciali e loro carattere . . . . . *Pag.* 1

CAPITOLO II.

1. Esposizione dell'ipotesi dell'Haubold sulla distinzione del consiglio imperiale in due consessi distinti, in seguito chiamati: *consistorium*, *auditorium* — 2. Critica e opinione nostra — 3. Argomenti speciali . . . . . *Pag.* 8

PARTE II.

I CONSIGLI DEGLI IMPERATORI

(Da *Augusto* ad *Alessandro Severo*)

CAPITOLO I — *Consilium* di Augusto.

1. Il *consilium principis* nel diritto pubblico dell'impero (ipotesi della « diarchia ») — 2. Periodi fondamentali del consiglio di Augusto; *lectio* e *adlectio* in correlazione al consiglio imperiale — 3. Primo e secondo consiglio di Augusto (costituzione, attribuzioni, carat-

teri, ecc.) — 4. *Amicitia* e partecipazione al consiglio; *consilium principis* e commissioni senatorie — 5. Due passi, di Seneca e di Dione Cassio — 6. Cenno sopra la legislazione . . . *Pag.* 19

CAPITOLO II — ***Consilium* di Tiberio.**

1. Costituzione; continuità tra il *consilium* d'Augusto sia per l'organizzazione sia per le attribuzioni; funzione preparatoria ai processi penali del senato; il *consilium* a Capri — 2. Cenno sopra la legislazione . . . . . *Pag.* 32

CAPITOLO III — ***Consilium* di Claudio.**

1. Costituzione e rapporti — 2. Un esempio di funzioni straordinarie affidate a membri del *consilium* — 3. La legislazione in riguardo specialmente alla servitù e ai liberti . . . . . *Pag.* 39

CAPITOLO IV — ***Consilium* di Nerone.**

1. Costituzione e carattere — 2. Legislazione . . . . *Pag.* 51

CAPITOLO V — ***Consilium* di Vespasiano - Traiano.**

1. Costituzione, carattere; la discussione in questi consigli e in generale — 2. Alcuni rapporti con la legislazione . . . . *Pag.* 54

CAPITOLO VI — ***Consilium* di Adriano.**

1. Costituzione, rapporti coi precedenti, prevalenza dei *senatores* sugli *equites*; magistrati ed ex magistrati — 2. Giureconsulti nel *consilium* (critica della opinione dominante; nostra opinione) — 3. L'*edictum perpetuum* e il *consilium principis*; le *stationes* (sabiniani e proculiani) — 4. Seguito allo svolgimente dell'ipotesi sull'influenza delle *stationes* sovra il *consilium* — 5. Le *stationes* e la legislazione imperiale — 6. Legislazione (principî generali introduttivi; caratteri speciali della legislazione di Adriano) . . . *Pag.* 61

CAPITOLO VII — ***Consilium* di Antonino Pio.**

1. Continuità del *consilium principis* — 2. Legislazione, con riguardo speciale alla famiglia, alle successioni, alla tutela. . . *Pag.* 80

CAPITOLO VIII — ***Consilium* di Marco Aurelio.**

1. Costituzione, raffronti, designazioni e significato; uffici straordinari dei consiglieri e distinzioni — 2. Legislazione in generale . *Pag.* 88

Capitolo IX — ***Consilium*** **di Settimio Severo e di Caracalla.**

1. Costituzione — 2. Sguardo generale sulla legislazione, norme speciali, rapporti con la giurisprudenza . . . . . *Pag.* 96

Capitolo X — ***Consilium*** **di Alessandro Severo.**

1. Nostra opinione sulla commissione senatoria durante la reggenza di Giulia Mammea - *Consilium* di Alessandro in correlazione alla storia in generale del ***consilium principis*** — 2. Legislazione. . *Pag.* 103

PARTE III

Capitolo I.

Praefectus praetorio **e** ***consilium principis*** . . . *Pag.* 111

Capitolo II — **Giureconsulti.**

a) **Giureconsulti da Augusto alla fine del primo secolo di Cristo.**

I. Principî generali introduttivi.
II. 1. M. A. Labeo — 2. P. Alfenus Varus — 3. C. Trebatius T. — 4. Q. Aelius Tubero — 5. Valerius Messala C. — 6. C. Ateius Capito — 7. C. Masurius Sabinus — 8. M. Cocceius Nerva p. — 9. M. Cocceius Nerva f. — 10. C. Cassius Longinus — 11. Cn. Arulenus Caelius Sabinus — 12. Pegasus — 13. Atilicinus — 14. Domitius Afer . . . . . *Pag.* 120

b) **Secondo secolo di Cristo.**

(Da *Traiano* agli *Antonini*).

1. P. Iuventius Celsus f. — 2. Neratius Priscus — 3. L. Iavolenus Priscus — 4. Fulvius Aburnius Valens — 5. Salvius Iulianus — 6. Minicius Natalis — 7. E. Valerius Severus — 8. M. Laelius Felix . *Pag.* 136

c) **Secondo secolo di Cristo** *(Cont.)*.

(Dagli *Antonini* ai *Severi*).

1. Sextus Pomponius — 2. Volusius Maecianus — 3. Q. Cl. Venuleius Saturninus — 4. L. Ulpius Marcellus — 5. Tarruntenus Paternus — 6. Vindius (Vinidius) Verus — 7. Q. Cervidius Scaevola . *Pag.* 149

d) **Prima metà del terzo secolo di Cristo.**

I. 1. Cl. Tryphoninus — 2. Arrius Menander — 3. Messius — 4. Aelius Gordianus — 5. Callistratus — 6. Aelius Marcianus — 7. A. Aemilius Macro.
II. 1. Ae. Papinianus — 2. D. Ulpianus — 3. I. Paulus — 4. H. Modestinus . . . . . *Pag.* 155

PARTE IV

Consilium di Diocleziano.

Carattere e costituzione; Consiglieri imperiali e « *a consiliis* »: ipotesi del Cuq, critica, nostra opinione; *magistri scriniorum, vicarius a consiliis sacris*. — 2. Il *consilium* e la riforma politica di Diocleziano - *Consilium* dei Cesari: ipotesi del Mommsen, dell'Huschke, del Cuq sovra i poteri dei Cesari; critica; conclusioni. — 3. *Consilium* degli Augusti; superiorità costante d'un Augusto e del rispettivo consiglio. — 4. Legislazione, principî, norme speciali, caratteri, osservazioni generali . . . . . *Pag.* 181

PARTE V

IL *CONSISTORIUM*

Capitolo I.

1. Osservazione sul metodo — 2. Costituzione politica (Costantino-Giustiniano): principii generali sull'ordinamento politico-amministrativo; dignità senatorie — 3. Dignità equestri (*perfectissimi* ed *egregii*) — 4. Organizzazione generale politico-amministrativa: *comites*, *comites illustres, comites primi ordinis* — 5. *Comites secundi, tertii ordinis* — 6. *Comites vacantes* — 7. *Comites honorarii* . *Pag.* 199

Capitolo II.

1. Preliminari — 2. Dignità nel *consistorium: Illustres: patricii-illustres* propriamente detti: *comites* del *consistorium (in consessu) (consules, praefecti praetorio, praefecti urbi, magistri militum, praepositi sacri cubiculi)* — 3. Seguito agli *Illustres: comites consistoriani (magister officiorum, quaestor sacri palatii, comes sacrarum largitionum, comes rerum privatarum)* — 4. *Spectabiles: comites consistoriani* - Loro carattere prima di Giustiniano - con Giustiniano; gerarchia, distinzioni — 5. *Comites vacantes (consistoriani) illustres, spectabiles*. — 6. *Advocati (patroni) fisci-assessores* del *praefectus praetorio*. — 7. *Comites honorarii* (professori nella scuola di Costantinopoli) — 8. Carattere e distinzioni, enumerazione dei privilegi dei membri del *consistorium* — 9. Riassunto . . *Pag.* 222

Capitolo III.

Note sopra la legislazione da Costantino a Giustiniano . *Pag.* 267

Capitolo IV.

Note sopra la legislazione da Gioviano a Giustiniano. . *Pag.* 274

Ex BRL
2/11/24

NUOVA COLLEZIONE DI OPERE GIURIDICHE

(VOLUMI IN-8°)

Volumi pubblicati:

N° 1. **Carle,** De exceptionibus in Jure Romano, 1873 . . . L. 3 —
» 2. **Carrara,** Lineamenti di pratica legislativa penale, 1874. . » 8 —
» 3. **Carle,** La vita del Diritto nei suoi rapporti colla vita sociale. 2ª edizione, 1890 . . . . . » 12 —
» 4. **Codice penale dello Impero Germanico,** tradotto dai Dottori GUALTIEROTTI-MORELLI e DEMETRIO FEROCI. Aggiuntovi un ragionamento critico e note dei Professori PIETRO ELLERO e FRANC. CARRARA, 1874 » 3 50
» 5-9. **Galluppi,** Istituzioni di diritto commerc. 2 vol., 1874-75. (*Esaur*).
» 6-28. **Pescatore,** Filosofia e Dottrine Giuridiche. 2 vol., 1879-81 » 18 —
» 7. **Del Vecchio,** La Legislazione di Federico II Imp., illustrata, 1874 » 5 —
» 8. **Amar,** Dei Diritti degli autori di opere dell'ingegno, 1874 . » 11 —
» 10. **Mattirolo,** Trattato di diritto giudiziario civile italiano. Vol. 1°, 4ª edizione, 1892. . . . . » 15 —
» 13. Detto Vol. 2°, 4ª edizione, 1894 . . . . . » 15 —
» 17. Detto Vol. 3°, id. 1895 . . . . . » 16 —
» 22. Detto Vol. 4°, id. 1896 . . . . . » 20 —
» 29. Detto Vol. 5°, id. 1897 . . . . . » 16 —
» 30. Detto Vol. 6°, id. 1898 . . . . . » 20 —
» 46. Indice esegetico dei sei volumi, 1900 . . . . . » 6 —
» 11. **Supino,** Le operazioni di Borsa secondo la pratica, la legge e l'economia politica, 1875 . . . . . » 4 —
» 12. **Galluppi,** Dei titoli al portatore, 1876. (*Esaurito*).
» 14. Detto, La Dote, secondo il Diritto civile italiano, 1876 . . » 6 —
» 15-16-18-19-20-23-26 e 27. **Saluto,** Commenti al Codice di procedura penale. 8 vol., 3ª ediz., 1884 . . . . . » 80 —
» 21. **Brandileone,** Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve del Regno di Sicilia, 1884 . . . . . » 4 —
» 24-25. **Tartufari,** Trattato del Possesso come titolo di diritti. 2 volumi, 1875-79 (*Esaurito*).
» 31. **Cocito,** La parte civile in materia penale, 1881 . . . » 6 —
» 32. **Fazio,** Trattato sulla Perenzione, 1882 . . . . . » 4 —
» 33. **Cogliolo,** Trattato teorico-pratico dell'eccezione di cosa giudicata. Volume I, 1883 . . . . . » 10 —
» 34. **Losana,** Delle successioni testamentarie secondo il Codice civile italiano, commento pratico, 1884 . . . . . » 10 —
» 35. **La Mantia,** Storia della Legislazione in Italia. Vol. 1°, 1884 » 14 —
» 36. **Quartarone,** Il diritto agli alimenti e le azioni alimentarie secondo il Codice civile e di Procedura civile d'Italia, 2ª edizione, 1884 » 4 —
» 37. **Chironi,** La Colpa nel diritto civile odierno. Colpa contrattuale. 2ª edizione, 1897 . . . . . » 15 —
» 38-39. Detto, id. id. Colpa extra-contrattuale. 2ª edizione. *(in corso di stampa).*
» 40. **Lessona,** Elementi di diritto penale positivo sulla giurisprudenza dell'ultimo decennio, 1887 . . . . . » 4 —
» 41. **Hölder,** Istituzioni di diritto romano, 1887. . . . . » 7 —
» 42. **Paoli,** Del matrimonio rispetto ai beni, 1887 . . . . » 5 —
» 43. **Manara,** Gli atti di commercio, 1887 . . . . . » 10 —
» 44. **Alimena,** La premeditazione, 1888. (*Esaurito*).
» 45. **Mattirolo,** Istituzioni di diritto giudiziario civile ital., 2ª ed., 1899 » 12 —
» 47. **Carle,** Le origini del Diritto romano. Ricostruzione storica dei concetti che stanno a base del Diritto pubblico e privato di Roma, 1888 » 12 —
« 48-49. **Chironi,** Istituzioni di Diritto civile italiano. 2 vol., 1888 » 20 —
« 50. **Armissoglio,** Gli impianti elettrici, 1889 . . . . . » 4 —
« 51. **Pincherli,** Il Codice penale italiano annotato, 1890 . . . » 10 —
» 52. **Ramponi,** La teoria generale delle presunzioni nel Diritto civile italiano, 1890 . . . . . » 7 —
» 53. **Frola,** Delle ingiurie e diffamazioni specialmente in tema di stampa secondo il Codice penale italiano, 1890 . . . . . » 9 —
» 54. **Chironi,** Questioni di Diritto, 1890 . . . . . » 12 —
» 55. **Schanzer,** Il diritto di guerra e dei trattati negli Stati a Governo rappresentativo, con particolare riguardo all'Italia, 1891 . . » 5 —
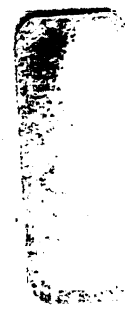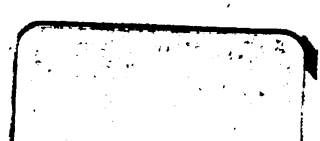
N° 56-57. **Esperson,** Condizione giuridica dello straniero secondo la legislazione italiana ed estera. 2 vol., 1890-92 . . . . . L. 18 —
» 58. **Brezzo,** La revoca degli atti fraudolenti compiuti a danno dei creditori, 1892. (*Esaurito*).
» 59. **Meucci,** Instituzioni di Diritto amministrativo. 4ª edizione, 1898 » 12 —
» 60. **Vivante,** Trattato teorico-pratico di Diritto commerc. Vol. 1°, 1893 » 12 —
» 61. **Friedberg** e **Ruffini,** Trattato di Diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico, 1 grosso volume, 1893 . . . . . » 15 —
» 62. **Formiggini,** La stima nella conclusione dei contratti, 1893. » 8 —
» 63. **Ramella,** Le società di commercio in rapporto alla legge penale, 1894 » 7 —
» 64. **Alimena,** I limiti e i modificatori dell'imputabilità. Vol. 1°., 1894 » 12 —
» 65. **Chironi,** Trattato dei privilegi, delle ipoteche e del pegno. Vol. I°, 1894 » 14 —
» 66. **Vivante,** Trattato di Diritto commerciale. Vol. 2°, parte 1ª, 1894 » 4 —
» 67. **Galluppi,** Teoria dell'opposizione del Terzo come mezzo per impugnare le sentenze, 1895 . . . . . » 8 —
» 68. **Brondi,** Le pubbliche amministrazioni e la gestione d'affari, 1895 » 6 —
» 69. **Paternò,** La comunione dei beni nel Codice civile, 1895 . » 14 —
» 70. **Pincherli,** La prova per testimoni nei processi penali, 1895. » 2 50
» 71. **Ramella,** Trattato sulla corrispondenza in materia civile e commerciale, 1896 . . . . . » 10 —
» 72. **Isnardi,** Principio e termine della personalità secondo il Codice civile, 1896 . . . . . » 3 50
» 73. **Alimena,** I limiti e i modificatori dell'imputabilità. Vol. 2°, 1896 » 12 —
» 74. **Vivante,** Trattato di Diritto commerciale. Vol. 2°, parte 2ª, 1896 » 6 —
» 75. **Krafft-Ebing,** Trattato di psicopatologia forense, 1897 . » 12 —
» 76. **Graziani,** Istituzioni di Scienza delle finanze, 1897 . . » 12 —
» 77. **Ramella A.,** I giornali e la legge commerciale, 1897 . . » 3 50
» 78. **Durando,** Il Tabellionato o notariato, 1897 . . . . . » 6 —
» 79. **Gabba,** Questioni di diritto civile personale e reale, 1897 . » 7 50
» 80-81. **Mori,** L'amministrazione della società anonima nel diritto e nella giurisprudenza, 2 vol., 1897 . . . . . » 15 —
» 82. **Tedeschi F.,** Dei contratti di borsa detti differenziali in Italia ed all'estero, 1897 . . . . . » 4 —
» 83. **Bruschettini,** Trattato dei titoli al portatore, 1898 . . » 10 —
» 84. **Losana,** La separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede, 1898 . . . . . » 5 —
» 85. **Gabba,** Questioni di diritto successorio e contrattuale, 1898 » 8 —
» 86. **Principalle,** Le tasse di registro. Vol. 1°, 1898 . . » 6 —
» 87. **Rocco,** Le società commerciali in rapporto al giudizio civile, 1898 » 4 —
» 88. **Vivante,** Trattato di Diritto commerciale. Vol. 3°, 1899 . » 12 —
» 89. **Pacelli.** Le acque pubbliche e i diritti dello Stato e dei privati, 1899 » 5 —
» 90. **Ferri E.,** Difese penali e studi di giurisprudenza, 1899 . » 9 —
» 91. **Abello,** L'ipoteca testamentaria, 1899 . . . . . » 4 —
» 92. **Masè-Dari,** Bilancio dello Stato, 1899 . . . . . » 5 —
» 93. **Mazza,** Sulla teorica delle condizioni illecite nei testamenti, 1899 » 4 —
» 94. **Alimena,** I limiti e i modificatori dell'imputabilità. Vol. 3° ed ultimo, 1899 . . . . . » 12 —
» 95-96. **Principalle,** Le tasse di registro. Vol. 2° (in 2 parti), 1899 » 15 —
» 97. **Trione,** Gli Stati civili nei loro rapporti giuridici coi popoli barbari e semibarbari, 1899 . . . . . » 6 —
» 98. **Brusa,** Codice di procedura penale norvegese, 1900 . . » 4 —
» 99. **Lombroso,** Lezioni di Medicina Legale, 1900 . . . » 12 —
» 100. **Giannini,** Della Cambiale in giudizio, 1900 . . . » 6 —
» 101. **Codovilla,** La Legge sulle Camere di commercio 6 luglio 1862, 1901 » 2 —
» 102. **Vivante,** Trattato di Diritto commerciale. Vol. 4°, p. 1ª, 1901 » 7 —
» 103. **Navarrini,** I Magazzini generali nella loro costituzione e nelle loro funzioni, 1901 . . . . . » 6 —
» 104. **Chiovenda G.** La condanna nelle spese giudiziali, 1901 . » 10 —
» 105. **Ferreri.** L'asta pubblica nei contratti dei Comuni, 1901 . » 4 —
» 106. **Chironi.** Trattato dei privilegi, delle ipoteche e del pegno, vol. II ed ultimo, 1901 . . . . . » 14 —
» 107. **Nasi.** Responsabilità civile del tipografo nei reati di diffamazione e ingiuria, 1901 . . . . . » 5 —
» 108. **Pincherli.** La vedova. Patria potesta; diritti patrimoniali; seconde nozze, 1901 . . . . . » 5 —
» 109. **Brunetti.** Del riscatto convenzionale nella compra-vendita. Studio » 3 —